

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I (Comunicazioni)	
PARLAMENTO EUROPEO		
INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA		
(2001/C 53 E/001)	E-0150/00 di Emmanouil Mastorakis alla Commissione Oggetto: Iniziativa comunitaria Interreg	1
(2001/C 53 E/002)	E-0229/00 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Mancato inserimento della provincia di Arta nell'iniziativa comunitaria Interreg	1
(2001/C 53 E/003)	E-0336/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Esclusione della provincia di Arta dalle azioni previste a titolo dall'iniziativa comunitaria Interreg 2000-2006	1
	Risposta complementare comune alle interrogazioni scritte E-0150/00, E-0229/00 e E-0336/00	2
(2001/C 53 E/004)	E-0288/00 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Arredamento degli uffici dei Commissari	2
(2001/C 53 E/005)	P-0371/00 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Presenza dell'alga «caulerpa taxifolia» nel Mediterraneo	3
(2001/C 53 E/006)	E-0445/00 di Bernd Lange alla Commissione Oggetto: Istituto per la qualità dell'aria	4
(2001/C 53 E/007)	E-0485/00 di Albert Maat e Jan Mulder alla Commissione Oggetto: Proroga al fondo di promozione per la sericoltura	5
(2001/C 53 E/008)	P-0513/00 di Dirk Sterckx alla Commissione Oggetto: Rimozione di animali morti	5
(2001/C 53 E/009)	E-0534/00 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Dogana 2000 (1996-2000)	6
(2001/C 53 E/010)	E-0538/00 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Programma Fiscalis (1998-2002)	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 53 E/011)	E-0544/00 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Bohunice e Mochovce	8
(2001/C 53 E/012)	E-0579/00 di Struan Stevenson alla Commissione Oggetto: Progetto di regolamento 2000 sugli alimenti per animali	10
(2001/C 53 E/013)	E-0588/00 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Politica sostenibile europea dei trasporti	11
(2001/C 53 E/014)	E-0595/00 di Helmuth Markov alla Commissione Oggetto: Uso improprio da parte del Parlamento turco di somme donate per le vittime del terremoto	12
(2001/C 53 E/015)	E-0597/00 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Sanzioni contro l'Austria	13
(2001/C 53 E/016)	E-0600/00 di Giovanni Pittella alla Commissione Oggetto: Protezione degli animali durante il trasporto	14
(2001/C 53 E/017)	E-0625/00 di Alejandro Cercas alla Commissione Oggetto: Infortunistica del lavoro in Spagna	15
(2001/C 53 E/018)	E-0680/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Coinvolgimento di rappresentanti eletti nelle istituzioni internazionali di vigilanza	16
(2001/C 53 E/019)	E-0681/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Partecipazione delle ONG alle discussioni sul futuro dell'ONU	16
(2001/C 53 E/020)	E-0682/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Preparativi dell'Assemblea e del Vertice del Millennium ONU	17
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0681/00 e E-0682/00	17
(2001/C 53 E/021)	E-0697/00 di Hubert Pirker alla Commissione Oggetto: Risoluzione del Parlamento europeo, del 15 aprile 1999, sulla relazione della Commissione riguardante i progressi della Repubblica di Slovenia verso l'adesione (1998)	18
(2001/C 53 E/022)	E-0698/00 di Hubert Pirker alla Commissione Oggetto: Negoziati di adesione tra l'Unione europea e la Repubblica di Slovenia	18
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0697/00 e E-0698/00	18
(2001/C 53 E/023)	E-0709/00 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Impianti di ritrattamento di Sellafeld e Cap de la Hague	19
(2001/C 53 E/024)	E-0722/00 di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm alla Commissione Oggetto: Procedura comunitaria di registrazione e immissione in commercio di sostanze attive e prodotti fitosanitari	20
(2001/C 53 E/025)	E-0738/00 di Joan Colom i Naval alla Commissione Oggetto: Applicazione delle direttive 91/676/CEE e 96/61/CE in Catalogna	21
(2001/C 53 E/026)	E-0739/00 di Sergio Berlato alla Commissione Oggetto: Priorità ambientali per i PECO	22
(2001/C 53 E/027)	E-0755/00 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Trasporto di cavalli dalla Lituania in Italia	23
(2001/C 53 E/028)	E-0775/00 di Peter Mombaur alla Commissione Oggetto: Esecuzione dei programmi di sicurezza nucleare nell'Europa centrale ed orientale	24
(2001/C 53 E/029)	E-0777/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: IVA e manodopera nell'industria di riparazione degli autoveicoli	24
(2001/C 53 E/030)	E-0799/00 di Sami Nair alla Commissione Oggetto: Comunicazione della Commissione sui suoi obiettivi strategici 2000-2005 e sul suo programma di lavoro per l'anno 2000 (documento COM(2000) 155 def.)	25
(2001/C 53 E/031)	E-0803/00 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Sostegni comunitari all'impresa Lacto-Ibérica	27

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 53 E/032)	E-0818/00 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Impianto di pressaggio di Vilaboa (Galizia)	28
(2001/C 53 E/033)	E-0819/00 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Canale di Júcar-Vinalopó a Valencia (Spagna)	29
(2001/C 53 E/034)	E-0842/00 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Disastro «Erika» e responsabilità ambientale	30
(2001/C 53 E/035)	E-0850/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Armonizzazione della segnaletica stradale e limiti di velocità	31
(2001/C 53 E/036)	E-0858/00 di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm alla Commissione Oggetto: Lite concernente l'uso di un marchio	32
(2001/C 53 E/037)	E-0865/00 di W.G. van Velzen alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva sull'elettricità	33
(2001/C 53 E/038)	P-0867/00 di Michael Cashman alla Commissione Oggetto: Imbarcazioni a noleggio nelle acque della Grecia	35
(2001/C 53 E/039)	E-0872/00 di Alejandro Agag Longo alla Commissione Oggetto: Internet nelle scuole	35
(2001/C 53 E/040)	E-0878/00 di Ole Krarup alla Commissione Oggetto: Ambizioni di politica di difesa dell'UE	37
(2001/C 53 E/041)	E-0896/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Inquinamento provocato da una fabbrica di calcestruzzo nel comune di O Corgo (Lugo, Galizia)	37
(2001/C 53 E/042)	E-0911/00 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Violazione della direttiva sulla flora, la fauna e gli habitat in relazione all'ampliamento del campo da golf di Gersheim-Rubenheim	38
(2001/C 53 E/043)	E-0918/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Forum, Vertice e Assemblea del Millennio a New York	39
(2001/C 53 E/044)	E-1108/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Vertice dell'Assemblea generale dell'ONU per il nuovo Millennio	39
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0918/00 e E-1108/00	39
(2001/C 53 E/045)	E-0923/00 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Domanda di finanziamento	40
(2001/C 53 E/046)	E-0925/00 di Joan Colom i Naval alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di Stoccolma sull'insegnamento della shoah	41
(2001/C 53 E/047)	E-1000/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di Stoccolma	41
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0925/00 e E-1000/00	41
(2001/C 53 E/048)	E-0927/00 di Adriana Poli Bortone alla Commissione Oggetto: Commercializzazione dei succhi d'uva (GD Concorrenza)	42
(2001/C 53 E/049)	E-0935/00 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Attrezzi da pesca che costituiscono una minaccia per i delfini	42
(2001/C 53 E/050)	E-0937/00 di Bernard Poinant alla Commissione Oggetto: Procedure proprie a ciascuno Stato membro per l'assegnazione dei fondi del FESR	43
(2001/C 53 E/051)	E-0948/00 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Smantellamento e trasferimento fuori della Ría de Arosa (Galizia, Spagna) dei depositi di idrocarburi di Ferrazo	45
(2001/C 53 E/052)	E-0957/00 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Promozione del programma ALFA (Programma di formazione accademica in America latina)	46
(2001/C 53 E/053)	E-0958/00 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Contributo dell'Unione europea allo sviluppo turistico di Melilla	47

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaio (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 53 E/054)	E-0963/00 di Gorka Knörr Borràs alla Commissione Oggetto: Siccità in Aragona	47
(2001/C 53 E/055)	E-0964/00 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Ubicazione a Malaga dell'Ufficio del Mediterraneo della UICN	48
(2001/C 53 E/056)	E-0983/00 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Controllo di sicurezza dell'Euratom	49
(2001/C 53 E/057)	P-0989/00 di Jean-Claude Martinez alla Commissione Oggetto: Preferenza comunitaria per la frutta con guscio, le castagne e le carrube	50
(2001/C 53 E/058)	E-1001/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Risarcimento alle imprese danneggiate dalla controversia sulle banane tra UE e USA	51
(2001/C 53 E/059)	E-1002/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Implicazioni della controversia sulle banane tra UE e USA	51
(2001/C 53 E/060)	E-1003/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Ripercussioni sulle imprese della guerra delle banane tra l'UE e gli USA	51
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1001/00, E-1002/00 e E-1003/00	52
(2001/C 53 E/061)	E-1005/00 di Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya alla Commissione Oggetto: Programmi dell'Unione europea	52
(2001/C 53 E/062)	E-1007/00 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Sicurezza del trasporto via mare di combustibili	53
(2001/C 53 E/063)	E-1008/00 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Liberalizzazione del mercato dell'elettricità in Germania	53
(2001/C 53 E/064)	E-1010/00 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Lotta all'epidemia di Aids in Africa	54
(2001/C 53 E/065)	E-1011/00 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Pirati cibernetici e sicurezza	56
(2001/C 53 E/066)	E-1015/00 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Esportazione di bovini verso paesi terzi	57
(2001/C 53 E/067)	E-1016/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Accesso ai farmaci indispensabili nei paesi in via di sviluppo	57
(2001/C 53 E/068)	P-1024/00 di Paul Rübig alla Commissione Oggetto: Competenza della Corte di giustizia nei procedimenti attinenti alla concorrenza nei paesi candidati all'adesione	58
(2001/C 53 E/069)	P-1029/00 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Conflitto della banana	59
(2001/C 53 E/070)	E-1030/00 di Niels Busk alla Commissione Oggetto: Timbri doganali nei paesi terzi	60
(2001/C 53 E/071)	E-1043/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Irregolarità nel progetto 97/11/561/047 (progetto Sogama) finanziato dal Fondo di coesione	61
(2001/C 53 E/072)	E-1044/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Rifugiati ceceni	62
(2001/C 53 E/073)	E-1045/00 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Costruzione di una ferrovia metropolitana nell'area metropolitana di Porto	62
(2001/C 53 E/074)	P-1048/00 di Hubert Pirker alla Commissione Oggetto: Questioni patrimoniali irrisolte	63
(2001/C 53 E/075)	E-1057/00 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Cipro	64
(2001/C 53 E/076)	E-1065/00 di Helmuth Markov alla Commissione Oggetto: Frequenza degli incidenti dei neopatentati	65

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 53 E/077)	E-1074/00 di Hubert Pirker alla Commissione Oggetto: Promozione della cultura giuridica europea nella Repubblica slovena	66
(2001/C 53 E/078)	E-1075/00 di Hubert Pirker alla Commissione Oggetto: Negoziati di adesione dell'Unione europea con la Repubblica slovena	66
(2001/C 53 E/079)	E-1076/00 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Programma PHARE	66
(2001/C 53 E/080)	E-1084/00 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Protezione dell'urogallo delle Asturie dal rischio di estinzione	67
(2001/C 53 E/081)	E-1085/00 di Carmen Fraga Estévez alla Commissione Oggetto: Obiettivi dello studio sul fabbisogno di filetti di tonno	68
(2001/C 53 E/082)	E-1088/00 di Antonio Tajani alla Commissione Oggetto: Processo a carico di 13 ebrei iraniani da parte delle autorità iraniane	69
(2001/C 53 E/083)	E-1209/00 di Anna Karamanou alla Commissione Oggetto: Persecuzione ai danni di 13 iraniani di religione ebraica in Iran	69
(2001/C 53 E/084)	E-1251/00 di Alejandro Cercas alla Commissione Oggetto: Le garanzie giuridiche e i diritti dell'uomo di un gruppo di cittadini iraniani di religione ebraica	69
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1088/00, E-1209/00 e E-1251/00	70
(2001/C 53 E/085)	E-1090/00 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Penetrazione nelle abitazioni del benzene presente nell'atmosfera e applicazione di misure a tutela della salute	70
(2001/C 53 E/086)	E-1092/00 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Aids in Africa	71
(2001/C 53 E/087)	E-1099/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Fondi destinati al Kosovo	72
(2001/C 53 E/088)	E-1101/00 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Sicurezza alimentare e probiotici nell'allevamento di pollame	73
(2001/C 53 E/089)	E-1103/00 di Paul Lannoye alla Commissione Oggetto: Attuazione della direttiva 94/62 «Imballaggi»	74
(2001/C 53 E/090)	E-1107/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Pari opportunità nei paesi candidati	75
(2001/C 53 E/091)	E-1109/00 di Eija-Riitta Korhola alla Commissione Oggetto: Importo del sostegno da destinare all'allevamento di cavalli nei vari Stati membri e criteri applicati	75
(2001/C 53 E/092)	E-1113/00 di Lord Inglewood alla Commissione Oggetto: Ampliamento del campo di applicazione della legge britannica sull'IVA del 1994	76
(2001/C 53 E/093)	E-1114/00 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Limiti massimi consentiti per i residui e politica di controllo dei residui	77
(2001/C 53 E/094)	E-1116/00 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e imprese russe	78
(2001/C 53 E/095)	E-1118/00 di Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Concentrazioni nel settore elettrico	79
(2001/C 53 E/096)	E-1122/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea	80
(2001/C 53 E/097)	E-1127/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea	80
(2001/C 53 E/098)	E-1128/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea	81
(2001/C 53 E/099)	E-1140/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea.	81

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 53 E/100)	E-1141/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea	81
(2001/C 53 E/101)	E-1142/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro Bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea	82
(2001/C 53 E/102)	E-1143/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea	82
(2001/C 53 E/103)	E-1144/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea	83
(2001/C 53 E/104)	E-1145/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea	83
(2001/C 53 E/105)	E-1146/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea	83
(2001/C 53 E/106)	E-1147/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea	84
(2001/C 53 E/107)	E-1148/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea	84
(2001/C 53 E/108)	E-1150/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea	85
(2001/C 53 E/109)	E-1151/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea	85
(2001/C 53 E/110)	E-1152/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea	86
(2001/C 53 E/111)	E-1153/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea	86
(2001/C 53 E/112)	E-1155/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea	86
(2001/C 53 E/113)	E-1156/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea	87
(2001/C 53 E/114)	E-1157/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea	87
(2001/C 53 E/115)	E-1158/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea	87
(2001/C 53 E/116)	E-1160/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea	88
(2001/C 53 E/117)	E-1161/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea	88
(2001/C 53 E/118)	E-1162/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1122/00, E-1127/00, E-1128/00, E-1140/00, E-1141/00, E-1142/00, E-1143/00, E-1144/00, E-1145/00, E-1146/00, E-1147/00, E-1148/00, E-1150/00, E-1151/00, E-1152/00, E-1153/00, E-1155/00, E-1156/00, E-1157/00, E-1158/00, E-1160/00, E-1161/00 e E-1162/00	89
(2001/C 53 E/119)	E-1149/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea	89
(2001/C 53 E/120)	P-1168/00 di Helena Torres Marques alla Commissione Oggetto: Accompagnamento del processo di liberalizzazione del trasporto aereo	90
(2001/C 53 E/121)	E-1175/00 di Richard Corbett alla Commissione Oggetto: Utilizzazione di autovetture noleggate in paesi terzi	91

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 53 E/122)	E-1179/00 di Gorka Knörr Borràs alla Commissione Oggetto: Lingua basca nella Comunità Autonoma di Navarra	92
(2001/C 53 E/123)	E-1180/00 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Sicurezza dei bambini sugli aerei	93
(2001/C 53 E/124)	E-1186/00 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Scarsa melatonina sul mercato	94
(2001/C 53 E/125)	P-1188/00 di Giuseppe Nisticò alla Commissione Oggetto: Erbe e piante medicinali	94
(2001/C 53 E/126)	P-1191/00 di Timothy Kirkhope alla Commissione Oggetto: Fornitore unico di birra	96
(2001/C 53 E/127)	E-1193/00 di Christel Fiebiger alla Commissione Oggetto: Distorsione della concorrenza dovuta alla varietà di prezzi del diesel agricolo	97
(2001/C 53 E/128)	E-1200/00 di Adriana Poli Bortone alla Commissione Oggetto: Comune di Casarano	98
(2001/C 53 E/129)	E-1201/00 di Alexander de Roo alla Commissione Oggetto: Costruzione di grattacieli ad uso abitativo nell'Ijmeer	98
(2001/C 53 E/130)	E-1202/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Crisi per i produttori di mele	99
(2001/C 53 E/131)	E-1210/00 di Ioannis Marinos alla Commissione Oggetto: Immigrati clandestini turchi	100
(2001/C 53 E/132)	E-1215/00 di Daniel Hannan alla Commissione Oggetto: Beneficiari di prestazioni del Parlamento europeo	102
(2001/C 53 E/133)	E-1216/00 di Erik Meijer, Alexander de Roo, Johannes Blokland, Dorette Corbey e Theodoros Bouwman alla Commissione Oggetto: Riattivazione del collegamento ferroviario «Ijzeren Rijn» attraverso il parco naturale «De Meinweg» al confine tedesco-olandese	102
(2001/C 53 E/134)	E-1218/00 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Conseguenze della siccità in Portogallo	104
(2001/C 53 E/135)	E-1222/00 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Esazione tardiva di dazi doganali	104
(2001/C 53 E/136)	E-1224/00 di Antonios Trakatellis e Ioannis Averoff alla Commissione Oggetto: Decisione della Commissione in merito al recupero degli aiuti illegali versati dall'Ente greco per il cotone	106
(2001/C 53 E/137)	E-1225/00 di John Bowis alla Commissione Oggetto: Proprietà dei marchi commerciali	107
(2001/C 53 E/138)	E-1229/00 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Importazione di succo d'arancia dal Messico	108
(2001/C 53 E/139)	E-1230/00 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Non conformità con le direttive europee delle perforazioni esplorative della NAM nel parco naturale olandese «De Biesbosch» protetto dalla direttiva europea sull'avifauna	109
(2001/C 53 E/140)	E-1231/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Sfruttamento idroelettrico del bacino del fiume Ulla (Galizia)	110
(2001/C 53 E/141)	P-1237/00 di Jan Andersson alla Commissione Oggetto: Posizione della Svezia nei confronti dell'UME ai sensi del trattato	111
(2001/C 53 E/142)	E-1245/00 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Linea ferroviaria Torino-Lione	112
(2001/C 53 E/143)	E-1258/00 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Tentativo da parte dell'industria farmaceutica di influenzare i pazienti con una pubblicità illecita di medicinali ottenibili dietro presentazione di ricetta medica	113

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 53 E/144)	E-1260/00 di Alexander de Roo e Marie Isler Béguin alla Commissione Oggetto: Esclusione degli orsi dai Pirenei francesi	114
(2001/C 53 E/145)	P-1263/00 di Lord Inglewood alla Commissione Oggetto: Adesione della Cina all'OMC	114
(2001/C 53 E/146)	E-1266/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Microcredito quale mezzo di riduzione della povertà	115
(2001/C 53 E/147)	E-1267/00 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali per la Comunità autonoma di Valencia	116
(2001/C 53 E/148)	E-1269/00 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Nuova proposta di regolamento comunitario sul sistema di promozione dei prodotti agricoli	116
(2001/C 53 E/149)	E-1271/00 di Guido Sacconi alla Commissione Oggetto: Misure d'azione per la montagna	117
(2001/C 53 E/150)	E-1272/00 di Dirk Sterckx alla Commissione Oggetto: Criteri relativi all'acutezza visiva nella direttiva 91/439 sulla patente di guida	118
(2001/C 53 E/151)	E-1275/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Trattenuta del 12% della quota di latte supplementare spettante alla Galizia da parte del governo spagnolo	119
(2001/C 53 E/152)	E-1277/00 di Jan Andersson alla Commissione Oggetto: Tassazione in Finlandia di pensioni maturate in Svezia	120
(2001/C 53 E/153)	E-1280/00 di Emmanouil Mastorakis alla Commissione Oggetto: Calamità naturali	120
(2001/C 53 E/154)	P-1282/00 di Dana Scallon alla Commissione Oggetto: Corridoio di trasporto Dublino/Sligo	121
(2001/C 53 E/155)	E-1294/00 di Eurig Wyn alla Commissione Oggetto: Sostegno europeo ai malati di sclerosi multipla	122
(2001/C 53 E/156)	E-1296/00 di Eurig Wyn alla Commissione Oggetto: Agricoltura – regimi di indennità compensativa per l'allevamento montano	123
(2001/C 53 E/157)	E-1309/00 di Nicholas Clegg alla Commissione Oggetto: Adesione della Cina all'OMC	124
(2001/C 53 E/158)	E-1311/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni per il gemellaggio fra città	124
(2001/C 53 E/159)	E-1312/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Omnipaque/Iohexol e aracnoidite	125
(2001/C 53 E/160)	E-1320/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Programma europeo?latte alle scuole'	126
(2001/C 53 E/161)	P-1322/00 di Bertel Haarder alla Commissione Oggetto: Mancata erogazione dell'aiuto promesso a B'Tselem	127
(2001/C 53 E/162)	E-1332/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Aiuto finanziario a progetti sulla sarcoidosi	127
(2001/C 53 E/163)	E-1335/00 di Pervenche Berès alla Commissione Oggetto: Gratuità dell'attrezzatura e dell'accesso a Internet nelle scuole	128
(2001/C 53 E/164)	E-1338/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Trasferimento di posti di lavoro dal Regno Unito alla Germania a causa di crediti d'imposta	129
(2001/C 53 E/165)	E-1343/00 di Hanja Majj-Weggen alla Commissione Oggetto: Turkmenistan	130
(2001/C 53 E/166)	E-1355/00 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Diagnosi precisa del divario tecnologico esistente tra il nuovo e il vecchio continente	131

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 53 E/167)	E-1362/00 di Robert Evans alla Commissione Oggetto: OMC e benessere degli animali	132
(2001/C 53 E/168)	E-1363/00 di Marielle De Sarnez alla Commissione Oggetto: Futuro del Kosovo	132
(2001/C 53 E/169)	E-1365/00 di Marielle De Sarnez alla Commissione Oggetto: Seguito del Vertice di Lisbona	133
(2001/C 53 E/170)	E-1383/00 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Elaborazione di statistiche per una migliore comprensione della situazione delle donne e della sua evoluzione	134
(2001/C 53 E/171)	E-1387/00 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Deformazione dell'immagine della donna da parte dei mass media	135
(2001/C 53 E/172)	E-1389/00 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Maggior coinvolgimento delle donne nel processo decisionale	136
(2001/C 53 E/173)	E-1390/00 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Programmi a lungo termine a favore delle donne	136
(2001/C 53 E/174)	E-1402/00 di Jeffrey Titford alla Commissione Oggetto: La Commissione europea e la Banca centrale europea	137
(2001/C 53 E/175)	E-1408/00 di Willy De Clercq alla Commissione Oggetto: Valutazioni di impatto sostenibile	138
(2001/C 53 E/176)	P-1412/00 di Marietta Giannakou-Koutsikou alla Commissione Oggetto: Caso Diamantis	139
(2001/C 53 E/177)	P-1416/00 di Roberto Bigliardo alla Commissione Oggetto: Società Telecom Italia Mobile	139
(2001/C 53 E/178)	E-1423/00 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Applicazione dei trattati	140
(2001/C 53 E/179)	E-1429/00 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Procedura usata dalla Commissione per stabilire la propria reazione di fronte a una violazione del trattato	141
(2001/C 53 E/180)	P-1430/00 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Poteri di revisione dei conti della Banca europea per gli investimenti	141
(2001/C 53 E/181)	E-1432/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Lavoro in condizioni di schiavitù e sequestri di persona in Pakistan	142
(2001/C 53 E/182)	E-1436/00 di Carmen Cerdeira Morterero alla Commissione Oggetto: discriminazioni nei confronti dei disabili	143
(2001/C 53 E/183)	E-1440/00 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Euro e persone malvedenti	143
(2001/C 53 E/184)	E-1453/00 di Alexander Radwan alla Commissione Oggetto: Imposta sulle imbarcazioni per l'ingresso nelle acque greche	144
(2001/C 53 E/185)	E-1457/00 di Reinhold Messner alla Commissione Oggetto: Rinnovo concessione alla Società Autostrade Spa	144
(2001/C 53 E/186)	E-1458/00 di Reinhold Messner alla Commissione Oggetto: Proroga delle concessioni autostradali in Italia	145
(2001/C 53 E/187)	E-1459/00 di Marianne Thyssen alla Commissione Oggetto: Programmi europei JOB e ECIP	146
(2001/C 53 E/188)	E-1462/00 di Jillian Evans alla Commissione Oggetto: Effetti del solfato di calcio sulla salute umana	147
(2001/C 53 E/189)	E-1465/00 di Peter Skinner alla Commissione Oggetto: Commercio internazionale di pellicce di cane e di gatto	148

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 53 E/190)	P-1558/00 di Robert Evans alla Commissione Oggetto: Commercio globale di pellicce di cane e gatto	148
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1465/00 e P-1558/00	149
(2001/C 53 E/191)	E-1471/00 di Alejandro Agag Longo alla Commissione Oggetto: Indirizzi di massima per le politiche economiche	149
(2001/C 53 E/192)	E-1472/00 di Alejandro Agag Longo alla Commissione Oggetto: Commercio elettronico	150
(2001/C 53 E/193)	E-1474/00 di Alejandro Agag Longo alla Commissione Oggetto: Energie rinnovabili	151
(2001/C 53 E/194)	E-1478/00 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Registrazione di vetture di lavoro	152
(2001/C 53 E/195)	E-1482/00 di Paul Rübìg alla Commissione Oggetto: Esigenza di lealtà nell'Unione europea	152
(2001/C 53 E/196)	E-1488/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Birmania	153
(2001/C 53 E/197)	E-1492/00 di Mauro Nobilia alla Commissione Oggetto: Il caso Breda-Omea	153
(2001/C 53 E/198)	E-1494/00 di Per Gahrton alla Commissione Oggetto: Pubblicazione del notiziario «L'Europa senza frontiere»	154
(2001/C 53 E/199)	E-1502/00 di Ilka Schröder alla Commissione Oggetto: Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI)	155
(2001/C 53 E/200)	E-1505/00 di Helena Torres Marques alla Commissione Oggetto: Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità	156
(2001/C 53 E/201)	E-1506/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Spese di trasferimento dei rimborsi	156
(2001/C 53 E/202)	E-1507/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: EN 469	157
(2001/C 53 E/203)	E-1509/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Dvd-player e libera concorrenza	157
(2001/C 53 E/204)	E-1510/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Dvd-player	158
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1509/00 e E-1510/00	158
(2001/C 53 E/205)	E-1511/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Nomi di dominio Internet	159
(2001/C 53 E/206)	E-1513/00 di Imelda Read alla Commissione Oggetto: Dati sull'incidenza degli incendi domestici	159
(2001/C 53 E/207)	E-1514/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Emofiliaci	160
(2001/C 53 E/208)	E-1515/00 di Heidi Hautala alla Commissione Oggetto: Composizione e compiti del comitato europeo provvisorio di controllo delle immersioni a fini scientifici	160
(2001/C 53 E/209)	E-1539/00 di Hanja Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Arresti in Irian Jaya	161
(2001/C 53 E/210)	E-1548/00 di Jaime Valdivielso de Cué alla Commissione Oggetto: Mercato interno	161
(2001/C 53 E/211)	E-1554/00 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Analisi comparativa del valore di mercato dei prodotti nella stessa area monetaria	162

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 53 E/212)	P-1556/00 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Dati sulla sicurezza stradale in Grecia	163
(2001/C 53 E/213)	P-1559/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Autorizzazione del pagamento della terza quota per l'aumento del capitale azionario della OA (Compagnia aerea Olimpiaki – Olympic Airways)	164
(2001/C 53 E/214)	E-1570/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Corse di cani (levrieri)	165
(2001/C 53 E/215)	E-1571/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Corse di cani (levrieri)	165
(2001/C 53 E/216)	P-1584/00 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Incidente sciistico a Meribel, Francia	166
(2001/C 53 E/217)	E-1586/00 di Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Regime fiscale dei dividendi versati da società per azioni	167
(2001/C 53 E/218)	E-1589/00 di Martin Callanan alla Commissione Oggetto: Concorrenza	168
(2001/C 53 E/219)	E-1594/00 di Pere Esteve alla Commissione Oggetto: Utilizzazione di mercurio nelle apparecchiature sanitarie	169
(2001/C 53 E/220)	E-1598/00 di Armando Cossutta alla Commissione Oggetto: Mutilazioni genitali femminili	169
(2001/C 53 E/221)	E-1621/00 di Nelly Maes alla Commissione Oggetto: Reclamo contro i servizi postali tedeschi per concorrenza sleale	171
(2001/C 53 E/222)	E-1646/00 di Ward Beysen alla Commissione Oggetto: Abuso di una posizione di monopolio da parte dei servizi postali tedeschi (Deutsche Post AG)	171
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1621/00 e E-1646/00	171
(2001/C 53 E/223)	E-1655/00 di Adriana Poli Bortone alla Commissione Oggetto: Progetto Life	172
(2001/C 53 E/224)	P-1662/00 di Ari Vatanen alla Commissione Oggetto: Imposta sugli autoveicoli non conforme alla normativa comunitaria, in Finlandia	172
(2001/C 53 E/225)	P-1665/00 di Mario Mauro alla Commissione Oggetto: Violazione dei diritti del bambino	173
(2001/C 53 E/226)	E-1667/00 di Rosemarie Müller alla Commissione Oggetto: Trasparenza dei programmi di scambio per i giovani	174
(2001/C 53 E/227)	E-1671/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Pagamento di imprenditori e fornitori	175
(2001/C 53 E/228)	E-1679/00 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Introduzione di un brevetto comunitario	175
(2001/C 53 E/229)	E-1693/00 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Disposizioni relative all'omologazione dei pneumatici	176
(2001/C 53 E/230)	E-1698/00 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Numero dei comitati di funzionari	177
(2001/C 53 E/231)	E-1699/00 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Regole relative alle operazioni di trasformazione dei prodotti ittici	177
(2001/C 53 E/232)	E-1704/00 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Divieto di mozzare la coda ai cani	178
(2001/C 53 E/233)	P-1722/00 di Piia-Noora Kauppi alla Commissione Oggetto: Misure per garantire la sicurezza delle gallerie stradali	178

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 53 E/234)	P-1723/00 di Mauro Nobilia alla Commissione Oggetto: Il progetto di emendamento della direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997	179
(2001/C 53 E/235)	E-1724/00 di Armando Cossutta e Lucio Manisco alla Commissione Oggetto: Catastrofe di Chernobyl e Bielorussia	181
(2001/C 53 E/236)	E-1729/00 di Ioannis Souladakis, Ulpu Iivari e Michel Rocard alla Commissione Oggetto: Tutela dei diritti d'autore dei compositori europei negli Stati Uniti	182
(2001/C 53 E/237)	E-1730/00 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Politica linguistica della Commissione: salvaguardia e promozione delle lingue minoritarie e/o regionali	183
(2001/C 53 E/238)	P-1736/00 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Tracciato dell'autostrada dell'Atlantico rispetto alla località di Porriño	183
(2001/C 53 E/239)	P-1747/00 di Luckas Vander Taelen alla Commissione Oggetto: Imparzialità della giuria del concorso internazionale di architettura «Sentieri d'Europa»	184
(2001/C 53 E/240)	E-1758/00 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Direttiva comunitaria sulla qualità delle acque di balneazione	185
(2001/C 53 E/241)	P-1762/00 di Juan Naranjo Escobar alla Commissione Oggetto: Riorganizzazione delle Direzioni generali Energia e Trasporti	186
(2001/C 53 E/242)	E-1767/00 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Rapimento di un cittadino comunitario minorenne ad opera del padre libanese	187
(2001/C 53 E/243)	E-1790/00 di Mauro Nobilia alla Commissione Oggetto: Reciproco riconoscimento tra diverse casse edili	188
(2001/C 53 E/244)	E-1795/00 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Proposte del ministro tedesco Joschka Fischer sul futuro dell'UE	189
(2001/C 53 E/245)	P-1804/00 di Jean-Claude Fruteau alla Commissione Oggetto: Passaggio all'EURO e regioni ultraperiferiche	190
(2001/C 53 E/246)	P-1824/00 di Earl of Stockton alla Commissione Oggetto: Microsoft Word e pratiche restrittive	190
(2001/C 53 E/247)	P-1832/00 di Per Gahrton alla Commissione Oggetto: Regole per ottenere risposta dalla Commissione	191
(2001/C 53 E/248)	P-1836/00 di Francesco Musotto alla Commissione Oggetto: Progetto «Dionysos» presentato nell'ambito del programma «Euromed Héritage» dall'associazione INNOVA	192
(2001/C 53 E/249)	P-1838/00 di Jan Mulder alla Commissione Oggetto: Partecipazione di rappresentanti dei paesi dell'Europa centrale e orientale alle riunioni dei comitati scientifici e direttivi su questioni veterinarie e fitosanitarie	192
(2001/C 53 E/250)	E-1852/00 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Piano di azione sanitario	193
(2001/C 53 E/251)	E-1863/00 di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm alla Commissione Oggetto: Eccessivo sfruttamento agricolo e agrumicolo, in particolare nella comunità autonoma di Valencia	194
(2001/C 53 E/252)	P-1873/00 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Riserve finanziarie nel settore nucleare in Germania	194
(2001/C 53 E/253)	E-1877/00 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Tempi di realizzazione della Via Attica e allestimento della rete ferroviaria alla periferia di Atene	195
(2001/C 53 E/254)	E-1880/00 di Brian Crowley alla Commissione Oggetto: Elezioni in Perù	196
(2001/C 53 E/255)	E-1896/00 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Abolizione di privilegi fiscali	196
(2001/C 53 E/256)	P-1980/00 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Industria europea della cantieristica navale	197

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 53 E/257)	E-1991/00 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Produzione di vitamine	198
(2001/C 53 E/258)	E-2014/00 di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou alla Commissione Oggetto: Turismo e Carta europea per le piccole imprese	199
(2001/C 53 E/259)	E-2054/00 di Marielle De Sarnez alla Commissione Oggetto: Insegnamento dell'architettura nelle scuole elementari	199
(2001/C 53 E/260)	E-2085/00 di Eija-Riitta Korhola alla Commissione Oggetto: Raffronto tra il test sugli alimenti funzionali e quello relativo alla composizione farmacologica	200
(2001/C 53 E/261)	E-2120/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Unità del mercato e autogoverno delle comunità autonome spagnole	200
(2001/C 53 E/262)	E-2123/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Violazione dei principi di parità, pubblicità e non discriminazione in sede di assunzione di lavoratori da parte del Gruppo municipale di intervento rapido di Mondariz (Pontevedra, Galizia), cofinanziata dal Fondo sociale europeo	201
(2001/C 53 E/263)	E-2126/00 di Roberto Bigliardo alla Commissione Oggetto: Cattiva utilizzazione dei fondi UE in Basilicata. Petizione 47/96	201
(2001/C 53 E/264)	P-2234/00 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Riduzione della pensione statale austriaca in ragione di contributi volontari al regime pensionistico pubblico del Regno Unito	202
(2001/C 53 E/265)	E-2265/00 di Nirj Deva alla Commissione Oggetto: Paesi ACP	203
(2001/C 53 E/266)	E-2266/00 di Nirj Deva alla Commissione Oggetto: Paesi ACP	203
(2001/C 53 E/267)	E-2267/00 di Nirj Deva alla Commissione Oggetto: Paesi ACP	203
(2001/C 53 E/268)	E-2268/00 di Nirj Deva alla Commissione Oggetto: Paesi ACP	203
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2265/00, E-2266/00, E-2267/00 e E-2268/00	203
(2001/C 53 E/269)	P-2531/00 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Progetti cofinanziati dalla Comunità nella regione del Condado (Pontevedra, Spagna)	204

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(2001/C 53 E/001)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0150/00
di Emmanouil Mastorakis (PSE) alla Commissione

(31 gennaio 2000)

Oggetto: Iniziativa comunitaria Interreg

Nonostante che la dotazione di Interreg per il periodo 2000-2006 sia aumentata rispetto al periodo precedente, è gioco forza constatare che, a parte poche eccezioni, si è fatto di tutto per non mettere a disposizione l'elenco delle zone della fascia A al fine palese di concentrare l'azione. Il fatto delle eccezioni dimostra però che vi è stato bisogno di porre rimedio a precedenti ingiustizie e omissioni. Una lacuna sostanziale nell'elenco delle regioni greche riguarda i dipartimenti di Arta e dell'Elide che non sono stati compresi malgrado siano stati inclusi dipartimenti dalle caratteristiche consimili e con questi confinanti.

Può la Commissione dar segno di comprensione nel riesaminare la possibilità di inserire questi due dipartimenti che sono stati inspiegabilmente esclusi?

(2001/C 53 E/002)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0229/00
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(4 febbraio 2000)

Oggetto: Mancato inserimento della provincia di Arta nell'iniziativa comunitaria Interreg

Stando a talune fonti, sembra che la provincia di Arta non sia inclusa nei programmi operativi annunciati dalla Commissione per la parte A dell'iniziativa comunitaria Interreg, nonostante il fatto che essa rispetti il criterio fondamentale per l'inserimento, ossia l'esistenza di confini terrestri o marittimi, grazie al golfo Amvrakikós che costituisce al contempo l'estremità meridionale della provincia e parte del Mar Ionio. Può la Commissione far sapere la sua opinione in materia e se la provincia in questione verrà quindi inclusa nell'iniziativa comunitaria suddetta come il resto della Grecia nordoccidentale?

(2001/C 53 E/003)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0336/00
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(14 febbraio 2000)

Oggetto: Esclusione della provincia di Arta dalle azioni previste a titolo dall'iniziativa comunitaria Interreg 2000-2006

La Commissione ha recentemente pubblicato un progetto di comunicazione agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg per il periodo 2000-2006.

Nell'elenco delle zone che possono beneficiare di azioni nel settore della cooperazione transfrontaliera (sezione A) — settore che, tra l'altro, assorbirà la maggior parte delle risorse finanziarie — non figura la provincia di Arta, sebbene soddisfi tutti i criteri previsti per rientrare in tale gruppo.

Dal momento che tale esclusione rappresenta un trattamento discriminatorio nei confronti della provincia di Arta, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Per quale motivo la provincia di Arta è stata esclusa dall'elenco delle zone che possono essere ammesse a beneficiare di un finanziamento nel quadro delle azioni di cooperazione transfrontaliera?
2. Intende la Commissione eliminare dal progetto definitivo questa ingiustizia ai danni della provincia di Arta e includere quest'ultima nell'elenco delle zone ammissibili?

**Risposta complementare comune
data dal sig. Barnier in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0150/00, E-0229/00 e E-0336/00**

(7 giugno 2000)

La Commissione non ritiene che l'Arta e l'Elide possano essere considerate regioni transfrontaliere nell'accezione adottata nell'iniziativa comunitaria Interreg III; essa non ritiene quindi che le medesime siano state ingiustamente depennate dall'elenco delle zone ammissibili.

Gli orientamenti relativi a Interreg III sono stati adottati dalla Commissione il 28 aprile 2000⁽¹⁾. Conformemente ai principi della cooperazione transfrontaliera dell'iniziativa, sono ammissibili tutte le zone che si collocano lungo le frontiere interne ed esterne della Comunità, come pure talune zone marittime riprese all'allegato I degli orientamenti. Tuttavia, fino al 20 % del bilancio globale del programma può essere destinato a regioni adiacenti alle zone ammissibili. Poiché questo è il caso sia dell'Arta che dell'Elide, le autorità competenti hanno la possibilità di includerle in futuri programmi frontaliere a titolo di Interreg III.

⁽¹⁾ GU C 143 del 23.5.2000.

(2001/C 53 E/004)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0288/00
di Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione**

(11 febbraio 2000)

Oggetto: Arredamento degli uffici dei Commissari

Secondo alcuni articoli apparsi sulla stampa, il Commissario Nielsen avrebbe affermato, di non essere ancora in grado di svolgere appieno la sua attività in quanto l'amministrazione della Commissione non ha messo a disposizione del suo ufficio un nuovo mobilio.

1. È vero che il Commissario Nielsen ha fatto tale dichiarazione?
2. Non dispone il Commissario di alcun mobile o non ha ancora ricevuto il mobilio che avrebbe desiderato?
3. Ogni nuovo Commissario ha diritto ad un nuovo mobilio?
4. In caso affermativo, a quanto ammontano i relativi costi?
5. Come viene risolto il problema dei vecchi mobili?
6. Che cosa pensa la Commissione dell'idea del Commissario Nielsen, secondo cui il fatto di non aver ricevuto ancora il suo mobilio evidenzia il carattere antiquato della Commissione?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(20 marzo 2000)

1. In un'intervista pubblicata su «Commission en Direct» (n. 150, 21 – 27 gennaio 2000) il sig. Nielson segnalava che il suo mobilio era rimasto bloccato per due mesi in un container proveniente dalla Danimarca. Contrariamente a quanto riportato nell'interrogazione, il Commissario Nielson non ha mai affermato di non avere potuto lavorare a causa di tale ritardo. Né questo, né qualsiasi altro motivo avrebbero potuto impedire al sig. Nielson di svolgere il proprio lavoro.
2. I nuovi commissari erano già preparati ad iniziare la loro attività prima della partenza della Commissione precedente e al sig. Nielson, come a tutti gli altri nuovi membri proposti della Commissione, è stato fornito provvisoriamente un nuovo mobilio dello stesso tipo previsto per i direttori della Commissione. Dopo la partenza della precedente Commissione, egli ha potuto utilizzare il mobilio di un precedente commissario. Tale mobilio aveva meno di cinque anni ed è stato chiesto al sig. Nielson se egli intendesse sostituirci una parte.
- 3.e 4. Tutti i nuovi membri della Commissione hanno ricevuto il mobilio lasciato dai membri precedenti. Nel caso di mobili di più di cinque anni, i commissari potevano riceverne di nuovi, da usare per tutto il loro mandato, per un valore massimo di 25 000 euro; per i mobili di meno di cinque anni, essi potevano invece sostituirci una parte, fino ad un valore di 12 500 euro.
5. I mobili che non sono stati tenuti dai nuovi commissari sono stati riutilizzati in altri servizi per arredare ambienti quali sale di rappresentanza e sale d'attesa per i visitatori, oppure, in caso di necessità, per arredare gli uffici di funzionari, essenzialmente direttori generali.
6. Come si evince dalle risposte riportate sopra, la politica della Commissione è precisa per quanto concerne la fornitura di mobilio ai membri della Commissione e ne consente la sostituzione su una base accettabile. Qualsiasi spesa imputabile al bilancio della Commissione deve rispettare rigorosamente le disposizioni del regolamento finanziario. I tempi medi necessari ai servizi competenti della Commissione per gli adempimenti delle procedure finanziarie relative al mobilio standard ordinato in Belgio sono di almeno due settimane, esclusi i tempi di consegna. Il mobilio del sig. Nielson è stato ordinato direttamente in Danimarca e ciò ha ulteriormente prolungato i tempi. Il grave ritardo di trasporto che il sig. Nielson ha dovuto sopportare è inaccettabile.

(2001/C 53 E/005)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0371/00
di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione**

(8 febbraio 2000)

Oggetto: Presenza dell'alga «caulerpa taxifolia» nel Mediterraneo

Considerando che l'alga «caulerpa taxifolia» si sta diffondendo nel Mare Mediterraneo, e che tale alga arreca gravi danni alla pesca costiera e alla flora e faune marine;

si chiede alla Commissione:

1. quali azioni ha intrapreso o ha intenzione di avviare per combattere gli effetti nocivi di tale alga;
2. quali misure compensative prevede di adottare per risarcire i pescatori che esercitano la loro attività nelle zone colpite dall'alga in questione.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(20 marzo 2000)

La Commissione è al corrente del problema indicato dall'onorevole parlamentare. Nell'ambito dello strumento LIFE sono stati finanziati, nel 1992 e nel 1995, progetti a carattere dimostrativo nei paesi

mediterranei interessati dal diffondersi della *Caulerpa taxifolia*. L'obiettivo di questi progetti era di sensibilizzare gli organismi pubblici, gli operatori interessati ed il pubblico in generale, nonché di eseguire una mappatura delle zone interessate dall'alga, di sperimentare i mezzi per contenerne la crescita e di definire una possibile strategia di lotta.

I risultati di questi progetti confermano che il diffondersi della *Caulerpa taxifolia* nel bacino mediterraneo costituisce un rischio potenziale per la biodiversità, soprattutto per altre alghe o la flora marina (ad esempio posidonia oceanica, cymodocea nodosa), e anche per alcune attività umane nelle zone particolarmente colpite. Gli studi sono inoltre serviti a realizzare una mappatura delle aree interessate dalla *Caulerpa taxifolia*, o per lo meno di quelle attualmente conosciute, e a controllare il tasso di espansione di questa colonizzazione. Vi sono alcuni riscontri scientifici relativi agli effetti sull'ittiofauna, ma essi riguardano soprattutto specie non sfruttate dalla pesca commerciale.

Per quanto riguarda il possibile impatto sulla pesca artigianale, non vi sono attualmente dati scientifici a supporto di effetti negativi sulla pesca.

I pescatori possono fornire un importante contributo nel prevenire la disseminazione e nel rallentare il diffondersi di quest'alga controllando le proprie ancore e gli attrezzi da pesca ed evitando di rigettare in mare frammenti dell'alga.

Per quanto riguarda le misure compensative a favore dei pescatori che esercitano la loro attività nelle zone di pesca colpite dall'alga, la Commissione non ritiene che, nel caso della *Caulerpa taxifolia*, siano soddisfatti i criteri per le misure compensative previsti dal regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 337 del 30.12.1999.

(2001/C 53 E/006)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0445/00
di Bernd Lange (PSE) alla Commissione

(24 febbraio 2000)

Oggetto: Istituto per la qualità dell'aria

Al fine di valutare i problemi connessi in particolare alla qualità dell'aria e alle eventuali conseguenze per la salute dell'uomo, negli USA è stato creato l'Health Effects Institute (HEI), finanziato al 50 % dall'EPA (Environmental Protection Agency) autorità statunitense per la protezione dell'ambiente, e al 50 % dall'industria. Le analisi dello HEI costituiscono una valutazione indipendente ottimale su cui basare l'adozione di decisioni.

Come valuta la Commissione l'attività dell'Health Effects Institute negli Stati Uniti d'America?

Intende la Commissione creare anche in Europa un istituto analogo? Sono già state adottate delle iniziative in questo senso?

Risposta della sig.ra Wallström a nome della Commissione

(7 aprile 2000)

La Commissione è a conoscenza dell'attività svolta dallo Health Effects Institute, le cui ricerche hanno notevolmente contribuito alle recenti analisi dell'EPA (autorità statunitense per la protezione dell'ambiente) sugli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico per la salute umana. Anche l'Organizzazione mondiale della sanità e gli Stati membri hanno tenuto in considerazione tali risultati nello svolgere ricerche analoghe in Europa.

La Commissione sta elaborando un piano relativo ad un nuovo programma integrato per l'aria pulita. Essa redigerà una prima relazione sul programma nel 2004, riguardante i rischi per la salute e per l'ambiente ed ulteriori azioni volte a ridurre tali rischi. La Commissione ha contattato degli esperti per una consulenza sugli aspetti organizzativi del programma. Essa vaglierà entro quest'anno, alla luce dei risultati, varie opzioni, fra cui il modo più efficace per documentarsi sui rischi per la salute.

(2001/C 53 E/007)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0485/00
di Albert Maat (PPE-DE) e Jan Mulder (ELDR) alla Commissione

(24 febbraio 2000)

Oggetto: Proroga al fondo di promozione per la sericoltura

1. Nel quadro dei negoziati sul bilancio dell'esercizio 2000 il Parlamento ha approvato un emendamento secondo cui la normativa vigente dovrebbe essere valutata rapidamente (entro la fine del 1999) e che il fondo di promozione verrebbe di conseguenza prorogato su una nuova base giuridica. Anche il Consiglio ha deciso in tal senso nel corso della sua seconda lettura. Per tale operazione sono stati iscritti in bilancio 3 milioni di euro. La scadenza prevista è nel frattempo trascorsa senza che la Commissione abbia reagito al contenuto dell'emendamento in questione. In che modo e quando intende la Commissione dare seguito all'esplicita richiesta dell'autorità di bilancio di adottare le misure necessarie alla proroga della normativa?

2. Nel settore della sericoltura l'Unione ha fatto concessioni nel quadro di accordi con paesi quali l'Egitto, il Sudafrica e il Messico. In una comunicazione del 18 gennaio 2000 sull'accordo di libero scambio con il Messico, la Commissione afferma infatti: «L'UE beneficerà di un pieno e rapido accesso per alcune delle sue priorità nel settore delle esportazioni quali i vini, i superalcolici e l'olio d'oliva. Come contropartita il piano prevede una graduale (rapida) liberalizzazione per determinati prodotti in cui il Messico detiene interessi, quali il concentrato di succo d'arancia, gli avocado e i fiori ornamentali». Per poter continuare ad essere competitivi in questo contesto aperto ed oltremodo liberalizzato, la proroga del fondo di promozione riveste un'importanza cruciale (si ricordi a tale proposito il fatto che la politica commerciale condotta dall'Unione europea era stata all'origine dell'adozione della normativa in questione). È la Commissione d'accordo?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(11 aprile 2000)

1. La Commissione ha preso atto del rafforzamento del capitolo 38, voce 3800 del bilancio comunitario.

Essa ricorda peraltro agli onorevoli parlamentari che l'articolo 4 del regolamento(CE) n. 2275/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura⁽¹⁾, stabilisce che «le azioni di cui all'articolo 1 possono essere finanziate dalla Comunità per un periodo non superiore a tre anni. Nel corso del terzo anno viene effettuato uno studio di valutazione».

Questi studi saranno disponibili nel secondo semestre dell'anno 2000. Soltanto sulla base del risultato di questa valutazione la Commissione potrà considerare l'opportunità di proseguire l'azione di promozione nel settore dell'orticoltura ornamentale.

2. La Commissione è consapevole che la politica di promozione costituisce uno strumento utile per contribuire ad assicurare l'equilibrio del mercato in questo settore.

(¹) GU L 308 del 29.11.1996.

(2001/C 53 E/008)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0513/00
di Dirk Sterckx (ELDR) alla Commissione

(17 febbraio 2000)

Oggetto: Rimozione di animali morti

Pare che esistano notevoli differenze tra Stati membri e addirittura tra regioni per quanto riguarda la rimozione degli animali morti. Nelle Fiandre le carcasse devono obbligatoriamente essere ritirate da un'organizzazione dietro pagamento di un importo fisso che varia tra i 5 000 e i 20 000 franchi belgi all'anno a seconda delle dimensioni dell'impresa. Altrove il ritiro è completamente gratuito. Peraltro gli agricoltori fiamminghi rilevano che nel Regno Unito gli animali morti sono ritirati dai cacciatori locali i quali li utilizzano come cibo per i propri cani da caccia.

1. Non pensa la Commissione che l'introduzione di una normativa europea in materia dovrebbe porre fine a tali differenze che possono distorcere gravemente la concorrenza tra Stati membri e le regioni?
2. E' la Commissione a conoscenza dell'esistenza delle suddette pratiche nel Regno Unito? In caso contrario potrebbe la Commissione effettuare un'indagine in proposito?
3. Può la Commissione indicare se intende elaborare una normativa europea?

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(21 marzo 2000)

1. La Commissione è cosciente del fatto che il sostegno finanziario per la trasformazione e l'eliminazione dei rifiuti di origine animale, compresi gli animali morti, varia nei diversi Stati membri e che tali variazioni potrebbero distorcere le condizioni di concorrenza dei prodotti agricoli. La Commissione sta attualmente esaminando la possibilità di proporre una armonizzazione delle norme in materia a livello comunitario.
2. L'articolo 7 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, prevede che in casi particolari gli Stati membri possono autorizzare, sotto la supervisione veterinaria dell'autorità competente, che i rifiuti di origine animale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) (animali morti) ed e), provenienti da animali che non siano stati macellati per una malattia o il sospetto di una malattia soggetta a dichiarazione obbligatoria, siano utilizzati per l'alimentazione di animali dei giardini zoologici o dei circhi, di animali da pelliccia oppure di cani delle mute di equipaggi riconosciuti o di vermi allevati a scopo di pesca. Questa deroga non si applica unicamente al Regno Unito. Gli Stati membri possono anche autorizzare che piccoli quantitativi dei sopraccitati rifiuti di origine animale siano distribuiti su scala locale, da intermediari già riconosciuti alla data di adozione della direttiva 90/667/CEE, per l'alimentazione di animali la cui carne non è destinata al consumo umano, sempreché l'autorità competente reputi che non ne risultino rischi per la salute dell'uomo o degli animali. La decisione 95/348/CE del Consiglio del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme veterinarie e di polizia sanitaria applicabili nel Regno Unito e in Irlanda per il trattamento di taluni tipi di rifiuti destinati alla vendita su scala locale per l'alimentazione di determinate categorie di animali⁽²⁾, fissa le norme applicabili nel Regno Unito e in Irlanda per il trattamento speciale di detti rifiuti di origine animale destinati alla vendita su scala locale tramite tali intermediari autorizzati.
3. E' in preparazione una proposta di regolamento del Consiglio e del Parlamento che stabilisce nuove norme per la trasformazione e l'eliminazione dei rifiuti di origine animale; essa dovrebbe essere trasmessa al Consiglio e al Parlamento nel mese di giugno 2000.

⁽¹⁾ GU L 363 del 27.12.1990 — Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 202 del 26.8.1995.

(2001/C 53 E/009)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0534/00 di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione

(28 febbraio 2000)

Oggetto: Dogana 2000 (1996-2000)

Può la Commissione, far sapere a quali amministrazioni regionali e/o nazionali e a quali organizzazioni (pubbliche o private) siano stati assegnati somme o contributi (con versamenti già effettuati o meno) ed in quale misura, relativamente alle singole azioni previste dal programma Dogana 2000 (1996-2000) (bilancio 50 Mecu equivalenti a circa 97 miliardi di lire), realizzate in Italia e negli altri Stati membri?

E' stata verificata l'effettiva destinazione delle somme ed il buon esito delle iniziative?

Risposta data dal signor Bolkestein in nome della Commissione

(28 aprile 2000)

Il programma «Dogana 2002» (istituito con la decisione n. 105/2000/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 1999⁽¹⁾), che sostituisce il programma «Dogana 2000», mira a promuovere e ad agevolare la cooperazione tra le amministrazioni doganali della Comunità e la Commissione, assicurando che il funzionamento delle dogane risponda ai bisogni del mercato interno.

Il programma è gestito dalla Commissione in base ad un unico regime finanziario e organizzativo. Non sono stati assegnati somme o contributi ad amministrazioni nazionali, associazioni professionali o organismi pubblici o privati. Sono destinatarie del programma le amministrazioni doganali degli Stati membri, che operano in partenariato con la Commissione. Tutti i pagamenti sono effettuati dalla Commissione; le spese locali sono rimborsate attraverso l'ufficio competente delle amministrazioni degli Stati membri.

Le spese effettuate a titolo del programma «Dogana 2000» si distinguono in due categorie principali. La prima è la categoria delle azioni comuni, che comprendono seminari, scambi e gruppi di lavoro destinati a dipendenti ed esperti delle amministrazioni doganali. I costi di partecipazione a queste azioni sono sostenuti dalla Comunità e la relativa spesa dovrebbe ammontare approssimativamente a 6 milioni di € nel 2000. Figurano nella seconda categoria i sistemi di scambi d'informazioni, i manuali e le guide e le azioni di formazione comuni, la parte più importante delle quali è rappresentata da attività connesse alle tecnologie dell'informazione (circa i 2/3 del bilancio annuale). Tali attività sono spesso appaltate a operatori esterni sotto la supervisione della Commissione; in questi casi gli appalti sono aggiudicati conformemente alle norme vigenti in materia di appalti pubblici. La spesa relativa a queste azioni dovrebbe ammontare per il 2000 a 19 milioni di € circa.

Tutte le attività previste nel quadro di «Dogana 2002» devono promuovere gli obiettivi comunitari e andare a vantaggio del mercato interno. La loro esecuzione si basa su una motivazione preliminare ed è seguita da una valutazione a posteriori della Commissione; gli Stati membri si esprimono in proposito attraverso i comitati competenti. Gli Stati membri sono tenuti a conservare i registri contabili e i documenti giustificativi relativi all'amministrazione dei fondi loro affidati per un periodo di cinque anni, durante il quale la Commissione ha la facoltà di eseguire controlli per verificare che le risorse siano state gestite in modo appropriato (relazioni finanziarie semestrali e annuali, relazioni su singole attività, valutazioni ecc.).

Ai sensi della decisione sul programma «Dogana 2002», la Commissione presenterà, al più tardi entro il 30 giugno 2001, una comunicazione al Parlamento e al Consiglio che fornirà una valutazione intermedia preparata in base alle relazioni intermedie degli Stati membri e conterrà informazioni dettagliate sulle attività del programma.

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.2000.

(2001/C 53 E/010)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0538/00
di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione**

(28 febbraio 2000)

Oggetto: Programma Fiscalis (1998-2002)

Può la Commissione far sapere a quali amministrazioni nazionali, associazioni professionali, enti (pubblici o privati) siano stati assegnati somme o contributi (con versamenti già effettuati o meno) ed in quale misura, relativamente alle singole azioni previste dal programma Fiscalis (1998-2002) (bilancio 45 Mecu equivalenti a circa 87 miliardi di lire), realizzate in Italia e negli altri Stati membri?

E' stata verificata l'effettiva destinazione delle somme ed il buon esito delle iniziative?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione*(3 maggio 2000)*

Il programma Fiscalis (istituito con decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 1998 recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno⁽¹⁾) mira a favorire e ad incoraggiare la cooperazione tra le amministrazioni comunitarie incaricate della fiscalità indiretta, e tra queste ultime e la Commissione, al fine di migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno.

Il programma è gestito dalla Commissione in base ad un unico regime finanziario e organizzativo. Non vengono concesse somme o allocazioni alle amministrazioni nazionali, alle associazioni professionali o ad enti pubblici o privati. I destinatari del programma sono le amministrazioni degli Stati membri responsabili dell'imposizione indiretta che operano di concerto con la Commissione. Tutti i pagamenti sono effettuati dalla Commissione, anche se i costi locali sono rimborsati attraverso le amministrazioni degli Stati membri.

Potrebbero risultare utili le seguenti informazioni sul programma.

- Le spese da sostenere nell'ambito del programma Fiscalis si distinguono in due categorie principali. La prima è la categoria delle azioni comuni che comprende seminari, scambi e controlli multilaterali destinati a funzionari ed esperti delle varie amministrazioni. I costi della partecipazione dei funzionari alle azioni sono sostenuti dalla Comunità e la relativa spesa per il 2000 dovrebbe ammontare approssimativamente a 2,8 milioni di euro. La seconda categoria comprende i sistemi di scambio di informazioni, i manuali, le guide e le azioni di formazione comuni, la parte più importante delle quali è rappresentata da attività connesse alla tecnologia dell'informazione (circa metà del bilancio annuale). Queste ultime attività sono affidate spesso a subappaltatori esterni sotto il controllo della Commissione. Gli appalti sono aggiudicati conformemente alle norme vigenti in materia di appalti pubblici. I costi relativi a questa seconda categoria dovrebbero ammontare nel 2000 a circa 5,2 milioni di euro.
- Tutte le attività approvate nell'ambito del programma Fiscalis devono perseguire obiettivi comunitari e andare a vantaggio del mercato interno. La gestione delle azioni prevede sia una giustificazione ex ante, sia una valutazione a posteriori della Commissione; gli Stati membri esprimono il proprio parere attraverso il comitato competente. Gli Stati membri sono tenuti a conservare i registri contabili e i documenti giustificativi relativi alla gestione di tutti i finanziamenti ricevuti per cinque anni, periodo durante il quale la Commissione ha la facoltà di eseguire controlli per verificare che le risorse siano state gestite in maniera appropriata.
- Ai sensi della decisione sul programma Fiscalis, la Commissione presenterà una comunicazione al Parlamento e al Consiglio al più tardi entro il 30 giugno 2001. In questo modo sarà possibile presentare una valutazione intermedia, elaborata sulla base delle relazioni interinali degli Stati membri, che fornirà informazioni particolareggiate sulle attività del programma.

⁽¹⁾ GU L 126 del 28.4.1998.

(2001/C 53 E/011)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0544/00
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione***(28 febbraio 2000)*

Oggetto: Bohunice e Mochovce

Le centrali nucleari di Bohunice e Mochovce presentano non solo rischi incalcolabili per le popolazioni locali. Le avarie nel reattore A1 di Bohunice nel 1976 e nel 1977 hanno liberato grandi quantità di materiale radioattivo, avvelenando il suolo nelle vicinanze del reattore, nonché le rive dei corsi d'acqua a valle del reattore. Oltre a ciò, è in corso una contaminazione continua delle falde acquifere attraverso perdite di contenitori il cui isolamento è stato danneggiato, e attraverso il rilascio di materiale radioattivo a seguito dell'inondazione dei depositi.

In occasione della ricostituzione dell'autorità slovacca di controllo (ASC) nel gennaio 1993 sono stati inseriti nella direzione ex membri dell'amministrazione della centrale di Bohunice, coinvolti nell'incidente di Bohunice A1.

1. Chi è responsabile:
 - a) dell'informazione della popolazione in caso di rilascio di materiale radioattivo nella biosfera e
 - b) del controllo nonché dei rimedi ai danni causati dal reattore A1?
2. Quale istanza indipendente garantirà in futuro che la popolazione venga informata tempestivamente e protetta dagli effetti dannosi del materiale radioattivo?
3. In base a quali dati e a quale valutazione della situazione viene continuamente rimandata la rimozione del reattore A1 di Bohunice (si parla ora della data del 2050)?
4. Quali misure di smantellamento, tra quelle richieste nell'accordo del comitato di gestione della centrale con la commissione RISKAUDIT, non sono state finora attuate nei reattori 1 e 2 della centrale di Mochovce?
5. Quando avverrà la trasposizione e la realizzazione delle restanti misure di sicurezza per il reattore 1 e chi ne sarà responsabile?
6. Esiste, oltre alla ASC, un'istanza indipendente di controllo, competente sia per la realizzazione delle misure tecniche di sicurezza sia per la protezione dalle radiazioni?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(7 aprile 2000)

Il governo slovacco ha deciso di chiudere i reattori 1 e 2 della centrale di Bohunice V1, rispettivamente entro il 2006 e il 2008. Il vecchio reattore A1 della centrale di Bohunice è attualmente in fase di disattivazione. Le raccomandazioni degli organismi internazionali volte a migliorare la sicurezza del sito di Mochovce vengono prese in debito conto.

Stando alle informazioni in possesso della Commissione, le avarie al reattore A1 di Bohunice hanno causato la contaminazione del suolo sotto la centrale e nella zona circostante. Il suolo contaminato è stato isolato e sia il suolo che i corsi d'acqua in prossimità del sito sono oggetto di un monitoraggio permanente.

La normativa slovacca obbliga il gestore di una centrale nucleare a notificare immediatamente all'autorità slovacca di controllo (ASC) ogni incidente nucleare. In forza della convenzione internazionale sulla pronta notifica degli incidenti nucleari, ratificata dalla Slovacchia, l'autorità di controllo slovacca è responsabile dell'informazione della popolazione e dei paesi limitrofi.

Il gestore di Bohunice A1 (Slovenske Elektrarne) ha l'obbligo e la responsabilità di disattivare il reattore A1 ed ha affidato tale incarico ad un'apposita unità composta di 24 persone. La sorveglianza del processo di disattivazione è di competenza dell'ASC.

Il processo di disattivazione del reattore A1 non subito rinvii. Si tratta tuttavia di un processo di lunga durata del quale è in corso la prima fase (smaltimento dei rifiuti). Il completamento della seconda fase (smantellamento dei componenti tecnici del reattore, salvo il contenitore) è prevista per il 2010. La terza fase (smantellamento del contenitore del reattore) dovrebbe essere ultimata per il 2050.

Il programma di sicurezza nucleare Phare ha finanziato un'ispezione della centrale nucleare di Mochovce ad opera di esperti comunitari. Le raccomandazioni di sicurezza formulate al termine dell'ispezione sono state regolarmente applicate. Le raccomandazioni non relative alla sicurezza ma all'adeguamento delle pratiche della centrale alle norme occidentali dovranno essere attuate entro il 2001. L'attuazione delle raccomandazioni è di competenza della società Slovenske Elektrarne, gestore del sito. La sorveglianza dell'attuazione di tali raccomandazioni incombe invece all'ASC, un organismo indipendente responsabile della sicurezza nucleare nella Repubblica slovacca. La protezione dalle radiazioni è di competenza del ministero della pubblica sanità. Le ispezioni tecniche delle apparecchiature di una centrale non direttamente legate alla sicurezza nucleare sono effettuate sotto la responsabilità dell'ispettorato alla sicurezza del lavoro del ministero del lavoro slovacco.

(2001/C 53 E/012)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0579/00
di Struan Stevenson (PPE-DE) alla Commissione

(29 febbraio 2000)

Oggetto: Progetto di regolamento 2000 sugli alimenti per animali

Nel Regno Unito sono state espresse preoccupazioni in merito al progetto di regolamento 2000 sugli alimenti per animali che è stato presentato dal Ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione. Gli allevatori ritengono che la regolamentazione comunitaria attualmente in vigore imponga al Ministero di assicurare che agli animali non possano essere somministrati additivi che non siano direttamente incorporati negli alimenti. Una tale norma mettere di fatto fuorilegge il diffuso impiego di blocchi minerali, boli a lento assorbimento, pietre da leccare e supplementi minerali «ricoperti», comunemente somministrati ad animali tenuti al pascolo o alimentati con fieno o foraggi infilati.

Può la Commissione confermare se è sua intenzione vietare l'uso di questi integratori alimentari? Ove la risposta sia affermativa, ha valutato le conseguenze disastrose che tale provvedimento avrà sul settore agricolo del Regno Unito?

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(16 maggio 2000)

La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che essa non ha alcuna intenzione di vietare l'impiego dei blocchi minerali tradizionali contenenti macroelementi.

Questi prodotti sono infatti autorizzati e possono essere impiegati se vengono commercializzati come materie prime destinate all'alimentazione animale in applicazione della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all'utilizzazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE⁽¹⁾ oppure se vengono commercializzati come alimenti complementari, in particolare come alimenti minerali, conformemente alla direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali⁽²⁾.

Tuttavia, l'impiego nell'alimentazione quotidiana di boli, blocchi minerali, pietre da leccare e supplementi minerali «ricoperti» contenenti determinati additivi non garantirebbe necessariamente il controllo delle quantità complessive ingerite quotidianamente dagli animali.

Pertanto la direttiva 70/524/CEE, del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽³⁾, prevede, all'articolo 9K in vigore dal 1° ottobre 1999, che gli Stati membri debbano garantire l'impiego di antibiotici, coccidiostatici e stimolatori della crescita unicamente se incorporati negli alimenti per animali.

Al momento dell'adozione della direttiva 96/51/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996⁽⁴⁾, che modifica la direttiva 70/524/CEE, è stato deciso che, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche nonché dei metodi di ispezione, la somministrazione di tali additivi debba essere autorizzata solo se essi vengono incorporati negli alimenti per animali.

Va osservato che, per quanto riguarda la categoria di additivi sopra citata, è davvero indispensabile che si rispettino nella pratica le condizioni di autorizzazione che stabiliscono il contenuto massimo di additivi da incorporare negli alimenti per animali; in tal modo viene garantita la sicurezza sia degli animali che dei consumatori.

A titolo di deroga, la direttiva prevede anche che gli additivi appartenenti ad altri gruppi quali le vitamine, gli oligoelementi, gli enzimi ed i microrganismi, possono essere impiegati se somministrati con un metodo diverso da quello dell'incorporamento negli alimenti per animali, purché detto metodo sia contemplato nel relativo regolamento di autorizzazione. Tale deroga alla norma generale è stata concessa per tener conto dell'evoluzione delle tecniche di impiego di additivi. Questo potrebbe essere il caso per i tipi di additivi sopra citati, poiché i loro effetti potenzialmente sfavorevoli sulla salute animale sono a priori considerati minimi. Va detto tuttavia che finora nessuna autorizzazione d'impiego di un additivo prevede specificamente la possibilità di somministrarlo con un metodo diverso dall'incorporamento negli alimenti per animali.

La Commissione è perfettamente consapevole dei problemi delle moderne pratiche zootecniche. Tenuto conto della necessità di disporre di una normativa più flessibile in materia di impiego di determinate sostanze, in particolare degli additivi, secondo metodi diversi da quello dell'incorporamento, nel luglio 1997 è stata presentata al Parlamento e al Consiglio una proposta⁽¹⁾ concernente l'impiego degli additivi nell'alimentazione degli animali. Questi additivi consistono in preparati solitamente ad alto tenore di minerali, oligominerali, vitamine, amminoacidi, ecc. che possono essere somministrati oralmente durante un breve periodo di tempo in dosi singole solubili in acqua o da aggiungere all'alimentazione quotidiana.

Il Consiglio non ha ancora adottato una posizione comune su detta proposta, modificata dal Parlamento in prima lettura nel settembre 1999.

(¹) GU L 125 del 23.5.1996.

(²) GU L 86 del 6.4.1979.

(³) GU L 270 del 14.12.1970.

(⁴) GU L 235 del 17.9.1996.

(⁵) GU C 298 del 30.9.1997.

(2001/C 53 E/013)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0588/00

di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(29 febbraio 2000)

Oggetto: Politica sostenibile europea dei trasporti

Come possono gli Stati membri accelerare l'attuazione dei progetti prioritari definiti al Vertice di Essen?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(2 maggio 2000)

Secondo la relazione della Commissione al Consiglio europeo di Cardiff⁽¹⁾ del 1998, tre dei 14 progetti di Essen saranno quasi completati verso il 2000 ed altri sei, il cui finanziamento è in gran parte assicurato, verso il 2005. Dei rimanenti cinque, in tre casi si tratta di «corridoi» (collegamento multimodale Portogallo/Spagna con il resto dell'Europa, triangolo nordico e collegamento stradale Irlanda-Regno Unito-Benelux), per i quali è estremamente difficile stabilire tempi e programmi di finanziamento precisi poiché ognuno di essi è costituito da un numero considerevole di progetti minori.

Per quanto riguarda i due progetti rimanenti, e cioè il treno ad alta velocità Nord-Sud e quello Lione-Trieste, i lavori di costruzione sono iniziati in parecchie tratte importanti benché persista qualche problema di finanziamento e qualche ritardo su certi tronconi, ad esempio i due valichi alpini.

In base al calendario e alle proiezioni finanziarie presentati dagli Stati membri alla Commissione, vi sarà un aumento considerevole delle spese per i 14 progetti prioritari nel periodo 2000-2006, momento in cui la costruzione di gran parte dei progetti più rilevanti sarà nella fase di completamento. Nel caso delle restanti tratte dei 14 progetti prioritari, per le quali non sono stati fissati un calendario e un piano di finanziamento precisi, è necessaria una combinazione di finanziamenti pubblici e privati e l'assegnazione da parte degli Stati membri di una priorità di grado più elevato a tali progetti specifici nell'ambito della rispettiva programmazione.

Un prospetto dettagliato dello stato di avanzamento di ciascun progetto sarà presentato nella prossima proposta di revisione delle linee guida per le reti transeuropee (TEN).

È necessario prendere rapidamente iniziative concrete, caso per caso, per concordare i parametri e i meccanismi di attuazione delle partecipazioni del settore privato e pubblico (PPP). Ciò permetterà una realizzazione più rapida e risultati migliori in rapporto ai costi. Per indurre il settore privato ad investire nell'elaborazione di strumenti e sistemi di finanziamento idonei, è necessario un serio impegno da parte

degli Stati membri. La Commissione continuerà a collaborare con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) per garantire un utilizzo efficace dei diversi strumenti comunitari per il sostegno delle PPP, particolarmente per i 14 progetti prioritari.

(¹) COM(98) 356.

(2001/C 53 E/014)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0595/00
di Helmut Markov (GUE/NGL) alla Commissione

(29 febbraio 2000)

Oggetto: Uso improprio da parte del Parlamento turco di somme donate per le vittime del terremoto

Il giornale turco «Hyriyet» del 22 gennaio 2000 riferisce che somme prelevate dai fondi destinati alle vittime del terremoto sono state impiegate per l'acquisto di 35 autovetture Renault Laguna destinate a membri del Parlamento turco, per un importo complessivo di 500 miliardi di lire turche.

Sa la Commissione in che modo è stato impiegato il denaro dell'Unione europea, in quali fondi è affluito e se si può escludere che esso, sottratto al suo scopo, sia stato utilizzato in modo abusivo, eventualmente anche per il fine di cui sopra?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione

(19 aprile 2000)

Il 17 agosto 1999 un grave sisma ha colpito la regione di Marmara in Turchia. Attraverso ECHO — l'Ufficio per l'aiuto umanitario —, la Commissione è intervenuta immediatamente adottando due distinte decisioni di finanziamento per un importo di 2 milioni di euro ciascuna. Il 12 novembre 1999 un altro grave sisma ha colpito la regione di Bolu. Ancora una volta, la Commissione è intervenuta stanziando 3 milioni di euro. Il 20 dicembre 1999 essa ha adottato un'ultima decisione di finanziamento per un importo di 23 milioni di euro, portando così a 30 milioni di euro l'importo complessivo degli stanziamenti che ECHO potrà gestire a favore dei terremotati in Turchia.

La Commissione non ha avuto l'opportunità di leggere l'articolo a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. In ogni caso, non sembra che ci siano prove che le somme di cui si parla nell'articolo siano state prelevate dai fondi comunitari. Va sottolineato che in nessuno dei contratti conclusi con i partner di ECHO in Turchia è prevista la fornitura di autoveicoli destinati a funzionari governativi.

Potrebbe essere utile ricordare le varie misure istituite per ridurre il rischio di appropriazione indebita.

I programmi di ECHO in Turchia includono la fornitura di rifugi provvisori, la distribuzione di kit di medicinali e prodotti per l'igiene, la fornitura di consulenze che aiutino a superare il trauma provocato dal sisma e ad affrontare le emergenze legate a calamità naturali. ECHO opera sulla base di un accordo quadro di partenariato con organizzazioni, quali organizzazioni non governative, organismi ONU, la Croce Rossa e le società della Mezzaluna Rossa.

I partner devono avere esperienza nel settore dell'assistenza umanitaria e devono conformarsi ai criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (¹) per poter concludere un accordo di partenariato. ECHO concede stanziamenti ai partner in base a proposte di progetto. Una volta approvate le proposte di progetto, vengono conclusi con il partner dei contratti che descrivono in maniera dettagliata il lavoro da realizzare. Conformemente alle condizioni stabilite nei contratti, i partner non possono destinare gli stanziamenti ad un uso diverso da quello previsto nei contratti operativi. In tal caso, si potrebbe procedere ad un recupero dei fondi. Inoltre, e conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità, l'organizzazione umanitaria deve sempre tenere la sua contabilità a disposizione dei servizi della Commissione o di qualsiasi altra organizzazione incaricata dalla Commissione e dalla Corte dei conti. Le fatture relative alle spese sostenute durante il periodo di realizzazione del programma vengono conservate presso la sede dell'organizzazione partner per cinque anni, durante i quali possono essere consultate per essere sottoposte a verifica contabile.

Nella maggior parte dei casi di emergenza nel settore dell'aiuto umanitario, ECHO si affida anche all'assistenza tecnica in loco per monitorare i programmi quotidianamente e presentare relazioni periodiche. Tale principio è valido nel caso della Turchia in cui ECHO ha un ufficio a Istanbul. I partner sono inoltre tenuti a presentare relazioni periodiche durante il periodo di realizzazione dei contratti. I controlli e i meccanismi d'equilibrio summenzionati tendono tutti allo stesso scopo, cioè assicurare per quanto possibile, una sana gestione finanziaria dei programmi di assistenza umanitaria.

Infine, per fornire all'onorevole parlamentare un quadro esauriente degli interventi comunitari realizzati dopo il sisma in Turchia, diamo alcune informazioni su una recente iniziativa della Banca europea per gli investimenti.

La decisione n. 1999/786/CE del Consiglio, del 29 novembre 1999, accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti volti alla ricostruzione e alla riabilitazione delle regioni della Turchia colpite dal sisma⁽²⁾. La garanzia copre prestiti della BEI per un importo di 600 milioni di euro, per tre anni, a favore di progetti d'investimento finalizzati alla sostituzione, alla riabilitazione o alla ricostruzione di infrastrutture di superficie e sotterranee, di impianti industriali e di PMI, nonché di infrastrutture urbane e di abitazioni. Il primo prestito quadro, per un importo di 450 milioni di euro, è stato firmato nel febbraio 2000.

(1) GU L 163 del 2.7.1996.

(2) GU L 308 del 3.12.1999.

(2001/C 53 E/015)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0597/00

di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(29 febbraio 2000)

Oggetto: Sanzioni contro l'Austria

Può la Commissione far sapere se ritiene che la decisione del governo portoghese di invitare altri governi dell'UE ad imporre sanzioni su un altro Stato membro (l'Austria) costituisca un abuso della Presidenza e se considera la decisione assunta da quattordici governi socialisti per lo più inesperti di minacciare l'applicazione di sanzioni diplomatiche ad uno Stato membro al fine di condizionare la composizione o le politiche (per quanto sgradevoli possano essere) di un governo liberamente eletto come una mancanza di rispetto del legittimo processo democratico in seno all'Unione e pertanto come una violazione del principio di democrazia di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della versione consolidata del trattato sull'Unione europea sul quale si fonda l'Unione? In caso affermativo, intende la Commissione assumersi il proprio ruolo di «custode dei trattati» e deferire i governi che hanno imposto sanzioni sull'Austria alla Corte di giustizia europea onde stabilire la legalità di tali sanzioni, affinché tutti i cittadini europei sappiano in futuro se è legittimo che Stati membri interferiscano in tal modo nel processo democratico di altri Stati membri e, vista l'importanza e la gravità di tali iniziative senza precedenti in seno all'Unione, intende la Commissione trasmettere una motivazione della sua decisione alla Presidente del Parlamento europeo?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(4 maggio 2000)

Si ricorda all'onorevole parlamentare la dichiarazione della Commissione sull'Austria, del 1° febbraio 2000, nella quale essa afferma di condividere le preoccupazioni all'origine della decisione adottata il 31 gennaio 2000 dalla presidenza portoghese in nome di 14 Stati membri. In tale dichiarazione, la Commissione ribadisce la sua intenzione di «continuare a svolgere il suo compito di guardiana delle norme e dei principi enunciati nei trattati, in particolare agli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea, che stabiliscono che l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto».

(2001/C 53E/016)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0600/00
di Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione*(29 febbraio 2000)*

Oggetto: Protezione degli animali durante il trasporto

La Commissione ha pubblicato un rapporto riguardante una missione veterinaria compiuta in Italia fra il 5 ed il 9 luglio 1999 (DG-SANCO/1067/1999-Mrfinal). Il documento evidenzia gravi violazioni della direttiva del Consiglio 91/628⁽¹⁾ (quale emendata dalla direttiva del Consiglio 95/29/CE⁽²⁾) e recepita in Italia con il Decreto Legislativo 388/98) sulla protezione degli animali durante il trasporto.

Nella sua precedente missione in Italia, la Commissione trovò «gravi insufficienze» al «Posto di ispezione frontaliero italiano nei pressi del confine sloveno». Nel suo nuovo rapporto conclude che, rispetto alla precedente missione del 1997, «non è stato ottenuto alcun miglioramento sostanziale».

In considerazione delle violazioni messe in luce dal rapporto della commissione e dei gravi avvenimenti verificatisi al porto di Bari nell'agosto 1999, quando oltre 150 pecore ed agnelli morirono nel corso del loro trasporto in Italia verso la Grecia. Quali iniziative intende intraprendere la Commissione per ottenere dalle autorità italiane il pieno rispetto delle direttive europee sulla protezione degli animali durante il trasporto?

⁽¹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.

Risposta data dal Commissario Byrne in nome della Commissione*(28 aprile 2000)*

Negli ultimi cinque anni l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione ha realizzato varie missioni di controllo sul benessere degli animali in Italia, con visite presso i posti di ispezione frontalieri di Gorizia e Ferneti-Prosecco.

Per certi aspetti, i rapporti dell'Ufficio alimentare e veterinario hanno avvalorato il contenuto delle denunce e dei reclami ufficiali inviati da associazioni per la protezione degli animali. Secondo le conclusioni contenute nelle relazioni delle missioni dell'Ufficio alimentare e veterinario pochi sono i miglioramenti durevoli conseguiti.

In risposta alle raccomandazioni formulate nel rapporto di missione del 1999 sui posti di ispezione frontalieri italiani, le autorità italiane hanno fatto sapere che avrebbero preso provvedimenti per garantire la presenza di ufficiali veterinari 24 ore su 24 presso i posti di ispezione frontalieri e che avrebbero inoltre dato istruzioni precise al personale per garantire l'osservanza della normativa in vigore sul benessere degli animali. La Commissione ha invitato le autorità italiane a fornire maggiori ragguagli su quanto è stato fatto in pratica.

Recentemente le autorità italiane hanno informato la Commissione che stanno prendendo disposizioni per mettere in atto la sosta obbligatoria a Gorizia dei cavalli importati che siano stati in viaggio per più di 24 ore.

In una recente riunione con le autorità italiane competenti per il benessere degli animali sono state valutate soluzioni pratiche intese a migliorare il grado di osservanza della pertinente direttiva.

In questo contesto la Commissione ha preso varie iniziative, quali la costituzione di un gruppo di lavoro del comitato veterinario permanente sui trasporti a lunga distanza. In diverse riunioni del gruppo di lavoro sono state esaminate le difficoltà connesse alla corretta attuazione della vigente normativa comunitaria in materia.

In seguito all'episodio di Bari, sono state trasmesse numerose comunicazioni agli Stati membri coinvolti e nel febbraio 2000, in vista della prossima stagione calda, l'Ufficio alimentare e veterinario ha compiuto missioni sia in Italia che in Grecia per discutere come sia possibile fare in modo che simili episodi non si ripetano in futuro. Le missioni sono sfociate nella formulazione di una serie di raccomandazioni al suddetto gruppo di lavoro in merito alle misure necessarie per far fronte ai problemi incontrati.

Si è inoltre esaminato il ruolo di altri Stati membri negli incidenti di cui trattasi. Gli Stati membri di partenza sono tenuti a subordinare l'apposizione del visto sui ruolini di marcia al rispetto dei periodi di percorrenza previsti dalla direttiva e alla restituzione degli stessi, per controllo, dopo il termine del viaggio. È inoltre necessario che sia lo Stato membro di partenza che lo Stato membro di destinazione si impegnino a far sì che siano rispettati tutti i requisiti prescritti, in particolare che i veicoli impiegati per il trasporto siano conformi alle norme. Nel caso in esame, l'autorizzazione del trasportatore è stata emessa dalla Grecia.

In assenza di miglioramenti, la Commissione adotterà quanto prima una decisione in merito all'opportunità di avviare la procedura di infrazione di cui all'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato nei confronti dell'inadempienza dell'Italia che ha omesso di attuare correttamente la normativa di cui alle pertinenti direttive comunitarie sulla protezione degli animali durante il trasporto.

(2001/C 53 E/017)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0625/00
di Alejandro Cercas (PSE) alla Commissione

(3 marzo 2000)

Oggetto: Infortunistica del lavoro in Spagna

Potrebbe la Commissione comunicare i dati a sua disposizione per quanto riguarda l'infortunistica del lavoro in Spagna e la sua evoluzione negli ultimi anni, nonché indicare quali iniziative intende adottare allo scopo di rendere questa situazione meno intollerabile per milioni di lavoratori?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(17 aprile 2000)

La Commissione dispone di informazioni sull'infortunistica del lavoro in Spagna fornite dai servizi spagnoli nel quadro degli accordi volontari stabiliti dal 1992 in applicazione del progetto statistico armonizzato SEAT (Statistiche europee sugli infortuni del lavoro), riguardanti gli infortuni che comportano più di 3 giorni di assenza dal lavoro e quelli mortali. Questo progetto permette quindi di seguire l'evoluzione del numero di infortuni sul lavoro in Europa dal 1994 (dopo un primo anno di dati pilota nel 1993).

Tenuto conto del periodo necessario all'elaborazione dei dati armonizzati, le ultime informazioni di cui dispone la Commissione riguardano l'anno di riferimento 1996. Esse sono riportate nel settore «Salute e sicurezza sul lavoro» inserito recentemente sulla pagina Web «New Cronos» del sito di Eurostat, nonché sulla pubblicazione di Eurostat «Statistiche in breve — Gli infortuni sul lavoro in Europa nel 1996», che uscirà prossimamente. Una copia di questa pubblicazione sarà trasmessa direttamente all'onorevole deputato e al Segretariato generale del Parlamento.

Dal 1994 al 1996 il tasso d'incidenza degli infortuni sul lavoro (numero d'infortuni per 100 000 occupati) ha registrato la seguente evoluzione⁽¹⁾.

Per gli infortuni sul lavoro con più di 3 giorni di assenza dal lavoro:

- Per l'insieme della Comunità, diminuzione da 4 539 (per 100 000) a 4 229 (-6,8 %).
- Per la Spagna, aumento da 6 166 a 6 736 (+9,2 %).

Per gli infortuni sul lavoro mortali:

- Per l'insieme della Comunità, diminuzione da 6,1 (per 100 000) a 5,3 (-13,1 %).
- Per la Spagna, calo da 7,0 a 5,9 (-15,7 %).

Informazioni sui risultati registrati in Spagna dopo il 1996 secondo la metodologia nazionale non armonizzata sono disponibili presso le autorità spagnole.

La Commissione ha preso numerose iniziative per promuovere la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul lavoro e il Consiglio ha adottato più di venti direttive sulla «Salute e sicurezza» in base a proposte della Commissione. Queste direttive devono essere recepite dagli Stati membri, che hanno il compito di garantire un controllo ed una vigilanza adeguati sulle disposizioni nazionali in questione.

La Commissione interviene inoltre con azioni non legislative volte a contribuire al miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori e a ridurre gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prestando particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Essa sviluppa ad esempio azioni di sensibilizzazione dei vari attori del settore, miranti a diffondere una cultura della prevenzione, come il metodo più efficace di far fronte ai cambiamenti ed alle evoluzioni del mondo del lavoro attuale. Alcune di queste azioni non legislative consistono anche nell'elaborazione di guide pratiche non vincolanti che permettono una migliore comprensione degli obblighi derivanti dal nuovo diritto europeo.

(¹) Nel quadro delle statistiche SEAT vengono stabiliti i tassi d'incidenza degli infortuni sul lavoro per i seguenti 9 settori principali: agricoltura, caccia, selvicoltura — industria manifatturiera — produzione e distribuzione di elettricità, gas e acqua — edilizia — commercio, riparazione di automobili e di articoli domestici — alberghi e ristoranti — trasporti e comunicazioni — attività finanziarie, immobiliari, locazioni e servizi alle imprese (rispettivamente settori A e D-K della nomenclatura della attività economiche della Comunità NACE).

(2001/C 53 E/018)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0680/00

di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(9 marzo 2000)

Oggetto: Coinvolgimento di rappresentanti eletti nelle istituzioni internazionali di vigilanza

Può la Commissione indicare se siano in corso discussioni con governi e gruppi parlamentari al fine di promuovere un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti eletti nelle istituzioni internazionali di vigilanza, ivi comprese le Nazioni Unite?

La Commissione sta dando seguito, per esempio, alla proposta del Parlamento europeo di invitare i presidenti delle commissioni parlamentari in materia di ambiente a incontrare funzionari delle agenzie per l'ambiente dell'ONU?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(5 maggio 2000)

Il problema del coinvolgimento dei rappresentanti eletti nelle istituzioni internazionali di vigilanza, sollevato dall'onorevole parlamentare, rimanda alle questioni del buon governo globale e della riforma del sistema delle Nazioni Unite. Poiché la Comunità non è membro delle Nazioni Unite (NU), la responsabilità in questo settore spetta agli Stati membri. L'onorevole parlamentare è senz'altro a conoscenza del fatto che in generale la Commissione incoraggia più stretti contatti a livello di rappresentanti eletti e di organizzazioni internazionali. Ed è su questa base che si fonda l'accordo tra Parlamento, Consiglio e Commissione per il coinvolgimento di membri del Parlamento in conferenze internazionali.

(2001/C 53 E/019)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0681/00

di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(9 marzo 2000)

Oggetto: Partecipazione delle ONG alle discussioni sul futuro dell'ONU

La Commissione dirà quali disposizioni sono prese per la partecipazione delle ONG del Sud e delle organizzazioni della società civile alle deliberazioni del Forum del Millennium delle Nazioni Unite sulla società civile a maggio, e dell'Assemblea generale del Millennium dell'ONU a settembre?

(2001/C 53 E/020)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0682/00
di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione*(9 marzo 2000)*

Oggetto: Preparativi dell'Assemblea e del Vertice del Millennium ONU

La Commissione dirà quali preparativi sono effettuati per il Vertice del Millennium delle Nazioni Unite nel settembre 2000?

La Commissione descriverà particolarmente cosa sta facendo per promuovere le discussioni tra Stati membri e società civili, per sviluppare proposte di potenziamento del sistema ONU quale centro decisionale internazionale sulla base di equità, giustizia, democrazia, sostenibilità e affidabilità ambientale, sancite nella Carta della democrazia globale?

Risposta comune
data dal sig. Nielson in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0681/00 e E-0682/00*(28 aprile 2000)*

La Commissione è un protagonista chiave nella preparazione del vertice del millennio. La Commissione e gli Stati membri ritengono che il vertice (che si terrà a New York dal 5 all'8 settembre 2000) e il forum delle organizzazioni non governative (ONG) (che si terrà a New York presso le Nazioni Unite dal 22 al 26 maggio 2000), nonché la relativa fase preparatoria, rappresentino un'opportunità per raggiungere un accordo sul futuro orientamento dell'organizzazione, che permetterebbe, attraverso ulteriori riforme, di rafforzare il sistema delle Nazioni Unite. Pertanto la Commissione sta prendendo parte attiva nella fase preparatoria del vertice. Essa contribuisce regolarmente al coordinamento con la Comunità, sia a New York che a Bruxelles, occupandosi di aspetti, quali durata, forma, temi, partecipazione della società civile e risultati.

Per quanto riguarda la forma, la Comunità ha insistito perché il vertice sia interattivo, nel senso che a brevi dichiarazioni formali si accompagnino tavole rotonde su argomenti specifici, mantenendo come tema di fondo quello sui diritti umani. Nel marzo 2000, il Segretariato generale delle Nazioni Unite (UNSG) ha pubblicato una relazione intesa a far avanzare il dibattito sul vertice.

Per quanto riguarda la partecipazione della società civile, la Comunità accoglie favorevolmente la proposta del presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ASNU) di far intervenire alla sessione plenaria del vertice un portavoce del Forum del millennio.

Quanto ai risultati, la Comunità è favorevole ad una dichiarazione politica concisa, nella quale i capi di Stato e di governo esprimano il loro impegno a perseguire gli obiettivi, i principi e gli ideali delle Nazioni Unite, alla quale verrebbero allegate le relazioni dei presidenti sui dibattiti delle tavole rotonde.

Il presidente della Commissione parteciperà al vertice e prenderà la parola nella sessione plenaria. La Commissione spera inoltre di poter partecipare ad una delle quattro tavole rotonde.

In preparazione dell'assemblea del millennio e della relazione del Segretariato generale per la stessa, si sono già tenute cinque consultazioni informali regionali in collaborazione con le cinque commissioni regionali delle Nazioni Unite; lo scopo delle consultazioni è di trovare nuove idee e suggerimenti sul modo ottimale di rafforzare le Nazioni Unite per far fronte ai futuri impegni in materia di pace e sicurezza, sviluppo, questioni umanitarie e diritti umani. I rappresentanti della società civile sono stati invitati dalle Nazioni Unite a partecipare assieme agli Stati membri.

Il Forum del millennio riunirà rappresentanti della società civile di tutto il mondo. Esso costituisce un evento deliberativo e i partecipanti saranno selezionati sulla base di criteri quali il sesso, l'argomento, l'esperienza e la provenienza geografica. Vi saranno rappresentati non soltanto le organizzazioni non governative tradizionali, ma anche altri gruppi importanti, ad esempio i giovani, i parlamentari, le amministrazioni locali, le popolazioni indigene, gli istituti accademici e di ricerca, il settore privato e persone celebri, quali i vincitori del premio Nobel.

Per ulteriori informazioni si invita a consultare i seguenti siti su Internet:
<http://www.un.org/millennium> (sito web internet NU);
<http://www.globalpolicy.org/ngos/docs99/gpfrep.htm> (Sito web del Global Policy Forum).

(2001/C 53 E/021)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0697/00
di Hubert Pirker (PPE-DE) alla Commissione

(17 marzo 2000)

Oggetto: Risoluzione del Parlamento europeo, del 15 aprile 1999, sulla relazione della Commissione riguardante i progressi della Repubblica di Slovenia verso l'adesione (1998)

Nella sua «Dichiarazione e raccomandazione» del 18.3.1999, la commissione paritetica parlamentare UE-Slovenia ha chiesto al governo sloveno di abrogare le tuttora vigenti leggi e decreti di espulsione di singoli gruppi etnici nell'ex Jugoslavia, che sono stati emanati tra il 1945 e il 1946.

Può la Commissione dire se ha avuto colloqui con il governo della Repubblica di Slovenia in merito a queste leggi e decreti, e come pensa di tener conto della richiesta avanzata dal Parlamento europeo nell'ambito dei negoziati di adesione?

(2001/C 53 E/022)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0698/00
di Hubert Pirker (PPE-DE) alla Commissione

(17 marzo 2000)

Oggetto: Negoziati di adesione tra l'Unione europea e la Repubblica di Slovenia

Nel Vertice di Copenaghen del 1993, il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma volontà di impegnarsi affinché ogni persona sia tutelata da qualsiasi azione lesiva dei diritti e delle libertà fondamentali. In proposito ha citato, fra le altre cose, la Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla soppressione di ogni forma di discriminazione razziale. Questa Convenzione racchiude infatti l'impegno di abrogare leggi e norme discriminatorie.

Ciò premesso, come giudica la Commissione il fatto che nella Repubblica di Slovenia continuano a vigere i decreti Avnoy emanati tra il 1944 e il 1946, che prendono espressamente di mira singoli gruppi etnici?

Risposta comune
data dal sig. Verheugen in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0697/00 e E-0698/00

(2 maggio 2000)

Nel parere espresso nel giugno 1997 sulla domanda di adesione all'Unione presentata dalla Slovenia la Commissione ha affermato che il paese soddisfa i criteri politici di Copenaghen e ha raggiunto la stabilità delle istituzioni garantendo il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e la tutela delle minoranze.

La Slovenia si è impegnata a soddisfare le condizioni in materia di stato di diritto e rispetto dei diritti umani. Tuttavia, le decisioni AVNOJ sono state adottate e attuate prima dell'istituzione delle Comunità ai tempi dell'ex-Repubblica socialista di Jugoslavia. Comunque, il processo di restituzione delle proprietà continua.

La Commissione è consapevole che tale processo procede lentamente perché ne segue gli sviluppi nell'ambito delle relazioni bilaterali con la Slovenia. Tuttavia, essa non può intervenire direttamente nella questione. Infatti, secondo quanto disposto dall'articolo 295 (ex-articolo 222), il trattato CE lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

(2001/C 53 E/023)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0709/00
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(17 marzo 2000)

Oggetto: Impianti di ritrattamento di Sellafield e Cap de la Hague

Quale parte contraente della Convenzione OSPAR la Commissione persegue l'obiettivo di portare allo stato naturale, entro il 2020, i valori della radioattività nell'intero biotopo dei mari europei e dell'Atlantico nordorientale. In un'interrogazione del gennaio scorso si è nuovamente richiamata l'attenzione sulla progressiva contaminazione dei mari europei ad opera degli impianti di ritrattamento di Sellafield e Cap de la Hague.

1. La Convenzione OSPAR stabilisce che i valori per i radionuclidi artificiali, creati dall'uomo, dovranno essere portati quasi a zero entro il 2020 nell'intero biotopo comprendente i mari europei e l'Atlantico nordorientale. In base all'andamento dei valori negli ultimi anni, ritiene la Commissione che l'ulteriore funzionamento degli impianti di ritrattamento sia compatibile con tale obiettivo? In caso affermativo, su quali fondamenti scientifici (indicazione degli studi) e su quali prove si basa tale valutazione?
2. In che misura la Commissione si è chiesta se la continua esposizione di molte generazioni successive di abitanti delle zone costiere contaminate a basse dosi di radiazioni non provochi alterazioni genetiche? Se non vede alcun pericolo al riguardo, su quali fondamenti scientifici (indicazione degli studi) si basa tale valutazione?
3. Intende la Commissione, in cooperazione con la Commissione OSPAR, assoggettare ora a controlli più rigorosi gli impianti di ritrattamento? Quali futuri passi e misure (ivi compreso l'aspetto del finanziamento in bilancio) ha in programma la Commissione per conseguire gli obiettivi formulati dalle parti contraenti della Convenzione OSPAR?

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(18 maggio 2000)

1. Alla firma della dichiarazione di Sintra concernente la convenzione Oslo-Parigi (OSPAR) del 23 luglio 1998, i ministri firmatari e la Commissione hanno sottolineato il loro impegno a favore di vari obiettivi della convenzione OSPAR indicati in tale dichiarazione politica. Specificamente, in relazione alle sostanze radioattive, le parti contraenti riunite nel quadro della commissione OSPAR, si sono impegnate a garantire che gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze radioattive siano ricondotte entro il 2020 a livelli tali che rispetto ai livelli storici, le concentrazioni supplementari nell'ambiente marino derivanti da tali scarichi, emissioni e perdite, siano prossime a zero. In tale occasione le parti contraenti hanno adottato un obiettivo ed una strategia per orientare i futuri lavori della commissione OSPAR sulle sostanze radioattive. La responsabilità di valutare l'efficacia delle misure della strategia e i progressi compiuti, incombe alla commissione OSPAR che effettua un riesame quinquennale e modifica, se necessario, la strategia.
2. La Commissione si è impegnata ad assistere la commissione OSPAR nei suoi lavori. La strategia OSPAR in materia di sostanze radioattive prevede che la commissione OSPAR identifichi le sostanze radioattive e le attività umane che destano preoccupazione circa l'impatto di scarichi, emissioni o perdite di sostanze radioattive; tale identificazione deve tener conto dei risultati e delle ricerche scientifiche sulle sostanze radioattive nell'ambiente marino. Le valutazioni effettuate e i programmi e le misure adottati per raggiungere l'obiettivo della commissione OSPAR comprendono tra l'altro l'applicazione del principio di precauzione. I lavori della commissione OSPAR dovrebbero pertanto trattare in maniera adeguata le questioni scientifiche sollevate dall'onorevole.
3. La Commissione si è impegnata a partecipare ai lavori della commissione OSPAR sulle sostanze radioattive a diversi livelli e sta effettuando uno studio per aggiornare il progetto Marina sull'esposizione radiologica della popolazione comunitaria alla radioattività nelle acque marine del Nordeuropa. Questi lavori sono menzionati nella strategia dell'OSPAR sulle sostanze radioattive e la Commissione ha tenuto conto dei pareri dell'OSPAR circa il campo di applicazione e la natura dello studio, per contribuire ai lavori della commissione OSPAR. Come parte della sua strategia sulle sostanze radioattive, l'OSPAR esamina in

dettaglio il ritrattamento e deve tener conto dei risultati di uno studio effettuato dall'Agenzia nucleare dell'energia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) concernente un riesame approfondito ed una valutazione delle opzioni di ritrattamento e non-ritrattamento del combustibile esaurito. L'OCSE ha associato la Commissione alla preparazione di questo rapporto per l'OSPAR. La Commissione continuerà a svolgere un programma di controlli negli Stati membri ai sensi dell'articolo 35 del trattato Euratom. La Commissione non intende effettuare ispezioni degli impianti di ritrattamento in cooperazione con la commissione OSPAR in quanto anche se la Commissione ha un diritto di accesso ai sensi dell'articolo 35 del trattato Euratom, questi interventi esulano dal mandato della commissione OSPAR.

(2001/C 53 E/024)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0722/00

di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) alla Commissione

(17 marzo 2000)

Oggetto: Procedura comunitaria di registrazione e immissione in commercio di sostanze attive e prodotti fitosanitari

La direttiva del Consiglio 91/414/CEE⁽¹⁾ del 15 luglio 1991 ha instaurato un nuovo sistema di registrazione e immissione in commercio di sostanze attive e prodotti fitosanitari, introducendo un meccanismo atipico di registrazione di sostanze attive e prodotti elaborati a partire dalle stesse che, fino a quel momento, potevano essere liberamente prodotti e immessi in circolazione. Questa situazione atipica crea attualmente, man mano che tali sostanze vengono incluse nell'allegato I della direttiva, conseguenze molto gravi per le PMI. In alcuni casi il notificante di una sostanza attiva inclusa nell'allegato I, interpretando l'articolo 13, paragrafo 3, lettera d) della direttiva in modo errato e non conforme ai principi comunitari, consente l'accesso da parte di un terzo interessato all'approvvigionamento della sostanza nonché ai dati protetti richiesti, ma a prezzi abusivi o a condizioni poco ragionevoli rispetto al mercato di riferimento. In questo modo i titolari dei diritti esclusivi espellono dal mercato i piccoli e medi concorrenti che lavoravano con queste sostanze fino al momento della loro inclusione nell'allegato I della direttiva.

E' la Commissione consapevole della minaccia che rappresenta per le PMI del settore fitosanitario la pratica descritta, basata su un'interpretazione concreta della direttiva? E' consapevole altresì della minaccia che potrebbe derivarne per i produttori abituali di sostanze attive o fabbricanti di prodotti fitosanitari che contengono determinate sostanze attive?

Intende la Commissione autorizzare questa prassi?

Intende la Commissione accettare che i terzi che desiderino accedere ai dati protetti debbano pagare importi fissati esclusivamente in funzione del costo del dossier elaborato dal primo notificante, senza tener conto del modo in cui tali dati saranno utilizzati, in funzione della produzione del richiedente, della sua quota di mercato, della sua capacità e del suo potenziale di distribuzione e commercializzazione? Quali misure intende la Commissione adottare per far fronte alle conseguenze negative della direttiva per le PMI del settore?

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(28 aprile 2000)

L'utilizzazione di prodotti fitosanitari è disciplinata dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991⁽¹⁾, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Gli obiettivi principali di questa direttiva sono di garantire: a) un elevato livello di protezione della salute sia consumatori che dei produttori agricoli, b) un elevato livello di protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, c) la libera circolazione dei prodotti fitosanitari e dei prodotti agricoli nella Comunità.

La direttiva prevede un elenco positivo di sostanze attive accettate, che dopo un attento esame sono ritenute sicure per la salute umana e animale e per l'ambiente. Gli Stati membri possono autorizzare un prodotto fitosanitario solamente se le sostanze attive che contiene sono comprese nell'elenco positivo e a condizione che soddisfino alcuni criteri relativi all'efficacia e alla sicurezza per la salute umana e per

l'ambiente. Tali criteri sono armonizzati e sono noti come principi uniformi. La direttiva inoltre armonizza le informazioni che le industrie devono presentare all'atto della richiesta di autorizzazione. Le regole sulle informazioni che le industrie devono fornire per dimostrare gli usi accettabili delle sostanze sono molto più severe e questo significa che talvolta per un prodotto già presente sul mercato prima dell'attuazione della direttiva è necessario eseguire ulteriori studi.

La direttiva contiene disposizioni sulla protezione delle informazioni, che devono essere applicate dagli Stati membri quando concedono le autorizzazioni. Tali disposizioni tengono conto sia degli interessi delle aziende che conducono gli studi necessari a dimostrare l'accettabilità dell'uso di un prodotto fitosanitario e della sostanza attiva che contiene, sia l'interesse di una libera concorrenza sul mercato.

La direttiva non prevede un regime generale che obblighi i richiedenti a condividere le informazioni con altri richiedenti interessati ad un prezzo prestabilito. Essa prevede anzi che, quando una sostanza attiva è stata iscritta nell'elenco positivo, gli Stati membri possono adottare misure nazionali che impongano ai richiedenti di condividere le informazioni relative alle sperimentazioni effettuate sui vertebrati al fine di evitare una duplice sperimentazione sui vertebrati e stabilire la procedura per l'utilizzazione delle informazioni avendo cura di mantenere un equilibrio ragionevole tra gli interessi delle parti interessate. La Commissione è consapevole del fatto che soltanto un numero esiguo di Stati membri si è avvalso di questa possibilità.

(¹) GU L 230 del 19.8.1991.

(2001/C 53 E/025)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0738/00
di Joan Colom i Naval (PSE) alla Commissione

(17 marzo 2000)

Oggetto: Applicazione delle direttive 91/676/CEE e 96/61/CE in Catalogna

Nel quadro delle competenze ad essa deferite in materia di ambiente, agricoltura e sanità, la Comunità autonoma di Catalogna (Spagna) è responsabile della trasposizione e dell'applicazione della direttiva 91/676/CEE (¹), relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e della direttiva 96/61/CE (²), sulla prevenzione la riduzione integrate dell'inquinamento.

In tale contesto il Grupo del Defensa del Ter (associazione per la salvaguardia del Ter) (Torroella de Montrí, Gerona) riscontra da anni un aumento del tasso di inquinamento della falda acquifera del Baix Ter, più precisamente nella zona corrispondente alla parte finale del fiume, prima che esso sfoci nel Mediterraneo. L'inquinamento è dovuto a diverse sostanze, fra cui nitrati, presenti in una concentrazione elevata. Le risorse idriche in questione sono di importanza fondamentale per l'approvvigionamento di acqua potabile della zona del Baix Ter. Ora, al problema delle sostanze tossiche che si accumulano nelle acque del fiume, dovuto al fatto che si tratta del tratto terminale di questo corso d'acqua, si aggiunge quello della sua portata idrica ridotta, soprattutto nel periodo estivo, in quanto buona parte delle sue acque viene deviata già prima che raggiunga questa zona per garantire l'approvvigionamento idrico della città di Barcellona e per altri usi industriali.

A prescindere dal ritardo con cui l'amministrazione catalana ha classificato le zone vulnerabili (decreto n. 283/1998), sebbene gran parte del territorio del Baix Ter sia stata dichiarata zona vulnerabile e soggetta pertanto al codice di buone pratiche agricole (ordinanza del 22 ottobre 1998) non esiste alcuna politica in materia di ambiente. Ciò significa che non è stato quantificato né valutato l'impatto sulle acque di superficie e sulle acque sotterranee, né quello sul suolo, sulla flora e sulla fauna, e che non esiste alcun piano di intervento per ridurre l'inquinamento, come previsto dalla direttiva 91/676/CEE. Viceversa, continua lo scarico incontrollato di liquami.

Alla luce di tutto ciò, può la Commissione far sapere se ha notizia di importanti sacche di inquinamento con elevata concentrazione di nitrati e di altre sostanze che, ovviamente, si ripercuotono e si ripercuotiranno sulla vita della comunità, sulla salute umana e sull'ambiente nel bacino del Baix Ter?

Dal momento che problemi analoghi si riscontrano in altre province catalane, in particolare in quella di Osona,

quali provvedimenti intende adottare la Commissione per garantire il rispetto delle direttive in parola in Spagna, e in particolare in Catalogna?

(¹) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(²) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(3 maggio 2000)

La Commissione è a conoscenza dei fatti citati dalla onorevole parlamentare riguardanti l'inquinamento della falda acquifera del «Baix Ter». In effetti essa ha recentemente ricevuto una denuncia in merito che, dopo la registrazione prevista, viene attualmente esaminata dai suoi servizi.

Quanto agli altri problemi evocati nell'interrogazione, la Commissione sta analizzando gli inconvenienti dovuti alla mancata designazione di un numero sufficiente di zone vulnerabili tanto in Catalogna che in altre regioni.

A tale proposito va sottolineato che, avendo contravenuto all'articolo 5 della direttiva 91/676/CEE in base al quale gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione i programmi d'azione relativi alle zone vulnerabili, la Spagna ha formato oggetto del procedimento di infrazione n. 1996/2205. La Commissione ha deferito la causa alla Corte di giustizia (causa C-274/98).

Inoltre, secondo la documentazione pervenuta alla Commissione, la zona citata dalla onorevole parlamentare è stata designata come «zona vulnerabile» dalle autorità spagnole (decreto 283/1998 del 21 ottobre 1998), ma non beneficia ancora di alcun programma di azione ufficiale.

Nella sua qualità di custode dei trattati, la Commissione non esiterà pertanto ad adottare le misure necessarie ad assicurare il rispetto della legislazione comunitaria.

Si sottolinea che l'applicazione del codice di buone pratiche agricole è obbligatoria sia nelle zone vulnerabili per via dell'elevata concentrazione di nitrati sia in quelle a cui si applica il regolamento 1257/99⁽¹⁾ (misure di sostegno allo sviluppo rurale: misure agroambientali e indennità compensative).

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

(2001/C 53 E/026)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0739/00
di Sergio Berlato (UEN) alla Commissione**

(17 marzo 2000)

Oggetto: Priorità ambientali per i PECO

Il Libro bianco dell'UE sull'integrazione dei PECO nel mercato interno riguarda esclusivamente la legislazione direttamente collegata alla libera circolazione di beni e servizi e non contempla un settore dalle notevoli implicazioni come quello ambientale.

La presunta invasione, su vasta scala, dei mercati comunitari da parte di prodotti provenienti da colture dei Paesi dell'Est, offerti peraltro a prezzi scontati, avviene di conseguenza senza alcun controllo, dal momento che il finanziamento di 10 milioni di Euro, stanziato nell'ambito del programma PHARE per il ravvicinamento delle legislazioni ambientali, appare poco adeguato e non sufficientemente operativo, anche perché non sono state ancora definite le priorità ambientali più urgenti per i PECO.

Ciò premesso, quali controlli prevede la Commissione per verificare che i prodotti immessi sui mercati europei ottemperino a precisi criteri di salvaguardia e tutela della salute dei cittadini dell'UE?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(8 maggio 2000)

Il Libro bianco dell'Unione sull'integrazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) contiene una parte importante della legislazione ambientale comunitaria, segnatamente quella relativa alla libera circolazione dei beni. I paesi candidati devono recepire integralmente le norme comunitarie vigenti in materia ambientale prima di poter aderire all'Unione.

Nell'ambito della preadesione e dell'applicazione degli accordi europei la Commissione assiste i paesi candidati nello sforzo di ravvicinamento delle legislazioni e vigila affinché le norme comunitarie vigenti, nel caso specifico quelle relative alla protezione ambientale, siano correttamente recepite e applicate efficacemente.

Il programma Phare, che dispone di uno stanziamento di 10 milioni di euro, è soltanto uno dei mezzi attraverso i quali si esplica l'assistenza tecnica accordata per il ravvicinamento delle legislazioni. Attualmente il programma trova espressione concreta, fra l'altro, nei gemellaggi ed è completato dai regolamenti relativi allo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) e alle strutture amministrative necessarie per la gestione degli aiuti alla preadesione (Sapard).

Nel settore veterinario, per quanto riguarda gli animali vivi e i prodotti di origine animale, si chiede ai paesi candidati di adottare legislazioni nazionali conformi alla normativa comunitaria (principio del recepimento dell'acquis comunitario). La Commissione si impegna inoltre a provvedere affinché le autorità di questi paesi dispongano di capacità sufficienti per assicurarne un'applicazione efficace. Non è previsto di accettare nel mercato comunitario animali vivi e prodotti di origine animale a condizioni diverse da quelle fissate dalla normativa comunitaria attualmente in vigore.

Quanto al settore fitosanitario (antiparassitari e relativi residui), nessuno dei paesi candidati ha segnalato problemi particolari concernenti il recepimento dell'acquis comunitario.

(2001/C 53 E/027)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0755/00

di Bill Miller (PSE) alla Commissione

(13 marzo 2000)

Oggetto: Trasporto di cavalli dalla Lituania in Italia

E' stato portato all'attenzione dell'interrogante il fatto che i cavalli trasportati dalla Lituania in Italia subiscono inutili sofferenze a causa delle terribili condizioni cui sono sottoposti durante il viaggio.

Ha intenzione la Commissione di sollevare la questione presso i governi italiano e lituano?

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(28 aprile 2000)

La Commissione è al corrente delle sofferenze inflitte ai cavalli importati dai paesi dell'Europa centrale e orientale a seguito delle condizioni di trasporto.

L'applicazione inadeguata della direttiva del Consiglio 91/628/CE, modificata, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto⁽¹⁾, continua a porre problemi in taluni posti d'ispezione frontalieri italiani.

Varie missioni veterinarie di ispezione dell'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (UAV) sono state effettuate presso i posti d'ispezione frontalieri italiani; in esito a tali missioni sono state inviate raccomandazioni particolareggiate alle autorità italiane. Queste ultime hanno previsto l'adozione di una serie di disposizioni intese a migliorare il trattamento degli animali; in un prossimo futuro è previsto l'invio di un'altra missione dell'UAV allo scopo di verificare tali disposizioni.

In una recente nota delle autorità italiane si richiamava l'attenzione dei veterinari ufficiali in servizio presso i posti d'ispezione frontalieri sulla necessità di un periodo di riposo di 24 ore per i cavalli importati in viaggio da oltre 24 ore.

La Commissione sta tuttavia riesaminando la questione per avviare eventualmente una procedura di infrazione contro l'Italia in virtù dell'articolo 226 (ex-articolo 169) del trattato CE.

La Commissione è inoltre convinta che, se si vuole ottenere un miglioramento generale delle norme in materia di benessere degli animali, occorre prima migliorare l'applicazione della legislazione esistente e adoperarsi per ottenere un consenso a livello internazionale sul tema.

In tale contesto, la Commissione ha lanciato la procedura intesa a negoziare la partecipazione della Comunità alla Convenzione europea riveduta sulla protezione degli animali durante i trasporti internazionali (ETS-65). Ciò contribuirà a garantire un livello accettabile di protezione del benessere degli animali in Europa e ad accelerare il processo di armonizzazione delle legislazioni relative alla protezione degli animali nei paesi candidati all'adesione. Inoltre, la questione dei trasporti su lunghe distanze e soprattutto l'importazione nella Comunità di cavalli provenienti dai paesi dell'Europa centrale e orientale sono state discusse ed analizzate in occasione della settima riunione del gruppo di lavoro dei capi dei servizi veterinari dei paesi associati, tenutasi a Lisbona dall'11 al 14 aprile 2000.

(¹) GU L 340 dell'11.12.1991.

(2001/C 53 E/028)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0775/00
di Peter Mombaur (PPE-DE) alla Commissione

(13 marzo 2000)

Oggetto: Esecuzione dei programmi di sicurezza nucleare nell'Europa centrale ed orientale

Pare che l'esecuzione dei programmi PHARE e TACIS per il miglioramento della sicurezza nucleare nell'Europa centrale ed orientale e nella CSI, non proceda così rapidamente com'era previsto al momento della pianificazione. Al fine di chiarire la situazione la Commissione è invitata a presentare al Parlamento un elenco aggiornato delle spese finora sostenute, in cui figurino gli importi stanziati annualmente a partire dal 1996. La Commissione è invitata altresì a presentare una comunicazione sugli importi degli stanziamenti autorizzati annualmente dal Consiglio e dal Parlamento europeo, comparati con le spese effettivamente sostenute.

Può la Commissione illustrare le sue proposte concernenti l'ulteriore esecuzione del programma sotto il profilo organizzativo e le responsabilità sul piano tecnico e amministrativo inclusa una valutazione del tempo che sarà necessario per rendere nuovamente il progetto compatibile con il previsto scadenziario?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(23 maggio 2000)

I servizi della Commissione preparano una comunicazione al Parlamento e al Consiglio sulla sicurezza nucleare nell'Europa centrale e nei nuovi Stati indipendenti. La comunicazione verterà sulle azioni effettuate dalla Commissione nel periodo 1990-1999, inclusa la situazione dell'aggiudicazione degli appalti per i progetti PHARE e TACIS nel settore della sicurezza nucleare, e formulerà proposte per il futuro. La comunicazione dovrebbe essere pubblicata nei prossimi mesi; poiché le questioni sollevate dall'onorevole parlamentare rientrano nell'ambito di tale documento, la Commissione suggerisce di attendere che esso venga diffuso. Per quanto riguarda la questione dell'onorevole parlamentare in merito alle proposte di riorganizzazione delle responsabilità sul piano tecnico e amministrativo nel campo della sicurezza nucleare, si tratta di un argomento che è tuttora oggetto di discussione all'interno della Commissione.

(2001/C 53 E/029)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0777/00
di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(16 marzo 2000)

Oggetto: IVA e manodopera nell'industria di riparazione degli autoveicoli

Secondo la legislazione relativa all'IVA attualmente in vigore nel Regno Unito, un'autofficina indipendente che ripara l'auto di un cliente, deve addebitare l'IVA calcolandola sull'importo totale della fattura. Tuttavia, negli ultimi anni, le compagnie d'assicurazione hanno aperto officine proprie adibite alla riparazione delle autovetture dei loro clienti, evitando in tal modo di dover pagare l'IVA sulla manodopera, poiché gli addetti all'officina sono loro dipendenti.

La Commissione accetta che, ricorrendo a questa scappatoia fiscale, le compagnie d'assicurazione vengano ingiustamente avvantaggiate rispetto alle autofficine indipendenti? La Commissione può in seguito dichiarare quale azione intende intraprendere per porre rimedio a questa situazione?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(2 maggio 2000)

Se una compagnia d'assicurazione apre una propria officina per la riparazione delle autovetture dei clienti e le riparazioni sono effettuate da suoi dipendenti, il servizio prestato non è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Invece, se un'officina effettua dei lavori per una compagnia d'assicurazione, deve fatturare l'IVA sul servizio prestato. L'officina ha, però, il diritto di dedurre l'IVA da tutti gli investimenti su attrezzature, pezzi di ricambio, ecc., mentre la società d'assicurazione, essendo un ente esente da imposte, non può farlo. Per quest'ultima, l'impossibilità di dedurre l'IVA corrisponde ad un costo aggiuntivo che compensa il vantaggio di non dover addebitare l'IVA sui costi di manodopera, qualora le autovetture siano riparate dai propri dipendenti.

La Commissione si rende conto della situazione, che nasce dal fatto che le compagnie d'assicurazione sono esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 13.B, lettera a) della sesta direttiva sull'IVA 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽¹⁾. La Commissione sta esaminando la possibilità di abolire l'esenzione ed estendere l'imposizione alle compagnie d'assicurazione ma non prevede interventi immediati nel settore.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977.

(2001/C 53 E/030)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0799/00
di Sami Naïr (PSE) alla Commissione**

(16 marzo 2000)

Oggetto: Comunicazione della Commissione sui suoi obiettivi strategici 2000-2005 e sul suo programma di lavoro per l'anno 2000 (documento COM(2000) 155 def.)

1. In materia di scambi multilaterali, la Commissione indica che il suo «obiettivo primario resta quello di allargare il più possibile la liberalizzazione degli scambi, nell'intento di incentivare la crescita (...) e potenziare il sistema commerciale regolamentato...».

a) Quali misure intende avviare concretamente la Commissione, in particolare nel quadro dei negoziati nell'ambito dell'OMC?

2. La Commissione avvierà una prima fase di consultazione delle parti sociali sulla «adattabilità e la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro».

a) La Commissione può fornire precisazioni sulle misure che intende promuovere?

b) Può precisare la sua idea di «modernizzazione» dei regimi previdenziali?

c) Ritiene che l'introduzione della flessibilità e della precarietà sia il prezzo da pagare per lottare contro la disoccupazione?

Risposta data dal sig. Prodi in nome della Commissione

(9 giugno 2000)

1. La Comunità desidera estendere la liberalizzazione degli scambi e rafforzare il sistema multilaterale regolamentato mediante un programma in 4 punti per una nuova tornata di negoziati commerciali.

Innanzitutto, per quel che riguarda l'estensione della liberalizzazione degli scambi, sia i paesi industrializzati che i paesi in via di sviluppo cercano di migliorare l'accesso al mercato per i loro prodotti e servizi, al fine di stimolare la crescita economica. Di conseguenza, la Comunità desidera un processo di liberalizzazione che, coprendo tutti i settori, permetta a ciascuno degli Stati membri di sfruttare le proprie posizioni di relativo vantaggio e di incrementare in tal modo i propri scambi commerciali.

In secondo luogo, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha bisogno a sua volta di aggiornare le proprie regole per far fronte agli effetti della mondializzazione, in modo che gli operatori e gli investitori possano disporre di un quadro stabile, trasparente e non discriminatorio, per fare le proprie scelte economiche ed essere in grado di concorrere. Norme di base in materia di investimenti e di concorrenza fanno necessariamente parte di questo programma e contribuiranno a creare condizioni propizie. Un gran numero di membri dell'OMC continua a sottoscrivere pienamente all'idea che questi aspetti vadano integrati nella nuova tornata di negoziati, e costituisce motivo di rammarico il fatto che a Seattle non sia stato possibile avviare le trattative su due questioni cruciali per il nuovo sistema, che assumono estrema rilevanza per le imprese di tutto il mondo. È altresì spiacevole che non sia stato possibile intavolare negoziati sulle modalità per agevolare gli scambi o migliorare il quadro normativo in settori come la difesa commerciale o gli ostacoli tecnici agli scambi, che sarebbero tutti in grado di contribuire ad una maggiore stabilità delle condizioni d'accesso al mercato e a rafforzare la libertà di circolazione delle merci. La Comunità è sempre del parere che tutti questi aspetti normativi vadano integrati nella nuova tornata di negoziati che essa spera si riesca ad avviare quanto prima.

In terzo luogo, a Seattle è anche emersa in modo palese la necessità di integrare meglio i paesi in via di sviluppo nel sistema commerciale, offrendo loro un migliore accesso al mercato, condizioni speciali e un trattamento differenziato più efficace, nonché coordinando meglio le competenze per permettere loro di svolgere un ruolo più attivo nei meccanismi dell'OMC. Il nuovo ciclo di negoziati permetterà di esaminare in modo più globale il programma commerciale dei paesi in via di sviluppo, compresi gli aspetti più sensibili. La Comunità vuole quindi integrare in via prioritaria le preoccupazioni dei paesi in via di sviluppo in queste trattative.

Infine, la Comunità intende adoperarsi affinché vengano affrontati vari temi fondamentali che stanno a cuore dei governi e dell'opinione pubblica. Le ripercussioni che il sistema commerciale può avere sull'ambiente, sullo sviluppo sostenibile, sui problemi sociali nonché sulla salute e la sicurezza dei consumatori, continuano a destare preoccupazione nelle nostre società, le quali sono alla ricerca di soluzioni in grado di salvaguardare sia il sistema commerciale sia questi interessi prioritari per una società equilibrata. Visto lo scarso riscontro che questi punti trovano presso altri membri dell'OMC, la Comunità deve illustrare con maggior chiarezza e in modo più specifico gli obiettivi che essa persegue in questi ambiti, dato che vari paesi in via di sviluppo nutrono forti sospetti circa i fini reconditi o le reali conseguenze delle proposte formulate dalla Comunità per rispondere alle preoccupazioni della società civile.

2. a) La Commissione intende consultare le parti sociali sul possibile orientamento dell'azione comunitaria, per approdare alla definizione di una serie di principi concordati che permettano di modernizzare e migliorare i rapporti di lavoro, nonché di un quadro d'azione. Essa potrà consultare le parti sociali anche sull'adozione di disposizioni-quadro a livello comunitario, in settori specifici quali il telelavoro.
- b) Da vari anni, la Commissione promuove una cooperazione fra gli Stati membri, per favorire uno scambio in merito ai problemi comuni che l'evoluzione futura dei rispettivi sistemi di previdenza sociale solleverà. Nel luglio 1999, la Commissione ha presentato una comunicazione⁽¹⁾ che propone una rinnovata e più intensa cooperazione, fondata su quattro obiettivi principali: offrire un lavoro retribuito in grado di assicurare redditi stabili, garantire pensioni sicure e regimi pensionistici sostenibili, promuovere l'integrazione sociale e garantire un livello elevato e duraturo di protezione della salute. La proposta della Commissione è stata approvata dal Consiglio nel dicembre 1999 e dal Parlamento nel febbraio 2000. Uno degli aspetti di questa nuova cooperazione, quale proposta nella comunicazione della Commissione «Programma di lavoro della Commissione per il 2000»⁽²⁾ (e quale è stata approvata dal Consiglio e dal Parlamento) consiste nell'invitare le parti sociali a partecipare a questo scambio.
- c) No. La Commissione è del parere che un miglioramento della flessibilità e della sicurezza possano e debbano andare di pari passo con misure intese a incentivare l'occupazione. In numerosi casi, una maggiore flessibilità, in particolare nell'organizzazione del lavoro all'interno dell'impresa, può procurare benefici sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. L'impresa trae vantaggio dal fatto che il lavoro possa essere organizzato in modo più produttivo, mentre i lavoratori dispongono di una maggiore sicurezza di impiego e possono organizzare più liberamente la loro vita privata, per esempio grazie al modo in cui distribuiscono l'orario di lavoro. Questa flessibilità migliorerà la

competitività delle imprese e potrà avere in tal modo ripercussioni positive sul livello occupazionale. In altri casi, ove per esempio le imprese propongano di adottare strategie aggressive in fatto di assunzione e licenziamento, è estremamente importante accertarsi che i lavoratori interessati siano protetti in modo idoneo. Peraltro non è sicuro che questo tipo di flessibilità genererà incrementi a livello globale di occupazione.

(¹) COM(1999) 347 def.

(²) GU C 81 del 21.3.2000.

(2001/C 53 E/031)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0803/00
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(16 marzo 2000)

Oggetto: Sostegni comunitari all'impresa Lacto-Ibérica

La Lacto-Ibérica possedeva a Ponte de Lima un caseificio, per la produzione di formaggio denominato «Limiano», nel quale lavoravano oltre cento dipendenti. L'impresa però, che ha ottenuto finanziamenti comunitari, ha deciso di sospendere l'attività a Ponte de Lima e di concentrare la propria produzione a Vale de Cambra, a distanza di centinaia di chilometri il che, in pratica, comporta il licenziamento di tutti i suoi dipendenti.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. Conosce i progetti della Lacto-Ibérica che hanno ottenuto un finanziamento comunitario? Quali sono gli importi assegnati e quelli effettivamente erogati?
2. Tali progetti erano in qualche modo condizionati alla salvaguardia dell'occupazione e della attività produttiva dello stabilimento di Ponte de Lima?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(19 maggio 2000)

L'impresa Lacto-Ibérica ha beneficiato di aiuti da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) — sezione orientamento per un progetto di ammodernamento degli impianti della sua unità industriale di Ponte de Lima. Il progetto, approvato nel marzo 1997, presentava il seguente programma finanziario: investimenti totali: 519 662 000 PTE; aiuto nazionale approvato: 74 765 236 PTE; aiuto FEAOG approvato: 224 295 705 PTE.

Nel luglio 1998, il beneficiario introduceva una domanda di autorizzazione per il trasferimento delle attrezzature verso il suo sito industriale di Vale de Cambra, nell'intento di concentrare le proprie attività in quest'ultima località. Poiché il beneficiario mantiene inalterati i legami contrattuali diretti con i produttori di latte, le autorità nazionali hanno autorizzato la modifica.

Nel maggio 1999 il beneficiario ha ricevuto una prima quota di 144 456 876 PTE per i lavori già effettuati.

Si rende noto all'onorevole parlamentare che i progetti di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli dovevano rispettare le clausole di origine comunitaria dei prodotti ed il mantenimento delle attrezzature, ma non erano soggetti a restrizioni relative all'occupazione.

Dalle informazioni fornite dalle autorità portoghesi responsabili dell'attuazione dei programmi operativi, risulta che l'impresa «Lacto-Ibérica — Industria de lacticínios e queijos, SA», ha beneficiato dell'assistenza del Fondo sociale europeo (FSE) per l'elaborazione di progetti in materia di formazione professionale. Gli importi approvati sono stati di 704 170 PTE per il Quadro comunitario di sostegno (QCS) I (1989-1993) e di 15 373 078 PTE per il QCS II (1994-1999). Gli importi effettivamente erogati sono stati pari a 563 336 PTE per il QCS I (1989-1993) e a 7 484 400 PTE per il QCS II (1994/1999).

Quanto all'assistenza alla formazione professionale, non è prevista alcuna condizione relativa al mantenimento dell'occupazione od all'attività dell'unità di produzione.

(2001/C 53 E/032)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0818/00
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(21 marzo 2000)

Oggetto: Impianto di pressaggio di Vilaboa (Galizia)

Il regolamento(CE) n. 1260/1999⁽¹⁾ del Consiglio del 21 giugno 1999 che stabilisce disposizioni generali sui Fondi strutturali, stabilisce uno spirito di associazione tra le varie amministrazioni pubbliche (europee, statali, regionali e locali) nonché tra gli organismi economici e sociali. Tuttavia, determinati progetti sovvenzionati dalla Comunità europea vengono effettuati senza l'approvazione dei rappresentanti locali nei cui Comuni si realizzano i progetti e anche con l'opposizione degli abitanti. Ciò produce un sentimento contrario alle istituzioni europee e all'idea dell'unità europea.

Questo è il caso, ad esempio, di Vilaboa (Galizia) dove, nell'ambito del piano dei rifiuti solidi urbani della Galizia, cofinanziato dalla Comunità europea, è in corso il progetto per la costruzione di un impianto per pressare i rifiuti prima del loro incenerimento che viene respinto dall'amministrazione comunale e dagli abitanti.

La Commissione è a conoscenza di questa opposizione da parte dei rappresentanti locali e dell'opinione pubblica? Cosa pensa la Commissione del fatto che viene cofinanziato un progetto categoricamente respinto dal Comune e dagli abitanti?

Tenendo conto del fatto che, poichè la Commissione sostiene che nell'ambito della gerarchia comunitaria del trattamento dei rifiuti solidi urbani, l'incenerimento va dopo la selezione dei rifiuti, ritiene che il programma sia conforme alle priorità comunitarie?

A suo tempo gli abitanti si sono rivolti alla Commissione per denunciare la mancanza di uno studio di impatto ambientale, che è stato effettuato in un secondo tempo. Nella sua risposta alla protesta degli abitanti (15 dicembre 1998), la Commissione comunicava che in quel momento stava esaminando l'adattamento del piano di gestione dei rifiuti solidi urbani in vista degli obblighi derivanti dalle direttive in materia di rifiuti. Cosa ha fatto la Commissione in seguito a tale esame? A quali conclusioni è giunta la Commissione per quanto riguarda tale adattamento?

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(18 maggio 2000)

La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti⁽¹⁾ (articolo 7) stabilisce che gli Stati membri istituiscano piani di gestione dei rifiuti con riferimento in particolare al tipo, alla quantità e all'origine dei rifiuti, alle prescrizioni tecniche generali, a eventuali modalità speciali per rifiuti particolari e a idonei siti o impianti di smaltimento. Per la Galizia, la Commissione ha ricevuto il piano di gestione dei rifiuti solidi urbani (1999) di questa regione che prevede la costruzione di una stazione di trasferimento (estación de transferencia) a Vilaboa.

La legislazione comunitaria sui rifiuti non obbliga gli Stati membri a costruire impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti in un posto specifico né li obbliga a scegliere una tecnica specifica di trattamento. Spetta agli Stati membri determinare se il riciclo materiale dei rifiuti o il loro incenerimento — con o senza recupero di energia — sia la soluzione considerata migliore in una data situazione.

Il piano sopra menzionato non indica quando è stato elaborato né se il pubblico interessato sia stato opportunamente e adeguatamente consultato. A parte la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽²⁾, il diritto comunitario sui rifiuti tace su questa questione. Eventuali irregolarità legate all'elaborazione del piano dovranno essere risolte all'opportuno livello locale, regionale o nazionale.

Circa la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, va notato che, nel quadro di un reclamo concernente questo aspetto, la Commissione ha confermato che era stata effettuata una valutazione di impatto ambientale in questo caso.

Relativamente al finanziamento di questo piano, va notato che nell'ambito del progetto n. 97.11.61.047, «Plan de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Galicia» finanziato dal Fondo di coesione, è prevista la costruzione di varie stazioni di ritrasferimento per il trasporto di rifiuti urbani da tutta la Galizia ad un impianto centrale di riciclo e di recupero nel «Complejo Medioambiental de Cerceda».

Di massima era stato previsto di costruire la stazione di trasferimento a Vilaboa per raccogliere i rifiuti provenienti dall'intera zona della città di Vigo e dintorni. A causa dell'opposizione dei cittadini alla costruzione di questo impianto e dopo aver esaminato il piano nell'ottica di situare le stazioni di trasferimento più vicino ai centri di produzione (i comuni), è stato deciso di continuare le attività alla stazione di trasferimento di Vigo e di riesaminare le dimensioni della stazione di trasferimento a Vilaboa per adeguarla alle esigenze di questo comune.

(¹) GU L 194 del 25.7.1975.

(²) GU L 175 del 5.7.1985.

(2001/C 53 E/033)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0819/00

di **María Sornosa Martínez (PSE)** alla Commissione

(21 marzo 2000)

Oggetto: Canale di Júcar-Vinalopó a Valencia (Spagna)

Recentemente i giornali della Comunità autonoma di Valencia hanno pubblicato la notizia che il Ministero dell'ambiente spagnolo ha chiesto all'Unione europea la concessione di aiuti a fondo perduto per finanziare la costruzione del canale Júcar-Vinalopó. Le opere di tale bacino sono state approvate dalle autorità spagnole in agosto 1998, presumibilmente allo scopo di «soddisfare la domanda delle province di Vinalopó, Alacantí y Marina Baja, senza correre il rischio di sovrasfruttamento delle falde acquifere del loro sistema idrico». Tuttavia, dopo l'annuncio di tale progetto, le associazioni degli abitanti interessati come la «Coordinadora del Riu Xúquer», alcuni sindacati come il CCOO e altre associazioni ecologiche hanno denunciato che i vari tracciati proposti, che prendono l'acqua dal bacino di La Muela o da quello di Cortes, avrebbero un impatto ambientale estremamente negativo sulla fauna, la flora, il paesaggio, le falde acquifere e il patrimonio culturale delle province attraversate.

D'altro canto, i Comuni, le associazioni e i vari gruppi interessati dubitano della bontà degli argomenti di efficienza energetica avanzati dai promotori in quanto l'energia risparmiata pompando l'acqua dal bacino di La Muela si perderebbe dall'altra parte in quanto la portata del canale non sarebbe sufficiente per azionare turbine più in basso, rendendo così impossibile la sua utilizzazione per la produzione di energia. Inoltre, gli organismi contrari al canale hanno manifestato il sospetto che il vero scopo dell'opera sia di assicurare risorse idriche per il parco Terra Mitica, attualmente in costruzione.

Tenendo conto:

- che l'attuale studio di impatto ambientale che accompagna l'opera non valuta in quale misura il canale inciderà sulla portata minima ecologica,
- che il canale attraversa una provincia in cui da anni si sta effettuando un importante sforzo umano e finanziario con iniziative di sviluppo delle zone depresse come il programma Leader dell'UE, e che avrebbe conseguenze negative per queste zone vulnerabili,
- dell'esistenza di uno studio della «Consejería» in cui si indica che sottraendo acqua al Júcar si avrebbero ripercussioni sul lago dell'Albufera (zona protetta da LIFE) in quanto tale lago viene alimentato per il 50 % con le acque superflue dell'irrigazione provenienti dalla «Acequia Real» del Júcar.

La Commissione potrebbe indicare se corrisponde a verità che il Ministero per l'ambiente ha chiesto aiuti a fondo perduto per la costruzione del canale Júcar-Vinalopó? In caso affermativo a quale voce di bilancio è imputabile tale spesa e a quanto ammontano i finanziamenti della relativa voce?

Non ritiene la Commissione che tali opere potrebbero rappresentare una violazione delle norme comunitarie in materia ambientale, in particolare in vista della mancanza della dichiarazione di impatto ambientale, dell'eventuale violazione della direttiva sugli habitat, ecc?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(26 maggio 2000)

Attualmente la Commissione non è in grado di sapere se una domanda di finanziamento per il progetto di cui trattasi rientrerà nella nuova programmazione 2000-2006, nel quadro del regolamento 1260/1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾, ovvero del regolamento 1164/94 del Consiglio, che istituisce un Fondo di coesione⁽²⁾. I progetti che dovranno essere presentati per il finanziamento dei Fondi strutturali saranno definiti non appena sarà conclusa la procedura per l'adozione dei programmi operativi, attualmente in corso.

Quanto alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽³⁾, va rilevato che l'articolo 2 stabilisce che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione. Tale disposizione si applica ai progetti citati negli allegati I e II della direttiva.

Quanto alle opere citate dall'onorevole parlamentare, l'allegato II, punto 10, lettera e) comprende le canalizzazioni e i lavori di regolarizzazione dei corsi d'acqua. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

Un reclamo concernente i medesimi fatti è pervenuto recentemente alla Commissione. La pratica è all'esame presso i servizi competenti. Ad ogni modo la Commissione, in quanto custode dei trattati, prenderà i provvedimenti necessari a garantire che nel caso in presenza sia rispettato il diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

⁽²⁾ GU L 130 del 25.5.1994.

⁽³⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

(2001/C 53 E/034)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0842/00
di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(21 marzo 2000)

Oggetto: Disastro «Erika» e responsabilità ambientale

Nella discussione parlamentare del 2 marzo 2000 sull'interrogazione orale «Erika», ho invitato il Commissario Fischler a rispondere a due domande:

1. Quali sono a Suo avviso le probabilità di ottenere un indennizzo dai proprietari della nave e del relativo carico conformemente alla richiesta presentata dal Parlamento?
2. Le proposte della Commissione concernenti una direttiva sulla responsabilità ambientale contempleranno incidenti marittimi di questo tipo, garantendo che in futuro sia rigorosamente applicato il principio «chi inquina paga»?

Il Commissario non ha dato risposta a nessuna delle suddette domande.

Può la Commissione provvedere a rispondere ora?

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(11 maggio 2000)

1. Il risarcimento delle vittime del sinistro dell'Erika ricade nell'ambito di applicazione di due convenzioni internazionali, quella del 1969 sulla responsabilità civile per i danni provocati da inquinamento da idrocarburi (CLC 1969), come emendata nel 1992 e quella relativa all'istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (Fund 1971), come emendata nel 1992. Dette convenzioni garantiscono la possibilità alle vittime di essere indennizzate senza dover provare

la colpa o la negligenza del proprietario della nave e senza dover fare affidamento sulla sua solvibilità (dato l'obbligo per il proprietario della petroliera di essere assicurato). Se dunque la possibilità di indennizzo esiste, la sua entità è però limitata ad importi massimi determinati. Per il proprietario della nave il massimale di indennizzo nel caso in questione è di circa 13 milioni di €, considerate le dimensioni relativamente modeste dell'Erika. Il Fondo consente un ulteriore indennizzo finanziato congiuntamente dalle società destinatarie dei prodotti petroliferi e ammontante in totale a 185 milioni di €. Se le domande di risarcimento superano questa somma, sono ridotte tutte in proporzione. Non è ancora noto se ciò si verificherà nel caso dell'Erika. Tuttavia la possibilità di un indennizzo completo delle vittime del disastro dell'Erika è notevolmente accresciuta dall'impegno di Total-Fina e delle autorità francesi di astenersi dal chiedere il rimborso delle loro spese fino a soddisfazione degli altri creditori.

2. Il Libro bianco sulla responsabilità per danni all'ambiente⁽¹⁾ parla al punto 4.8 dei sistemi internazionali esistenti relativi alla responsabilità ed osserva in linea generale che occorre precisare la relazione tra il sistema comunitario di responsabilità e le convenzioni internazionali relative alla responsabilità. Nel caso dell'inquinamento da idrocarburi il Libro bianco rinvia ad una comunicazione della Commissione in materia di sicurezza marittima del trasporto di idrocarburi⁽²⁾, adottata dalla Commissione il 21 marzo 2000, nella quale sono esaminate varie misure potenziali per migliorare l'attuale sistema di responsabilità e indennizzo dei danni derivanti da inquinamento petrolifero. Nel corso dell'anno è prevista un'ulteriore comunicazione che conterrà proposte più precise al proposito.

⁽¹⁾ COM(2000) 66 def.

⁽²⁾ COM(2000) 142 def.

(2001/C 53 E/035)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0850/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(21 marzo 2000)

Oggetto: Armonizzazione della segnaletica stradale e limiti di velocità

In passato il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto informazioni sullo stato di avanzamento dell'armonizzazione della segnaletica stradale sulle reti stradali transeuropee. Una tale armonizzazione, proposta nel programma di azione 1995-2000, contribuirà infatti al miglioramento della sicurezza stradale in Europa. Per la segnaletica stradale su altri tipi di strade e i limiti di velocità, la Commissione si atterrà verosimilmente quanto più possibile al principio di sussidiarietà. In questo modo, gli Stati membri dell'Unione europea e le regioni autonome potranno elaborare autonomamente una politica di sicurezza stradale che tenga conto della situazione locale.

1. Quali proposte incluse nella relazione START «Model Signing Code», elaborata dal comitato per le infrastrutture di trasporto — gruppo di lavoro sulle autostrade, hanno già avuto attuazione pratica?
2. Quali proposte contenute nella relazione START «Model Signing Code», elaborata dal comitato per le infrastrutture di trasporto — gruppo di lavoro sulle autostrade, non hanno ancora avuto attuazione pratica?
3. Quando avranno attuazione pratica le misure previste nella relazione START — «Model Signing Code» che non sono ancora state realizzate?
4. Intende la Commissione adottare misure supplementari in vista di un'ulteriore armonizzazione della segnaletica stradale sulle reti stradali transeuropee? In caso affermativo, quali sono le proposte in esame? In caso contrario, per quale motivo rinuncia la Commissione all'adozione di misure supplementari?
5. Intende la Commissione adottare misure in vista dell'armonizzazione dei limiti di velocità sulle reti stradali transeuropee? In caso affermativo, quali sono le proposte in esame? In caso contrario, per quale motivo rinuncia la Commissione a una possibile armonizzazione dei limiti di velocità sulle reti stradali transeuropee?
6. Intende la Commissione adottare misure in vista dell'armonizzazione dei limiti di velocità sulle altre strade? In caso affermativo, quali sono le proposte in esame? In caso contrario, per quale motivo rinuncia la Commissione a una possibile armonizzazione dei limiti di velocità sulle altre strade?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(25 maggio 2000)

Il gruppo d'azione Start, riunito su iniziativa della Commissione e i cui lavori si sono conclusi nel 1994, aveva il compito di valutare le misure intese ad ottenere un livello sufficiente di interoperabilità e di servizio della rete stradale transeuropea (TERN). A tal fine, il gruppo aveva presentato delle raccomandazioni per armonizzare la segnaletica stradale.

Dai dibattiti svoltisi in sede di Consiglio nel primo semestre del 1995 sotto la presidenza francese è emerso però che il Consiglio non riteneva prioritarie tali raccomandazioni, né qualsiasi altra misura equivalente o complementare nel campo dell'armonizzazione della segnaletica stradale.

La Commissione intende tuttavia riesaminare la questione nell'ambito di una relazione sulla revisione degli orientamenti della rete transeuropea di trasporti (RTE-T) che sarà presentata in estate al Parlamento e al Consiglio.

Per quanto riguarda l'armonizzazione dei limiti di velocità, nel 1988 la Commissione aveva presentato una proposta di direttiva⁽¹⁾ volta ad armonizzare i limiti di velocità dei veicoli industriali in Europa. La proposta non è stata approvata a causa dell'impossibilità di mettere d'accordo gli Stati membri su valori armonizzati e sulla classificazione delle strade cui applicare i limiti generali ed anche perché alcuni Stati membri hanno invocato il principio di sussidiarietà.

Nel frattempo l'adozione della direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità⁽²⁾, vale a dire gli autocarri pesanti di oltre 12 tonnellate e gli autobus di oltre 10 tonnellate, ha fornito una soluzione alternativa all'introduzione di limiti generalizzati per gli autocarri pesanti in Europa.

Nella sua comunicazione sulla sicurezza stradale⁽³⁾ del 17 marzo 2000, la Commissione ha fissato, tra le priorità, l'ampliamento del campo di applicazione di questa direttiva ai veicoli industriali più leggeri.

Per questi motivi la Commissione intende ritirare, conformemente alle procedure in vigore, la vecchia proposta riguardante l'armonizzazione dei limiti di velocità. La Commissione non intende presentare, a breve termine, un'altra proposta in materia.

(1) GU C 33 del 9.2.1989.

(2) GU L 57 del 2.3.1992.

(3) COM(2000) 125 def.

(2001/C 53 E/036)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0858/00**di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) alla Commissione**

(22 marzo 2000)

Oggetto: Lite concernente l'uso di un marchio

La Commissione sta esaminando la possibilità di istituire un gruppo di esperti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio per dirimere una possibile controversia con gli Stati Uniti in relazione alla normativa contemplata dalla Sezione 211 dell'Omnibus Appropriation Act del 1998.

In effetti questa proposta è legata ad una lite relativa all'uso del marchio «Havana club» in cui sono coinvolte, da un lato, una società appartenente per il 50 % a un gruppo francese e per il rimanente 50 % al governo cubano e, dall'altro, la società che difende la legittimità della proprietà di detto marchio.

Quali motivi giustificano l'intervento della Commissione in una lite di carattere prevalentemente privato?

Si può ritenere che con la sua proposta volta ad istituire il citato gruppo di esperti, la Commissione intende appoggiare l'attuale governo cubano?

Tiene conto la Commissione del fatto che il governo cubano fa uso di beni e diritti espropriati in assenza di un'adeguata compensazione propria di uno Stato di diritto?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(19 aprile 2000)

La controversia in atto nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) riguarda una legge americana del 1998, l'Omnibus Appropriations Act (sezione 211), che, secondo la Comunità e i suoi Stati membri, viola una serie di disposizioni dell'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS). L'obiettivo principale della Commissione è l'adeguata esecuzione ed applicazione da parte degli Stati Uniti dell'accordo TRIPS dell'OMC, tenuto conto che la sezione 211 potrebbe ripercuotersi su tutte le società europee che hanno contatti con Cuba. Dovrebbe essere nell'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri assicurarsi che le disposizioni dell'accordo TRIPS siano rispettate da tutti i membri dell'OMC.

La controversia in atto nel quadro dell'OMC non riguarda il problema del riconoscimento o meno delle espropriazioni estere non compensate da parte di altri Stati. Infatti, la sezione 211 concerne i marchi di fabbrica americani che non sono stati e non potrebbero essere espropriati dal governo cubano. Persone fisiche e società colpite dalle espropriazioni decise dal governo cubano hanno mantenuto i loro diritti di proprietà all'estero. In particolare, i loro diritti in materia di marchi di fabbrica registrati negli Stati Uniti sono rimasti inalterati anche dopo la rivoluzione cubana.

La controversia in seno all'OMC si riferisce piuttosto al trattamento dei marchi di fabbrica americani identici o simili ai marchi di fabbrica appartenuti precedentemente a Cubani che non sono riusciti a rinnovarli presso le autorità statunitensi. A seguito di tale mancato rinnovo, che non è dipeso dalle espropriazioni dei loro beni decise nell'isola dal governo cubano, i proprietari cubani hanno perso i diritti sui rispettivi marchi di fabbrica che sono diventati pubblici, come nel caso del marchio «Havana Club» a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. Tali marchi possono essere registrati, rinnovati e fatti rispettare negli Stati Uniti da nuovi proprietari, ma soltanto ad alcune condizioni. Queste ultime figurano nella sezione 211 dell'Omnibus Appropriations Act adottato dagli Stati Uniti quasi 40 anni dopo la rivoluzione cubana.

(2001/C 53 E/037)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0865/00

di W.G. van Velzen (PPE-DE) alla Commissione

(22 marzo 2000)

Oggetto: Applicazione della direttiva sull'elettricità

Il capitolo 4 della direttiva sull'elettricità 96/92/CE⁽¹⁾ disciplina la gestione della rete di trasmissione. In base all'articolo 7, paragrafi 5 e 6: «il gestore della rete non deve discriminare tra gli intenti o le categorie di utenti delle reti, in particolare a favore delle sue società controllate o dei suoi azionisti. A meno che il sistema di trasmissione non sia già indipendente dalle attività di generazione e distribuzione, il gestore della rete deve essere indipendente, almeno sul piano della gestione, dalle altre attività non connesse al sistema di trasmissione.» L'articolo 9 stabilisce inoltre che «il gestore della rete di trasmissione deve mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate e acquisite nel corso dello svolgimento delle sue attività.»

Ai fini di un'adeguata applicazione degli accordi conclusi tra la Commissione europea, gli Stati membri e gli operatori di sistemi di trasmissione TSO, pongo le seguenti domande:

1. può la Commissione europea far sapere in che modo l'indipendenza degli operatori di trasmissione è garantita in ciascuno Stato membro dell'UE?
2. Se è necessario che in uno o più Stati membri vi siano operatori di trasmissione ancora fisicamente e/o giuridicamente dipendenti dalla società madre, è disposta la Commissione a trasmettere alle autorità nazionali di monitoraggio istruzioni volte a far sì che l'operatore di trasmissione diventi de jure e de facto indipendente dalla società madre?

3. Essenziale al buon funzionamento del sistema dei TSO europei è la riservatezza in relazione ai dati, in particolare in relazione alla produzione di elettricità prevista. Quali garanzie ha ottenuto la Commissione dai TSO dei diversi Stati membri e dalle autorità di monitoraggio che tale riservatezza è assicurata anche concretamente?

(¹) GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(15 maggio 2000)

1. Tutti gli Stati membri hanno provveduto a recepire nella propria legislazione le disposizioni riguardanti la separazione della contabilità. La separazione delle attività del gestore della rete di trasmissione dagli altri interessi di una società elettrica può essere attuata a tre livelli: separazione a livello della gestione, separazione imposta per legge e separazione della proprietà; la separazione a livello della gestione rappresenta il requisito minimo prescritto dalla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Le scelte operate dagli Stati membri sono le seguenti:

- Belgio Separazione a livello della gestione; è in preparazione la separazione imposta per legge
- Danimarca Separazione imposta per legge
- Germania Esistono 8 gestori della rete di trasmissione: in alcuni casi separazione a livello della gestione, in altri imposta per legge
- Grecia Separazione a livello della gestione
- Spagna Separazione imposta per legge; separazione dell'assetto proprietario, ma con facoltà, per lo stesso consorzio, di detenere il pacchetto azionario
- Francia Separazione a livello della gestione
- Irlanda Separazione imposta per legge
- Italia Separazione imposta per legge
- Paesi Bassi Separazione imposta per legge; è in preparazione la separazione della proprietà
- Austria Separazione imposta per legge; separazione gestionale delle reti degli operatori Tiwag e Illwerke
- Portogallo Separazione imposta per legge
- Finlandia Separazione della proprietà
- Svezia Separazione della proprietà
- Regno Unito Separazione della proprietà in Inghilterra e nel Galles; separazione a livello della gestione in Scozia e nell'Irlanda del Nord.

Nota: Il Lussemburgo non ha ancora attuato la direttiva.

2. La Commissione ha chiesto formalmente agli Stati membri nei quali esistono gestori della rete di trasmissione che sono stati separati unicamente a livello gestionale, informazioni sulle modalità pratiche di attuazione del disposto della direttiva in tema di separazione. Nelle relative lettere la Commissione ha sottolineato che l'obbligo della indipendenza a livello gestionale e l'obbligo della separazione contabile impongono, quanto meno, l'indipendenza funzionale. Essa ha altresì indicato i vari modi con i quali, a suo parere, si possono conseguire tali obiettivi. Una volta che le siano pervenute le risposte, la Commissione deciderà se assumere ulteriori iniziative per garantire la corretta attuazione, in tutti gli Stati membri, dell'obbligo della separazione contabile del gestore della rete di trasmissione.

Per il momento, il diritto comunitario non obbliga gli Stati membri a separare per legge la gestione della rete di trasmissione o ad imporre la separazione della proprietà delle attività del monopolio naturale dalla generazione e dalla distribuzione di elettricità. Sarebbe quindi impossibile per la Commissione richiamarsi alle disposizioni della direttiva per dare istruzioni alle autorità nazionali di regolamentazione di provvedere affinché i gestori delle reti di trasmissione diventino entità giuridicamente indipendenti.

3. La Commissione concorda con l'onorevole parlamentare sul fatto che, affinché si sviluppi una concorrenza effettiva nel mercato interno dell'elettricità è essenziale che le informazioni commerciali riservate vengano mantenute segrete. Proprio per questo motivo l'articolo 9 della direttiva ha un'importanza fondamentale. La Commissione provvederà affinché questa disposizione venga attuata correttamente dagli Stati membri e applicherà inoltre le regole di concorrenza comunitarie tutte le volte in cui accerterà abusi di posizione dominante.

(2001/C 53 E/038)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0867/00
di Michael Cashman (PSE) alla Commissione

(16 marzo 2000)

Oggetto: Imbarcazioni a noleggio nelle acque della Grecia

Fino al 1° gennaio 2004 la Grecia gode di una deroga al regolamento (CEE) del Consiglio n. 3577/1992⁽¹⁾ ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.

Significa ciò che la Grecia ha il diritto di autorizzare alle imbarcazioni a noleggio di operare nelle sue acque nazionali unicamente qualora siano registrate in Grecia (e battano bandiera greca) e il capitano sia cittadino greco?

⁽¹⁾ GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(10 aprile 2000)

Fino al 1° gennaio 2004 la Grecia beneficia effettivamente di una deroga temporanea al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo). Nella fattispecie la deroga si applica ai servizi regolari di passeggeri e di traghetto nonché ai servizi di cabotaggio con le isole effettuati con navi di meno di 650 tonnellate lorde.

Ciò significa che le autorità elleniche hanno il diritto di riservare i servizi di cui sopra alle navi registrate in Grecia e battenti bandiera greca. È quindi possibile che le imbarcazioni a noleggio di meno di 650 tonnellate registrate e battenti la bandiera di in un altro Stato membro siano escluse dal cabotaggio con le isole greche fino alla data summenzionata.

Infine, la Commissione non ritiene che il requisito in base al quale il capitano della nave deve essere cittadino greco sia incompatibile con il diritto comunitario. Poiché a bordo della nave il capitano esercita funzioni di ufficiale dello stato civile, quali ad esempio quelle di svolgere indagini sui crimini commessi a bordo, assicurare il rispetto della disciplina o compiere azioni inerenti allo stato civile dei passeggeri e dell'equipaggio, la Commissione ritiene che a questa carica si applichi la deroga di cui all'articolo 39(3) (ex articolo 48) del trattato CE [cfr. le Osservazioni della Commissione nella causa Commissione/Francia, C-334/94 (sentenza del 7 marzo 1996)].

(2001/C 53 E/039)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0872/00
di Alejandro Agag Longo (PPE-DE) alla Commissione

(22 marzo 2000)

Oggetto: Internet nelle scuole

Lo scorso 28 febbraio, la Commissione ha inviato al Presidente del Consiglio il proprio contributo per il prossimo vertice di Lisbona su riforma e occupazione. Tra altri aspetti, si segnala come obiettivo prioritario che tutte le scuole abbiano accesso a Internet nell'anno 2001.

La Commissione considera fattibile che gli Stati membri prendano in esame l'accesso alla rete come servizio universale, cosicché si realizzi a prezzi accessibili?

Sempre a questo proposito alcuni paesi hanno fatto balenare la possibilità della gratuità di accesso alla rete di Internet da parte di scuole, università, biblioteche, ospedali e altri centri sanitari, con l'obiettivo di evitare che i differenti livelli di reddito nell'ambito dell'Unione finiscano per determinare un'Europa a due velocità quanto alla società dell'informazione. Qual è il suo parere a questo rispetto?

Risposta data dal signor Liikanen a nome Commissione

(25 maggio 2000)

L'iniziativa eEurope della Commissione⁽¹⁾ ha stabilito l'obiettivo di garantire a tutte le scuole europee l'accesso ad Internet e alle risorse multimediali entro la fine del 2001. La Commissione punta in via prioritaria ad offrire a tutti i cittadini la possibilità di partecipare alla società dell'informazione in fase di sviluppo.

Occorre tuttavia distinguere tra, da un lato, la politica della Commissione tesa ad incentivare gli Stati membri affinché colleghino le scuole ad Internet e, dall'altro lato, il concetto di «servizio universale» così come sancito nella legislazione in materia di telecomunicazioni⁽²⁾. A norma della legislazione le autorità degli Stati membri possono obbligare gli operatori di reti a garantire la fornitura di determinati servizi minimi di qualità specifica a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro ubicazione geografica e ad un costo accessibile.

La definizione vigente del servizio universale comprende disposizioni in materia di telefonia vocale, fax e trasmissione di dati in banda vocale via modem, incluso l'accesso ad Internet.

Attualmente il campo d'applicazione del servizio universale non include l'accesso delle scuole ad Internet; per contro il quadro normativo comunitario in vigore⁽³⁾ consente di applicare tariffe speciali per determinati gruppi di utenti, tra cui, appunto, le scuole. In numerosi Stati membri gli operatori storici hanno già introdotto tariffe speciali per le scuole che si vogliono collegare alla rete. Tali tariffe (d'uso) non dovrebbero essere utilizzate per distorcere la concorrenza e gli operatori non dovrebbero abusare della loro posizione dominante applicando prezzi esorbitanti. Le autorità nazionali di regolamentazione devono vegliare affinché anche gli operatori concorrenti e altri prestatori di servizi abbiano la possibilità di applicare analoghe tariffe speciali.

Inoltre, gli Stati membri sono liberi di imporre obblighi non previsti attualmente dal servizio universale per altri servizi di portata nazionale, ma non possono obbligare gli operatori a contribuire alla loro fornitura. Tali servizi, per esempio l'accesso ad Internet per le scuole, possono essere finanziati mediante il bilancio dello Stato, nel rispetto tuttavia delle disposizioni in materia di concorrenza.

La Commissione incentiva gli Stati membri a dotare le scuole, gli ospedali e le biblioteche di computer con accesso ad Internet, ricorrendo in particolare ai fondi strutturali previsti per il periodo 2000-2006. Trattasi di investimenti effettivamente necessari per evitare che la società dell'informazione crei degli «esclusi» sul piano sociale.

⁽¹⁾ COM(1999) 687.

⁽²⁾ La direttiva sulla telefonia vocale (Direttiva 98/10/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale — GU L 101 del 1.4.1998) e la direttiva sull'interconnessione (Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) GU L 199 del 26.7.1997).

⁽³⁾ La direttiva sulla telefonia vocale impone l'obbligo di trasparenza e di orientamento delle tariffe ai costi (nel caso di operatori con notevole forza di mercato) e autorizza l'applicazione di tariffe speciali (o ridotte). La direttiva sull'interconnessione definisce all'articolo 5 e nell'allegato III ciò che è compreso nel servizio universale e ciò che può essere recuperato o finanziato mediante fondi universali, potendo dimostrare un costo netto.

(2001/C 53 E/040)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0878/00
di Ole Krarup (EDD) alla Commissione**

(22 marzo 2000)

Oggetto: Ambizioni di politica di difesa dell'UE

Al Vertice UE di Helsinki a dicembre è stato deciso di dare nuove armi all'Unione per gestire le crisi civili e militari, tra l'altro attraverso la creazione di una forza di intervento di 60 000 uomini. La Presidenza portoghese a questo proposito ha dichiarato che la strutturazione della futura capacità dell'UE influirà sui nostri bilanci della difesa e sull'opinione pubblica (dall'invito della Presidenza ai governi dei paesi membri alla discussione delle ambizioni di politica di difesa dell'Unione del 28 febbraio 2000).

Ciò detto chiedo alla Commissione UE di far conoscere l'entità degli aumenti dei bilanci della difesa dei paesi membri che si aspetta comporterà la strutturazione di una capacità militare UE. Dal computo deve risultare la percentuale complessiva di aumento e un computo definito in rapporto all'aumento di spesa dei singoli Paesi membri.

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(3 maggio 2000)

L'importante obiettivo militare annunciato al Consiglio europeo di Helsinki richiederà certamente un impegno concertato da parte degli Stati membri, ma non va dimenticato che le spese militari sono di esclusiva responsabilità di questi ultimi. Le domande riguardanti i bilanci nazionali per la difesa dovrebbero pertanto, e a giusto titolo, essere rivolte agli Stati membri.

Da parte sua, e nell'ambito delle sue competenze specifiche, la Commissione contribuirà al conseguimento degli obiettivi della ESDP (Prospettiva di sviluppo del territorio europeo), compreso quello di cui sopra. Il che è giusto e appropriato dato l'evidente strettissimo legame tra la dimensione militare e quella non militare della prevenzione e risoluzione dei conflitti, nonché della gestione delle crisi. La Commissione ha una notevole esperienza e vaste responsabilità nel settore non militare.

(2001/C 53 E/041)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0896/00
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(22 marzo 2000)

Oggetto: Inquinamento provocato da una fabbrica di calcestruzzo nel comune di O Corgo (Lugo, Galizia)

Nel comune di O Corgo (Lugo, Galizia) è attualmente in costruzione una fabbrica di calcestruzzo, senza concessione edilizia e di esercizio. Questa fabbrica scarica quotidianamente un volume pari a 7 500 litri di acqua contaminata direttamente nei fiumi Chamoso e Da Lama, sulle cui rive l'ente locale autonomo sta costruendo una spiaggia fluviale.

Considerando che la costruzione di questa spiaggia fluviale beneficia di sovvenzioni provenienti dai fondi comunitari (programma PRODER — Programma di sviluppo rurale e diversificazione delle zone rurali, parzialmente finanziato con fondi comunitari del FEAOG-Orientamento e del FESR per il periodo 1996-1999: si tratta nella fattispecie di un progetto gestito dal PRODER MINHO della Deputazione provinciale di Lugo), ritiene la Commissione che questo fatto richiederà un intervento dell'Unione europea per far rispettare l'ambiente?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(24 maggio 2000)

La Commissione desidera informare l'onorevole parlamentare che gli interventi effettuati nel quadro di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari devono soddisfare i requisiti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente, conformemente alla regolamentazione applicabile e in particolare al regolamento (CE)

n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾. La Commissione trasmetterà alle autorità spagnole le informazioni sui fatti denunciati. La direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità⁽²⁾ prevede l'eliminazione di 17 sostanze (elenco I) e la riduzione di un gran numero di altre sostanze e gruppi di sostanze (elenco II). Sono necessarie informazioni supplementari per poter valutare se il caso specifico costituisce un'infrazione della direttiva.

La normativa comunitaria in materia di qualità delle acque di balneazione presso le spiagge, che si tratti di acque interne o acque costiere, (direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione⁽³⁾) stabilisce obiettivi qualitativi per tali acque, impone agli Stati membri di rispettare detti obiettivi e di effettuare regolari controlli di qualità per tutte le zone di balneazione nonché di trasmettere ogni anno i risultati dei controlli alla Commissione. Quest'ultima deve pubblicare i risultati annui dei controlli di qualità relativi all'intera Comunità (l'ultima relazione edita nel maggio 1999, la prossima nel maggio 2000). La relazione è disponibile su Internet.

Nel territorio di Lugo lungo il fiume Mino, in Galizia, esistono attualmente cinque località definite zone di balneazione e regolarmente controllate. Dalla più recente relazione, pubblicata nel 1999, per le cinque località risulta una qualità delle acque conforme alla direttiva. La presenza di un'attività industriale non consente deroghe all'obbligo per gli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per il rispetto dei requisiti in materia di qualità. La direttiva sulle acque di balneazione prevede due alternative: la qualità delle acque è garantita anche nelle nuove condizioni, oppure la spiaggia deve essere chiusa ed occorre quindi stabilire un divieto ufficiale di balneazione.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

⁽²⁾ GU L 129 del 18.5.1976.

⁽³⁾ GU L 31 del 5.2.1976.

(2001/C 53 E/042)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0911/00
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(25 marzo 2000)

Oggetto: Violazione della direttiva sulla flora, la fauna e gli habitat in relazione all'ampliamento del campo da golf di Gersheim-Rubenheim

1. È noto alla Commissione che il progettato ampliamento del campo da golf in oggetto avrà un pesante impatto su un territorio che potrebbe diventare zona di conservazione ai sensi della direttiva sulla flora, la fauna e gli habitat, con gravi minacce per un habitat la cui protezione è prioritaria e in cui vivono fra l'altro due specie di farfalle protette da tale direttiva, la *Eurodryas aurinia* e la *Maculinea arion*?
2. Non ritiene la Commissione che una seria valutazione della compatibilità di tale progetto con la suddetta direttiva possa essere effettuata solo prendendo in esame un periodo vegetativo completo?
3. È d'accordo sul fatto che il consiglio comunale di Gersheim non può allegramente ignorare il diritto comunitario?
4. È d'accordo sul fatto che in presenza di una violazione così eclatante del diritto comunitario occorre prendere in considerazione la possibilità di avviare una procedura d'infrazione?

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(18 maggio 2000)

La Commissione è stata recentemente informata in merito ad un progetto di campo da golf a Gersheim/Rubenheim, il cui ampliamento potrebbe risultare nocivo per un potenziale sito di importanza comunitaria, un sito da proporre ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽¹⁾ (direttiva Habitat).

La Commissione è stata informata soltanto dell'esistenza di una specie di farfalla non prioritaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE, senza alcuna documentazione tratta dalla letteratura scientifica, informazioni sulle dimensioni della popolazione, l'importanza della zona o le misure di compensazione o attenuazione già previste.

In base a queste informazioni, non è possibile trarre conclusioni sul fatto che la zona debba essere proposta come sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Non è inoltre possibile per il momento stabilire se le autorità abbiano rispettato o no la legislazione comunitaria in questo caso specifico. La conservazione delle due specie di farfalla menzionate dall'onorevole può essere possibile su parti del campo da golf purché siano mantenute e gestite in modo da conservare i loro habitat e vengono applicate adeguate misure di compensazione o attenuazione.

Sulla base delle informazioni disponibili, non può essere dimostrata una violazione della legislazione comunitaria. L'onorevole è invitata a fornire informazioni specifiche e dettagliate sul sito in modo che la Commissione possa valutare il caso in conoscenza di causa.

(¹) GU L 206 del 22.7.1992.

(2001/C 53 E/043)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0918/00

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(25 marzo 2000)

Oggetto: Forum, Vertice e Assemblea del Millennio a New York

Quali iniziative sta assumendo la Commissione per assicurare che le proposte che verranno avanzate dal Forum del Millennio del maggio di quest'anno siano prese in seria considerazione dal Vertice e dall'Assemblea del Millennio che si terranno successivamente, sempre nel corso di quest'anno, nonché per garantire che le proposte si traducano in piani d'azione e non rimangano meri argomenti di discussione corredati di buone intenzioni?

(2001/C 53 E/044)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1108/00

di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Vertice dell'Assemblea generale dell'ONU per il nuovo Millennio

Condivide la Commissione il parere secondo cui la riunione al Vertice dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per il nuovo Millennio costituisce una buona opportunità per affrontare il tema della pace, che è un tema condiviso a livello internazionale, quello della sostenibilità ambientale e quello della riduzione della povertà?

Può inoltre precisare come intende riformare e rafforzare l'ONU sulla base dei principi di maggiore efficienza e responsabilità?

**Risposta comune
data dal sig. Patten in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0918/00 e E-1108/00**

(15 maggio 2000)

La Commissione si aspetta che le proposte che saranno avanzate dal Forum del Millennio del maggio 2000 vengano presentate al vertice del Millennio da un portavoce del Forum stesso. La Commissione si aspetta anche che tali proposte vengano discusse in una delle tavole rotonde i cui atti verranno allegati alla dichiarazione del vertice del Millennio.

La Commissione riconosce che l'assemblea del Millennio e il vertice del Millennio delle Nazioni Unite, che si terranno nel 2000, rappresentano due occasioni per affrontare problemi di portata internazionale quali la pace, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà.

Naturalmente la Commissione è pronta ad aderire alle proposte che verranno formulate, purché esse siano compatibili con le politiche della Comunità e rientrino nei limiti delle competenze della Commissione.

Quanto agli aspetti organizzativi della riforma e del potenziamento delle Nazioni Unite, volti a migliorare l'efficienza e il livello di responsabilità di questa istituzione, la Commissione svolge un ruolo di coordinamento tanto nell'ambito del processo decisionale della Comunità in questo settore, quanto in quello della rappresentazione esterna della posizione della Comunità sull'argomento.

(2001/C 53 E/045)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0923/00
di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(29 marzo 2000)

Oggetto: Domanda di finanziamento

Sebbene quasi quattro anni or sono siano stati promessi contributi UE al gruppo «Research into Ageing» (Ricerca sull'invecchiamento), i finanziamenti in questione non sono ancora stati erogati. (I codici di riferimento dei contratti sono SOC 96 102180 e SOC 97 101790.) Al gruppo «Research into Ageing» è stato successivamente notificato che i contributi avrebbero potuto essere versati solo dopo la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-239/96, che verteva su una circolare della Commissione che invitava a presentare domande per il finanziamento di azioni da imputare alla linea di bilancio B3-4104, relativa agli anziani.

Nel mese di ottobre del 1998 il Regno Unito ha ritirato il ricorso C-239/96, ma i contributi subordinati all'esito della procedura giudiziaria (ivi compresi i nn. SOC 96 102180 e SOC 97 101790) non sono stati ancora versati.

Quando verranno corrisposti al gruppo «Research into Ageing» i finanziamenti ai sensi dei contratti n. SOC 96 102180 e SOC 97 101790? Quanto accaduto non è forse contrario al principio comunitario consolidato della legittima aspettativa?

Può la Commissione fornire chiarimenti di ordine generale quanto alla data in cui saranno erogati i finanziamenti subordinati all'esito della causa C-239/96? Cosa intende intraprendere la Commissione alla luce del fatto che il ricorso in questione è stato ritirato? Può far sapere se verranno ora erogati tutti i contributi subordinati alle medesime condizioni e indicare come intende evitare, in futuro, simili ritardi inaccettabili?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(26 maggio 2000)

I due accordi citati dall'Onorevole parlamentare sono stati conclusi soltanto a titolo condizionale, a seguito di azioni giuridiche del Regno Unito (cause C-239/96 e C-240/96) e conformemente all'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia. I due ricorsi sono stati introdotti contro l'invito della Commissione a presentare candidature per aiuti finanziari a titolo di due linee di bilancio relative, rispettivamente, alle persone anziane (B3-4104) e all'esclusione sociale (B3-4103). I ricorsi hanno un fondamento analogo a quello della causa C-106/96, anch'essa introdotta dal Regno Unito, per la quale il 12 maggio 1998 la Corte di giustizia si è espressa contro la Commissione. La decisione è stata seguita dall'accordo interistituzionale del 13 ottobre 1998 sui fondamenti giuridici e l'esecuzione del bilancio comunitario⁽¹⁾

Tenuto conto di queste considerazioni e, in particolare, della marcata analogia fra le spese coperte dall'accordo citato prima e quelle relative alla causa C-106/96, la Commissione purtroppo non ha avuto altra scelta se non quella di astenersi dal pagamento. La Commissione si sta rivolgendo per iscritto a «Research into Ageing» e a tutte le altre organizzazioni con le quali ha stipulato accordi analoghi, per informarle della situazione.

Per quanto riguarda le azioni future, l'introduzione nel Trattato di Amsterdam di un mandato d'azione per la Comunità nel settore della lotta contro l'esclusione sociale ha chiarito la base di un intervento in questo settore e, come indicato nella comunicazione della Commissione «Costruire un'Europa solidale»⁽²⁾, la Commissione intende presentare proposte di azione comunitaria per attuare questo nuovo mandato. In tal modo la futura azione della Comunità per la lotta contro l'esclusione sociale avrà una solida base.

⁽¹⁾ GU C 344/1 del 12.1.1998.

⁽²⁾ COM(2000) 79 def.

(2001/C 53 E/046)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0925/00
di Joan Colom i Naval (PSE) alla Commissione

(25 marzo 2000)

Oggetto: Dichiarazione di Stoccolma sull'insegnamento della shoah

Può la Commissione far sapere quali misure ha adottato per dare attuazione pratica alla Dichiarazione di Stoccolma sull'insegnamento della shoah nell'Unione europea e negli Stati membri?

(2001/C 53 E/047)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1000/00
di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(31 marzo 2000)

Oggetto: Dichiarazione di Stoccolma

Cosa si propone di fare la Commissione per garantire l'esecuzione della Dichiarazione di Stoccolma sull'insegnamento della Shoa?

Risposta comune
data dal sig.ra Reding in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0925/00 e E-1000/00

(4 maggio 2000)

La Commissione annette la massima importanza alla lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, e in genere, alla promozione di atteggiamenti e valori di rispetto, accettazione e tolleranza in special modo in rapporto con contesti sociali multiculturali.

Per quanto riguarda l'azione comunitaria nel settore dell'insegnamento scolastico, il capitolo Comenius del programma Socrates comprende azioni di collaborazione transnazionale tendenti all'educazione interculturale, che coinvolgano istituti scolastici e altri attori che abbiano un intervento educativo. Durante i cinque anni dell'attuazione di Socrate I, sono stati sostenuti circa 100 progetti transnazionali l'anno in questo settore.

In Socrate II, la dimensione interculturale ivi compresa l'educazione agli atteggiamenti e valori che sono alla base di una società pluralistica si trova rafforzata e diventa una delle dimensioni trasversali comuni alle iniziative scolastiche, ai progetti riguardanti la formazione del personale docente nonché alle reti Comenius.

Daltronde, giova sottolineare che l'organizzazione e il contenuto dei sistemi educativi nella Comunità è di sola competenza degli Stati membri.

(2001/C 53 E/048)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0927/00
di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione

(25 marzo 2000)

Oggetto: Commercializzazione dei succhi d'uva (GD Concorrenza)

Premesso che attualmente nessun limite normativo comunitario esiste relativamente a percentuali di presenza di glicerina naturale nei succhi d'uva;

Che l'unico limite (regol. CE 822/87) ⁽¹⁾ è nella presenza di alcool nel prodotto finito;

Che un'istituzione privata tedesca, la GFL (Gesellschaft fuer Lebensmittelforschung mbH- di Berlino) indica, invece, nei succhi d'uva di produzione italiana una percentuale di glicerina «superiore ai livelli permessi»;

Che tale comportamento dell'Ente GFL di fatto comporta un ostacolo non tariffario alla libertà degli scambi all'interno dell'UE, in aperto contrasto con i principi del mercato unico

Si interroga il Commissario per sapere se non intenda prontamente intervenire per evitare che di fatto sia impedita la commercializzazione dei succhi d'uva di produzione italiana sul mercato tedesco.

⁽¹⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(10 maggio 2000)

Le condizioni relative alla produzione e alla commercializzazione dei succhi di frutta e di taluni prodotti simili sono stabilite dalla direttiva 93/77/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1993 ⁽¹⁾. All'articolo 1 essa prevede in particolare la definizione di «succo di frutta» e di «frutto». Non è invece previsto un limite massimo consentito di glicerina nel succo d'uva, in quanto non è ammessa l'aggiunta di tale sostanza nei succhi di frutta.

Le osservazioni formulate dall'organismo privato tedesco non hanno valore ufficiale o regolamentare per quanto concerne la conformità del succo d'uva alle norme comunitarie in materia di immissione sul mercato.

Non avendo ricevuto dalle autorità tedesche informazioni su misure specifiche intese a restringere o a vietare la commercializzazione del succo d'uva italiano sul mercato tedesco, la Commissione ha preso gli opportuni contatti con dette autorità al fine di ottenere tutte le necessarie precisazioni sui fatti riferiti dall'onorevole parlamentare. Se necessario, essa non mancherà di istruire un fascicolo nel quadro della procedura prevista dall'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE.

⁽¹⁾ GU L 244 del 30.9.1993.

(2001/C 53 E/049)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0935/00
di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

(29 marzo 2000)

Oggetto: Attrezzi da pesca che costituiscono una minaccia per i delfini

Cosa pensa la Commissione del rischio che rappresenta per i delfini l'impiego di reti pelagiche da parte delle flotte da pesca francese e spagnola? Quale azione intende intraprendere per prevenire la conseguente moria di delfini?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(10 maggio 2000)

La Commissione è al corrente del problema e condivide i timori dell'onorevole parlamentare in merito alle catture accessorie di delfini durante talune attività di pesca esercitate con reti da traino pelagiche.

Tuttavia, la Commissione desidera innanzitutto sottolineare che la legislazione spagnola vieta ai propri pescherecci l'impiego di questo tipo di reti.

La Commissione è seriamente preoccupata per le catture accessorie di cetacei con reti pelagiche in cui sono coinvolti vari Stati membri, principalmente nell'Europa del Nord, Francia inclusa.

Per questo motivo la Commissione ha appoggiato numerosi progetti di ricerca e studi sull'interazione fra i mammiferi marini (prevalentemente cetacei) e le attività di pesca, sia nell'Atlantico e nel Mare del Nord che nel Mediterraneo. Basti citare come esempio il più recente studio «Automated detection of dolphins around pelagic trawls» (Rilevamento automatico della presenza di delfini nelle vicinanze di reti pelagiche) di cui è stato approvato il finanziamento; tale studio, realizzato dalla «Royal society for nature conservation» dovrebbe essere portato a termine per il 31 luglio 2001.

La ricerca e la realizzazione di studi non possono tuttavia essere sufficienti. La Commissione, basandosi sui risultati degli studi sopra citati e di ogni altra informazione disponibile, analizzerà tutte le possibilità esistenti per affrontare efficacemente il problema, quali il coordinamento delle politiche nazionali, il miglioramento delle conoscenze scientifiche e proposte di misure più efficaci per controllare le catture accessorie.

(2001/C 53 E/050)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0937/00
di Bernard Poignant (PSE) alla Commissione**

(29 marzo 2000)

Oggetto: Procedure proprie a ciascuno Stato membro per l'assegnazione dei fondi del FESR

Gli Stati membri dell'Unione europea che desiderano ottenere cofinanziamenti nel quadro dei Fondi strutturali presentano i loro dossier alla Commissione, previa concertazione con le competenti autorità locali.

Tali dossier devono rispondere ai criteri definiti dai documenti unici di programmazione (DOCUP) regionali, che sono successivamente approvati dalla Commissione.

Con questa procedura, la Commissione mette in evidenza i principi di coordinamento e di partenariato su cui poggia in parte la politica regionale comunitaria.

La trasparenza della gestione dei fondi è altresì un elemento fondamentale del riconoscimento del ruolo svolto dall'Unione europea nello sviluppo delle sue regioni. Tale trasparenza si traduce nella pubblicazione annuale della relazione sui Fondi strutturali, nell'elaborazione di un bilancio, obiettivo per obiettivo, e nella pubblicazione periodica della lettera «Inforégio».

Tuttavia, la mancata conoscenza delle procedure interne stabilite dagli Stati membri per quanto riguarda la ripartizione dei fondi per regione ammissibile e la gestione dei fondi può diventare fonte di difficoltà nella comprensione globale della politica regionale comunitaria.

Si sono rese necessarie l'elaborazione e la pubblicazione di un documento che espone le procedure interne relative alla definizione delle regioni ammissibili nonché alla gestione e all'assegnazione delle risorse dei Fondi strutturali nell'Unione europea.

Tale documento, indispensabile per conoscere e confrontare le procedure scelte dagli Stati membri nell'intento di far comprendere meglio l'interesse dei Fondi strutturali per le popolazioni, può essere messo a disposizione dei deputati del Parlamento europeo?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(22 maggio 2000)

La relazione annua sui Fondi strutturali del 1999 ricorderà in che modo, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, la Commissione ha proceduto alla ripartizione, fra Stati membri, degli stanziamenti assegnati ai diversi obiettivi dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006.

Del resto, una dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 7 del regolamento generale dei Fondi strutturali è stata allegata al verbale del Consiglio «Affari generali» durante il quale il regolamento in parola è stato approvato, previo parere conforme del Parlamento. Il testo della dichiarazione è inviato direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento.

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio non conferisce alla Commissione la facoltà di ripartire gli stanziamenti fra le regioni o le zone dell'obiettivo 1 o dell'obiettivo 2, all'interno del medesimo Stato membro. Ciò nonostante, la Commissione ha inviato a tutti gli Stati membri — a titolo indicativo — alcune proposte di ripartizione degli stanziamenti per gli obiettivi sopra citati fra le regioni o le zone interessate. Queste proposte sono basate sui criteri impiegati dalla Commissione per ripartire fra gli Stati membri gli stanziamenti di ognuno dei due obiettivi.

L'elenco delle regioni ammissibili all'obiettivo 1 dei Fondi strutturali nel periodo di programmazione 2000-2006 è stato oggetto, il 1° luglio, di una decisione della Commissione ⁽²⁾.

Quanto all'obiettivo 2, la Commissione ha fissato il 1° luglio 1999, per ciascuno Stato membro interessato, un massimale di popolazione ammissibile ⁽³⁾. Tali massimali sono stati determinati secondo le modalità descritte nella sopra citata dichiarazione della Commissione acclusa al verbale del Consiglio.

Successivamente a tale decisione della Commissione, i singoli Stati membri sono stati invitati a proporre alla Commissione un elenco di zone ammissibili, nel rispetto delle seguenti condizioni: la popolazione dalle zone proposte per l'ammissibilità non doveva eccedere il massimale di popolazione fissato dalla Commissione per lo Stato membro interessato; le zone proposte dovevano rispondere ai criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 5-9 dell'articolo 4 del regolamento generale recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; laddove ciò sia obiettivamente possibile, le zone rispondenti ai cosiddetti criteri di ammissibilità comunitari dovevano costituire almeno il 50 % della popolazione complessiva ammissibile all'obiettivo 2 dello Stato membro.

Il regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali prevede in effetti due categorie di criteri di ammissibilità all'obiettivo n. 2. Criteri cosiddetti comunitari, ripresi ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 4 del regolamento sopra citato: tali criteri vertono su dati disponibili presso Eurostat. Le stesse serie statistiche sono state utilizzate per tutti gli Stati membri, affinché questi ultimi siano trattati in maniera identica. Questi dati, trasmessi il 23 giugno 1999 a tutti gli Stati membri interessati all'obiettivo 2, vengono inviati dalla Commissione, a titolo informativo, all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento. Criteri nazionali, ripresi ai paragrafi 7-9 dell'articolo 4 del regolamento generale: questi criteri riguardano dati statistici propri di ciascuno Stato membro.

Allo scopo di disporre di una presentazione comune a tutti gli Stati membri, la Commissione ha fissato alcune tabelle-tipo per la presentazione delle proposte di zonizzazione per l'obiettivo 2. Queste tabelle sono state utilizzate da tutti gli Stati membri interessati ed hanno consentito alla Commissione di verificare soprattutto in che misura le zone proposte fossero effettivamente le più gravemente colpite. La Commissione invia copia di queste tabelle direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

⁽²⁾ Decisione 1999/502/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce l'elenco delle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006. GU L 194 del 27.7.1999.

⁽³⁾ Decisione 1999/503/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce un massimale di popolazione per Stato membro nel quadro dell'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006. GU L 194 del 27.7.1999.

(2001/C 53 E/051)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0948/00**di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione**

(29 marzo 2000)

Oggetto: Smantellamento e trasferimento fuori della Ría de Arosa (Galizia, Spagna) dei depositi di idrocarburi di Ferrazo

La «Ría de Arosa» è lo spazio naturale e produttivo più importante di tutta la zona delle «rías» in Galizia. Ha una superficie di 250 chilometri quadrati e un'estensione costiera di 75 chilometri, e comprende 9 estuari e zone umide importanti, oltre a vari ecosistemi sottomarini. Ospita un'abbondante flora e fauna e conta tre aree naturali protette che rappresentano un quinto della sua superficie. Questa situazione naturale privilegiata ha consentito di sviluppare un'importante attività socioeconomica, incentrata sui settori del mare, dell'industria e del turismo, che genera un valore annuo di 730 milioni di euro e 26 000 posti di lavoro diretti. Questi settori di base sostengono a loro volta l'attività del commercio, dell'edilizia e dei servizi in tutta la zona costiera e rappresentano settori strategici per il futuro sviluppo socioeconomico della Ría de Arosa e dell'intera Galizia.

Per la loro ubicazione, i depositi di idrocarburi di Ferrazo, a Villagarcía de Arosa, sono incompatibili con la salvaguardia dei valori naturali e socioeconomici della Ría de Arosa e rappresentano un pericolo per la sicurezza degli abitanti.

Potrebbe la Commissione intervenire presso le autorità spagnole competenti ove risulti l'incompatibilità dei suddetti depositi di idrocarburi con la direttiva 92/43/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con la direttiva 85/337/CEE⁽²⁾ del Consiglio, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e con la Convenzione di Ramsar sulla protezione delle zone umide? Potrebbe promuovere il trasferimento di tali depositi in un'altra zona in cui i rischi potenziali siano minori, al di fuori della Ría de Arosa, nonché il divieto del trasporto di idrocarburi nella ría, come hanno chiesto varie forze politiche e la «Plataforma en Defensa da Ría de Arousa»? Potrebbe imporre alle autorità spagnole competenti di fornire le informazioni che la predetta associazione ha chiesto e che le sono state rifiutate, in applicazione della direttiva 90/313/CEE⁽³⁾ del Consiglio concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente?

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(8 maggio 2000)

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dispone all'articolo 2 che, prima di rilasciare l'autorizzazione a un progetto per il quale si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione, è necessario eseguire una valutazione del suo impatto. Tale disposizione si applica ai progetti elencati negli allegati I e II della direttiva.

Nell'allegato II, paragrafo 6, lettera d) sono contemplati gli impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva, i progetti appartenenti alle classi elencate nel suddetto allegato II formano oggetto di una valutazione quando lo Stato membro interessato ritiene che le loro caratteristiche lo richiedano.

La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche prevede invece che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito stesso, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto quando abbiano raggiunto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica (articolo 6).

A differenza delle prime due, la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, prevede la possibilità di chiedere un riesame giudiziario o amministrativo, conformemente al sistema giudiziario nazionale, della decisione dell'autorità pubblica che ha negato l'accesso alle informazioni di carattere ambientale richieste (articolo 4). Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento giuridico spagnolo con la legge 38/1995 del 13 dicembre 1995, modificata dalla legge 55/1999 del 29 dicembre 1999, che ha istituito adeguati mezzi di impugnazione.

Va inoltre precisato che, in seguito alle interrogazioni P-0790/00 della on.le Miguélez Ramos ⁽¹⁾ ed E-0804/00 dell'on.le Nogueira Román ⁽¹⁾, nonché all'interrogazione oggetto della presente risposta (in ognuna delle quali viene sollevata la medesima questione) la Commissione ha aperto d'ufficio una procedura protocollata sotto il riferimento B-2000/2076. La Commissione si è inoltre rivolta alle autorità spagnole affinché le forniscano informazioni sugli impianti sopracitati.

Indipendentemente dall'esito di tale richiesta, nella sua qualità di garante dei trattati, la Commissione adotterà le misure necessarie per assicurare il rispetto del diritto comunitario nel caso in oggetto.

⁽¹⁾ GU C 374 E del 28.12.2000, pag. 155.

(2001/C 53 E/052)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0957/00
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(29 marzo 2000)

Oggetto: Promozione del programma ALFA (Programma di formazione accademica in America latina)

Il programma ALFA promuove lo scambio di esperienze tra università dell'Unione europea e di diciotto paesi latino-americani per un periodo di sei anni.

Per ottenere gli aiuti concessi dal suddetto programma, le università interessate devono costituirsi in reti ALFA, ossia reti di università composte da almeno sei centri, tre europei e tre latino-americani, di paesi diversi.

Può la Commissione far sapere quali disposizioni ha previsto, nel delineare il programma suddetto, per agevolare i contatti tra le università eventualmente interessate a partecipare, mediante riunioni e incontri preliminari che consentano di conoscersi e di definire l'ambito della cooperazione nei settori prioritari indicati dall'invito a presentare candidature nel quadro del programma ALFA?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(28 aprile 2000)

A prescindere dagli obiettivi specifici, la prima fase del programma ALFA è stata un'esperienza che ha permesso alle università di entrambi i continenti di conoscersi reciprocamente e alla Commissione di ricevere 2 918 proposte di progetti comuni. Queste proposte, presentate da reti di università, comportano la partecipazione di 511 istituti latino-americani e 704 istituti europei. Nella prima fase del programma, 808 reti di istituti superiori hanno messo a punto o stanno mettendo a punto progetti comuni (per un totale di 373 latino-americani e 530 europei).

Nella fase attuale del programma ALFA, l'ufficio di assistenza tecnica del programma aiuta gli istituti potenzialmente interessati a cercare dei partner, mentre tutte le richieste riguardanti tale ricerca vengono pubblicate in una pagina Internet:

<http://alfa-program.com>.

Inoltre, le reti ALFA che non hanno esperienza in fatto di mobilità degli studenti, possono chiedere finanziamenti per la preparazione di progetti di mobilità comuni (nel quadro del sottoprogramma «progetti preliminari»).

La Commissione riceve mediamente ogni giorno 40 richieste di informazioni sul programma, oltre la metà delle quali provengono da istituti che hanno già individuato le loro reti.

Pertanto la Commissione non ha previsto di finanziare riunioni tra istituti aventi i requisiti prima che vengano presentate le proposte di progetti nell'ambito del programma ALFA, il cui invito è stato pubblicato il 15 febbraio 2000⁽¹⁾

⁽¹⁾ GU C 42 del 15.2.2000.

(2001/C 53 E/053)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0958/00
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(29 marzo 2000)

Oggetto: Contributo dell'Unione europea allo sviluppo turistico di Melilla

Melilla, città comunitaria del Nordafrica, intende superare i suoi problemi fondamentali — l'isolamento e la necessità di diversificare l'economia — mediante uno sviluppo turistico sostenuto che le consenta di suscitare un doppio interesse, nella regione del Maghreb in quanto città europea e in Europa in quanto porta dell'Africa.

A tal fine è necessario avviare un vasto progetto turistico che preveda la rigenerazione delle spiagge e il miglioramento delle comunicazioni, sia marittime che aeree, due pilastri fondamentali che daranno un ulteriore impulso a un ambizioso programma di sviluppo turistico.

Può la Commissione far sapere in che misura ritiene che l'Unione europea possa partecipare ad un progetto di sviluppo turistico integrale di Melilla affinché, nel medio e nel lungo termine, questa città comunitaria del Nordafrica possa trasformarsi in attrattiva inequivocabile per i turisti dell'Unione europea?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(25 maggio 2000)

La città autonoma di Melilla è ammissibile, a titolo dell'obiettivo 1, all'intervento dei Fondi strutturali per l'intero periodo di programmazione 2000-2006. A tutt'oggi, la Commissione non ha ancora ricevuto le proposte di programmi operativi, che sono in fase di elaborazione presso le autorità spagnole.

A questo riguardo, la Commissione è ovviamente aperta ad ogni proposta delle suddette autorità riguardante l'aiuto che potrebbe essere dato allo sviluppo del turismo della città di Melilla.

(2001/C 53 E/054)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0963/00
di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione

(29 marzo 2000)

Oggetto: Siccità in Aragona

L'Aragona è una comunità autonoma che soffre strutturalmente di siccità.

Dal 1915 il governo centrale ha elaborato leggi e piani volti alla realizzazione di opere di irrigazione che consentissero di ovviare a tale situazione. Tuttavia, gran parte delle opere non sono mai state realizzate per motivi di bilancio.

Attualmente le politiche di conservazione degli spazi naturali promosse dall'Unione europea prospettano la necessità di bloccare i progetti di irrigazione in ampie zone dell'Aragona suscitando l'opposizione di gran parte degli abitanti delle zone interessate, per i quali la difesa dell'ambiente appare privilegiata rispetto alla possibilità di fornire mezzi di sostentamento agli agricoltori aragonesi.

La Commissione ha studiato formule che consentano di conciliare la necessaria tutela dell'ambiente con il mantenimento della popolazione nell'ambito rurale?

Non pensa la Commissione che sarebbe giusto risarcire economicamente gli agricoltori che non possono irrigare le loro terre per questioni ambientali?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(10 maggio 2000)

La nuova politica di sviluppo rurale, adottata dal Consiglio nel giugno 1999, è finalizzata a definire un quadro coerente e sostenibile che garantisca il futuro delle zone rurali favorendo il mantenimento e la creazione di posti di lavoro e tenendo conto dei vincoli ambientali. Gli assi principali di questo sviluppo sono i seguenti: rafforzamento del settore agricolo e forestale, miglioramento della competitività delle zone rurali, tutela dell'ambiente e del patrimonio rurale.

Tra le misure strutturali previste nel Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOAG) ⁽¹⁾, figurano, tra gli altri, investimenti nelle aziende agricole destinati alla tutela dell'ambiente naturale, indennità compensative nelle zone svantaggiate o soggette a vincoli ambientali, aiuti agroambientali, nonché sostegni alle attività agricole e rurali per la protezione dell'ambiente. Per quanto riguarda le indennità compensative in particolare, l'articolo 16 del suddetto regolamento prevede la possibilità, per gli agricoltori, di beneficiare di un sostegno sotto forma di pagamenti volti a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, da limitazioni basate su disposizioni comunitarie in materia di protezione dell'ambiente se e per quanto detti pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti da dette disposizioni. Tutti questi provvedimenti dovrebbero venire incontro alle preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare.

Spetta allo Stato membro presentare i propri programmi di sviluppo rurale, nel pieno rispetto del principio della sussidiarietà. Nelle zone non incluse nell'obiettivo 1, come l'Aragona, gli Stati membri possono presentare programmi di sviluppo rurale che includano queste misure, per un finanziamento a titolo del FEOAG, sezione garanzia. Tali programmi devono descrivere in particolare la situazione della zona interessata, i suoi problemi specifici, la strategia proposta e le sue priorità, nonché le misure previste per la realizzazione del piano.

Le proposte di programmi di sviluppo rurale, presentate in dettaglio dalle autorità spagnole il 30 dicembre 1999, sono attualmente in corso di esame alla Commissione, per poter essere approvate nel più breve tempo possibile.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

(2001/C 53 E/055)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0964/00 di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(29 marzo 2000)

Oggetto: Ubicazione a Malaga dell'Ufficio del Mediterraneo della UICN

Nella risposta alla mia interrogazione E-2415/99, la sig.ra Wallström, a nome della Commissione, mi assicurava che l'Ufficio regionale per il Mediterraneo dell'Unione internazionale per la conservazione della natura si trova ubicato a Siviglia e non a Malaga come io affermavo.

Dispiaciuto di dover contraddire la sig.ra Wallström, le confermo che detto ufficio è situato a Malaga, con sede nel Parco tecnologico di Andalusia, e che pertanto le informazioni della Commissione al rispetto sono erranee.

Allo scopo di comprovare la realtà delle mie affermazioni sarebbe disposta la sig.ra Commissaria a visitare detto Ufficio regionale del Mediterraneo della UICN, o a inviare persona delegata, acciocché ella possa conoscere direttamente questo Ufficio e contribuire a sviluppare il complesso di attività che il medesimo ha programmato?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(12 maggio 2000)

L'onorevole parlamentare afferma che l'ufficio regionale dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) si trova a Malaga. Sebbene le più recenti informazioni sembrano indicare che probabilmente la sede del suddetto ufficio è Malaga, cionondimeno alla Commissione consta che alla data attuale l'IUCN e le autorità spagnole nazionali e locali sono ancora impegnate nel negoziato relativo all'accordo per l'apertura dell'ufficio IUCN per il Mediterraneo in territorio spagnolo e pertanto non è ancora possibile comunicarne ufficialmente l'indirizzo.

Il commissario responsabile per l'ambiente non prevede al momento attuale di visitare alcun ufficio dell'IUCN in Europa. Tuttavia, la Commissione, pur non essendo membro dell'IUCN, mantiene con tale organizzazione regolari contatti che comprendono anche visite ai rispettivi uffici qualora necessario per assicurare la prosecuzione delle diverse iniziative comuni.

(2001/C 53 E/056)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0983/00

di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione

(31 marzo 2000)

Oggetto: Controllo di sicurezza dell'Euratom

Già nel 1988, in una risoluzione comune sui risultati della commissione d'inchiesta sulla gestione e il trasporto di materiale nucleare⁽¹⁾, il Parlamento europeo aveva chiesto di aumentare l'attendibilità e l'efficacia dei controlli di sicurezza, in particolare tramite il distacco della direzione «Controllo di sicurezza» dalla direzione generale XVII, competente per lo sviluppo dell'energia nucleare (che attualmente fa parte della DG TREN), nonché un aumento del numero degli ispettori.

In considerazione del forte incremento dei flussi di plutonio, in particolare nei grandi impianti di ritrattamento e di fabbricazione di elementi combustibili a ossidi misti (MOX) in Francia e in Gran Bretagna, è necessario chiedersi nuovamente se i controlli di sicurezza dell'Euratom possano essere effettuati ai livelli richiesti.

1. Può la Commissione far sapere se, sulla base della risoluzione del Parlamento del 1988, ha adottato misure volte a garantire l'indipendenza sul piano organizzativo della direzione «Controllo di sicurezza» dell'Euratom? In caso affermativo, di che misure si tratta? In caso negativo, può la Commissione spiegarne i motivi?
2. Quali provvedimenti ha preso al fine di dotare la direzione «Controllo di sicurezza» dell'Euratom di risorse finanziarie e umane adeguate per far fronte all'aumento della quantità di materiale nucleare?
3. Quali altre azioni ha intrapreso per attuare le disposizioni dell'articolo 7 della risoluzione summenzionata?
4. Quali provvedimenti intende adottare a tale riguardo nel prossimo futuro?

⁽¹⁾ GU C 235 del 12.9.1988, pag. 70.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(5 giugno 2000)

1. Nel 1999 la direzione «Controllo di sicurezza dell'Euratom» è stata trasformata in «ufficio» ed ora fa capo direttamente alla sig.ra de Palacio, vicepresidente della Commissione e responsabile per il settore energia e trasporti. Dal punto di vista amministrativo, tuttavia, l'ufficio «Controllo di sicurezza dell'Euratom» continua a dipendere dalla direzione generale Energia e trasporti. La questione è attualmente in fase di revisione e la Commissione dovrebbe esaminare una proposta in merito entro la fine del primo semestre 2000.

2. La quantità di materiale nucleare ad uso civile trattato all'interno dell'Unione europea è aumentata del 240 % dalla data di adozione della risoluzione cui fa riferimento l'onorevole parlamentare e contemporaneamente gli impianti nucleari si sono fatti più complessi. Già nel 1989 la Commissione aveva informato il Consiglio della necessità di incrementare in maniera significativa il numero degli ispettori e nel maggio 2000 questo è stato portato da 234 a 274. La Commissione ha inoltre adottato severe misure di razionalizzazione, tra cui l'utilizzo di sistemi di controllo della sicurezza automatizzati.

3. La Commissione ha affrontato gran parte dei problemi segnalati nell'articolo 7 della risoluzione. In particolare, sono state eseguite ispezioni senza preavviso ogniqualvolta le condizioni logistiche ed economiche lo hanno consentito, la protezione dei dati è stata assicurata mediante la separazione fisica delle basi dati Euratom dalla rete della Commissione ed è stata attuata una politica per il controllo dei residui nucleari.

4. La Commissione ha intrapreso una revisione generale di tutte le attività di propria competenza previste dal trattato Euratom. Il collocamento dell'ufficio «Controllo di sicurezza dell'Euratom», il suo funzionamento e le priorità ad esso assegnate fanno parte integrante di tale revisione: solo dopo il completamento di quest'ultima la Commissione potrà trarre le proprie conclusioni.

(2001/C 53 E/057)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0989/00
di Jean-Claude Martinez (TDI) alla Commissione

(29 marzo 2000)

Oggetto: Preferenza comunitaria per la frutta con guscio, le castagne e le carrube

In Europa la produzione di mandorle, nocciole, castagne e carrube viene effettuata da circa 300 000 famiglie, tuttavia l'Unione europea registra un deficit notevole, al punto di essere il primo importatore mondiale di mandorle provenienti al 74 % dagli Stati Uniti, di nocciole prodotte per il 75 % dalla Turchia, o di noci coltivate in California o in Cina.

Il calo dei dazi doganali, fino al limite minimo del 2 % in seguito agli accordi di Marrakesh, mette a repentaglio ed espone al rischio di sparizione completa le nostre aziende, le quali hanno costi di produzione che non possono scendere al livello dei prezzi di dumping sociale e ambientale della Turchia, della Cina o degli Stati Uniti.

D'altra parte i mandorli, i castagni o i noccioli costituiscono foreste che proteggono il suolo e l'ambiente e sono un fattore che crea posti di lavoro ed equilibrio rurale. In dieci anni l'Unione europea ha investito 725 milioni di euro nel settore, ma oggi non è previsto un solo aiuto specifico.

Intende la Commissione prevedere, anche soltanto a titolo delle politiche per l'ambiente e il mondo rurale, un equo finanziamento di un'attività la cui soppressione comporterebbe come effetto indotto costi molto più alti di quelli oggi richiesti da un accompagnamento ragionevole?

Quali misure concrete, mirate ed efficaci intende la Commissione attuare?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(29 maggio 2000)

Il settore della frutta a guscio ha beneficiato per dieci anni di un aiuto specifico concesso a norma delle disposizioni del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, per migliorare la produttività e la competitività di tali colture. La sovvenzione comunitaria è stata di 725 milioni di euro per il periodo dal 1990 al 1999. Un ulteriore sostegno superiore a 250 milioni di euro è previsto fino al 2006 a favore dei programmi di miglioramento ancora in fase di esecuzione. Un aiuto forfetario specifico alle nocciole è stato accordato dal 1997 al 2000.

Tale aiuto era destinato ad essere temporaneo e decrescente in modo da trasferire gradualmente la responsabilità finanziaria ai produttori.

Come per tutti gli altri prodotti del settore degli ortofrutticoli, l'aiuto può essere concesso alla frutta a guscio nell'ambito del regime dei fondi di esercizio previsto dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 22 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽²⁾, che prevede un sostegno finanziario per tutti gli ortofrutticoli commercializzati tramite le organizzazioni di produttori.

Infine, tenendo conto degli aspetti ambientali e sociali della produzione di frutta a guscio, è evidente che gli Stati membri possono includere tale prodotto nei propri programmi di sviluppo rurale rispettando le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 118 del 20.5.1972.

⁽²⁾ GU L 297 del 21.11.1996.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

(2001/C 53 E/058)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1001/00

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(31 marzo 2000)

Oggetto: Risarcimento alle imprese danneggiate dalla controversia sulle banane tra UE e USA

Intende la Commissione risarcire quelle imprese all'interno dell'UE che hanno subito ripercussioni a causa delle tariffe USA imposte come diretta conseguenza della controversia sulle banane tra UE e USA e, in caso affermativo, in quale misura?

(2001/C 53 E/059)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1002/00

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(31 marzo 2000)

Oggetto: Implicazioni della controversia sulle banane tra UE e USA

La Commissione è consapevole degli effetti dannosi della controversia sulle banane tra UE e USA per diverse imprese all'interno dell'UE? Intende la Commissione agire celermente per porre fine alla controversia e in tal modo assicurare la salvaguardia di posti di lavoro nell'intera UE?

(2001/C 53 E/060)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1003/00

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(31 marzo 2000)

Oggetto: Ripercussioni sulle imprese della guerra delle banane tra l'UE e gli USA

Quando ha programmato la Commissione di incontrare le controparti statunitensi per trovare finalmente una soluzione alla dannosa guerra della banane tuttora in corso tra l'UE e gli USA e quando prevede che la controversia verrà conclusa in modo soddisfacente per tutte le parti in causa?

Risposta comune
data dal sig. Lamy in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1001/00, E-1002/00 e E-1003/00

(16 maggio 2000)

La Commissione si rammarica di dover informare l'onorevole parlamentare che non vede alcuna possibilità per concedere una compensazione alle imprese comunitarie danneggiate dall'aumento delle tariffe americane.

La Commissione è consapevole delle gravi conseguenze che tali misure possono avere sulle imprese danneggiate e intende risolvere la questione con la massima celerità possibile.

Il 10 novembre 1999 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento una proposta di modifica delle norme relative alle importazioni di banane ⁽¹⁾ per conformarsi pienamente alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Parallelamente, la Commissione si è attivata per valutare se era possibile trovare una soluzione alla controversia con le parti interessate. In particolare, alla fine del marzo 2000, alcuni rappresentanti della Commissione hanno incontrato le controparti americane a Washington. La riunione è stata però inconcludente e ha mostrato quanto è difficile concordare un sistema accettabile da entrambe le parti.

La Commissione desidera confermare che viene fatto tutto il possibile per concludere al più presto la controversia. Inoltre, auspica che il Parlamento sosterrà tali iniziative votando rapidamente il proprio parere sulla proposta della Commissione del 10 novembre 1999.

⁽¹⁾ COM(1999) 582 def.

(2001/C 53 E/061)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1005/00

di Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) alla Commissione

(31 marzo 2000)

Oggetto: Programmi dell'Unione europea

Il 26 novembre 1999 la Commissione europea ha approvato 19 programmi nazionali per la promozione e la pubblicità a favore del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari, assegnando alla Spagna una dotazione di 1,2 miliardi di pesetas per l'anno 2000.

Può la Commissione far sapere se ha presentato dei programmi a favore delle isole Baleari, indicandone eventualmente l'importo?

In caso di risposta affermativa, può la Commissione trasmettere all'interrogante una spiegazione dettagliata di ciascuno dei programmi previsti per le isole Baleari?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(29 maggio 2000)

Il 26 novembre 1999 la Commissione ha approvato 19 programmi d'azione relativi alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Il costo totale di dette misure, interamente finanziate dalla Comunità, è di 8 milioni di euro. I programmi prescelti sono diretti in primo luogo ai giovani fino a 25 anni e i principali temi da sviluppare sono «la nutrizione» e la «modernità dei prodotti».

La Commissione ha approvato due programmi per azioni in Spagna tramite agenzie o associazioni: Contrapunto SA 603 000 euro e INLAC (CCAE) 605 000 euro.

Le azioni sviluppate (pubblicità e pubbliche relazioni) hanno carattere nazionale e coprono quindi l'intero territorio spagnolo, comprese le Isole Baleari. Non sono previsti programmi specifici per le suddette isole.

(2001/C 53 E/062)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1007/00
di Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) alla Commissione

(31 marzo 2000)

Oggetto: Sicurezza del trasporto via mare di combustibili

La realizzazione dell'iniziativa sulla dimensione nordica dell'Unione intensificherà fra le altre cose la cooperazione fra l'Unione europea e la Russia nel settore energetico e commerciale. Si prevede ad esempio che, nei prossimi anni, il trasporto via mare di petrolio e di altri combustibili liquidi attraverso il Mar Baltico e il Golfo di Finlandia subirà un notevole incremento. Il Baltico è un mare poco profondo e pressoché chiuso, per cui eventuali incidenti a petroliere potrebbero facilmente causare danni irreparabili.

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione far sapere quali provvedimenti intende adottare per migliorare le disposizioni in materia di sicurezza del trasporto via mare di sostanze inquinanti? Intende la Commissione elaborare in futuro una regolamentazione più rigorosa per il trasporto di petrolio via mare in condizioni di sicurezza, ad esempio per quanto concerne la progettazione degli scafi delle navi?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione

(19 maggio 2000)

Dopo l'incidente con la petroliera ERIKA avvenuto nel dicembre 1999 e il conseguente massiccio inquinamento della costa occidentale francese, la Commissione ha adottato il 21 marzo 2000 una comunicazione in materia di sicurezza marittima del trasporto di idrocarburi⁽¹⁾. Tale documento elenca varie misure a breve e medio termine per potenziare la prevenzione dell'inquinamento dovuto alle navi.

La comunicazione della Commissione è accompagnata da tre proposte legislative, tra cui una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo⁽²⁾. Quest'ultima proposta legislativa mira ad attuare rapidamente nella Comunità le ultime norme di costruzione per le petroliere, riconosciute a livello internazionale, per fornire il massimo grado di protezione contro l'inquinamento da idrocarburi in caso di incaglio o collisione.

⁽¹⁾ COM(2000) 142 def.

⁽²⁾ COM(2000) 67.

(2001/C 53 E/063)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1008/00
di Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) alla Commissione

(31 marzo 2000)

Oggetto: Liberalizzazione del mercato dell'elettricità in Germania

In base ad informazioni pubblicamente disponibili, la liberalizzazione del mercato dell'elettricità in Germania è avvenuta in modo contrario ai principi della libera concorrenza. La trasmissione di energia elettrica tra le regioni meridionali e quelle settentrionali del paese è gravata da un'imposta pari sino a un quarto del prezzo all'ingrosso dell'elettricità. Tale prassi non si concilia con i principi della libera concorrenza, in quanto rafforza la posizione delle grandi aziende tedesche del settore e degli operatori locali a danno dei concorrenti stranieri.

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione indicare quali provvedimenti intende adottare per accertare che i criteri descritti sono conformi allo spirito degli obiettivi di liberalizzazione del mercato dell'elettricità nell'Unione europea? In che modo intende la Commissione garantire che in futuro il mercato dell'elettricità non sia oggetto di una «liberalizzazione di facciata», in Germania o in altri Stati membri, che compromette in realtà la libera concorrenza?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione

(22 maggio 2000)

Nell'attuare la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica⁽¹⁾, la Germania ha aperto immediatamente il suo mercato al 100 % andando così al di là dei requisiti della direttiva. Di conseguenza, i prezzi dell'elettricità sono già notevolmente diminuiti sul mercato tedesco.

È importante tuttavia che l'intenzione di aprire completamente il mercato, si traduca nella pratica in concrete attività commerciali. Secondo le ultime informazioni disponibili⁽²⁾, la quota di elettricità importata in Germania rappresenta circa l'8 % del consumo totale di elettricità di questo paese. Per aumentare gli scambi transfrontalieri sarà necessario un accesso non discriminatorio alla rete per tutte le imprese che intendono vendere al mercato tedesco e all'interno di esso. La Commissione, sulla base di una prima e provvisoria analisi, ha espresso preoccupazioni circa alcune regole contenute nel secondo accordo di associazione («Verbändevereinbarung»), in particolare relativamente alle imposte di transito tra la parte meridionale e quella settentrionale della Germania e le importazioni e le ha comunicate alle associazioni.

A livello comunitario, il Forum di Firenze che riunisce la Commissione, il Parlamento, le amministrazioni nazionali, il Consiglio delle autorità di regolamentazione europee e l'Associazione degli operatori europei del sistema di trasmissione (ETSO) ha trattato lo sviluppo di un sistema su scala comunitaria di tariffazione transfrontaliera. Alla quinta riunione del Forum di Firenze, nel marzo 2000, è stato raggiunto un accordo per sviluppare un meccanismo provvisorio di tariffazione transfrontaliera basato su pagamenti di compensazione tra gli operatori di sistema nazionali, applicabile per un anno, che sarà sostituito da un sistema definitivo perfezionato. L'intenzione, una volta operativo un sistema su scala comunitaria, è quella di eliminare tutte le imposte nazionali esistenti sulle importazioni e le esportazioni, Germania compresa.

In generale la Commissione è consapevole del fatto che gradi diversi di apertura del mercato negli Stati membri possono provocare difficoltà pratiche. La Commissione ha pertanto accolto positivamente l'invito formulato dal Consiglio europeo alla riunione di Lisbona di accelerare la liberalizzazione del gas e dell'elettricità nell'ottica di realizzare un mercato interno pienamente operativo in questi settori.

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.1997.

⁽²⁾ Statistiche trimestrali su petrolio, gas, carbone ed elettricità dell'Agenzia internazionale dell'Energia (IEA), quarto trimestre 1999.

(2001/C 53 E/064)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1010/00
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione**

(31 marzo 2000)

Oggetto: Lotta all'epidemia di Aids in Africa

I dati relativi alla diffusione dell'Aids in Africa ed alle sue nefaste conseguenze nell'Africa subsahariana sono impressionanti. Su 33,6 milioni di ammalati di Aids nel mondo, 23,3 milioni si trovano in questa regione. Il morbo ha già ucciso in Africa 13,7 milioni di persone (dieci volte più delle guerre africane) ed ha reso orfani 10 milioni di bambini, che alla fine del 2000 saranno 13 milioni.

Dopo che il Segretario generale dell'ONU ha dichiarato che l'Aids «è la peste dell'Africa del Duemila» e che «bisogna mettere in moto un'azione immediata di prevenzione, produrre farmaci a basso costo e distribuirli come priorità assoluta» il Consiglio di sicurezza delle N.U. ha stanziato altri 100 milioni di dollari per la guerra all'Aids.

1. In che misura vi contribuisce l'UE?
2. Verso quali Stati sono indirizzati i suoi aiuti?

3. Esistono strumenti di controllo per la gestione e l'efficacia di questi aiuti?
4. Considerata la dimensione della tragedia nella fascia subsahariana, non sarebbe più opportuno concentrare gli sforzi in questa regione?
5. Esiste una collaborazione tra l'UE ed altre organizzazioni internazionali per finalizzare in modo organico la lotta all'Aids in questo continente?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione

(12 maggio 2000)

La Commissione è estremamente preoccupata per le tragiche proporzioni della propagazione dell'HIV-AIDS (virus dell'immunodeficienza umana/sindrome da immunodeficienza acquisita) in Africa e si è adoperata attivamente, negli ultimi anni, per stringere solidi accordi di partnership con i paesi maggiormente colpiti attraverso due importanti strumenti. Per il periodo 1999-2000 il Fondo europeo di sviluppo (FES) ha finanziato programmi di lotta contro l'HIV-AIDS per un valore di 30 milioni di euro. Detti programmi riguardano anche l'approntamento di sistemi sanitari in base al presupposto che il successo a lungo termine della prevenzione e della terapia, per quanto concerne l'HIV-AIDS, richiede una strategia multisettoriale. Nel 1999 sono stati impegnati 16,5 milioni di euro per interventi mirati tramite la speciale linea di bilancio HIV-AIDS/popolazione, di cui oltre il 50 % è stato assegnato all'Africa. Nel 2000 saranno investiti 20 milioni di euro per azioni intese a migliorare l'accesso ai servizi di igiene sessuale e riproduttiva, la prevenzione della trasmissione madre/figlio, la disponibilità delle cure essenziali a prezzi accettabili per le persone colpite dall'HIV-AIDS e da altre malattie sessualmente trasmesse, la comprensione dei principali problemi economicosanitari relativi ad un eventuale vaccino anti AIDS, nonché per lo sviluppo di strategie settoriali che permettano di fornire prodotti microbici alle donne più vulnerabili dei paesi in via di sviluppo.

Inoltre, per il 2000 la Commissione ha accolto l'appello delle Nazioni Unite relativamente al «partenariato per l'Africa», allo scopo di potenziare la leadership politica e di mobilitare le iniziative intese a combattere l'HIV-AIDS in questo continente; essa ha firmato altresì un accordo del valore 20 milioni di euro con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) per interventi specifici nel settore.

La Commissione riserva la maggior parte delle sue risorse all'Africa, mantenendosi in linea con le azioni di altri partner; inoltre essa condivide l'opinione secondo la quale la prevenzione nella fase preepidemica in alcuni paesi dell'Asia o dell'America latina sia fondamentale per frenare la diffusione della malattia a livello mondiale.

L'aiuto fornito dalla Commissione viene sottoposto a regolari controlli. Sono state effettuate due importanti valutazioni, nel 1993 e 1997. Una terza, che passerà al vaglio tutte le attività del settore sanitario, è iniziata nel 1999.

La Commissione agisce in stretta collaborazione con i partner delle Nazioni Unite, in particolare con il programma congiunto e cofinanziato delle NU sull'HIV/AIDS (UNAIDS) e con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ma anche con l'Agenzia delle Nazioni Unite per lo sviluppo internazionale (USAID) e con la Banca mondiale. La Commissione partecipa, con tutti i partner internazionali, ai principali dibattiti sull'accessibilità dei medicinali nel quadro più vasto dell'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS) e tramite negoziati con l'industria farmaceutica

La comunicazione al Parlamento e al Consiglio (¹), intitolata «Per una maggiore solidarietà nella lotta contro l'HIV-AIDS nei paesi in via di sviluppo», sottolinea l'impegno della Commissione a rafforzare la cooperazione con tutti gli operatori pubblici e privati del settore, a migliorare l'accessibilità delle terapie e a creare nuovi meccanismi di solidarietà finanziaria.

Di recente la Commissione ha potuto organizzare e finanziare ricerche molto importanti nell'ambito del suo programma quadro su questo tema, compreso lo studio più recente sulla propagazione dell'HIV tra le donne giovanissime in Africa orientale. La ricerca sui vaccini è stata sostanzialmente migliorata con il lancio, all'inizio di quest'anno, di un gruppo di vaccini anti HIV, frutto degli sforzi di diversi partner nella Comunità, del valore di circa 20 milioni di euro. È in corso un vasto esperimento su microbici messi a

punto nella Comunità e somministrati a donne sotto controllo, come un'ulteriore possibilità di prevenire la diffusione dell'HIV; si stanno facendo ricerche anche per tenere a bada la tubercolosi che, con l'AIDS, rappresenta la principale causa di mortalità. In futuro la Commissione intende potenziare sostanzialmente le sue attività di ricerca.

(¹) COM(98) 407.

(2001/C 53 E/065)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1011/00
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(31 marzo 2000)

Oggetto: Pirati cibernetici e sicurezza

In queste ultime settimane la stampa di tutto il mondo ha dato notizia di azioni illegali compiute da pirati cibernetici che hanno violato siti di Internet americani per carpire dati e codici riservati e per bloccare l'uso della rete. Anche in Europa sono accaduti fatti simili.

Di fronte al rischio di un'estensione di queste azioni, veri attentati al diritto della privacy e della riservatezza,

- la Commissione ha previsto iniziative tendenti a prevenire questi atti di pirateria?
- Ha instaurato collaborazioni a livello mondiale per lo studio di progetti miranti a neutralizzare queste «invasioni delittuose»?
- Quali proposte intende avanzare per migliorare la sicurezza degli operatori e dei cittadini europei che utilizzano Internet?
- Non ritiene opportuno stanziare fondi per inserire questa questione nei programmi di ricerca?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(22 maggio 2000)

Una delle grandi sfide della società dell'informazione e una delle condizioni per il successo del commercio elettronico consiste nell'instaurare il necessario clima di fiducia da parte degli utilizzatori nei confronti della rete di comunicazione delle informazioni.

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (¹) e la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (²) prevedono opportune misure di protezione della privacy e salvaguardie contro distruzioni e alterazioni accidentali o illecite dei dati personali, nonché contro l'accesso non autorizzato ai dati personali. Incombe agli Stati membri prendere le opportune disposizioni di attuazione nonché decidere le sanzioni da applicare in caso di violazione. La Commissione, assistita dal gruppo di esperti costituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, vigila sulla corretta applicazione della suddetta normativa ed ha anche intrapreso, nel quadro dell'«Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni», la verifica della corretto recepimento della direttiva 97/66/CE. La Commissione prevede di chiarire ed aggiornare tale direttiva allineandola al progresso tecnologico.

Il Consiglio europeo di Tampere ha ribadito il proprio impegno nei confronti della lotta contro le attività criminali transnazionali, impiegando ogni mezzo di prevenzione e di cooperazione. Sul piano internazionale, la Commissione garantisce di dar riscontro agli sforzi intrapresi dalle diverse organizzazioni internazionali e supranazionali in questa lotta: ad esempio il comitato di esperti sui reati nel ciberspazio del Consiglio d'Europa sta elaborando una convenzione sulla pirateria cibernetica, e Stati Uniti, Canada, Sudafrica e Giappone si sono associati ai lavori; dal canto loro, i ministri della giustizia e degli affari interni del gruppo degli otto paesi maggiormente industrializzati (G8) hanno approvato un piano d'azione per combattere l'utilizzo di Internet e di altre nuove tecnologie a fini criminali; in questo contesto è stata istituita una rete di punti di contatto attiva 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

Inoltre la Commissione ha avviato consultazioni con Stati membri, enti responsabili dell'attuazione della legislazione, industria e autorità per la protezione dei dati personali nell'intento di elaborare una normativa in materia a livello europeo. Una comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio è attesa per il mese di luglio 2000.

Per quanto riguarda la registrazione speculativa o abusiva dei nomi dei domini Internet («cybersquatting»), nella sua comunicazione «The organisation and management of the Internet — international and European policy issues 1998 — 2000»⁽³⁾, la Commissione annuncia la presentazione di una proposta relativa ad un codice deontologico o ad altro strumento idoneo a ridurre gli usi illeciti in questo campo. Inoltre, nel formulare la politica di registrazione del dominio «. EU» proposto per il massimo livello, la Commissione provvederà ad una rigorosa prevenzione degli abusi.

Per quanto concerne la ricerca, il programma «Tecnologie della società dell'informazione» finanzia progetti di ricerca e sviluppo di tecnologie e infrastrutture di sicurezza e di fiducia. In particolare il piano di lavoro del 2000 contiene un'attività dell'azione chiave II che promuove le tecnologie atte a rafforzare la sicurezza, ovvero da un lato quelle che prevengono e combattono gli abusi perpetrati mediante infrastrutture, quindi le attività fraudolente e criminali, e dall'altro quelle che permettono il controllo dei dati personali da parte degli utilizzatori stessi. Queste iniziative consolidano i progetti in corso e segnano la continuità con i progetti di ricerca finanziati da programmi precedenti quali Esprit, ETS, Infosec, ACTS o Telematica.

(¹) GU L 281 del 23.11.1995.

(²) GU L 24 del 30.1.1998.

(³) COM(2000) 202 def.

(2001/C 53 E/066)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1015/00

di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(4 aprile 2000)

Oggetto: Esportazione di bovini verso paesi terzi

Quanti sono i bovini viventi esportati dall'UE verso paesi terzi nel 1999, e a quanto ammontano le restituzioni all'esportazione pagate per l'esportazione di bovini viventi verso paesi terzi nel periodo che va dal 16 ottobre 1998 al 15 ottobre 1999?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(19 maggio 2000)

Nel 1999 sono stati esportati verso paesi terzi 323 000 bovini vivi.

L'importo delle restituzioni all'esportazione pagate per bovini vivi durante l'esercizio 1999 è stato di 92,3 milioni di €.

(2001/C 53 E/067)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1016/00

di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(4 aprile 2000)

Oggetto: Accesso ai farmaci indispensabili nei paesi in via di sviluppo

Ritiene la Commissione che questioni complesse come l'accesso ai farmaci indispensabili richiedano conoscenze tecniche effettive a livello nazionale, nel quadro dell'accordo OMC sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS)?

Quali sono i progetti della Commissione per sviluppare la capacità, ad esempio, dell'OMC al fine di consentire a questo organismo di sostenere i governi che mancano della necessaria esperienza tecnica e necessitano di un aiuto per migliorare le proprie capacità di negoziazione?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(19 maggio 2000)

La questione dell'accesso ai medicinali è effettivamente complessa e comprende una vasta gamma di aspetti, quali lo sviluppo, le cure sanitarie, i fondi disponibili, il trasferimento di tecnologie, la capacità di produzione e l'istruzione. In questo dibattito un tema di spicco continua ad essere quello dei diritti di proprietà intellettuale e in particolare l'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIP).

La Commissione ritiene che la questione dell'accesso ai medicinali si sia andata evolvendo in una questione più vasta, quella dell'accesso alla sanità. Il problema può soltanto essere considerato come un problema generale di sanità e non come un problema esclusivo di diritti di proprietà intellettuale. Il nocciolo della questione è probabilmente la mancanza di potere d'acquisto nei PVS.

La Comunità riconosce la necessità di affrontare il problema dell'accesso ai medicinali in un contesto più ampio e di promuovere un dialogo di maggiore portata inteso ad aumentare direttamente la disponibilità e l'accesso ai medicinali essenziali nei PVS. È importante altresì che l'industria farmaceutica impegnata nella ricerca e nello sviluppo e i produttori di medicinali generici contribuiscano a trovare soluzioni.

La Commissione ritiene che, per migliorare l'accesso ai medicinali a favore dei PVS, sia necessaria una strategia globale che comprenda nuovi meccanismi di finanziamento per i medicinali, più investimenti nella R&S per le malattie diffuse nei PVS e assistenza tecnica intesa a trarre pieno vantaggio dalle disposizioni del TRIP.

(2001/C 53 E/068)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1024/00
di Paul Rübiger (PPE-DE) alla Commissione**

(29 marzo 2000)

Oggetto: Competenza della Corte di giustizia nei procedimenti attinenti alla concorrenza nei paesi candidati all'adesione

La strategia di preadesione ha tra i suoi obiettivi anche quello di preparare i paesi candidati all'UE alle regole e alle procedure del mercato interno e in particolare di consentire alle autorità nazionali di assimilare l'acquis comunitario.

Nel quadro delle procedure amministrative i cittadini o le imprese interessate dell'Unione possono, in linea di principio, ricorrere alla Corte di giustizia della Comunità europee qualora la questione riguardi competenze dell'Unione europea, per esempio nel caso dei controlli sulle fusioni.

Secondo la Commissione, il ricorso alla Corte di giustizia è possibile anche nei procedimenti attinenti ai paesi candidati all'adesione, per esempio sulla base degli accordi di associazione o di altre intese?

Risposta data dal sig. Prodi in nome della Commissione

(9 giugno 2000)

L'articolo 234 (ex articolo 177) del trattato CE stabilisce chiaramente che le giurisdizioni degli Stati membri sono le uniche ad essere competenti per chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione del trattato e sulla validità degli atti compiuti dalle istituzioni comunitarie. La giurisdizione di un paese terzo, anche se candidato all'adesione, non può, di conseguenza, domandare alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale.

Nulla impedisce, tuttavia, ad una giurisdizione di uno Stato candidato all'adesione di basarsi sulla giurisprudenza della Corte in un determinato settore, quando nell'accordo d'associazione concluso tra la Comunità e un paese terzo esiste una disposizione che rinvia al diritto comunitario. Così, per esempio, l'articolo 63, secondo capoverso dell'Accordo europeo d'associazione con la Polonia stipula che: «Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli [81, 82 e 88 del trattato che istituisce la Comunità economica europea]».

Il rinvio al diritto comunitario significa unicamente che le nozioni d'accordo restrittivo della concorrenza, d'abuso di posizione dominante o di aiuto di Stato devono essere interpretate a norma degli articoli 81, 82 e 88 (ex-articoli 85, 86 e 93) del trattato CE. Il rinvio a tali articoli del trattato CE non ha per effetto di attribuire alla Corte la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle questioni sollevate dinanzi alla giurisdizione di un paese candidato all'adesione. Le giurisdizioni nazionali dei paesi candidati sono le uniche ad essere competenti a conoscere delle controversie relative all'applicazione degli accordi d'associazione in tali paesi.

La Corte potrebbe — su richiesta di una giurisdizione del paese candidato all'adesione — pronunciarsi in via pregiudiziale in merito ad una questione d'interpretazione dell'Accordo d'associazione, solo se una clausola di tale accordo le attribuisse esplicitamente tale competenza. È opportuno ricordare che nessun accordo d'associazione con un paese candidato all'adesione contiene attualmente tale clausola attributiva di competenza.

Le controversie relative all'applicazione di un accordo d'associazione tra la Comunità e un paese terzo possono, in generale, essere deferite al Consiglio d'associazione, quando tale procedura è prevista da una disposizione dell'accordo. Questo è il caso degli accordi europei e, in particolare, dell'Accordo d'associazione con la Polonia che, all'articolo 105 stabilisce che ciascuna delle Parti può deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione dell'accordo. Il Consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione. Nel caso in cui non sia possibile dirimere in tal modo la controversia, è previsto il ricorso ad una procedura d'arbitrato.

Infine, la Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'Onorevole parlamentare sul fatto che i cittadini dei paesi terzi, inclusi quelli di paesi candidati all'adesione, possono presentare alla Corte un ricorso contro le istituzioni della Comunità, qualora ne sussistano le condizioni di ricevibilità. In effetti, le vie di ricorso diretto previste dagli articoli 230, 232 e 235 del trattato CE (ex-articoli 173, 175 e 178) non esigono che il ricorrente, quando si tratta di una persona fisica o giuridica, sia cittadino di uno Stato membro.

(2001/C 53 E/069)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1029/00

di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione

(29 marzo 2000)

Oggetto: Conflitto della banana

Nelle ultime settimane da fonti diverse si è percepita la possibilità di un avvicinamento delle posizioni tra Commissione europea e Governo degli Stati Uniti per la soluzione del conflitto della banana.

Detto avvicinamento sarebbe imperniato su una proposta di distribuzione del contingente avanzata dalla Commissione europea, che assegnerebbe l'80% dei contingenti denominati A e B agli operatori definiti primari, in base a un riferimento storico posteriore al 1993 (prevalentemente quelli che introducevano banane dollari precedentemente a detta data, vale a dire principalmente le multinazionali americane). Il restante 20% sarebbe ripartito tra altri (nuovi) operatori.

Secondo varie fonti, la proposta di accordo sottoposta agli Stati Uniti potrebbe comprendere come elemento di base il passaggio automatico al sistema di dazi doganali allo scadere del periodo transitorio.

Qual è lo stato attuale dei negoziati, specialmente per quanto si riferisce all'assegnazione dei contingenti e alla durata del periodo transitorio?

La Commissione è consapevole che il passaggio automatico a un sistema di dazi doganali (tariff only) potrebbe comportare la fine delle produzioni comunitarie di banane?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(29 maggio 2000)

Data l'incompatibilità di vari aspetti del regime comunitario delle banane (il quale era già stato modificato in seguito ad una precedente decisione dell'OMC) con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Commissione ha proposto nel novembre 1999 una strategia in due fasi per modificare le norme sull'importazione delle banane. Tale strategia prevedeva l'introduzione di un sistema transitorio di contingenti tariffari, sostituito, a partire dal gennaio 2006, da un sistema unicamente tariffario. La gestione del sistema di contingenti tariffari, con particolare riferimento all'assegnazione delle licenze, è attualmente oggetto di un ampio dibattito che coinvolge tutte le parti interessate. Qualora queste ultime non raggiungessero un accordo sull'assegnazione delle licenze, la proposta della Commissione prevede la possibilità di introdurre immediatamente un sistema unicamente tariffario.

Oltre a portare avanti le consultazioni con tutti i paesi che esportano banane nella Comunità, ivi compresi i paesi ACP, gli operatori commerciali e i produttori della Comunità, la Commissione è anche impegnata in una serie di negoziati bilaterali con gli Stati Uniti. L'ultima riunione si è tenuta a Washington il 30 marzo 2000. Finora, non è stato tuttavia possibile raggiungere una soluzione ritenuta soddisfacente da entrambe le parti.

La questione dei criteri per l'assegnazione delle licenze agli operatori continua a rappresentare il problema principale dell'elaborazione di una proposta della Commissione relativa all'introduzione di un sistema di contingenti tariffari. Gran parte degli operatori sembrerebbero a favore di un sistema di assegnazione basato sui risultati storici conseguiti nell'arco di un periodo rappresentativo. La difficoltà è data dal fatto che non vi è un accordo comune su tale periodo. Gli Stati Uniti insistono su un periodo di riferimento antecedente il 1993, ossia un periodo anteriore alla creazione del mercato interno delle banane. Tale posizione trova riflesso nella cosiddetta proposta caraibica. Tuttavia, l'Ecuador opterebbe per un periodo molto recente, e in ogni caso successivo al 1993, mentre i paesi ACP preferirebbero un periodo più lungo a cavallo del 1993.

Il «passaggio automatico» ad un sistema unicamente tariffario e già previsto nella proposta della Commissione e pertanto non rientra nei negoziati con gli Stati Uniti.

Per quanto riguarda la produzione comunitaria, è opportuno ricordare che il gruppo di esperti dell'OMC non ha mai messo in discussione il sistema di pagamenti compensativi applicato dalla Comunità nel settore delle banane. La Commissione ritiene che tale sistema di aiuti contribuisca a salvaguardare il reddito agricolo dei produttori europei di banane, assicurando la continuazione della produzione comunitaria di banane.

(2001/C 53 E/070)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1030/00

di Niels Busk (ELDR) alla Commissione

(4 aprile 2000)

Oggetto: Timbri doganali nei paesi terzi

Con riferimento alla risposta della Commissione all'interrogazione (E-0203/00)⁽¹⁾ da me presentata, è disposta la Commissione a far sapere se intende prendere l'iniziativa affinché l'Organizzazione doganale mondiale effettui un continuo aggiornamento dei timbri doganali ufficiali in tutto il mondo?

Ritiene la Commissione che il reale controvalore dei timbri doganali — che possono essere sottratti, contraffatti o altrimenti usati indebitamente — stia in rapporto ragionevole con la loro importanza economica?

⁽¹⁾ GU C 26 E del 26.1.2001, pag. 18.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(25 maggio 2000)

Per quanto riguarda l'effettivo valore di controllo dei timbri doganali evidenziato dall'onorevole parlamentare, la Commissione ritiene che le autorità doganali dei paesi terzi siano le istanze più idonee a certificare l'espletamento delle formalità doganali di importazione in un paese terzo, al quale è subordinato il versamento della restituzione quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione.

La Commissione intende sollevare il problema della compilazione di un catalogo di timbri doganali in vigore in tutto il mondo nel corso di una prossima riunione dell'organizzazione mondiale delle dogane.

(2001/C 53 E/071)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1043/00

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(4 aprile 2000)

Oggetto: Irregolarità nel progetto 97/11/561/047 (progetto Sogama) finanziato dal Fondo di coesione

Nella risposta all'interrogazione E-1737/99⁽¹⁾ dell'interrogante e relativa al progetto di gestione dei rifiuti solidi urbani in Galizia (Sogama), la Commissione europea, rappresentata dal Commissario Barnier, non ha dato risposta alle osservazioni concrete dell'interrogazione sulla progettazione dell'intervento, nelle quali si criticava che il progetto è basato principalmente sull'incenerimento con recupero di energia, elemento che assorbe la maggior parte degli investimenti, invece di conseguire tale fine con la riduzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti. Per tale motivo, oltre a sollecitare il rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1164/94⁽²⁾ del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione e ad auspicare che ci si attenga al requisito, formulato dal sig. Barnier nella sua risposta, di subordinare i pagamenti alla presentazione, da parte dei responsabili del progetto, di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del programma,

occorre insistere anche sugli elementi seguenti:

- Il progetto Sogama elude palesemente la normativa comunitaria, in particolare la direttiva 75/442/CEE⁽³⁾ del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, nella quale si dispone, all'articolo 3, paragrafo 1, l'impegno degli Stati membri di promuovere la prevenzione, il riciclaggio e la trasformazione dei rifiuti, prevedendo soltanto come ultima ipotesi e solo eventualmente la produzione di energia, mentre proprio quest'ultimo aspetto costituisce invece l'elemento centrale del progetto Sogama. In questo senso il progetto 97/11/561/047 è in contrasto con tale disposizione nei termini in cui viene definito nella decisione con la quale è stato assegnato per esso il finanziamento del Fondo di coesione.
- Infine il progetto è in contrasto con la nuova legislazione spagnola e, in particolare, con il piano nazionale per i rifiuti solidi urbani, il quale recepisce gli obiettivi della direttiva comunitaria citata e ribadisce i principi del recupero, della riduzione e del riciclaggio della materia organica tramite trasformazione dei rifiuti. Risulta evidente che il governo della Galizia non rispetta tali obiettivi poiché il progetto Sogama è destinato sostanzialmente all'incenerimento, cosicché i rifiuti inceneriti in Galizia saranno pari a 300 000 tonnellate nel 2001 e a 500 000 tonnellate nel 2005.

E' la Commissione consapevole che il progetto Sogama procederà all'incenerimento e non al riciclaggio dei rifiuti organici? Può la Commissione confermare che il progetto non adempie chiaramente la normativa comunitaria di base in materia di protezione dell'ambiente per quanto riguarda la gestione dei rifiuti? Quale programmazione ha predisposto la Commissione per richiedere le relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del programma, come annunciato nella risposta del Commissario?

⁽¹⁾ GU C 170 E del 20.6.2000, pag. 86.

⁽²⁾ GU L 130 del 25.4.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

Risposta data dal Sig Barnier in nome della Commissione

(22 maggio 2000)

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data alle interrogazioni scritte E-0784/00 e E-0818/00 degli Onorevoli Miguélez Ramos (¹).

(¹) GU C 46 E del 13.2.2001, pag. 42.

(2001/C 53 E/072)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1044/00
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(4 aprile 2000)

Oggetto: Rifugiati ceceni

Negli ultimi giorni i giornali hanno diffuso la notizia che 277 100 ceceni si sono rifugiati in Inguscezia, soprattutto, ma anche in altre repubbliche limitrofe come l'Ossezia del Nord e il Daghestan, oltre alle 42 000 persone ospitate in accampamenti provvisori a Asinovskaia e Sernovodsk in Cecenia, a ovest di Grozny. Quali sono gli interventi economici e politici concreti che l'Unione europea sta attuando per porre rimedio con urgenza ed efficacia a tale tragica situazione?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione

(12 maggio 2000)

Sin dalle prime fasi dell'attuale crisi, la Commissione, attraverso il suo ufficio per gli aiuti umanitari, ha prestato assistenza di emergenza ai civili sfollati a causa delle ostilità. Nonostante i notevoli ostacoli operativi (gravi problemi di sicurezza per gli operatori ecc.) incontrati nel corso dell'attuazione del programma condotto in cooperazione con l'ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), con il comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e con diverse organizzazioni non governative (ONG), la Commissione è riuscita a fornire aiuti in numerosi settori umanitari (cibo, ripari, assistenza sanitaria, acqua e strutture igieniche, generi di prima necessità).

Al momento sono stati erogati in totale 7,4 milioni di euro. Il programma si è concentrato finora principalmente sull'Inguscezia, ma ha anche coperto il Daghestan e la Georgia. Attualmente, la priorità operativa principale è rappresentata dalla ripresa delle operazioni proprio in Cecenia, dove, nel novembre 1999, per motivi di sicurezza, era stato necessario sospendere le attività. La Commissione, in stretta collaborazione con altri membri della comunità internazionale, nel corso dei negoziati con le autorità russe, continua a sostenere il ruolo degli operatori umanitari in questa emergenza.

(2001/C 53 E/073)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1045/00
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione**

(4 aprile 2000)

Oggetto: Costruzione di una ferrovia metropolitana nell'area metropolitana di Porto

Nell'area metropolitana di Porto sta per iniziare la costruzione di una ferrovia metropolitana nel quadro di un progetto concordato con la Commissione.

Nel frattempo sono state avanzate proposte per inserire nuove linee e modificare quella attuale nella prospettiva di dare soluzione ai problemi di trasporto di quest'area metropolitana.

Può la Commissione fornire le informazioni seguenti:

1. Qual è l'importo del finanziamento comunitario previsto per l'attuale progetto di ferrovia metropolitana nell'area metropolitana di Porto?
2. Sono già state presentate modifiche e/o integrazioni all'attuale progetto? Se sì, quali?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(25 maggio 2000)

Nel 1994, è stato previsto un importo indicativo dell'ordine di 60-70 milioni di euro per il cofinanziamento della ferrovia metropolitana leggera di Porto a titolo del programma di infrastrutture di sostegno allo sviluppo, del Quadro comunitario di sostegno per il Portogallo (misura 4 del sottoprogramma Trasporti, relativa alla riduzione della congestione delle aree metropolitane di Lisbona e di Porto).

La prima fase del progetto è stata approvata dalla Commissione l'11 dicembre 1998 ed il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale ammonta a 71,77 milioni di euro. A tutt'oggi, non è stata presentata alla Commissione nessuna domanda di modifica del suddetto progetto.

(2001/C 53 E/074)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1048/00
di Hubert Pirker (PPE-DE) alla Commissione**

(29 marzo 2000)

Oggetto: Questioni patrimoniali irrisolte

È risaputo che la confisca di beni patrimoniali senza indennizzo rappresenta una violazione dei principi del diritto internazionale. Un semplice richiamo all'art. 295 del trattato CE non è sufficiente per chiarire il significato politico che dette questioni patrimoniali irrisolte rivestono per l'ordinamento giuridico comunitario.

Nel quadro dei negoziati d'adesione con la Repubblica di Slovenia, come giudica la Commissione dette questioni patrimoniali a tutt'oggi irrisolte? È disposta la Commissione ad apportare il proprio contributo affinché si ponga fine a questa ingiustizia?

Risposta data dal sig. Mr Verheugen a nome della Commissione

(2 maggio 2000)

Come è stato fatto presente all'onorevole parlamentare nelle risposte alle sue interrogazioni scritte E-0697/00 e E-0698/00⁽¹⁾, il processo di restituzione delle proprietà in Slovenia è stato esaminato in base ai criteri politici di Copenaghen, all'opinione della Commissione sulla domanda di adesione della Slovenia e alle relative relazioni annuali.

La Commissione segue gli sviluppi di tale processo nell'ambito delle relazioni bilaterali con la Slovenia. Stando ai dati disponibili, pare che sia stato restituito il 52% del valore totale delle rivendicazioni.

I negoziati di adesione comprendono tutti i settori della legislazione e delle politiche comunitarie, il cosiddetto «acquis», che ciascun paese candidato deve adottare e applicare integralmente al momento della sua adesione all'Unione. A questo riguardo la Commissione fa presente che, sul piano giuridico, essa non è autorizzata a intervenire direttamente nel processo di restituzione delle proprietà. Quest'ultimo non rientra nell'«acquis», poiché l'articolo 295 (ex articolo 222) del trattato CE dispone espressamente che il trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

Come indicato nella risposta all'interrogazione scritta P-0664/00⁽²⁾, dell'onorevole parlamentare, la responsabilità dell'applicazione degli strumenti internazionali relativi ai diritti umani, ad esempio la convenzione europea dei diritti dell'uomo, spetta in via prioritaria alle organizzazioni internazionali competenti.

⁽¹⁾ V. pag. 18.

⁽²⁾ GU C 26 E del 26.1.2001, pag. 85.

(2001/C 53 E/075)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1057/00
di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(4 aprile 2000)

Oggetto: Cipro

I negoziati per l'adesione di Cipro pongono sfide particolari per l'UE.

A quanto ammontano, ad oggi, i finanziamenti destinati a sostenere l'adesione di Cipro? Quali impegni sono stati assunti in vista di futuri finanziamenti?

Quali finanziamenti, sempre che ve ne siano, sono stati destinati a progetti volti a favorire la riconciliazione tra la comunità greca e quella turca di Cipro?

Qualora tali finanziamenti siano stati resi disponibili, può la Commissione fornire dettagli circa le caratteristiche e il numero di detti progetti?

Stando alla risoluzione 1283 dell'ONU, adottata nel 1999, i collegamenti e i contatti tra le due comunità cipriote restano molto limitati soprattutto a causa delle restrizioni imposte dal regime di occupazione turco («regime Denktash»). La Commissione, i suoi agenti o i suoi funzionari hanno incontrato difficoltà nell'attuare i progetti volti a favorire la riconciliazione tra le due comunità cipriote?

In caso affermativo, può la Commissione fornire informazioni dettagliate in merito a tali difficoltà precisando se queste siano tuttora irrisolte? In particolare, può illustrare la responsabilità del regime Denktash nel bloccare o comunque ostacolare detti progetti di riconciliazione?

È la Commissione al corrente di altre iniziative di riconciliazione non comunitarie che siano state bloccate o altrimenti ostacolate dal regime Denktash?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(27 aprile 2000)

La Commissione conviene con l'onorevole parlamentare che i negoziati d'adesione pongono sfide particolari all'Unione. Tuttavia la Commissione spera che la possibilità di aderire all'Unione costituisca l'elemento catalizzatore nei colloqui indiretti (proximity talks) attualmente in corso sotto l'egida delle nazioni Unite.

Negli anni, Cipro ha beneficiato di quattro protocolli finanziari che comprendevano aiuti non rimborsabili, capitale di rischio e prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI). Il quarto di questi protocolli (74 mio eur, di cui 50 mio eur di prestiti BEI, 22 mio eur di aiuti non rimborsabili e 2 mio eur di capitale di rischio) si è concluso il 31 dicembre 1999. Uno dei progetti finanziati nell'ambito di questo protocollo riguarda la traduzione dell'acquis comunitario in lingua turca.

In futuro, la totalità dei fondi smobilizzati per Cipro per il periodo 200-2004 rientreranno nell'ambito del nuovo regolamento finanziario adottato dal Consiglio il 13 marzo 2000⁽¹⁾. Questo regolamento costituisce adesso la base giuridica del partenariato per l'adesione con Cipro. 57 mio eur sono stati destinati all'isola per il periodo in questione di cui 9 mio eur devono essere impegnati per il 2000. Di questi, 6 mio eur andranno a beneficio di progetti di armonizzazione nell'ambito della strategia di preadesione e i restanti 3 mio eur sono riservati a progetti bicomunitari.

Per il nuovo regolamento finanziario e la successiva visita a Cipro del commissario responsabile per l'allargamento, la Commissione ha attualmente allo studio progetti volti a riunire le due comunità. Tale lavoro è al momento in fase di programmazione.

⁽¹⁾ GU L 68 del 16.3.2000.

(2001/C 53 E/076)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1065/00
di Helmuth Markov (GUE/NGL) alla Commissione*(4 aprile 2000)*

Oggetto: Frequenza degli incidenti dei neopatentati

Come è noto e confermato dalle statistiche (almeno in Germania), la quota degli incidenti stradali in cui sono coinvolti neopatentati è sproporzionatamente elevata. Nel 1999 la quota dei morti e dei feriti tra i passeggeri tra 18 e 29 anni era pari al 26-25 % (fonte: resoconto 1999 dell'istituto statistico tedesco).

Può pertanto la Commissione informare in merito a quanto segue:

1. Sono disponibili statistiche analoghe per l'intero spazio dell'UE?
2. In caso di risposta affermativa, qual è la quota dei giovani conducenti morti o feriti in incidenti nell'intera UE?
3. Ritiene la Commissione opportuno intervenire per contrastare tale fenomeno o tendenza?
4. Quali misure potrebbero, a suo avviso, essere varate a livello europeo per ridurre la quota e il numero degli incidenti di neopatentati?
5. Potrebbe la Commissione prospettare una limitazione della potenza del motore, per esempio 50 PS, per i giovani neopatentati in quanto misura in questa direzione (in analogia al limite di cilindrata per i giovani motociclisti in Germania)?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione*(15 maggio 2000)*

1. Dati equivalenti a livello comunitario (anche se non è ancora stato effettuato il trattamento di quelli relativi al 1999) sono disponibili sulla base di dati CARE (decisione del Consiglio 93/704/CEE, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali⁽¹⁾).
2. Negli ultimi anni, il numero medio di giovani guidatori (18-29) morti in incidenti stradali negli altri 14 Stati membri, in percentuale degli occupanti del veicolo è stato del 24%. La percentuale di giovani guidatori (18-29) nel totale di automobilisti deceduti in incidenti è del 38%.
- 3.e 4. La Commissione si preoccupa per la sicurezza stradale e nell'aprile 1997 ha pubblicato una comunicazione⁽²⁾ proponendo un programma di azione con misure per il periodo 1997-2001. La Commissione ha anche adottato il 17 marzo 2000 una relazione di avanzamento⁽³⁾ nella quale sono classificate per ordine di priorità, sulla base di un'analisi costi-efficacia, le misure da attuare nel periodo restante del programma di azione. Le misure prioritarie identificate sono: EuroNCAP (prove d'urto sui veicoli); cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini; assunzione di alcool; limiti di velocità per i veicoli commerciali leggeri; gestione dei punti critici (black spot) e parti anteriori del veicolo meno pericolose per pedoni e ciclisti. Oltre a queste priorità la comunicazione elenca altre cinque misure per le quali sono necessarie ulteriori ricerche: parametri medici per il rilascio delle patenti; disposizioni sugli esami per il conseguimento della patente; uso di luci durante il giorno; effetti dei farmaci sulla guida e trattamento delle vittime di incidenti. Sono state anche evidenziate tre misure molto utili di accompagnamento: la base di dati statistici CARE; un sistema integrato di informazione e la ricerca sulle norme e sulla telematica applicabili ai veicoli.
5. La Commissione non prevede per il momento di proporre limiti per la potenza o il rendimento dei veicoli guidati da giovani o neopatentati.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1993.

⁽²⁾ COM(97) 131 def.

⁽³⁾ COM(2000) 125 def.

(2001/C 53 E/077)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1074/00
di Hubert Pirker (PPE-DE) alla Commissione**

(7 aprile 2000)

Oggetto: Promozione della cultura giuridica europea nella Repubblica slovena

Come giudica la Commissione, alla luce dei negoziati di adesione, il fatto che nella Repubblica slovena siano in vigore leggi discriminatorie nei confronti di altri Stati membri o fasce della loro popolazione?

Conviene la Commissione che l'eliminazione di tali leggi e decreti costituirebbe un apprezzabile contributo all'ordinamento giuridico europeo comune?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(15 maggio 2000)

I negoziati di adesione inglobano tutti i settori della legislazione e della politica comunitarie, il cosiddetto «acquis» che ogni paese candidato dovrà integralmente adottare ed attuare entro la data di adesione all'Unione.

Nel quadro di tale «acquis» e ferme restando eventuali disposizioni specifiche dello stesso, la Slovenia dovrà abolire, entro la data della sua adesione, ogni disposizione discriminatoria fondata sulla cittadinanza.

(2001/C 53 E/078)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1075/00
di Hubert Pirker (PPE-DE) alla Commissione**

(7 aprile 2000)

Oggetto: Negoziati di adesione dell'Unione europea con la Repubblica slovena

Nel parere sulla domanda di adesione della Polonia la Commissione ha dichiarato che la Polonia deve completare le procedure per il risarcimento dei cittadini che hanno subito espropriazioni.

Può la Commissione illustrare se ha presentato le stesse richieste anche nei confronti della Repubblica slovena? Il risarcimento di espropriazioni analoghe non ha sinora avuto luogo nella Repubblica slovena.

Risposta data dal Sig Verheugen in nome della Commissione

(2 maggio 2000)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data alla Sua interrogazione scritta P-1048/00 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. 63.

(2001/C 53 E/079)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1076/00
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione**

(7 aprile 2000)

Oggetto: Programma PHARE

Relativamente al programma PHARE, può la Commissione riferire per quale ragione, sebbene la strategia globale sia incentrata sullo sviluppo e il sostegno alle PMI, programmi per i quali è stata bandita una gara, come il «Lot 1 project title: Assessment of Phare national programmes», assumano dimensioni tali da non permettere, in pratica, alle PMI di abbracciare il gran numero di paesi interessati e, di conseguenza, di esservi escluse di fatto?

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione

(23 maggio 2000)

Effettivamente uno dei punti principali del programma PHARE consiste nel sostegno e nello sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) locali attraverso programmi e strumenti messi a punto a tal fine. Il caso menzionato dall'onorevole parlamentare si riferisce a una gara bandita dalla Commissione per la valutazione del programma. Si tratta di una singola gara aperta a tutti i paesi candidati all'adesione.

I servizi richiesti sono altamente specializzati. Si prevede che le risposte alla gara proverranno da consorzi che probabilmente comprenderanno aziende minori specializzate.

(2001/C 53 E/080)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1084/00

di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione

(7 aprile 2000)

Oggetto: Protezione dell'urogallo delle Asturie dal rischio di estinzione

Secondo una relazione di José Ramón Obeso, dell'Università di Oviedo, l'urogallo cantabrico, specie in pericolo di estinzione della quale sopravvive qualche centinaio di esemplari nelle Asturie, nel León e in Cantabria, potrebbe estinguersi prima del 2030, data la mancanza di piani speciali di conservazione e protezione. Negli ultimi quindici anni la popolazione di urogalli si è ridotta del 60% e il numero dei cantaderos, i biotopi caratteristici dell'urogallo, è sceso da 335 circa a meno di 220.

La sopravvivenza dell'urogallo è minacciata anche dalla caccia di frodo, dalle battute indiscriminate di caccia al cinghiale, dalla realizzazione di infrastrutture stradali o di barriere nei pressi dei cantaderos e dalla mancanza di campagne volte a sensibilizzare la popolazione locale, i cacciatori, gli sciatori e i turisti sui problemi degli habitat naturali.

L'urogallo non figura tra le specie di cui è ammessa la caccia in Spagna ai sensi dell'allegato II/2 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979⁽¹⁾, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La caccia di frodo deve essere pertanto perseguita, ma le autorità mantengono un atteggiamento piuttosto inerte al riguardo.

In passato le autorità spagnole avevano comunicato alla Commissione che avrebbero presentato una relazione sulla situazione dell'urogallo in una riunione del comitato «Ornis» (previsto dalla suddetta direttiva e composto di rappresentanti degli Stati membri), per chiedere che questa specie fosse considerata prioritaria ai fini di finanziamenti Life-Natura.

Può la Commissione far sapere se la relazione è stata presentata? Può trasmetterne una copia? L'urogallo è stato riconosciuto specie prioritaria ai fini di finanziamenti Life-Natura? È disposta la Commissione a collaborare con le autorità spagnole in vista della realizzazione degli studi necessari per individuare i fattori che ostacolano la sopravvivenza dell'urogallo e le azioni intese a prevenire l'estinzione di questa specie?

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(31 maggio 2000)

Nel settembre 1998 le autorità spagnole hanno trasmesso alla Commissione una relazione tecnica intitolata «Proposta di inclusione dell'urogallo cantabrico (*Tetrao urogallus cantabrus*) nell'elenco delle specie prioritarie di LIFE». Sulla base di tale relazione, in occasione della riunione del comitato Ornis dell'ottobre 1998, si è tenuta una discussione sul problema. Trattandosi di una relazione elaborata dal ministero spagnolo dell'ambiente, si suggerisce all'onorevole parlamentare di chiedere direttamente a tale ministero di poterne prendere visione.

Durante la suddetta riunione il comitato ha deciso di non includere la sottospecie «cantabrico» nell'elenco delle specie prioritarie che possono beneficiare di finanziamenti del programma LIFE. Tale elenco è compilato in base a quanto specificato nell'allegato I, nel quale è fatto riferimento esclusivamente alla specie *Tetrao urogallus*.

Nella stessa sede è stato tuttavia sottolineato che tale decisione non preclude la possibilità di richiedere la conservazione della sottospecie nel quadro di LIFE. Se tale richiesta risultasse conforme alle condizioni necessarie stabilite in LIFE, compreso il requisito secondo cui le zone per progetti direttamente connessi al sito devono essere classificate come aree specialmente protette, la Commissione la prenderebbe senz'altro in esame. Purtroppo sembra che il livello di protezione delle sottospecie nelle aree specialmente protette sia piuttosto basso.

(2001/C 53 E/081)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1085/00
di Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) alla Commissione

(7 aprile 2000)

Oggetto: Obiettivi dello studio sul fabbisogno di filetti di tonno

Il Consiglio ha incaricato la Commissione di realizzare uno studio sul fabbisogno di filetti di tonno nel mercato comunitario. Sebbene la sintesi di tale studio pubblicata dalla Commissione precisi che l'obiettivo era quello di fare un bilancio degli approvvigionamenti di filetti di tonno, il primo paragrafo del capitolo relativo alle raccomandazioni si apre con l'affermazione che tema centrale dello studio era valutare le modalità di approvvigionamento dell'industria italiana per salvaguardarne la competitività. Può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

qual era il vero obiettivo dello studio?

Ritiene la Commissione morale utilizzare questo studio commissionato specificamente dal Consiglio e finanziato con fondi pubblici per appurare le necessità di alcune aziende di uno Stato membro?

Qualora le industrie in questione desiderino conoscere i propri punti deboli per poter risultare competitive rispetto alle altre industrie della Comunità, non dovrebbero provvedere autonomamente alla realizzazione di uno studio?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(15 maggio 2000)

Quanto al primo quesito, rimandiamo cortesemente l'onorevole parlamentare alla risposta congiunta data dalla Commissione alle interrogazioni scritte E-756/00 – E-761/00 dell'onorevole Varela Suanzes-Carpegna.⁽¹⁾

Per ciò che concerne l'utilizzo dello studio, la Commissione ritiene che quest'ultimo sia equilibrato sia quanto all'analisi che alle conclusioni.

L'analisi infatti prende in considerazione i principali Stati membri (nonché i paesi terzi) produttori e consumatori del prodotto in parola e le raccomandazioni sono rivolte a tutti gli operatori del mercato, a breve e a medio termine.

Non è quindi esatto affermare che lo studio viene utilizzato per conoscere il fabbisogno di determinate imprese di uno Stato membro. Esso invece, lungi dal concentrarsi sugli operatori di un unico Stato membro, esamina attentamente la situazione delle principali imprese degli Stati membri interessati, analizzando in maniera approfondita la situazione di sette imprese spagnole, cinque italiane e quattro francesi.

In risposta all'ultimo quesito, la Commissione ricorda che lo studio in parola è stato effettuato dalla Commissione su richiesta del Consiglio e non delle imprese interessate.

⁽¹⁾ GU C 26 E del 26.1.2001, pag. 104.

(2001/C 53 E/082)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1088/00
di Antonio Tajani (PPE-DE) alla Commissione*(7 aprile 2000)*

Oggetto: Processo a carico di 13 ebrei iraniani da parte delle autorità iraniane

Le autorità iraniane hanno comunicato che il 13 aprile 2000 inizierà il processo a carico di 13 cittadini ebrei iraniani della città di Shiraz, accusati di spionaggio a favore del regime sionista e degli Stati Uniti e di «arroganza nel mondo».

Israele e gli Stati Uniti hanno categoricamente smentito qualsiasi collegamento con gli arrestati. Ciò nonostante, anche sulla base di analoghi casi precedenti, sussiste il forte rischio che il Tribunale di Teheran si pronunci a favore della pena capitale.

Quali sono le iniziative che la Commissione europea intende intraprendere per far sì che vengano rispettati i diritti umani fondamentali e che venga garantito un corretto svolgimento del processo, considerato che le condizioni in cui sono detenuti gli accusati e le modalità con cui si svolgerà il processo non rispecchiano gli standard minimi volti a garantire giustizia?

Si chiede alla Commissione di intervenire presso il governo di Teheran affinché autorizzi la presenza di osservatori della Commissione e/o del Parlamento europeo, i quali potranno verificare il rispetto e l'effettiva applicazione delle garanzie di difesa e lo svolgimento del processo secondo criteri di equità e di giustizia.

(2001/C 53 E/083)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1209/00
di Anna Karamanou (PSE) alla Commissione*(14 aprile 2000)*

Oggetto: Persecuzione ai danni di 13 iraniani di religione ebraica in Iran

Da circa un anno 13 iraniani di religione ebraica si trovano in carcere senza essere stati giudicati per l'accusa di spionaggio e vengono quotidianamente sottoposti a un trattamento disumano e a umiliazioni. Stando alle ultime notizie, gran parte di loro non hanno potuto scegliersi un avvocato che li difendesse al processo in programma il 13 aprile. Considerato il «dialogo critico» avviato dall'Unione europea con l'Iran, quali provvedimenti intende la Commissione prendere per avere garanzie circa un processo equo e palese e affinché sia assicurato il diritto degli imputati a scegliersi un avvocato per la loro difesa?

(2001/C 53 E/084)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1251/00
di Alejandro Cercas (PSE) alla Commissione*(14 aprile 2000)*

Oggetto: Le garanzie giuridiche e i diritti dell'uomo di un gruppo di cittadini iraniani di religione ebraica

In varie occasioni il Parlamento europeo (risoluzione approvata in settembre 1999) e vari organi di informazione hanno riferito che alcuni ebrei iraniani accusati di spionaggio sono in pericolo di essere processati e forse condannati alla pena di morte. La Commissione può comunicare quali passi ha intrapreso o quali iniziative potrebbe adottare affinché vengano rispettati i diritti dell'uomo e in particolare le garanzie affinché questi cittadini vengano sottoposti a un giusto processo?

Risposta comune
data dal sig. Patten in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1088/00, E-1209/00 e E-1251/00

(24 maggio 2000)

La Commissione segue con attenzione la questione dei diritti umani in Iran. Nell'ambito del dialogo globale tra l'Unione e l'Iran, tale questione occupa un posto importante e viene regolarmente sollevata dall'Unione.

Riguardo ai 13 ebrei e agli 8 musulmani iraniani detenuti a Shiraz con l'accusa di spionaggio, tanto l'Unione quanto singoli Stati membri sono più volte intervenuti nel corso dell'ultimo anno. I rappresentanti dell'Iran hanno assicurato che i detenuti saranno sottoposti ad un processo equo e pubblico e le autorità iraniane sono sicuramente consapevoli della forte reazione internazionale che un eventuale esito negativo del processo provocherebbe. Tre dei detenuti ebrei sono stati rilasciati su cauzione.

Più volte l'Unione ha affrontato con le autorità iraniane la questione dell'importanza del processo equo e pubblico, compreso l'aspetto relativo alla rappresentanza legale dei detenuti. È riprovevole che precedenti promesse di processo pubblico non siano state mantenute.

Se il regime iraniano non è insensibile alla pressione internazionale; occorre evitare di creare un'atmosfera di interferenza esterna, che non gioverebbe alla causa dei detenuti. Ciò premesso, è chiaro che l'esito del processo e la valutazione internazionale relativa al suo svolgimento, costituiranno fattori determinanti per le prospettive di eventuali ulteriori sviluppi delle relazioni con l'Iran.

(2001/C 53 E/085)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1090/00
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(7 aprile 2000)

Oggetto: Penetrazione nelle abitazioni del benzene presente nell'atmosfera e applicazione di misure a tutela della salute

1. È al corrente la Commissione dei risultati dell'indagine concernente la concentrazione di benzene nell'aria riportati di recente, tra l'altro, nella rivista scientifica americana «Nature» del 9 marzo 2000 e nel «New York Times» del 14 marzo 2000, secondo cui in ciascuna delle sei città europee esaminate, Anversa, Atene, Copenaghen, Rouen, Padova e Mursia, la concentrazione di benzene nelle case è superiore a quella dell'esterno?
2. Può la Commissione confermare che fino ad oggi si è ritenuto in generale che elevate percentuali di benzene si possano riscontrare unicamente nell'aria esterna e nelle officine di autoriparazione, in conseguenza delle emissioni dirette delle auto, e che la presenza di benzene all'interno delle abitazioni risulti notevolmente inferiore, essendo imputabile solo o principalmente alla prossimità di zone a circolazione intensa ovvero al cattivo isolamento delle case?
3. Come valuta la Commissione l'ipotesi avanzata nel quadro dell'indagine in oggetto secondo cui l'arredamento nelle case del Nord Europa, dove si utilizzano in misura maggiore linoleum, legno e moquette, sarebbe tale da assorbire e trattenere nelle abitazioni una quantità maggiore di benzene di quanto non sia il caso dell'Europa meridionale dove, a livello di pavimenti, pareti e soffitti, si utilizza la pietra nuda?
4. Conviene la Commissione che l'elevata concentrazione di benzene nell'aria e in particolare nelle abitazioni è dannosa per la salute e che le probabilità di ammalarsi di leucemia aumentano sensibilmente in rapporto alla presenza di elevate concentrazioni di tale gas?
5. Conviene inoltre la Commissione che, se i risultati di tale inchiesta sono esatti, le persone sono esposte quotidianamente a concentrazioni di benzene molto più elevate di quanto finora non si sia ritenuto e che, di conseguenza, i limiti massimi consentiti e fino ad oggi giudicati accettabili per quanto riguarda le percentuali di benzene nell'aria esterna di fatto sono troppo elevati e pertanto vanno rivisti?

6. È disposta la Commissione a basarsi sui risultati della relazione in oggetto per proporre misure a tutela della salute in grado di ridurre il più possibile le emissioni di benzene nell'aria e la penetrazione di tali emissioni all'interno delle abitazioni?

Risposta del Commissario Byrne A nome della Commissione

(8 giugno 2000)

1. Sì.
2. Sì, l'esposizione a livelli eccessivi di benzene, in generale, ma non sempre, è connessa all'aria esterna.
3. E' prematuro trarre conclusioni sulla base dell'indagine, in particolare per quanto riguarda la capacità dell'arredamento di assorbire benzene. A questo proposito, va osservato che si tratta di un'ipotesi.
4. Sì, eccessivi livelli di benzene, nota sostanza cancerogena, sono ritenuti un notevole fattore di rischio in rapporto al cancro. Questo si riflette nella legislazione comunitaria per quanto riguarda la tutela dei lavoratori e dell'ambiente.
5. Ancora una volta è troppo presto per trarre conclusioni circa il fatto che le persone siano esposte a concentrazioni molto più elevate di quanto non si sia ritenuto finora.
6. La Commissione aspetta i risultati di altre ricerche e il parere degli Stati membri, che sono in grado di giudicare eventuali rischi potenziali, prima di prendere posizione sulla portata di un'eventuale ulteriore azione comunitaria. Tuttavia va osservato che le disposizioni in materia di sanità pubblica contenute nel Trattato CE, in particolare nell'Articolo 152 (ex Articolo 129), non prevedono l'armonizzazione dei provvedimenti nel settore della sicurezza ambientale. Peraltro la tutela dei lavoratori comunitari e le disposizioni relative all'ambiente connesse al benzene, sono rivedute regolarmente. In quest'ambito sarà presa in esame qualsiasi altra problematica del tipo sollevato dall'onorevole parlamentare.

(2001/C 53 E/086)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1092/00 di Mary Banotti (PPE-DE) alla Commissione

(7 aprile 2000)

Oggetto: Aids in Africa

L'Aids in Africa sta uccidendo tra il 30 e il 50 % degli insegnanti e tutto il sistema educativo rischia di crollare, mettendo in pericolo la futura prosperità di questo continente. Oggi l'educazione di base che ricevono i bambini in Africa è inferiore a quella di vent'anni fa. Vista la situazione disastrosa quali finanziamenti rende disponibili la Commissione in Africa per l'istruzione e in particolare per la formazione d'insegnanti, per cercare di compensare queste enormi perdite di personale dovute all'epidemia di Aids?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione

(11 maggio 2000)

La Commissione è molto preoccupata per la crisi causata dall'epidemia di HIV/AIDS (virus della immunodeficienza umana/sindrome da immunodeficienza acquisita) ed è soprattutto consapevole del fatto che l'HIV/AIDS colpisce persone, famiglie, comunità e interi paesi in modo devastante. Il numero degli insegnanti è in diminuzione e i bambini abbandonano la scuola perché devono badare a se stessi o alle loro famiglie.

Anche il sistema scolastico risente di questa situazione per molte ragioni. L'HIV/AIDS oltre ad avere ripercussioni sul sistema scolastico in quanto tale, rende necessario un adeguamento dei metodi di formazione e di insegnamento, del materiale didattico e dei programmi per fornire informazioni e insegnamenti sugli atteggiamenti personali, i rischi e i metodi di prevenzione nei comportamenti sessuali e sulla minaccia dell'HIV/AIDS.

Occorre pertanto che la comunità dei donatori e la Comunità contribuiscano a creare condizioni più favorevoli per l'educazione alla prevenzione dell'HIV/AIDS. La Comunità ha già sostenuto diversi programmi di educazione sociale alla prevenzione dell'HIV/AIDS rivolti ai giovani e riconosce che vi è ancora molto da fare in questo settore specifico.

Nel campo dell'istruzione, si è verificato un cambiamento radicale tra le convenzioni di Lomé III e Lomé IV riveduta (1995-2000). Mentre nell'ambito delle convenzioni di Lomé III e di Lomé IV questo tipo di investimento aveva una portata finanziaria limitata, era frammentario e non era destinato in modo specifico all'istruzione di base, l'attuazione della convenzione di Lomé IV riveduta ha segnato un cambiamento radicale. Le risorse finanziarie sono state notevolmente incrementate (15% del totale), l'istruzione primaria è stata posta come obiettivo prioritario (80% dell'importo totale destinato all'istruzione) e in ogni programma vi è una rilevante componente dedicata alla formazione degli insegnanti.

Un documento contenente gli impegni dell'8° Fondo di sviluppo europeo (FES) (più Sudafrica) è stato fatto pervenire direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento. Il documento fornisce solo un quadro parziale degli investimenti, poiché, per diversi importanti programmi nazionali (es.: Nigeria) e regionali, gli stanziamenti non sono ancora stati impegnati.

I programmi contro l'AIDS sono finanziati mediante numerosi strumenti, quali i programmi indicativi nazionali, i fondi regionali intra ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) (per un importo di 20 mio eur) e da una specifica linea di bilancio per l'AIDS e la popolazione (+/- 20 mio eur nel 2000).

È attualmente in corso una valutazione delle attività del 7° e 8° FES dedicate all'istruzione, alla formazione e alla salute, dalla quale si ricaveranno informazioni specifiche sulle attività di formazione connesse all'HIV/AIDS.

Oltre a finanziare programmi in questo particolare settore, la Commissione partecipa attivamente a tutti gli incontri internazionali in cui questo cruciale argomento viene dibattuto con la comunità dei donatori e le controparti. La Commissione ha partecipato al congresso sull'istruzione nel mondo del futuro, tenutosi a Dakar dal 26 al 28 aprile 2000. Nel corso della sessione del 27 aprile è stata proprio dedicata ad un dibattito dal titolo «Superare gli effetti dell'HIV/AIDS sull'istruzione elementare».

(2001/C 53 E/087)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1099/00

di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(7 aprile 2000)

Oggetto: Fondi destinati al Kosovo

Ritiene la Commissione che la destinazione di fondi alla ricostruzione e allo sviluppo del Kosovo possa incidere sulla capacità dell'UE di assicurare fondi essenziali ai paesi più poveri del mondo?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(25 maggio 2000)

La Commissione ritiene che il finanziamento proposto per la ricostruzione del Kosovo non inciderà sulla capacità della Comunità di assicurare i fondi essenziali ai paesi più poveri del mondo.

Gli stanziamenti previsti per il Kosovo tengono conto dei tre fattori seguenti:

- la priorità che la Comunità dà ai paesi vicini all'Europa;
- l'insistenza dei programmi sulla lotta contro la povertà; per esempio sono stati mantenuti gli aumenti per i programmi in Asia in quanto insistono molto sulla lotta contro la povertà;
- i risultati passati e presenti dei vari programmi per quanto riguarda la loro capacità di assorbimento ed evoluzione.

L'importo totale proposto per il titolo 4 costituisce un aumento per gli anni 2000-2006 rispetto al periodo precedente 1993-1999.

(2001/C 53 E/088)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1101/00
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(7 aprile 2000)

Oggetto: Sicurezza alimentare e probiotici nell'allevamento di pollame

Da un importante progetto realizzato negli ultimi due anni presso la Stazione veterinaria di Leahurst, Università di Liverpool, è emerso che è possibile ridurre in modo significativo i principali agenti patogeni che interessano l'uomo utilizzando il prodotto probiotico Protexin. Questo lavoro è stato parzialmente finanziato dalla Commissione attraverso il Ministero del commercio e dell'industria del Regno Unito.

Allo stato attuale la Commissione non è in grado di pronunciarsi sugli effetti del Protexin essendo del parere che i prodotti probiotici non dovrebbero contenere più di due ceppi di microorganismi.

E' la Commissione disposta a riconsiderare questa regola per non escludere, senza le dovute ricerche, i potenziali benefici dei prodotti probiotici che contengono più di due ceppi di microorganismi?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(7 luglio 2000)

Secondo le disposizioni della direttiva del Consiglio 70/524/CEE del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾ occorre un'autorizzazione comunitaria prima dell'utilizzazione e della commercializzazione di un additivo per i mangimi animali.

Il dossier relativo all'antibiotico Protexin è stato studiato una prima volta nell'ambito della direttiva del Consiglio 93/113/CE del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali ⁽²⁾. L'obiettivo della direttiva era quello di elencare gli enzimi e i microrganismi utilizzati negli Stati membri senza un'approvazione ufficiale, valutare i relativi dossier e autorizzare i prodotti che risultavano conformi ai requisiti della direttiva 70/524/CEE e della direttiva del Consiglio 87/153/CEE del 16 febbraio 1987, che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽³⁾, modificata dalla direttiva della Commissione 94/40/CE del 22 luglio 1994 ⁽⁴⁾.

Il dossier relativo al Protexin è stato studiato nel corso del 1996. Secondo il gruppo di esperti nazionali incaricato della valutazione, nessuno dei 9 prodotti Protexin risultava conforme ai requisiti dagli articoli 2 e 7 della direttiva 70/524/CEE e nessuno dei dossier risultava conforme ai requisiti della direttiva 87/153/CEE. I membri del Comitato permanente per l'alimentazione animale hanno avallato ufficialmente le conclusioni del gruppo di esperti il 6 maggio 1997.

Supponendo che l'azienda sponsor metta a punto un dossier Protexin conforme alle disposizioni della direttiva del Consiglio 70/524/CEE, modificata dalla direttiva del Consiglio 96/51/CE del 23 luglio 1996⁽⁵⁾, che possa dimostrare gli effetti benefici sulla produzione animale o sui prodotti animali, il dossier verrà studiato sulla base del contenuto, purché venga presentato alla Commissione e agli Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della direttiva 96/51/CE.

(¹) GU L 270 del 14.2.1970.

(²) GU L 334 del 31.12.1993.

(³) GU L 64 del 7.3.1987.

(⁴) GU L 208 dell'11.8.1994.

(⁵) GU L 235 del 17.9.1996.

(2001/C 53 E/089)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1103/00
di Paul Lannoye (Verts/ALE) alla Commissione

(7 aprile 2000)

Oggetto: Attuazione della direttiva 94/62 «Imballaggi»

La direttiva 94/62/CE⁽¹⁾ del 20 dicembre 1994, relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggi, prevede all'articolo 6, paragrafo 1 che «entro dieci anni dal termine ultimo di recepimento nel diritto interno della presente direttiva, sarà recuperata e riciclata una percentuale di rifiuti di imballaggio che il Consiglio stabilirà, al fine di aumentare in modo sostanziale le cifre obiettivo».

L'articolo 6, paragrafo 3 b) di detta direttiva prevede inoltre che entro sei mesi dalla scadenza della prima fase di cinque anni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa gli obiettivi per la seconda fase.

Qual è la ragione per cui la Commissione non ha ancora formulato proposte secondo il mandato che le è stato conferito in materia dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio?

(¹) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(5 giugno 2000)

L'obbligo di riesaminare in modo sostanziale gli obiettivi di recupero e riciclo è stabilito all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 1, lettera c) della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, adottata nel 1994. Il compromesso raggiunto dal Parlamento e dal Consiglio, dopo un lungo dibattito al comitato di conciliazione, riguarda una prima serie di obiettivi quantificati di recupero e riciclo da raggiungere entro la metà del 2001 e un impegno da parte del legislatore comunitario di aumentare questi obiettivi in modo significativo in una seconda fase che dovrà terminare entro la metà del 2006.

I numerosi soggetti che operano nella catena dell'imballaggio (operatori economici, consumatori, organizzazioni ambientali e autorità ecc.) hanno interessi molto diversi, donde la necessità di istituire un quadro di dialogo per garantire un approccio equilibrato. Questo processo consente alla Commissione di valutare correttamente la situazione e di elaborare possibili soluzioni per rendere la direttiva più efficace. Con questi soggetti interessati e con gli Stati membri sono state esaminate e discusse varie opzioni, ma le misure che saranno infine proposte dalla Commissione sono ancora oggetto di un esame interno.

(2001/C 53 E/090)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1107/00
di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Pari opportunità nei paesi candidati

Come intende la Commissione garantire che le direttive UE sulla parità di opportunità per le donne siano pienamente attuate da tutti i paesi candidati?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(18 maggio 2000)

L'ampliamento dell'Unione poggia sul rispetto, da parte dei paesi candidati, dei criteri di Copenaghen in campo politico ed economico e nei settori collegati all'acquis.

Per quanto riguarda quest'ultimo criterio, i paesi candidati sono tenuti ad armonizzare completamente la propria normativa nazionale con l'acquis comunitario al momento dell'adesione. Tale principio vale ovviamente anche per le direttive comunitarie in materia di pari opportunità.

In tale contesto, la Commissione non solo controlla da vicino l'allineamento della legislazione nazionale con l'acquis, ma annette particolare importanza all'effettiva applicazione di quest'ultimo nei paesi candidati. Essa valuta annualmente i progressi compiuti nel quadro di relazioni periodiche.

La Commissione continuerà a seguire attentamente la questione e riferirà in merito nella prossima relazione periodica.

(2001/C 53 E/091)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1109/00
di Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Importo del sostegno da destinare all'allevamento di cavalli nei vari Stati membri e criteri applicati

Nei paesi che si affacciano sul Mar Baltico si allevano cavalli di razza su vasta scala da moltissimo tempo. In Finlandia l'allevamento di questo tipo di cavalli ha più di 400 anni e l'Associazione per l'allevamento dei purosangue è attiva ufficialmente già da più di 75 anni. La razza utilizzata in tutti questi paesi è la stessa, il cavallo della Prussia orientale (Trakehner). Accanto a questa è spesso presente un'altra razza locale, ad esempio il cavallo finlandese o il cavallo della Svezia settentrionale.

Il sostegno previsto per cavallo ammonta a 500 FIM l'anno, mentre quello per un bovino tradizionale è pari al doppio. Tuttavia, i cavalli sono almeno altrettanto importanti dei bovini se si tratta di preservare il paesaggio tradizionale e di dare un'immagine positiva del mondo rurale; inoltre, i costi legati all'allevamento dei cavalli — che abitualmente vengono allevati singolarmente — sono forse, per via dell'utilità marginale, più elevati di quelli che comporta l'allevamento dei bovini, solitamente allevati in gran numero nella stessa azienda.

In considerazione di quanto precede, può il Commissario responsabile rispondere ai seguenti quesiti:

- E' vero che l'UE versa o intende versare un sostegno per l'allevamento di cavalli di razza in alcuni Stati che si affacciano sul Mar Baltico applicando criteri diversi, e ciò sebbene le condizioni, le razze e la storia siano le stesse?
- Ritiene la Commissione che vi sia motivo — ad esempio dal punto di vista della gestione del paesaggio tradizionale — di privare, in alcuni paesi, l'allevamento dei cavalli di razza di un sostegno?
- Su quale base vengono stabiliti i criteri per il pagamento di tale sostegno e le condizioni per il suo ottenimento?

- Intende la Commissione rivedere l'importo del sostegno accordato, ad esempio in relazione a quello versato per i bovini?
- Se non sono ancora state prese decisioni, in che tempi la questione verrà definita?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(22 maggio 2000)

Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ⁽¹⁾ prevede in particolare, a titolo delle misure agroambientali, la possibilità di accordare un sostegno comunitario per incoraggiare la diversità genetica. Spetta agli Stati membri, in funzione della specificità delle situazioni locali e delle loro priorità, scegliere se optare o meno per questo tipo di misure.

Quanto all'importo dei premi versati e come stabilito per tutte le misure agroambientali, gli Stati membri «determinano la necessità di fornire un incentivo finanziario all'applicazione della misura in base a criteri oggettivi» (articolo 18 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999 del Consiglio ⁽²⁾ sopra citato).

In questo contesto, le autorità finlandesi propongono di ammettere al finanziamento comunitario diverse razze locali di animali (cavalli, vacche, pecore,...) precisando il numero effettivo dei capi e gli importi previsti.

La Commissione sta attualmente esaminando il programma presentato dalla Finlandia e deciderà al più presto in merito, secondo la procedura prevista all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

⁽²⁾ GU L 214 del 13.8.1999.

⁽³⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

(2001/C 53 E/092)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1113/00 di Lord Inglewood (PPE-DE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Ampliamento del campo di applicazione della legge britannica sull'IVA del 1994

Avrebbe la Commissione alcunché da obiettare se la Sezione 33 della legge britannica sull'IVA del 1994 fosse applicata ai musei e alle gallerie che fruiscono di sovvenzioni statali e i cui amministratori sono di nomina governativa?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(19 maggio 2000)

La sezione 33 della legge britannica sull'IVA del 1994 ha introdotto un regime di rimborso in cui l'IVA a monte, per la quale la restituzione non è possibile con la normale procedura IVA, viene rimborsata a certi enti locali e dipartimenti statali. Tale regime è un'operazione finanziaria tra pubblici organismi diversi, che non è in contraddizione con il comune sistema europeo dell'IVA e che potrebbe essere considerato una specie di sovvenzione a certi enti locali e dipartimenti statali. Quale di questi organismi possa essere incluso nella sezione 33 della legge britannica è una questione puramente nazionale, che dovrà essere determinata dalle autorità britanniche.

(2001/C 53 E/093)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1114/00
di John McCartin (PPE-DE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Limiti massimi consentiti per i residui e politica di controllo dei residui

Limiti massimi consentiti per i residui di tutti gli ingredienti attivi contenuti in prodotti veterinari per animali destinati all'alimentazione sono stabiliti sulla base di dati forniti dall'industria farmaceutica, in conformità di requisiti rigorosi.

Gli Stati membri sono tenuti per legge a presentare alla Commissione i loro programmi di controllo dei residui negli alimenti per l'anno a venire nonché i risultati dell'anno precedente. Tali risultati indicano la presenza in tutta Europa di residui di prodotti medicinali veterinari in campioni di alimenti.

Per quale motivo non è obbligatoria la pubblicazione da parte degli Stati membri o della Commissione di tali risultati? Ciò dovrebbe inserirsi nel quadro di un programma inteso a garantire una maggiore trasparenza e a restaurare la fiducia del consumatore.

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(29 maggio 2000)

La direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE⁽¹⁾ prevede che negli Stati membri e nei paesi terzi che esportano prodotti alimentari verso la Comunità vengano posti in atto piani di sorveglianza dei residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Il testo precisa i residui soggetti a sorveglianza per ogni specie animale e le procedure di campionatura per la ricerca delle sostanze.

La prima attuazione di questa direttiva ha avuto luogo nel 1997 per quanto riguarda i bovini, i suini, gli ovini e gli equini nonché il pollame e i prodotti dell'acquacoltura. Per i prodotti lattiero-caseari, le uova, la selvaggina e il miele, le disposizioni della direttiva hanno potuto essere attuate soltanto nel 1998 con l'adozione della decisione 97/747/CE, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale⁽²⁾ e che completa le disposizioni della direttiva stessa.

La direttiva 96/23/CE impone tre livelli di comunicazione dei piani di sorveglianza messi in atto dagli Stati membri. Questi ultimi devono trasmettere alla Commissione i piani di sorveglianza previsti per l'anno in corso e i risultati ottenuti l'anno precedente entro il 31 marzo dell'anno in corso (articolo 8, paragrafo 3). Dopo aver valutato i piani di sorveglianza, la Commissione informa gli Stati membri, in sede di comitato veterinario permanente, circa l'esito dei controlli (articolo 8, paragrafo 4). Inoltre, la Commissione deve anche trasmettere annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione relativa ai risultati di questi piani di sorveglianza (articolo 8, paragrafo 5). L'articolo 8, paragrafo 3 precisa anche che «gli Stati membri rendono pubblico l'esito dell'esecuzione dei piani». Peraltro, taluni Stati membri pubblicano già i risultati dei piani di sorveglianza sotto forma di relazione annuale e talora li diffondono su un sito Internet ufficiale.

Dall'adozione della direttiva 96/23/CE e con l'assistenza di gruppi di esperti nazionali, la Commissione si adopera al fine di armonizzare i dati presentati dagli Stati membri per renderli comparabili tra loro e rendere il più possibile significativo il rapporto sui risultati che essa deve trasmettere agli Stati membri, come previsto all'articolo 8 della direttiva. Si tratta di un lavoro lungo, in quanto ogni Stato membro ha messo a punto metodologie talvolta molto differenti in materia di controllo dei residui e d'analisi di laboratorio.

Per quanto riguarda i risultati dei piani di sorveglianza del 1998, una relazione dovrebbe essere presentata al comitato veterinario permanente a fine maggio 2000. A tutt'oggi, nove Stati membri hanno presentato i risultati dei loro piani di sorveglianza per il 1999. Conformemente alla direttiva 96/23/CE, la Commissione rammenterà agli Stati membri il loro obbligo di rendere pubblici i risultati dei piani di sorveglianza e veglierà sull'effettivo adempimento di tale obbligo. Parimenti, la Commissione procurerà che i risultati vengano trasmessi in seguito al Consiglio e al Parlamento.

(1) GU L 125 del 23.5.1996.

(2) GU L 303 del 6.11.1997.

(2001/C 53 E/094)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1116/00
di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e imprese russe

1. E' convinta la Commissione che la BERS si mantenga nei limiti del suo accordo e dei suoi orientamenti nella sua politica di prestiti a favore delle imprese russe?
2. Quali controlli sono effettuati per accertare che la BERS si mantiene entro tali limiti nella sua politica di prestiti alle imprese russe?
3. Prevede la Commissione di controllare il funzionamento dell'accordo e degli orientamenti BERS in relazione ai prestiti a favore delle società russe?
4. Sono stati segnalati all'attenzione della Commissione casi comprovanti una violazione dell'accordo e degli orientamenti BERS per quanto concerne i suoi prestiti a società russe?
5. Quali azioni adotterebbe eventualmente la Commissione qualora fosse dimostrato che la BERS ha effettivamente violato il suo accordo e i suoi orientamenti in tale contesto?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(9 giugno 2000)

1. Nella sua politica di prestiti a singoli paesi, progetti o società che operano in loco, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) agisce nei limiti definiti dal suo statuto. Gli articoli 1 e 2 dello statuto illustrano gli obiettivi e le funzioni della BERS nonché le politiche stabilite dal consiglio di amministrazione. L'articolo 11.2 prevede che il consiglio confermi che tali finalità e funzioni vengano pienamente realizzate nelle attività della BERS in ciascun paese prescelto.

Tale conferma è ratificata mediante l'adozione di strategie nazionali. Tali strategie sono adottate o aggiornate annualmente in base alle disposizioni dell'articolo 11.2 dello statuto della BERS, che prevede un esame dei progetti BERS e fissa le priorità operative nei paesi interessati. Le strategie vengono approvate dal consiglio di amministrazione.

La BERS sta preparando la strategia nazionale 2000 per la Federazione russa che sarà presentata a breve termine al consiglio di amministrazione.

La BERS deve svolgere tutte le sue attività operative in Russia nel quadro dei documenti sopra menzionati che sono tutti in linea con l'accordo che istituisce la BERS. La Commissione, nella sua qualità di rappresentante della Comunità nel consiglio di amministrazione della BERS, ha approvato, in stretto coordinamento con gli Stati membri e i rappresentanti della Banca europea per gli investimenti (BEI), le precedenti strategie nazionali per la Russia e ha motivo di credere che la BERS abbia finora operato validamente in Russia. La Commissione rinvia in proposito l'onorevole parlamentare alla sua risposta all'interrogazione scritta E-1665/99 dell'onorevole Manisco (¹).

2. Il capitolo VI dello statuto della BERS stabilisce la struttura di governo societario della banca stessa. In particolare, l'articolo 27 punto 2 prevede che il consiglio di amministrazione «stabilisca le politiche e prenda le decisioni relative ai prestiti, alle garanzie e agli investimenti di capitale netto, ai prestiti da parte della banca, alla fornitura di assistenza tecnica e alle altre operazioni della banca». Tali politiche e decisioni includono, evidentemente, anche quelle relative alla Russia. Pertanto, il consiglio di amministrazione non solo sovrintende a tali attività, ma esercita su di esse un controllo diretto. I direttori nominati dalla Commissione (a nome della Comunità), dalla BEI e dagli Stati membri formano il consiglio di amministrazione della BERS.

Oltre a tale struttura di governo societario, il paragrafo 1 dell'articolo 35 dello statuto della BERS prevede «la pubblicazione di una relazione annuale contenente un bilancio certificato da far circolare tra i membri almeno ogni tre mesi, una dichiarazione sintetica sulla sua posizione finanziaria e sul conto perdite e profitti che illustri l'esito dei progetti.» Il paragrafo 3 dell'articolo 35 prevede la distribuzione ai membri delle copie di tutte le relazioni, dichiarazioni e pubblicazioni realizzate ai sensi di tale articolo. La relazione annuale del 1999 della BERS è stata esaminata dal consiglio dei governatori nella riunione di Riga del maggio 2000.

Nell'approvare la strategia nazionale per la Federazione russa, il consiglio di amministrazione ha confermato che i progetti relativi a tale paese sono coerenti con le finalità e le funzioni della BERS.

3. Come indicato nella risposta alla domanda 1, la BERS sta attualmente preparando la strategia nazionale 2000 per la Federazione russa. Rientra in tale operazione la riunione speciale del comitato esecutivo della BERS svoltasi il 16 febbraio 2000 e la riunione amministrativa del 5 aprile 2000 in cui è stato discusso un documento che sintetizza i problemi chiave da includere nel progetto di strategia nazionale. L'approvazione finale da parte del consiglio di amministrazione della nuova strategia per la Russia è prevista entro la fine del luglio 2000.

4. Negli studi e nelle valutazioni di cui alla risposta alla domanda 3, sia il consiglio dei governatori che quello di amministrazione e il Presidente hanno concluso che non vi è stata alcuna violazione dello statuto della BERS né alcuna violazione di nessuna delle politiche della BERS relative ai prestiti alle imprese russe.

5. Se fosse dimostrato alla Commissione che la gestione della BERS ha violato i principi di funzionamento e le politiche della BERS in materia di prestiti a imprese russe, il problema sarebbe affrontato internamente e con gli altri direttori prima della presentazione ai fori competenti (segnatamente il consiglio di amministrazione della BERS e, ove necessario, il suo consiglio dei governatori) cui spetterebbe decidere le sanzioni adeguate.

(¹) GU C 170 E del 20.6.2000, pag. 68.

(2001/C 53 E/095)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1118/00
di Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Concentrazioni nel settore elettrico

Di recente, la Commissione ha espresso le sue reticenze in merito alla limitata indipendenza delle autorità spagnole in materia di concorrenza. Questa mancanza di indipendenza si avverte in particolare nel campo delle concentrazioni. In questo caso, la pratica viene inoltrata al Servicio de Defensa de la Competencia (Servizio di difesa della concorrenza), che dipende dal Ministero delle finanze, e l'approvazione del dossier viene effettuata dal governo stesso, mentre il Tribunal de defensa de la Competencia (Tribunale di difesa della concorrenza) si limita ad emettere un parere.

Di recente, alcune fonti del partito di governo in Spagna hanno annunciato un'offerta pubblica d'acquisto di azioni della società Hidrocarburo da parte dell'Unión Fenosa. Con la conclusione di questa operazione, la concorrenza nel settore elettrico si ridurrà e aumenterà il potere della terza società operante nel settore in Spagna. A ciò si aggiungono le voci di una fusione tra Endesa, Fecsa e Sevilla de Electricidad, senza che alcun dossier sia stato presentato alle autorità nazionali preposte alla concorrenza.

Date le circostanze, dal momento che non si prevede l'adozione di misure di controllo delle concentrazioni nel settore elettrico da parte delle autorità spagnole, non ritiene opportuno la Commissione prendere alcune misure volte a controllare i processi di concentrazione nel settore elettrico spagnolo?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(8 giugno 2000)

Nella raccomandazione relativa agli indirizzi di massima del 2000 per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (¹), la Commissione ha affermato che è prioritario che la Spagna prosegua nella riforma della normativa sulla concorrenza avviata nel 1999 e nel contesto di tale riforma dedichi particolare attenzione al rafforzamento dei poteri d'indagine dell'autorità indipendente di tutela della concorrenza.

Alla Commissione spetta solo il controllo delle operazioni di concentrazione che hanno dimensione comunitaria ai sensi del regolamento sulle concentrazioni (²).

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione le operazioni citate dall'onorevole parlamentare non avevano dimensione comunitaria e le autorità spagnole in materia di concorrenza hanno provveduto o stanno provvedendo alla loro valutazione.

(¹) Ecfm 209/00, http://europa.eu.int/comm/economy_finance/document/econeur/berg/gope2000_en.pdf. (versione inglese).

(²) Un'operazione di concentrazione è di dimensione comunitaria quando: a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di euro, e b) quando il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di euro salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro. Un'operazione di concentrazione che non supera le soglie sopra stabilite è tuttavia di dimensione comunitaria (a) quando il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di euro; (b) quando, in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di euro; (c) quando, in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla lettera (b), il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di euro; e (d) quando il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di euro, salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

(2001/C 53 E/096)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1122/00

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.) il cui capitolo 4 tratta dell'istituzione di un'Autorità alimentare europea mentre il capitolo 5 si sofferma sugli aspetti normativi.

Nel suo Libro bianco la Commissione si prefigge un elevato livello della sicurezza alimentare e della protezione dei consumatori, obiettivo questo che abbraccia l'intera catena alimentare comprese le importazioni dai paesi terzi, postulando pertanto una impostazione integrata della sicurezza alimentare. Comprensivo di 117 punti il Libro bianco elenca 84 misure legislative da attuare in via prioritaria nel corso di tre anni (punto 7).

Ciò premesso, riconosce la Commissione che nel passato la procedura legislativa si è per lo più protratta oltre i tre anni? In caso affermativo, in qual modo riuscirebbe essa a rispettare le scadenze preannunciate? Risulterebbe forse necessario procedere a modifiche procedurali?

(2001/C 53 E/097)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1127/00

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.). Il capitolo 4 tratta dell'istituzione di un'Autorità alimentare europea e il capitolo 5 della legislazione in materia di sicurezza alimentare.

La Commissione intende restaurare e mantenere un alto livello di protezione e di fiducia dei consumatori (par. 29 e segg.). L'istituzione di una Autorità alimentare europea dovrà contribuire a tal fine. La Commissione non opta per un'Agenzia sul modello americano. I comitati regolamentari comprendenti rappresentanti degli Stati membri continueranno ad essere responsabili per la preparazione e l'adozione di decisioni. Il processo decisionale in materia di sicurezza alimentare continuerà pertanto ad essere influenzato da considerazioni diverse da quelle scientifiche.

Gli organismi competenti in materia di regolamentazione, nella fattispecie i comitati comprendenti rappresentanti degli Stati membri, saranno responsabili delle loro decisioni qualora tali decisioni si discostino dal parere scientifico? a) In caso affermativo in che modo, a giudizio della Commissione, essi saranno responsabili? b) In caso negativo, per quale motivo la Commissione non ritiene necessario che i comitati regolamentari giustificino pubblicamente le decisioni che si discostano dal parere scientifico?

(2001/C 53 E/098)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1128/00

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.). Il capitolo 4 tratta dell'istituzione di un'Autorità alimentare europea e il capitolo 5 della legislazione in materia di sicurezza alimentare.

Il libro bianco indica tre motivi per i quali la gestione dei rischi non rientra nel mandato dell'Autorità (par. 33). Si parte implicitamente dal presupposto che l'attuale processo decisionale offra sufficienti garanzie di responsabilità democratica e trasparenza. Tale presupposto contrasta con la realtà. Nella maggior parte degli Stati membri il controllo democratico sul processo decisionale nel contesto dei comitati regolamentari è insufficiente. Nella maggior parte dei casi non si redigono ordini del giorno delle riunioni dei comitati regolamentari né sono disponibili documenti o verbali delle riunioni. L'attuale processo decisionale pertanto non è trasparente.

Intende la Commissione prendere iniziative per intensificare il controllo democratico sui comitati regolamentari? a) In caso affermativo, quali iniziative? b) In caso negativo, per quale motivo la Commissione è contraria ad un controllo democratico dei comitati regolamentari?

(2001/C 53 E/099)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1140/00

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea.

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.) il cui capitolo 4 tratta dell'istituzione di un'Autorità alimentare europea mentre il capitolo 5 si sofferma sugli aspetti normativi.

L'incoerenza della vigente normativa postula, a giudizio della Commissione, una revisione della legislazione in campo alimentare (punto 64). Secondo osservatori la vigente normativa sui prodotti alimentari è stata il frutto di una reazione al mercato unico. Una revisione della stessa deve pertanto basarsi su principi univoci.

Ciò premesso, è la Commissione disposta a predisporre una normativa organica dell'UE in materia alimentare che abbracci l'intera catena alimentare? In caso negativo, potrebbe essa indicarne i motivi? In caso affermativo, entro quale data potrebbe essere varata una siffatta normativa dell'UE in materia alimentare?

(2001/C 53 E/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1141/00

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719). Il capitolo 4 tratta dell'istituzione di un'Autorità alimentare europea e il capitolo 5 della legislazione in materia di sicurezza alimentare.

Si avanzano proposte per la creazione di un quadro generale in relazione a settori in cui non esistono regole specifiche armonizzate (in tale contesto, per il momento, vige il riconoscimento reciproco).

Intende la Commissione proporre una nuova legislazione orizzontale? In caso negativo, la legislazione esistente è sufficiente a garantire il riconoscimento reciproco dei prodotti, malgrado le procedure lunghe e complesse che essa richiede?

(2001/C 53 E/101)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1142/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro Bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def). Il capitolo 4 riguarda l'istituzione di un'autorità alimentare europea (AAE). Il capitolo 5 prende in esame gli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

I principi della sicurezza alimentare dovrebbero essere applicabili anche al settore dei mangimi (paragrafo 69). Gli incidenti avvenuti negli ultimi anni dimostrano che il settore dei mangimi è parte integrante della catena alimentare. E' necessario definire chiaramente i materiali che possono essere usati o meno nella produzione di mangimi, compresi i sottoprodotti di origine animale.

Sarebbe auspicabile un elenco positivo di ingredienti di mangimi, ma la procedura preliminare è complessa e richiede tempo. Nel breve termine si deve pertanto provvedere ad ampliare l'attuale elenco negativo. Nel medio termine la Commissione è impegnata a procedere verso l'elaborazione di un elenco positivo. La normativa verrà modificata in modo tale da escludere carcasse e materiali di scarto dalla produzione di mangime per gli animali. A tale fine possono essere utilizzati soltanto materiali derivati da animali sani.

1. E' già stata avviata la procedura di elaborazione di un elenco positivo? In caso negativo, quando intende la Commissione avviare tale procedura?
2. Quale procedura segue o seguirà la Commissione per elaborare questo elenco positivo?

(2001/C 53 E/102)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1143/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719). Il capitolo 4 riguarda l'istituzione di un'Autorità alimentare europea (AAE). Il capitolo 5 prende in esame gli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

È necessario definire chiaramente i diversi gruppi di prodotti che vengono utilizzati nell'alimentazione animale per evitare zone grigie. Nel medio periodo sarà possibile evitare nell'UE l'uso di antibiotici quali fattori che favoriscono la crescita, tenendo conto del loro possibile uso nella medicina umana e in quella veterinaria.

1. Gli antibiotici che non sono utilizzati a scopi terapeutici nella medicina umana e in quella veterinaria potranno continuare ad essere usati nell'alimentazione animale, contrariamente agli altri antibiotici?
2. Intende la Commissione (far) condurre una ricerca anche sul rischio dell'utilizzazione di antibiotici nell'alimentazione animale?
3. Intende la Commissione impegnarsi a livello internazionale per un'armonizzazione delle normative concernenti gli antibiotici, tenuto conto delle distorsioni della concorrenza che queste comportano. In caso negativo, quale politica intende condurre la Commissione se i produttori europei si ritengono penalizzati in quanto non possono utilizzare determinati strumenti?

(2001/C 53 E/103)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1144/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione***(11 aprile 2000)*

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719). Il capitolo 4 riguarda l'istituzione di un'Autorità alimentare europea (AAE). Il capitolo 5 prende in esame gli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

Alcuni agenti patogeni trasmessi da prodotti animali (zoonosi) possono avere gravi conseguenze per la salute pubblica. Una corretta informazione sulla presenza di zoonosi è essenziale per poter adottare delle misure (paragrafo 70).

Con la sua direttiva sulle zoonosi l'UE ha tentato qualche anno fa di indurre i paesi membri ad adottare delle misure di lotta contro le zoonosi. È risultato evidente che il problema è molto complesso e che gli Stati membri non disponevano di mezzi adeguati per applicare misure a carattere preventivo.

1. Quali misure più efficaci, di cui si parla nel Libro bianco, intende adottare la Commissione?
2. Quali programmi d'azione ha previsto la Commissione per la lotta contro le zoonosi?

(2001/C 53 E/104)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1145/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione***(11 aprile 2000)*

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è apparso il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719), il cui capitolo 4 verte sull'istituzione di una Autorità alimentare europea (AAE) e il capitolo 5 tratta degli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

La Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo un'esauriente proposta in cui sono riassunte le misure di salvaguardia necessarie per tenere sotto controllo l'ESB ed altre encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) (paragrafo 71). La Commissione formulerà proposte per un adeguato programma di test.

1. Ciò premesso, può la Commissione far sapere se intende sostituire le misure ad hoc in materia di ESB/TSE con una legislazione generale volta a fare chiarezza? In caso di risposta negativa, in che modo la Commissione intende fare chiarezza in materia di ESB/TSE?
2. Intende essa introdurre nell'UE il metodo svizzero migliorato di screening dell'ESB? In caso di risposta negativa, può addurne le ragioni?

(2001/C 53 E/105)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1146/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione***(11 aprile 2000)*

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è apparso il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719), il cui capitolo 4 verte sull'istituzione di una Autorità alimentare europea (AAE) e il capitolo 5 tratta degli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

Per ragioni storiche vi sono regimi diversi a seconda che gli alimenti siano di origine animale o vegetale. È previsto un nuovo ampio regolamento in cui saranno oggetto di revisione le attuali disposizioni legislative in materia di igiene alimentare (paragrafo 72). Il principio ispiratore consisterà nel fatto che gli operatori del settore alimentare sono pienamente responsabili della sicurezza degli alimenti da essi prodotti, un approccio che riflette gli sviluppi in corso a livello internazionale.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere quali obiettivi intende perseguire per il nuovo regolamento generale oltre ai criteri microbiologici?

(2001/C 53 E/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1147/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719). Il capitolo 4 riguarda le istituzioni di un'Autorità alimentare europea (AAE). Il capitolo 5 prende in esame gli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

Soltanto per alcuni contaminanti esistono prescrizioni UE specifiche, anche se vi sono molte misure a livello nazionale (paragrafo 73). Ciò porta ad una disparità nella tutela della salute dei consumatori attraverso l'UE, ma anche a difficoltà pratiche per le autorità di controllo e l'industria. Si avverte la necessità di definire standard per i contaminanti lungo l'intera catena che va dai mangimi al prodotto finale. Ci si dovrà occupare prioritariamente della base scientifica per fissare tale limiti.

1. Quali sono i progetti della Commissione in relazione alle norme per i contaminanti?
2. Per quali contaminanti intende l'UE porre dei limiti?
3. Come fissa la Commissione le sue priorità?
4. Intende la Commissione concedere in futuro all'Autorità il potere di fissare limiti per i contaminanti? In caso negativo, chi avrà la competenza per fissare tali limiti?

(2001/C 53 E/107)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1148/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.) il cui capitolo 4 tratta dell'istituzione di un'Autorità alimentare europea mentre il capitolo 5 si sofferma sugli aspetti normativi.

Non esistono requisiti armonizzati in ordine alla frequenza dei controlli sui residui di pesticidi (punto 74). La Commissione fisserà gradualmente limiti per tutti i pesticidi nei prodotti di base. Occorrerà altresì adottare provvedimenti per rimediare alle carenze in materia di controlli e di ricerche di laboratorio.

Inoltre si fa uso di pesticidi non ancora valutati a livello dell'UE. Nel frattempo vengono inoltrati dossier per l'autorizzazione di nuovi pesticidi. Le procedure di autorizzazione dei nuovi pesticidi vanno accelerate e la revisione dei pesticidi già autorizzati va finalizzata al ritiro dal mercato di prodotti privi di dati sulla sicurezza o che danno adito a perplessità. Così facendo va promosso l'impiego di pesticidi più sicuri.

1. Ciò premesso, ventila la Commissione requisiti aggiuntivi in ordine alla frequenza dei controlli sui residui di pesticidi? In caso negativo, potrebbe essa indicarne i motivi viste le incidenze negative sulla salute e sull'ambiente?

2. Quali passi ventila la Commissione per accelerare le procedure di valutazione dei pesticidi stante il perdurante utilizzo di pesticidi non sicuri mentre nel frattempo esistono già nuovi e, forse, più sicuri pesticidi?

(2001/C 53 E/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1150/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719). Il capitolo 4 riguarda le istituzioni di un'Autorità alimentare europea (AAE). Il capitolo 5 prende in esame gli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

La Commissione ritiene che la procedura di autorizzazione per la commercializzazione di «nuovi alimenti» debba essere chiarita e resa più trasparente. Si devono sottoporre a riesame le esenzioni a tali disposizioni. La Commissione adotterà un regolamento di attuazione per chiarire le procedure fissate nel regolamento sui «nuovi alimenti». Essa presenterà anche una proposta intesa a migliorare tale regolamento conformemente al quadro normativo riveduto per quanto concerne la direttiva 90/220/CEE. Inoltre devono essere completate ed armonizzate le norme in materia di etichettatura per i «nuovi alimenti».

1. In che senso sarà modificata la procedura di autorizzazione per i «nuovi alimenti»?
2. Nel campo di applicazione del regolamento rientreranno altri prodotti? In caso affermativo, di quali si tratta?
3. Quale sarà il ruolo dell'Autorità alimentare ai fini della valutazione dei «nuovi alimenti»?
4. Dovranno essere etichettati in futuro ingredienti identici provenienti da OGM?

(2001/C 53 E/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1151/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719). Il capitolo 4 riguarda l'istituzione di un'Autorità alimentare europea (AAE). Il capitolo 5 prende in esame gli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

La Commissione ritiene necessario modificare sotto diversi aspetti le norme relative agli additivi alimentari e alle sostanze aromatizzanti. In primo luogo la Commissione intende avere la competenza di mantenere l'elenco comunitario degli additivi alimentari autorizzati. Si dovrebbe inoltre chiarire lo status degli enzimi. In secondo luogo gli elenchi dei coloranti, degli edulcoranti e di altri additivi devono essere aggiornati. In terzo luogo si impone una modifica dei criteri di purezza per gli edulcoranti, i coloranti e altri additivi.

Devono essere definiti criteri di purezza ad hoc per gli additivi alimentari ricavati da «nuove» fonti. La Commissione pubblicherà una relazione sull'assunzione degli additivi con gli alimenti. È necessario condurre un'indagine sugli effetti tossicologici delle sostanze naturalmente presenti nelle sostanze aromatizzanti. La Commissione aggiornerà il registro delle sostanze aromatizzanti, fisserà un programma per la loro valutazione ed elaborerà un elenco di additivi autorizzati all'uso nelle sostanze aromatizzanti.

1. Per quale motivo la Commissione non intende più applicare la procedura di codecisione a edulcoranti, coloranti e altri additivi? Non si arrega in tal modo pregiudizio al diritto democratico di decisione del Parlamento europeo?
2. In che senso intende la Commissione modificare lo status degli enzimi?
3. Vengono modificati i requisiti per gli additivi autorizzati? Intende inoltre la Commissione stabilire altri requisiti di purezza per gli additivi ricavati da «nuove» fonti?

(2001/C 53 E/110)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1152/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719). Il capitolo 4 tratta dell'istituzione di un'Autorità alimentare europea e il capitolo 5 della legislazione in materia di sicurezza alimentare.

La Commissione elaborerà una direttiva sui componenti delle acque minerali naturali e sui requisiti concernenti l'impiego di acqua arricchita con ozono per il trattamento di determinate acque minerali naturali.

Le quantità massime consentite di sostanze potenzialmente pericolose nell'acqua potabile saranno valide anche per le acque minerali naturali? In caso negativo, perché no?

(2001/C 53 E/111)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1153/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719). Il capitolo 4 tratta dell'istituzione di un'Autorità alimentare europea e il capitolo 5 della legislazione in materia di sicurezza alimentare.

La Commissione non dispone attualmente di uno strumento legislativo che le permetta di adottare di propria iniziativa misure di salvaguardia per i prodotti destinati all'alimentazione animale o per alimenti trasformati non di origine animale provenienti da uno degli Stati membri (par. 80).

Ritiene la Commissione che un'unica procedura urgente, applicabile a tutti i tipi di alimenti e mangimi per animali, sia uno strumento adeguato per colmare la lacuna precedentemente indicata? In caso affermativo, intende la Commissione creare uno strumento giuridico del genere? In caso negativo, per quale motivo la Commissione non è orientata in questo senso e quali alternative propone per potere applicare di propria iniziativa misure di salvaguardia in relazione ai mangimi per animali o agli alimenti trasformati di origine non animale provenienti da uno degli Stati membri?

(2001/C 53 E/112)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1155/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719). Il capitolo 4 riguarda l'istituzione di un'Autorità alimentare europea (AAE) mentre il capitolo 5 esamina la legislazione in materia alimentare.

Occorre chiarire e aggiornare l'attuale legislazione in materia di controllo degli alimenti e assicurare che essa copra tutte le varie fasi della loro produzione. Inoltre, si devono rivedere certe prescrizioni dettagliate di ispezione delle carni (paragrafo 85).

Nell'ambito delle ispezioni delle carni, intende la Commissione spostare l'accento dai controlli di routine sui prodotti finiti a controlli sull'intero processo? In caso affermativo, ha la Commissione adottato misure in questo senso? In caso contrario, perché la Commissione è restia ad adottare tale nuova impostazione?

(2001/C 53 E/113)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1156/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719). Il capitolo 4 riguarda l'istituzione di un'Autorità alimentare europea (AAE) mentre il capitolo 5 esamina la legislazione in materia alimentare.

La legislazione in vigore autorizza gli Stati membri a percepire una tassa a copertura dei costi dei controlli dei prodotti di origine animale (paragrafi 86-87), ma non vi è uniformità nella definizione e nell'imposizione di tasse per i controlli e il riesame della legislazione dovrà prevedere l'estensione di tale principio ad altri ambiti.

Non è nuova la questione di stabilire se i produttori devono partecipare al finanziamento dei controlli ufficiali dei loro prodotti. L'applicazione eterogenea di tale principio dà luogo a distorsioni della concorrenza. Taluni sostengono che i controlli sugli alimenti costituiscano un compito essenziale di uno Stato e che tali controlli debbano essere coperti con fondi pubblici per evitare qualsiasi confusione di interessi.

E' la Commissione favorevole a un finanziamento pubblico integrale dei controlli ufficiali? In caso contrario, quali meccanismi di finanziamento preferisce la Commissione? E in che modo eviterà la Commissione che il finanziamento dei controlli ufficiali dia luogo a distorsioni della concorrenza dovuti all'utilizzazione di altri meccanismi di finanziamento da parte dei vari Stati membri?

(2001/C 53 E/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1157/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea.

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.) il cui capitolo 4 tratta dell'istituzione di un'Autorità alimentare europea mentre il capitolo 5 si sofferma sugli aspetti normativi.

Secondo la Commissione, il fondamento giuridico per i controlli alle frontiere (dell'Unione) deve coprire tutti i prodotti (punto 93). Questa posizione è corretta. Occorre evitare che, come spesso riscontrato, si preferiscano le importazioni via taluni (aero)porti a causa dei controlli meno rigorosi.

Ciò premesso, quali misure concrete ventila la Commissione per rendere uniformi e pertanto scrupolosi i controlli alle frontiere?

(2001/C 53 E/115)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1158/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è apparso il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719), il cui capitolo 4 verte sull'istituzione di una Autorità alimentare europea (AAE) e il capitolo 5 tratta degli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

Si dovrà esaminare se si debbano conferire alla Commissione poteri addizionali al di là delle attuali procedure di infrazione (paragrafo 94). Ciò dovrebbe consentire alla Commissione di intervenire con celerità.

1. Ciò premesso, può la Commissione far sapere quali poteri addizionali ritiene siano necessari per garantire un più rapido follow up delle ispezioni?
2. Sono già state formulate proposte concrete per quanto riguarda i suddetti poteri addizionali? In caso di risposta positiva, quali sono i punti di forza di tali proposte? In caso di risposta negativa, quando intende presentare la Commissione proposte concrete riguardo a tali poteri addizionali?

(2001/C 53 E/116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1160/00

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719). Il capitolo 4 riguarda l'istituzione di un'Autorità alimentare europea (AAE) mentre il capitolo 5 esamina la legislazione in materia alimentare.

La Commissione intende proporre l'eliminazione della cosiddetta norma del 25 % relativa agli ingredienti dei componenti (paragrafo 100). Inoltre essa chiede di considerare il problema del trasferimento degli additivi lungo la catena alimentare e dell'indicazione degli allergeni per i quali ora basta menzionare soltanto il nome della categoria.

1. E' la Commissione disposta a svolgere indagini preliminari circa la fattibilità pratica dell'indicazione di tutti gli ingredienti? In caso contrario, intende rinunciare a tale possibilità? E quali argomenti adduce la Commissione a sostegno della rinuncia a priori alla possibilità di indicare tutti gli ingredienti?
2. Intende la Commissione prevedere l'etichettatura degli additivi la cui presenza è dovuta a un trasferimento? In caso contrario, per quale motivo?

(2001/C 53 E/117)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1161/00

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(12 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719). Il capitolo 4 riguarda l'istituzione di un'Autorità alimentare europea (AAE) mentre il capitolo 5 esamina la legislazione in materia alimentare.

Restano vietate le indicazioni relative ad aspetti sanitari (paragrafo 101) e si propone di prendere in considerazione l'introduzione di «indicazioni funzionali» e di «indicazioni nutrizionali». Inoltre la Commissione valuterà se adeguare le disposizioni della direttiva sull'etichettatura nutrizionale. Le «indicazioni funzionali» si riferiscono agli effetti benefici su determinate funzioni fisiche.

1. Intende la Commissione formulare norme relative alle «indicazioni funzionali»? In caso affermativo, quali saranno i capisaldi di tali disposizioni? In caso contrario, non sorgerà un vuoto in ordine alla menzione di qualsiasi tipo di «indicazione»?
2. Intende la Commissione ripresentare il suo progetto di proposta del 1993 relativa alle indicazioni nutrizionali? In caso affermativo, quando? In caso contrario, preferisce la Commissione elaborare una norma globale per le varie «indicazioni»?
3. Intende la Commissione estendere l'etichettatura nutrizionale obbligatoria a tutti gli alimenti e/o ampliare il numero dei punti da quattro a otto? In caso contrario, quali modifiche saranno apportate a tale etichettatura?

(2001/C 53 E/118)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1162/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(12 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è apparso il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719), il cui capitolo 4 verte sull'istituzione di una Autorità alimentare europea (AAE) e il capitolo 5 tratta degli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

Diversi consumatori vogliono conoscere la provenienza dei generi alimentari (paragrafo 103). Si hanno pochi dati sul costo di sistemi in grado di farlo o sulle possibilità pratiche.

1. Può la Commissione far sapere se intende proporre l'etichettatura degli additivi identici a base di organismi geneticamente modificati (OGM)? In caso di risposta negativa, per quale motivo non giudica necessaria l'etichettatura di tali additivi a base di OGM, tenuto conto della loro «affinità» con gli OGM e il diritto all'informazione dei consumatori? In caso di risposta positiva, in che modo intende rendere tale obbligo giuridicamente vincolante?

2. A che ulteriore etichettatura intende ricorrere la Commissione per gli additivi e gli aromi prodotti da OGM, ad integrazione della regolamentazione sull'etichettatura di simili prodotti, già adottata nel gennaio 2000?

Risposta comune

**data dal sig. Byrne in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1122/00, E-1127/00, E-1128/00, E-1140/00,
E-1141/00, E-1142/00, E-1143/00, E-1144/00, E-1145/00, E-1146/00, E-1147/00,
E-1148/00, E-1150/00, E-1151/00, E-1152/00, E-1153/00, E-1155/00, E-1156/00,
E-1157/00, E-1158/00, E-1160/00, E-1161/00 e E-1162/00**

(9 giugno 2000)

La problematica sollevata dall'onorevole parlamentare viene studiata al fine di presentare proposte normative secondo le scadenze indicate nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare.

In questa fase non sarebbe opportuno anticipare i particolari di ciascuna proposta.

(2001/C 53 E/119)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1149/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719). Il capitolo 4 tratta dell'istituzione di un'Autorità alimentare europea e il capitolo 5 della legislazione in materia di sicurezza alimentare.

È previsto, a livello UE, un quadro di misure da applicare in caso di incidente nucleare all'interno o in prossimità dell'UE? In caso affermativo, quali sono le direttrici di tali misure? In caso negativo, intende la Commissione elaborare un programma d'azione per questo tipo di incidenti?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(14 giugno 2000)

I prodotti alimentari di origine animale e vegetale comportano rischi di contaminazione microbiologica, chimica e radioattiva. Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare⁽¹⁾ conferma l'importanza di affrontare il problema a monte piuttosto che a valle nei confronti di ogni tipo di contaminazione e di continuare a seguire attentamente l'evoluzione della situazione dopo l'incidente nucleare di Chernobyl.

Fra le disposizioni comunitarie adottate a seguito dell'incidente di Chernobyl, nel 1987 la Comunità si è dotata di una normativa comunitaria che stabilisce i livelli massimi ammissibili di radioattività per la vendita e l'esportazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva. Si tratta del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva⁽²⁾, modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989⁽³⁾ e completato da altri regolamenti⁽⁴⁾. L'articolo 2 del regolamento (Euratom) n. 3954/87 stabilisce che la Commissione, qualora riceva — in particolare in virtù del sistema comunitario per un rapido scambio di informazioni, istituito nel quadro della decisione 87/600/Euratom (decisione del Consiglio del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva²⁾, o in base alla convenzione dell'AIEA del 26 settembre 1986 sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare — comunicazione ufficiale di incidente o di qualsiasi altro evento di emergenza radioattiva comprovante che i livelli massimi ammissibili di cui all'allegato del regolamento (Euratom) n. 3954/87 possono essere raggiunti, adotta immediatamente un regolamento che rende applicabili detti livelli massimi ammissibili. Il regolamento ha un periodo di validità limitato (non supera i tre mesi). Nel frattempo la Commissione presenta al Consiglio una proposta di regolamento che conferma le disposizioni istituite o adegua, se necessario, i livelli alle esigenze specifiche successive agli incidenti, tenendo conto, se del caso, dei fattori economici e sociali.

(1) COM(1999) 719 def.

(2) GU L 371 del 30.12.1987.

(3) GU L 211 del 27.7.1989.

(4) (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989 che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva — GU L 101 del 13.4.1989. Regolamento (CEE) n. 2219/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989, relativo alle condizioni particolari d'esportazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per gli animali dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva. Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per gli animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione — GU L 83 del 30.3.1990.

(2001/C 53 E/120)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1168/00
di Helena Torres Marques (PSE) alla Commissione

(10 aprile 2000)

Oggetto: Accompagnamento del processo di liberalizzazione del trasporto aereo

La liberalizzazione del trasporto aereo realizzata per iniziativa comunitaria si poneva sostanzialmente l'obiettivo di migliorare l'accesso dei cittadini dell'UE a questo mezzo di trasporto.

Si presupponeva che la liberalizzazione avrebbe comportato un sensibile incremento della concorrenza tra operatori del trasporto aereo il che avrebbe avuto come conseguenza:

- un maggiore numero di compagnie operanti su ogni tratta (aumento della possibilità di scelta da parte dell'utente)
- un maggior numero di frequenze (maggiore facilità ad optare per un orario più favorevole)
- generalizzata riduzione dei prezzi e miglioramento della qualità del servizio.

Dopo una prima fase promettente per quanto riguarda il conseguimento di questi obiettivi, mi risulta che gradualmente si stanno verificando inconvenienti che compromettono i risultati auspicati.

La logica delle alleanze tra operatori, attraverso fusioni, code-sharing o altre intese commerciali, è venuta progressivamente a creare situazioni di posizione dominante più onerose del passato, con conseguenze altamente lesive dell'interesse dei passeggeri.

Come esempio si prenda la tratta Lisbona-Bruxelles:

- gestita attualmente in esclusività dal Gruppo Qualifyer (TAP+Sabena).
- con l'ora legale è soppressa la frequenza notturna.
- marcato aumento delle tariffe e aggravamento delle condizioni di prenotazione e pagamenti anticipati.
- servizio da parte di un unico banco (Qualifyer), con sostanziale aumento del congestionamento e perdita di servizio personalizzato.

Dinanzi a questo panorama, si chiede alla Commissione se ha monitorato la dettagliata evoluzione delle conseguenze della liberalizzazione e, a fronte di situazioni come quella riferita, intende intervenire per salvaguardare i principi sottesi all'attuazione della liberalizzazione del trasporto aereo nell'UE?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(3 maggio 2000)

La Commissione vigila costantemente alla corretta applicazione dei regolamenti in materia di liberalizzazione del terzo ed ultimo «pacchetto aereo», in vigore dal 1 gennaio 1993, così come all'applicazione rigorosa nel settore dei trasporti aerei del diritto sulla concorrenza sancito dal trattato CE. Nella comunicazione del 20 maggio 1999 «L'industria del trasporto aereo in Europa: dal mercato unico alle sfide mondiali»⁽¹⁾, fa il punto della situazione del settore a dieci anni dalla liberalizzazione dell'aviazione civile in ambito comunitario: se i risultati ottenuti sono nel complesso positivi, la Commissione non manca di accennare all'andamento deludente delle tariffe aeree e sottolinea che sussistono significative disparità nelle tariffe per chilometro praticate all'interno della Comunità.

Riguardo alla tratta Lisbona — Bruxelles, la Commissione condivide le preoccupazioni della onorevole parlamentare sul fatto che ad assicurare il servizio siano unicamente compagnie aeree del gruppo Qualifyer. Attualmente essa esamina in maniera approfondita la compatibilità degli accordi siglati in seno a detto gruppo con le disposizioni dell'articolo 81 (ex articolo 85) del trattato CE sulle regole di concorrenza.

⁽¹⁾ COM(1999) 182 def.

(2001/C 53 E/121)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1175/00

di Richard Corbett (PSE) alla Commissione

(12 aprile 2000)

Oggetto: Utilizzazione di autovetture noleggiate in paesi terzi

Nella sua risposta all'interrogazione H-1190/98⁽¹⁾ del sottoscritto la Commissione ha dichiarato di voler adoperarsi per «trovare una soluzione al problema nel corso del primo semestre di quest'anno» (ossia nel 1999).

Può essa far sapere se ha avuto successo?

⁽¹⁾ Dibattiti del Parlamento europeo n. 4-531 (gennaio 1999).

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(19 giugno 2000)

La Commissione ha il piacere di informare l'onorevole parlamentare che ai sensi dell'articolo 1, comma 2), del regolamento (CE) n. 1662/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario⁽¹⁾, entrato in vigore il 5 agosto 1999, è stato risolto il problema di cui all'interrogazione H-1190/98 discussa nell'ora delle interrogazioni della tornata parlamentare del mese di settembre 1999⁽²⁾.

Ai sensi delle nuove disposizioni, le autorità doganali possono autorizzare una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità ad utilizzare all'interno di detto territorio un veicolo che sia preso in locazione al di fuori di tale territorio in forza di un contratto scritto. Tale autorizzazione è soggetta alla condizione che i paesi in cui sono presi in locazione e immatricolati i veicoli autorizzino l'ammissione temporanea di veicoli presi in locazione e immatricolati nel territorio doganale della Comunità in circostanze analoghe. Il veicolo deve essere riesportato o consegnato ad un'impresa di locazione stabilita nel territorio doganale della Comunità ai fini della sua successiva riesportazione, entro otto giorni dalla data di decorrenza di efficacia del contratto.

(¹) GU L 197 del 29.7.1999.

(²) Dibattiti del Parlamento europeo n. 4-531 (gennaio 1999).

(2001/C 53 E/122)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1179/00
di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione**

(12 aprile 2000)

Oggetto: Lingua basca nella Comunità Autonoma di Navarra

Attualmente il regime giuridico dell'euskera in Navarra si inquadra nella legge regionale dei Paesi Baschi 18/1986 del 15 dicembre. La suddetta legge divide il territorio di Navarra in tre zone linguistiche: la bascofona, dove l'euskera e il castigliano sono entrambe lingue ufficiali, la zona mista, e quella non bascofona, dove l'unica lingua ufficiale è il castigliano. L'euskera è parlato, secondo dati dello stesso governo di Navarra, dal 70 % della popolazione nella zona bascofona, dal 21 % nella zona mista e dal 7 % nella zona non bascofona.

Nella zona bascofona, poiché l'euskera è anch'essa lingua ufficiale, nell'ambito dell'istruzione e dell'amministrazione vige un regime di bilinguismo. Nella zona mista, non avendo tale lingua carattere ufficiale vige il principio del volontarismo. Nella zona non bascofona i diritti sono inesistenti: nell'insegnamento l'euskera può essere studiato soltanto come materia e non esiste la possibilità di accedere a un'istruzione pubblica in euskera nonostante la domanda esistente; l'amministrazione della regione non ha né l'obbligo né i mezzi per offrire servizi ai cittadini in questa lingua. Inoltre, va segnalato che neanche esiste la possibilità di studiare in euskera nell'unica Università pubblica della Comunità, recentemente equipaggiata per studio di lingue «straniere» come l'inglese e il francese.

Tenendo conto del fatto che la stessa legge regionale 13/986 dei Paesi Baschi considera l'euskera come lingua propria della Navarra, e prendendo in considerazione le numerose risoluzioni approvate dal Parlamento europeo, ad esempio quella del 30 ottobre 1987 nella quale si raccomanda agli Stati membri di «dare dimensione ufficiale all'insegnamento delle lingue regionali e minoritarie e elevarlo alla stessa stregua dell'insegnamento delle lingue nazionali ...», e le risoluzioni del 9 febbraio 1994, 17 dicembre 1998 e 16 marzo 2000.

Si chiede alla Commissione: è consapevole della situazione sopra esposta? Non ritiene che la situazione attuale nella zona non bascofona sia chiaramente contraria a quanto espresso nelle risoluzioni citate? Alla vigilia dell'anno europeo delle lingue non ritiene la Commissione che casi come quello dell'euskera in Navarra debbano essere oggetto di particolare attenzione? Intende elaborare una relazione sul rispetto della diversità culturale degli Stati membri conformemente ai principi ispirati dall'articolo 151 del trattato?

Risposta del Commissario Reding A nome della Commissione

(14 giugno 2000)

Il rispetto della diversità linguistica e culturale è alla base dell'Unione e la Commissione prende nota delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare in merito alla situazione della lingua basca nella Comunidad Foral de Navarra.

L'it should be pointed out that a Parliamentary resolution is not legally binding on the Member States. For its part, Commissione è intervenuta, nell'ambito delle sue competenze, ad esempio, elaborando una relazione sulla situazione delle lingue regionali e minoritarie nell'Unione (lo studio «Euromosaic») e fornendo un sostegno finanziario di tali risoluzioni per la salvaguardia e la promozione delle lingue regionali e minoritarie, nonché sostenendo l'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse e la rete d'informazione Mercator. Inoltre, nei casi opportuni, la Commissione ha opening up Community programmes finanziati iniziative relative alle lingue regionali e minoritarie nell'ambito di altri programmi comunitari.

Per quanto riguarda l'Anno europeo delle lingue, l'obiettivo principale di questa iniziativa consiste nello stimolare la consapevolezza dell'importanza dell'apprendimento delle lingue. Tutte le lingue identificate dagli Stati membri per l'Anno europeo delle lingue, a prescindere dal loro statuto, potranno accedere al programma in condizioni di parità deemed eligible for support.

Come parte dell'azione volta alla salvaguardia e alla promozione delle lingue regionali e minoritarie, la Commissione intende svolgere uno studio sulla situazione attuale delle comunità delle lingue regionali e minoritarie nell'Unione. Il progetto si baserà sui risultati dello studio Euromosaic per presentare, fra l'altro, la situazione aggiornata della posizione delle lingue in questione nell'ambito dei sistemi giuridico, amministrativo e scolastico a livello nazionale, regionale e locale.

(2001/C 53 E/123)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1180/00
di Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) alla Commissione

(12 aprile 2000)

Oggetto: Sicurezza dei bambini sugli aerei

Le compagnie aeree si attengono a prassi diverse per quanto riguarda la sicurezza dei bambini che non hanno un posto riservato. Talune compagnie non consentono il trasporto di bambini in appositi sedili fissati con cinture di sicurezza al sedile dell'aereo. In tal caso, è necessario tenere i bambini in braccio durante il decollo e l'atterraggio. Talune compagnie aeree esigono che il bambino sia allacciato al sedile dell'adulto con una cintura di sicurezza a parte. Talaltre non permettono tale prassi.

E' possibile sapere di quali misure può la Commissione disporre per incrementare la sicurezza dei bambini a bordo degli aeromobili delle compagnie operanti nel territorio comunitario? Quali azioni intende intraprendere per far luce sulle possibilità di agevolare il trasporto dei bambini ad esempio tramite disposizioni concernenti i sedili?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione

(15 giugno 2000)

La regolamentazione di sicurezza per i passeggeri di aerei civili adibiti al trasporto aereo commerciale da un operatore con sede nella Comunità rientra nelle competenze di ciascuno Stato membro e ciò spiega la diversità di trattamento descritta dall'onorevole parlamentare.

Taluni requisiti tecnici e procedure amministrative armonizzate su determinati aspetti della sicurezza nell'aviazione civile sono già prescritte nel regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio del 16 dicembre 1991 ⁽¹⁾. Di recente la Commissione ha proposto al Consiglio e al Parlamento ⁽²⁾ una modifica del regolamento citato al fine di ampliarne il campo d'applicazione e di includere requisiti comuni per quanto riguarda l'attività di aerei adibiti ad usi commerciali. Al momento sono in corso ulteriori studi sulla questione.

Per quanto riguarda i bambini e le cinture di sicurezza i requisiti predetti impongono che un posto possa essere occupato da due persone soltanto se una di esse è un bambino e sempreché tale bambino sia adeguatamente assicurato da una cintura supplementare o da altri dispositivi di allacciamento. Ciò implica dunque che i bambini in ogni altro caso sono equiparati ai normali passeggeri e occupano un posto con la propria cintura di sicurezza. Non sono tuttavia previste disposizioni per sedili appositi fissati con cinture di sicurezza al sedile dell'aereo.

L'adozione del regolamento in questione darà luogo ad una serie di requisiti operativi di sicurezza giuridicamente vincolanti ed armonizzati applicabili nella Comunità al settore in questione.

⁽¹⁾ GU L 373 del 31.12.1991.

⁽²⁾ COM(2000) 121.

(2001/C 53 E/124)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1186/00
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione*(12 aprile 2000)*

Oggetto: Scarsenza di melatonina sul mercato

Da più parti, con articoli e lettere dei lettori, giungono segnalazioni sulla difficoltà di trovare melatonina pura, si parla addirittura di un possibile boicottaggio delle vendite, nei paesi dell'Unione.

Può dire la Commissione:

- se ha proibito la vendita di tale sostanza, o ha diffuso eventuali notizie sulla sua pericolosità per la salute umana;
- quali sono le sue opinioni in proposito;
- e, infine, se questo stato di cose potrebbe essere imputato ad interessi economici, che in questo modo fanno lievitare i prezzi?

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione*(16 maggio 2000)*

In generale la Commissione non si è pronunciata in merito alla melatonina, ma al pari degli Stati membri essa ritiene che tale sostanza risponda alla definizione di medicinale sia in termini di funzione che di presentazione del prodotto. Pertanto, non può essere immessa in commercio senza autorizzazione preventiva.

Poiché la melatonina è stata commercializzata senza autorizzazione all'immissione in commercio, la maggior parte degli Stati membri ha provveduto a richiamare l'attenzione dei consumatori sui rischi connessi all'uso di un prodotto che non sia sottoposto ad una previa valutazione. Gli Stati membri hanno adottato svariate misure che in alcuni casi hanno comportato il ritiro della sostanza dal mercato nazionale ed in altri la divulgazione di opportune informazioni.

(2001/C 53 E/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1188/00
di Giuseppe Nisticò (PPE-DE) alla Commissione*(10 aprile 2000)*

Oggetto: Erbe e piante medicinali

L'enorme diffusione e abuso di erbe medicinali senza un adeguato controllo a livello dell'immissione in commercio e nella prescrizione impone un'urgente regolamentazione di tale settore molto delicato per le possibili conseguenze sulla salute umana.

Come è noto dalla letteratura scientifica internazionale e come di recente è esploso anche sui mass media negli USA e in Europa, alcune di tali erbe medicinali usate, senza alcun controllo medico, sono responsabili di migliaia di casi di avvelenamento con morte, oltre che di una serie di effetti collaterali indesiderati e tossici sia di tipo allergico che a carico dell'apparato cardiovascolare, renale, del sistema nervoso centrale e di altri apparati e organi.

Purtroppo, grazie ad una sottile e subdola propaganda ad opera di industrie e operatori interessati, nell'immaginario collettivo si è radicato il concetto che le erbe, essendo prodotti naturali di industrie e operatori interessati, sono utili e tollerate e non possiedono effetti tossici.

L'uso non controllato di erbe medicinali risulta pericoloso per i seguenti motivi fondamentali:

- le concentrazioni e/o dosi di principi attivi presenti nelle erbe liberamente vendute nelle erboristerie non sono adeguatamente standardizzate per cui non c'è mai la certezza della dose assunta;
- non si sa se e come contaminanti siano presenti sostanze inquinanti quali erbicidi, e pesticidi, metalli pesanti, ecc.;
- le interazioni con altri farmaci o alimenti e quelle derivanti dalla concomitante somministrazione di più erbe, non sono ancora del tutto conosciute e quindi la somministrazione di alcune erbe medicinali può portare a imprevedibili effetti tossici;
- c'è il rischio che l'uso di erbe medicinali, ritenuto efficace e innocuo da cittadini ignari, induca ad abbandonare classiche terapie ben conosciute come per esempio quella con farmaci antineoplastici con drammatiche conseguenze per la salute del cittadino;

Il consumatore deve essere tutelato sui seguenti aspetti:

- essere informato sui principi attivi ed eventuali contaminanti presenti nelle erbe medicinali che assume;
- conoscere la dose esatta che viene ad assumere;
- essere informato sulle interazioni con altri farmaci o con alimenti;
- essere a conoscenza dei rischi legati alla tossicità dei principi attivi e di eventuali contaminanti.

Sulla base delle suddette considerazioni e motivazioni, quali provvedimenti intende adottare la Commissione al fine di tutelare la salute dei cittadini, se non intende rivedere, alla luce dei dati scientifici presenti in letteratura, la normativa relativa all'immissione in commercio di erbe medicinali, far valutare il dossier relativo alle singole piante ed erbe da parte dell'EMEA e fornire di conseguenza tutte le indicazioni per una corretta somministrazione all'uomo di prodotti attualmente somministrati con minimi controlli?

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(10 maggio 2000)

Conformemente all'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali ⁽¹⁾ «ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali» è considerata medicinale. Inoltre «ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale è altresì considerata medicinale». Spetta alle autorità nazionali decidere caso per caso, e sulla base degli ingredienti e della presentazione, se un determinato prodotto rientra in tale definizione e necessita dunque di un'autorizzazione apposita.

La legislazione comunitaria in materia di medicinali non distingue tra medicinali di origine vegetale («erbe») e non. Di conseguenza, in mancanza di una legislazione specifica sui «medicinali a base di erbe» i medicinali contenenti erbe o piante medicamentose devono essere sottoposti a valutazione e autorizzazione preventiva come qualunque altro medicinale.

La normativa comunitaria riconosce tuttavia che l'esperienza acquisita nel corso degli anni con l'uso di sostanze ben note può servire in sede di valutazione della sicurezza e dell'efficacia di un determinato prodotto. Ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, punto 8, lettera a), punto ii) della direttiva 65/65/CEE, il richiedente di un'autorizzazione all'immissione in commercio non è obbligato a presentare i risultati di test farmacologici e tossicologici o della sperimentazione clinica se è in grado di dimostrare «riferendosi in modo dettagliato alla letteratura scientifica pubblicata, presentata conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 75/318/CEE, che il componente o i componenti della specialità farmaceutica sono di impiego medico ben noto e presentano una riconosciuta efficacia ed un livello accettabile di sicurezza». La

direttiva 1999/83/CE della Commissione, dell'8 settembre 1999, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali ⁽²⁾ illustra in dettaglio l'applicazione pratica di tale disposizione e potrebbe essere particolarmente utile ai fini dell'autorizzazione di medicinali a base di erbe già largamente utilizzati.

Spetta alle autorità nazionali di regolamentazione applicare i principi di cui sopra contenuti nella legislazione comunitaria in materia di medicinali e decidere concretamente circa le autorizzazioni e le limitazioni da imporre (ad es. l'obbligo di ricetta medica) per taluni medicinali a base di erbe. La Commissione non intende modificare questa impostazione.

L'applicazione delle norme citate è di competenza anzitutto degli Stati membri. L'onorevole parlamentare ha tuttavia fatto riferimento alle attività del gruppo di lavoro sui medicinali a base di erbe costituito presso l'EMA (Agenzia europea di valutazione dei medicinali) di Londra per favorire l'armonizzazione graduale delle procedure di valutazione dell'efficacia e della sicurezza di questo tipo di medicinali nella Comunità. Le relazioni sulle attività di questo gruppo di lavoro si trovano sul sito web dell'EMA al seguente indirizzo: <http://www.eudra.org/emea.html>.

⁽¹⁾ GU 22 del 9.2.1965.

⁽²⁾ GU L 243 del 15.9.1999.

(2001/C 53 E/126)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1191/00
di Timothy Kirkhope (PPE-DE) alla Commissione

(10 aprile 2000)

Oggetto: Fornitore unico di birra

La «Intrepreneur Pub Company» è stata citata in giudizio in circa 700 casi per la validità dell'obbligo cui sono soggetti i suoi gestori di pub ad acquistare birra da un fornitore da essa designato. Vari gestori ritengono che tale obbligo violi il diritto comunitario sulla concorrenza di cui all'articolo 81 (ex articolo 85) del trattato CE.

La causa Crehan contro Courage è stata rinviata alla Corte di giustizia delle Comunità europee dalla Corte di appello del Regno Unito, ma ad altre due è stato negato il diritto di appello da parte della Camera dei Lords.

Può la Commissione confermare se esistano disposizioni nell'ambito dell'articolo 234 (ex articolo 177) del trattato CE in base alle quali una questione sollevata dinanzi a un tribunale nazionale contro la cui decisione non esiste possibilità di appello in base al diritto nazionale può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee?

Risposta data dal sig. Prodi in nome della Commissione

(23 maggio 2000)

La Commissione osserva in primo luogo che l'articolo 234 (ex articolo 177) del trattato CE stabilisce che la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione del diritto comunitario e sulla validità degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità. Il paragrafo 2 di detto articolo indica chiaramente che solo la giurisdizione di uno Stato membro può domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su tali questioni. Le parti implicate in un procedimento nazionale non possono quindi adire direttamente la Corte di giustizia (come l'interrogazione formulata dall'onorevole parlamentare sembrerebbe sottintendere), ma devono far presente al giudice nazionale la necessità di deferire il caso a detta Corte. Quando la questione è sollevata davanti ad una corte di ultima istanza avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso, tale giurisdizione è tenuta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 234, paragrafo 3 del trattato, a rivolgersi alla Corte di giustizia.

Dalla struttura e dalla formulazione dell'articolo 234 deriva che solo una giurisdizione nazionale presso la quale sia pendente un giudizio può deferire un caso alla Corte di giustizia. Quando la giurisdizione nazionale non è più investita del caso, quando ad esempio la controversia è risolta o quando una corte di ultima istanza ha emesso una sentenza definitiva, la Corte di giustizia non è competente a pronunciarsi e le parti non possono rivolgersi ad essa.

Il diritto inglese non prevede automaticamente una possibilità di appello davanti alla Camera dei Lords, la più alta corte del Regno Unito. La sezione 1 dell'Administration of Justice (Appeals) Act 1934⁽¹⁾ (regolamento sull'amministrazione della giustizia) stabilisce che è possibile ricorrere in appello davanti alla Camera dei Lords solo previa autorizzazione della Corte d'appello o della stessa Camera dei Lords: può pertanto verificarsi la situazione in cui sia l'una che l'altra giurisdizione non consentano l'impugnazione, e in tal caso la sentenza della Corte d'appello assume carattere definitivo e nessun'altra giurisdizione può essere investita della controversia fra le parti. Come l'onorevole parlamentare probabilmente sa, una situazione analoga si riscontra in Finlandia⁽²⁾.

La Commissione ha ricevuto effettivamente una serie di denunce relative alla presunta incompatibilità dell'Administration of Justice (Appeals) Act 1934 con l'articolo 234 del trattato CE. Tutte le denunce ricevute finora riguardano cause in cui viene contestato l'obbligo, per i gestori di pub, di acquistare la birra da un unico fornitore, e sono attualmente in corso d'esame.

⁽¹⁾ 24 & 25 Geo 5 c 40.

⁽²⁾ Sedicesima relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1998, presentata dalla Commissione il 9 luglio 1999 (GU C 354 del 7.12.1999, pag. 1 a 185).

(2001/C 53 E/127)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1193/00
di Christel Fiebiger (GUE/NGL) alla Commissione

(12 aprile 2000)

Oggetto: Distorsione della concorrenza dovuta alla varietà di prezzi del diesel agricolo

I prezzi del diesel agricolo sono molto diversi all'interno dell'UE. In Francia, per esempio, il prezzo ammonta a 0,40 €, nei Paesi Bassi a 0,35 €, in Danimarca a 0,31 €, mentre in Germania gli agricoltori, a partire dal 1° gennaio 2000, devono pagare 0,61 €.

Prevede la Commissione la possibilità di creare condizioni uniformi in quest'ambito dell'agricoltura comunitaria? In che modo potrebbe essere eliminata la distorsione della concorrenza nel settore?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(29 maggio 2000)

I prezzi del gasolio per uso agricolo utilizzato per veicoli quali i trattori e per i macchinari fissi varia considerevolmente a seconda degli Stati membri. La differenza dei prezzi è dovuta, in una certa misura, a motivi fiscali e al modo in cui i singoli Stati membri attuano le disposizioni in campo fiscale previste dalla normativa comunitaria.

La direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 8, paragrafo, lettera f), riconosce infatti agli Stati membri la facoltà di applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali dell'aliquota di accisa agli oli minerali destinati, nell'ambito di un sistema di controllo fiscale, esclusivamente alle attività agricole o orticole nonché di silvicoltura e piscicoltura d'acqua dolce. Pertanto, gli Stati membri possono decidere di non applicare l'intera aliquota minima dell'accisa sul gasolio usato come carburante, fissata a 245 euro per 1000 litri (articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali⁽¹⁾), optando invece per un'aliquota che varia da 0 a 245 euro.

Nel marzo 1997 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici⁽²⁾. Tale proposta è nata in primo luogo dalle seguenti esigenze: modernizzare il sistema comunitario per l'imposizione degli oli minerali, estenderne il campo di applicazione a tutti i prodotti energetici, consentire alla Comunità di trarre il massimo vantaggio dai benefici del mercato unico e realizzare gli obiettivi in campo ambientale.

L'articolo 7 di tale proposta prevede l'applicazione, a livello comunitario, di un'aliquota minima ridotta di accisa sul gasolio per uso agricolo, fissata in una prima fase a 32 euro per 1000 litri. Se accolta, tale proposta dovrebbe fornire un prezioso contributo al ravvicinamento dei livelli di imposizione applicati dai singoli Stati membri nel settore dei carburanti per uso agricolo.

La proposta non è ancora stata adottata dal Consiglio. La Commissione si è impegnata al massimo per rendere possibile tale adozione ed ha dichiarato la sua disponibilità ad esaminare eventuali soluzioni di compromesso finalizzate a ridurre le conseguenze economiche su taluni Stati membri. Tali soluzioni potrebbero prevedere ad esempio l'applicazione di aliquote minime ridotte di accisa su taluni prodotti energetici o l'attuazione di periodi transitori, di esenzioni fiscali o di riduzioni a favore delle industrie a forte consumo di energia.

Per quanto riguarda infine il problema dell'IVA, data l'attuale situazione (mancato ravvicinamento delle aliquote fiscali, presenza di numerosi accordi speciali, opzioni e deroghe), è alquanto improbabile che si possano registrare nel breve termine progressi significativi ai fini dell'applicazione di un'aliquota unica a livello comunitario. Le aliquote IVA attualmente applicate al gasolio per uso agricolo variano attualmente dal 12 al 25 %.

(¹) GU L 316 del 31.10.1992.

(²) GU C 139 del 6.5.1997.

(2001/C 53 E/128)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1200/00
di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione

(12 aprile 2000)

Oggetto: Comune di Casarano

Il 21 marzo 2000 si è svolta una manifestazione nel comune di Casarano (provincia di Lecce) intitolata «5a giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie» patrocinata segnatamente dalla Commissione europea.

Può la Commissione far sapere in che misura e con quali interventi ha sostenuto l'iniziativa in questione?

Risposta data dal sig. Prodi in nome della Commissione

(27 giugno 2000)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che essa non ha dato alcun sostegno morale, finanziario o logistico a tale manifestazione e che il Presidente della Commissione ha patrocinato l'iniziativa esclusivamente a titolo personale.

(2001/C 53 E/129)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1201/00
di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione

(12 aprile 2000)

Oggetto: Costruzione di grattacieli ad uso abitativo nell'IJmeer

Attualmente sono in costruzione dei grattacieli di lusso ad Almere, presso la diga lungo l'IJmeer. L'IJmeer è una zona cui si applicano le disposizioni della direttiva sugli uccelli e della direttiva sugli habitat ed è inoltre parte della struttura ecologica principale.

Non ritiene la Commissione che in assenza di un interesse fondamentale (o almeno non manifesto) non possa essere realizzato un siffatto piano edilizio?

Non ritiene la Commissione che nel presente caso l'interesse fondamentale non sia manifesto e non esistano nemmeno progetti compensativi?

Non ritiene la Commissione che detto progetto edilizio dovrebbe essere perlomeno congelato dalle autorità olandesi finché non verrà dimostrata l'esistenza di questo interesse fondamentale e siano offerte sufficienti compensazioni per il pregiudizio arrecato all'ambiente?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(17 maggio 2000)

La Commissione non è stata informata del progetto in questione né della costruzione di grattacieli nel comune di Almere, presso la diga lungo l'IJmeer.

L'IJmeer è stato designato zona di protezione speciale (ZPS) dalle autorità olandesi ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾.

In quanto ZPS l'IJmeer è protetto ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁾, e in particolare ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4. In base a quanto stabilito nell'articolo 7 della direttiva 92/43/CEE, tali disposizioni si applicano anche alle ZPS definite nella direttiva 79/409/CEE. La costruzione di grattacieli nelle vicinanze o all'interno di una ZPS potrebbe quindi rientrare nel tipo di progetti, contemplati nell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, che si ritiene possano avere incidenze significative sulla ZPS. In tal caso il progetto deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sull'IJmeer, e in particolare sugli habitat e le specie protetti ai sensi della direttiva 79/409/CEE. Se i risultati di tale valutazione dovessero indicare che il progetto avrà un'incidenza negativa, sarà applicato l'articolo 6, paragrafo 4. L'applicazione di tale articolo è principalmente competenza dello Stato membro.

Sulla base delle informazioni a disposizione, la Commissione non è in grado di stabilire se vi sia infrazione della direttiva 79/409/CEE o della direttiva 92/43/CEE. Per questo motivo ha inviato una lettera ai Paesi Bassi richiedendo maggiori informazioni sul progetto ed eventuali sue incidenze ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE. Per il momento essa non intende intervenire in quanto le parti in causa possono avviare un procedimento giudiziario contro il comune di Almere e inoltre le autorità olandesi dispongono di adeguati strumenti legislativi per impedire la costruzione dei grattacieli laddove questo risultasse necessario.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

(2001/C 53 E/130)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1202/00

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(12 aprile 2000)

Oggetto: Crisi per i produttori di mele

La coltivazione di mele del tipo «Jona Gold» versa attualmente in una situazione critica. I frutticoltori del Limburgo sono costretti a vendere i propri prodotti al di sotto del prezzo di costo. Il problema non si limita ai frutticoltori della provincia fiamminga del Limburgo, ma si manifesta anche in altre regioni.

1. È la Commissione a conoscenza della crisi del settore per i produttori di mele, più specificamente delle mele del tipo «Jona Gold»? In caso negativo, intende la Commissione ottenere informazioni più dettagliate su tale crisi?

2. Intende la Commissione adottare delle misure per cercare di risolvere la crisi delle mele? In caso affermativo, di quali misure si tratta, strutturali o di emergenza? In caso negativo, per quale motivo la Commissione non intende adottare alcun provvedimento?

3. Intende la Commissione sostenere una politica di quote per la produzione delle mele nell'Unione europea al fine di individuare una soluzione strutturale alla crisi del settore? In caso affermativo, quando e in che modo intende la Commissione definire un siffatto regime di quote? In caso negativo, per quale motivo la Commissione non intende introdurre un regime di quote per risolvere in maniera strutturale la crisi delle mele e quali provvedimenti propone la Commissione come alternativa?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(22 maggio 2000)

1. Effettivamente la Commissione ha constatato che durante la campagna 1999/2000 il livello dei prezzi per le mele è stato generalmente inferiore a quello della precedente campagna, ma pressappoco equivalente a quello della campagna 1997/1998. Questa evoluzione generale è ampiamente ascrivibile al livello generalmente elevato della produzione comunitaria (quasi 8,5 milioni di tonnellate, ovvero circa il 10 % in più rispetto alla media delle ultime campagne). Questa constatazione cela tuttavia diversità tra gli Stati membri: ad esempio, la produzione belga di mele ha toccato quasi le 550 000 tonnellate nel 1999, ovvero il 30 % in più rispetto alla media delle campagne precedenti. In questo contesto, la varietà Jonagold ha un record con una produzione di oltre 900 000 tonnellate a livello comunitario. Pertanto i prezzi alla produzione delle mele in Belgio, in particolare per la varietà Jonagold, si sono logicamente collocati al di sotto del loro livello abituale.

2. In simili circostanze, l'organizzazione comune dei mercati (OCM) per gli ortofrutticoli (regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾) prevede che i produttori possano fare ricorso a vari tipi di strumenti finanziari. Da un lato, infatti, le organizzazioni di produttori (OP) possono decidere di applicare il regime d'intervento procedendo a ritiri dal mercato, il cui obiettivo è di sostenere i prezzi dei prodotti restanti sul mercato; dall'altro, dispongono — attraverso i fondi operativi — di risorse finanziarie pubbliche notevoli che possono mobilitare per ottenere miglioramenti strutturali. Tali misure sono state elaborate per consentire alle organizzazioni di produttori, che in Belgio rappresentano il 70 % della produzione di ortofrutticoli, di far fronte alle crisi congiunturali e di svolgere azioni intese a migliorare la loro competitività.

Pertanto i produttori di mele dispongono, in tale contesto, di strumenti idonei ad attenuare le conseguenze della crisi congiunturale della produzione e non sono necessarie nuove misure straordinarie. Per quanto riguarda in particolare la varietà Jonagold, che rappresenta il 50 % della produzione belga, i produttori dispongono altresì — grazie ai fondi di esercizio — di risorse finanziarie che consentono loro di riorientare i propri frutteti verso varietà meno eccedentarie.

3. La Commissione non prevede neanche di attuare il regime delle quote per la produzione delle mele. Questo tipo di misure, non previste dall'OCM, non sembra adatto a colture per le quali il produttore non può facilmente prevedere la produzione finale. Dal 1996, la via seguita dal Consiglio in materia di sostegno al settore ortofrutticolo è piuttosto quella di fornire un sostegno strutturale alle organizzazioni di produttori tramite i fondi di esercizio; ciò deve quindi permettere alle OP che concentrano l'offerta di impegnarsi sempre più efficacemente nella gestione delle fluttuazioni congiunturali cui è soggetta la produzione.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996.

(2001/C 53 E/131)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1210/00
di Ioannis Marínos (PPE-DE) alla Commissione**

(14 aprile 2000)

Oggetto: Immigrati clandestini turchi

Lo scorso dicembre la Turchia ha avuto riconosciuto il titolo di paese candidato all'adesione dal Consiglio europeo di Helsinki. Nondimeno, da molti anni essa attua una politica di deliberato mancato controllo, se non addirittura di incoraggiamento, dell'espatrio illegale di cittadini turchi verso i paesi dell'Europa, che crea gravi problemi agli Stati membri confinanti con la Turchia, in specie la Grecia che riceve moltissimi immigrati clandestini che approfittano soprattutto delle sue estese frontiere marittime orientali.

Ultimamente il problema si è reso particolarmente acuto anche per i paesi che sono candidati a aderire all'Unione europea, i quali sono costretti ad adottare provvedimenti per arginare l'immigrazione illegale di cittadini turchi nel loro territorio.

Nella relazione pubblicata il 13 ottobre 1999 per quanto riguarda la Slovenia, la Commissione cita (pag. 50) che tale paese è stato costretto a reintrodurre a partire dal 1° dicembre 1999 il visto per i cittadini turchi che desiderano recarvisi in visita a causa del continuo flusso di immigrati provenienti dalla Turchia che entrano nel suo territorio.

Può la Commissione riferire se ha richiamato l'attenzione degli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati all'adesione sulla massiccia immigrazione illegale di cittadini turchi? Può essa altresì riferire qual è la posizione ufficiale della Turchia e quali sono i meccanismi di controllo adottati per accertare che la Turchia rispetti gli impegni assunti?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(14 giugno 2000)

La Commissione segue con attenzione il problema dell'immigrazione illegale dalla Turchia nell'Unione. La Turchia è sia un paese di origine che di transito per l'immigrazione illegale dai paesi limitrofi (come l'Iraq del nord e l'Iran) nonché da paesi terzi più lontani (come il Bangladesh e il Pakistan). Studi ed indagini degli Stati membri hanno confermato che una delle vie principali dell'immigrazione illegale nell'Unione passa attraverso la Turchia.

La maggior parte dei migranti in transito entra in Turchia senza documenti validi e con l'aiuto di organizzazioni criminali di immigrazione clandestina che operano a livello internazionale provvedendo ai necessari «servizi»: procurare documenti, fornire corrieri, progettare itinerari e organizzare alloggi per le soste. In molti casi a ciò si accompagnano episodi di corruzione. La maggior parte dei migranti in transito scelgono la Turchia come paese di transito soprattutto per la sua vantaggiosa posizione geografica, la sua normativa liberale in materia di immigrazione e la facilità dei trasporti.

Il flusso continuo di immigrati illegali, che per lo più viaggiano con documenti falsi o falsificati, ha spinto gli Stati membri a prendere decisioni in favore di contromisure che potenzino la cooperazione con la Turchia nella lotta contro l'immigrazione illegale. Le iniziative dell'Unione promosse a tal fine comprendono il piano d'azione relativo all'Iraq e alla regione limitrofa, adottato dal Consiglio l'11 ottobre 1999, per l'attuazione del quale la Turchia svolge un ruolo di primo piano. Ai fini dell'attuazione del piano, gli Stati membri hanno stabilito di studiare misure di sostegno per assistere la Turchia nel migliorare le condizioni in cui gli immigrati illegali sono trattenuti prima del loro allontanamento, per scambiare esperienze in materia di formulazione di leggi sull'immigrazione illegale, per esaminare le possibilità di scambio di pratiche sui documenti falsi (con eventuale assistenza tecnica sovvenzioni comunitarie), per garantire alla Turchia il feedback, a livello bilaterale, su informazioni operative relative all'immigrazione illegale, in particolare quando si tratti di traffici, per agire in collegamento con l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) nell'esame dei modi per garantire un adeguato screening dei richiedenti asilo, e per studiare le possibilità di assistenza a tale fine, soprattutto fornendo una formazione alla polizia di frontiera turca per lo screening dei richiedenti asilo. Inoltre un progetto pilota comune tedesco e olandese, realizzato nel 1999, ha creato all'aeroporto di Istanbul un «round-the-clock document adviser bureau» (Ufficio permanente di consulenza sui documenti).

In seguito ad una visita di controllo degli esperti dell'Unione in materia di immigrazione in Turchia avvenuta nel maggio 1999 è stato proposto, nel febbraio 2000, di fornire alla Turchia una formazione ed un'assistenza specifica sotto forma di assistenza tecnica al controllo dell'autenticità dei documenti di viaggio al fine di scoprire documenti di viaggio falsi o falsificati e di contenere l'immigrazione illegale nei paesi dell'Europa occidentale. Il 26 novembre 1999, nel corso di una riunione con alti funzionari turchi a Helsinki su questioni attinenti alla giustizia e agli affari interni, sono stati discussi i problemi dell'immigrazione illegale e del rimpatrio dei cittadini che soggiornano illegalmente. Nel 1999 è stato promosso uno studio, sul quale si è svolto un seminario a Bruxelles nel marzo 2000, sul tema «Turchia: paese di transito e di immigrazione illegale». Inoltre, nel quadro del programma Odysseus 2000, la Commissione cercherà di selezionare progetti che prevedano una cooperazione pratica con la Turchia nel settore dell'asilo, della migrazione e del superamento delle frontiere esterne.

Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del 1999, sarà realizzato un partenariato per l'adesione con la Turchia sulla base delle precedenti conclusioni del Consiglio europeo nel rispetto delle priorità che stabiliscono che il partenariato per l'adesione deve incentrarsi sui criteri politici ed economici e sugli obblighi dello Stato membro nonché sul programma nazionale per l'adozione dell'acquis. Saranno creati adeguati dispositivi di monitoraggio.

(2001/C 53 E/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1215/00
di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione

(14 aprile 2000)

Oggetto: Beneficiari di prestazioni del Parlamento europeo

Può la Commissione far sapere quanti politici britannici, esclusi i membri del Parlamento europeo, ricevono denaro dalle Comunità europee, sotto forma di pensioni o altro?

Di chi si tratta? Quali sono gli importi in questione in ciascuno caso? In quale misura queste persone conservano l'obbligo di sostenere la politica dei loro ex datori di lavoro?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(25 maggio 2000)

La Commissione presume che il riferimento dell'onorevole parlamentare ai «politici britannici» riguardi ex membri della Commissione.

Attualmente, i seguenti cittadini britannici, ex membri della Commissione, godono di una pensione che è stata loro concessa al raggiungimento dell'età pensionabile: George Thompson, Roy Jenkins, Stanley Clinton Davis, Francis Cockfield, Ivor Richard, Bruce Millan e Ralf Dahrendorf. Il costo complessivo di dette pensioni è attualmente dell'ordine di 245 000 GBP all'anno. L'indennità temporanea alla quale Sir Leon Brittan aveva diritto è stata, su sua richiesta, sospesa dal 1° gennaio 2000.

I membri delle precedenti Commissioni non hanno l'«obbligo» di «sostenere la politica dei loro ex datori di lavoro». Essi sono tenuti, in base alle disposizioni di cui all'articolo 213 del trattato e all'impegno solenne assunto in occasione del loro insediamento, a comportarsi con onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, una volta terminato il loro incarico, «determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare... la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi». Essi hanno inoltre l'obbligo di informare la Commissione di tutti i cambiamenti che potrebbero modificare l'importo della pensione (articolo 43 dello Statuto e regolamento (CEE) n. 422/67, 5/67/Euratom, del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia ⁽¹⁾).

⁽¹⁾ GU L 187 dell'8.8.1967 e successive modifiche.

(2001/C 53 E/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1216/00
di Erik Meijer (GUE/NGL), Alexander de Roo (Verts/ALE),
Johannes Blokland (EDD), Dorette Corbey (PSE) e
Theodorus Bouwman (Verts/ALE) alla Commissione

(14 aprile 2000)

Oggetto: Riattivazione del collegamento ferroviario «IJzeren Rijn» attraverso il parco naturale «De Meinweg» al confine tedesco-olandese

1. Può la Commissione confermare che il Belgio, i Paesi Bassi e la Germania alla fine di marzo 2000 sono giunti a un accordo circa la riattivazione del vecchio collegamento ferroviario «IJzeren Rijn» fra il porto di Anversa e il territorio della Ruhr in Germania?

2. Sa la Commissione che il collegamento di cui al punto 1 attraversa il parco naturale «De Meinweg» tra le città di Roermond e Mönchengladbach e che questo è uno dei motivi per cui già da tempo non veniva più utilizzata questa linea ferroviaria a binario unico e non elettrificata, che non può essere rimessa in funzione senza le opportune riparazioni?
3. La Commissione ricorda la risposta data all'interrogazione scritta P-1875/99 ⁽¹⁾ dell'on. De Roo, in cui si sottolineavano la necessità di valutare le possibili significative conseguenze per «De Meinweg» in base alle direttive 92/43/CE ⁽²⁾ e 79/409/CEE ⁽³⁾ e la mancanza di indicazioni circa una violazione di tali direttive, per cui la Commissione avrebbe chiesto informazioni alle autorità olandesi? Quali informazioni sono pervenute nel frattempo?
4. Può la Commissione confermare che la decisione di cui al punto 1 per quanto riguarda i Paesi Bassi anticipa una valutazione dell'impatto ambientale ancora da effettuare, per cui l'accordo non può comportare alcun obbligo effettivo per tale Stato membro?
5. Quale procedura viene seguita per l'inventariazione delle conseguenze ambientali per la parte tedesca della tratta e entro quale termine la Commissione potrà valutare eventuali infrazioni delle direttive in causa anche in rapporto a tale parte?
6. Ai fini della valutazione della Commissione, è importante il fatto che un collegamento che viola le suddette direttive abbia un carattere provvisorio o definitivo ed è accettabile che un tale tracciato sia utilizzato in attesa dell'eventuale costruzione di un tracciato alternativo?
7. La Commissione è disposta a far sì che il tracciato dell'«Ijzeren Rijn» attualmente convenuto sia spostato al più presto verso il collegamento Venlo-Mönchengladbach, per esempio mediante costruzione dell'anello finora mancante lungo l'autostrada E3/34 fra la rete ferroviaria belga nei pressi di Turnhout e la rete ferroviaria olandese nei pressi di Eindhoven, anello utilizzabile anche per il trasporto di persone?
8. La Commissione è inoltre disposta, in attesa della messa a disposizione della nuova infrastruttura, a favorire il trasporto ferroviario mediante l'attuale linea ferroviaria per il trasporto merci belga-tedesca tra Visé e Aquisgrana, in modo da poter garantire l'integrità a lungo termine del parco naturale «De Meinweg»?

⁽¹⁾ GU C 170 E del 20.6.2000, pag. 113.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(30 maggio 2000)

Come già affermato nella risposta all'interrogazione scritta P-1875/99 dell'onorevole de Roo ⁽¹⁾, la Commissione ha chiesto per iscritto ai Paesi Bassi informazioni sull'applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽²⁾ e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽³⁾ per quanto riguarda il parco naturale «Meinweg». Trattasi, infatti, di un'area specialmente protetta (SPA) ai sensi della direttiva 79/409/CEE il cui inserimento nell'elenco delle aree speciali di interesse comunitario (SCI) è già stato proposto a norma della direttiva 92/43/CEE.

Nella sua lettera alle autorità olandesi la Commissione ha chiesto esplicitamente se sia stata effettuata un'adeguata valutazione dell'impatto del progetto sul «Meinweg», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE, e quali risultati tale valutazione abbia dato.

A tutt'oggi la Commissione non ha ottenuto risposta, sebbene i tempi concessi siano già scaduti. Di conseguenza, ha già provveduto ad inviare alle autorità olandesi un'ulteriore lettera di sollecito.

Fintantoché la Commissione non disporrà di informazioni sui risultati della valutazione, non sarà in grado di giudicare se al progetto in questione si applichino le direttive summenzionate, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/CEE.

Spetta in primo luogo agli Stati membri applicare le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. La Commissione può soltanto controllare che gli Stati membri rispettino i requisiti da esse imposti.

I requisiti specificati all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/CEE, in particolare l'obbligo di vagliare soluzioni alternative al ripristino temporaneo o permanente della linea ferroviaria esistente che attraversa il parco naturale «Meinweg», si applicano solamente se i risultati della valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva dimostrino che il progetto avrà incidenze significative sul sito in questione. Al momento la Commissione non dispone di indicazioni sufficienti per motivare un intervento, come suggerito nell'interrogazione, anche prima di avere ottenuto risposta dalle autorità olandesi. Sinora nessuna informazione le è pervenuta circa un'avvenuta infrazione delle direttive 79/409/CEE e/o 92/43/CEE.

(¹) GU C 170 E del 20.6.2000.

(²) GU L 103 del 25.4.1979.

(³) GU L 206 del 22.7.1992.

(2001/C 53 E/134)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1218/00
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(14 aprile 2000)

Oggetto: Conseguenze della siccità in Portogallo

È risaputo che in Portogallo la siccità provoca gravi danni all'agricoltura, in particolare alle coltivazioni invernali e a quelle di primavera/estate.

Può la Commissione comunicare se sono già stati adottati provvedimenti per sostenere i produttori portoghesi danneggiati dalla siccità? In caso affermativo, quali misure sono state adottate?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(22 maggio 2000)

La Commissione segue con attenzione la situazione creata dalla siccità che ha colpito il Portogallo nel corso degli ultimi mesi. E' ancora troppo presto tuttavia per calcolare i danni subiti dalle colture di quest'anno.

La Commissione è disposta, se del caso, ad esaminare i problemi concreti che potrebbero insorgere nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato.

Del resto, se il Portogallo dovesse farne richiesta nel contesto del programma operativo «agricoltura e sviluppo rurale» per il periodo 2000-2006, ed entro i limiti delle dotazioni finanziarie già assegnate, la Comunità potrebbe cofinanziare la ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato dalle catastrofi naturali.

(2001/C 53 E/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1222/00
di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione

(14 aprile 2000)

Oggetto: Esazione tardiva di dazi doganali

Conformemente al sistema di preferenze tariffarie generalizzate si importano sul mercato europeo a condizioni vantaggiose tessuti dal Bangladesh corredati di certificato d'origine.

La Commissione ha imposto l'esazione posticipata di dazi doganali su merci che sono state importate nel periodo 1994-1996. Ciò dà luogo a significative difficoltà economiche per gli importatori europei, così come ha dato luogo a grandi insoddisfazioni il fatto che importatori che erano in perfetta buona fede sono stati tenuti nell'ignoranza dei sospetti di diffuse irregolarità da parte delle autorità preposte. A questo proposito si desiderano chiarimenti riguardo alle questioni seguenti.

La Commissione si è in qualche momento opposta a che le autorità doganali degli Stati membri informassero in modo generale tutti gli importatori del fatto che vi erano fondati sospetti di diffusi problemi tecnici con riguardo ai certificati d'origine dal Bangladesh?

E' esatto che alle autorità doganali degli Stati membri — come risulta dall'applicazione da parte della Commissione dell'articolo 19 del regolamento (CEE) 1468/81 ⁽¹⁾ sull'assistenza reciproca — per un certo periodo è stato impedito di informare tutti gli importatori riguardo all'esistenza di sospetti che vi fossero o vi potessero essere diffusi problemi tecnici relativamente ai certificati di origine dal Bangladesh? In caso affermativo si chiede di far conoscere con esattezza il periodo in questione.

Quali autorità degli Stati membri hanno informato la Commissione che c'erano o ci potevano essere diffusi problemi tecnici relativi ai certificati di origine del Bangladesh? Quando ha ricevuto la Commissione queste informazioni?

E' esatto che la Commissione e alcune delle autorità doganali degli Stati membri originariamente avevano programmato di effettuare una missione in Bangladesh già all'inizio del 1996? In caso affermativo si chiede di conoscere il fondamento di questa missione, quali delle autorità doganali degli Stati membri dovevano parteciparvi e quando la missione stessa doveva essere effettuata, e per quale motivo non è stata effettuata.

Quando e con quali autorità doganali degli Stati membri come partecipanti, con il consenso della Commissione è stata insediata una o più commissioni ad hoc e/o sono state tenute riunioni ad hoc per esaminare la questione della qualità e della conformità dei certificati di origine dal Bangladesh?

⁽¹⁾ GU L 144 del 2.6.1981, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Schreyer in nome della Commissione

(19 giugno 2000)

La Commissione non ha mai cercato di impedire agli Stati membri di prendere adeguati provvedimenti nei confronti degli importatori. Inoltre la stessa Commissione ha pubblicato un prospetto informativo «Avviso agli importatori» ⁽¹⁾ per informare tutti gli importatori della Comunità sui potenziali problemi relativi alla correttezza dei certificati di origine «FORM A» per i prodotti tessili provenienti dal Bangladesh.

L'ufficio europeo antifrode ha fornito alla Commissione elementi specifici.

Nelle riunioni ad hoc svoltesi verso la fine del 1995 e nella prima metà del 1996, alcuni Stati membri, segnatamente la Danimarca, la Germania, i Paesi Bassi e il Regno Unito, avevano fatto presenti alla Commissione le loro preoccupazioni sul funzionamento del sistema di verifica a posteriori dei certificati «FORM A» relativi alle preferenze generalizzate (SPG) rilasciati in Bangladesh. Tali preoccupazioni non si riferivano a «fondati sospetti relativi a diffusi problemi tecnici».

Le disposizioni pratiche relative alla visita della delegazione della Comunità in Bangladesh si basavano sulle informazioni fornite dalla delegazione della Commissione a Dacca. I violenti scioperi del 1996 in Bangladesh per lo più contro le fabbriche di prodotti tessili hanno reso impossibile che la visita della delegazione della Commissione si svolgesse prima del novembre 1996 per mancanza delle necessarie garanzie di sicurezza.

L'esame individuale dei certificati di origine FORM A relativi al SPG al fine di stabilire l'autenticità dei documenti e la correttezza delle informazioni in essi contenute è avvenuto nel corso delle indagini effettuate dalla delegazione della Comunità (formata da rappresentanti della Commissione e rappresentanti del Belgio, della Danimarca, della Germania, della Francia, dell'Italia, dei Paesi Bassi e del Regno Unito) e dalle autorità del Bangladesh nel novembre 1996 e nel dicembre 1996. Nel 1996 si è svolta a Bruxelles una riunione preparatoria ad hoc cui hanno partecipato i rappresentanti del Belgio, della Danimarca, della Germania, della Spagna, della Francia, dell'Italia, dei Paesi Bassi, dell'Austria, della Svezia e del Regno Unito. Successivamente si sono svolte diverse riunioni, in particolare nel gennaio 1997 con i rappresentanti degli Stati membri che avevano partecipato alla missione e nel febbraio 1997 con la partecipazione di tutti gli Stati membri ad eccezione della Francia.

⁽¹⁾ GU C 107 del 5.4.1997.

(2001/C 53 E/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1224/00**di Antonios Trakatellis (PPE-DE) e
Ioannis Averoff (PPE-DE) alla Commissione**

(14 aprile 2000)

Oggetto: Decisione della Commissione in merito al recupero degli aiuti illegali versati dall'Ente greco per il cotone

Stando alla decisione adottata dalla Commissione nel luglio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 10 marzo 2000 ⁽¹⁾, la Grecia è tenuta a recuperare gli aiuti ricevuti dai cotonicoltori greci mediante i prelievi obbligatori imposti dal 1992 ad oggi dall'Ente greco per il cotone. Tali aiuti sono stati finanziati attraverso imposte parafiscali applicate abusivamente ai prodotti importati dagli altri Stati membri dell'Unione europea e pari all'1 % del prezzo del cotone sgranato.

1. Poiché l'ammontare complessivo degli aiuti in questione non è riportato nella comunicazione che accompagna la decisione della Commissione, può essa riferire qual è il totale degli aiuti illegali comprensivi degli interessi che la Grecia deve recuperare dai cotonicoltori?

2. Potrebbe la Grecia, d'intesa con la Commissione stessa, aver adottato una disposizione secondo cui gli aiuti in materia di assistenza tecnica, formazione e divulgazione di know-how e di ricerca non erano soggetti alle regole del mercato comune, ma erano conformi alle regole sugli aiuti di Stato?

3. Per quale motivo la Commissione ha atteso così a lungo per adottare la decisione in parola, nonostante che la Grecia non abbia fatto ricorso alle deroghe in materia di aiuti concessi dagli Stati previste dalle disposizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE che stabilisce che «possono considerarsi compatibili con il mercato comune (...) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo (...) di talune regioni economiche»?

⁽¹⁾ GU L 63 del 10.3.2000, pag. 27.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(31 maggio 2000)

1. Secondo una comunicazione del 21 marzo 2000 delle autorità greche, l'importo complessivo dei contributi destinati all'organismo greco del cotone a titolo dell'articolo 30, paragrafo 3 della legge n. 2040/92 sarebbe stato di 366,3 milioni di dracme tra il 1992 e il 1998. Conformemente al testo della decisione definitiva della Commissione, dovevano essere calcolati interessi sul tale importo a partire dalla data di erogazione di detti contributi.

2. Sebbene gli aiuti di Stato menzionati potrebbero considerarsi, per loro natura, compatibili con il mercato comunitario, essi sono finanziati tramite una tassa parafiscale riscossa anche sui prodotti importati da altri Stati membri e ciò non è compatibile con la politica in materia di tasse parafiscali seguita dalla Commissione. Inoltre le tasse sono contrarie all'Atto di adesione della Grecia che proibisce qualsiasi misura restrittiva in materia di importazione di cotone dai paesi terzi. A tale incompatibilità si potrebbe rimediare modificando il sistema di finanziamento dell'organismo greco del cotone e rimborsando le tasse percepite irregolarmente.

3. Il fatto che la Grecia non abbia invocato l'eccezione prevista dall'articolo 87 (ex articolo 92), paragrafo 3, lettera c) del trattato CE non è legato al tempo necessario per prendere una decisione definitiva sulla pratica. A tale riguardo, conviene ricordare che detta pratica è stata oggetto di una procedura di infrazione (articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE) riguardante la compatibilità delle tasse parafiscali con l'organizzazione comune del mercato del cotone. Solo dopo l'archiviazione della pratica la Commissione ha potuto chiudere la medesima sotto il profilo degli aiuti di Stato.

(2001/C 53 E/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1225/00**di John Bowis (PPE-DE) alla Commissione**

(14 aprile 2000)

Oggetto: Proprietà dei marchi commerciali

La Commissione è a conoscenza della procedura della dirigenza dell'OMC contro gli USA sulla sezione 211 della legge Omnibus statunitense del 1998 sull'appropriazione, relativamente a un possibile conflitto con l'accordo TRIP riguardo alla questione dei reclami presentati dalla joint venture Pernod Ricard e governo cubano con riguardo alla proprietà negli Stati Uniti d'America di un marchio commerciale confiscato a Cuba senza compensazione?

La Commissione spiegherà i benefici per l'Unione europea di un deferimento della questione al comitato dirigente OMC e le conseguenze negative che potrebbero moltiplicarsi?

Quali saranno i costi per i contribuenti dell'Unione europea di un deferimento della questione al comitato dirigente OMC e la Commissione conferma la sua precedente affermazione di principio che una confisca senza pagamento di compensazione non è giudicata legittima?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(12 maggio 2000)

L'onorevole parlamentare fa riferimento alla controversia con gli Stati Uniti relativa alla compatibilità tra la sezione 211, del 1998, dell'Omnibus Appropriations Act statunitense e le disposizioni dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Sulla materia si sono svolte consultazioni OMC con gli Stati Uniti, ma finora non è stato creato alcun comitato specifico. La Commissione invita l'onorevole parlamentare a prendere visione delle risposte date su questo argomento alle interrogazioni scritte P-0740/00 della sig.ra Peijs ⁽¹⁾, E-0820/00 della sig.ra Angelilli ⁽²⁾ e E-0858/00 del sig. Gasòliba i Böhm ⁽³⁾.

La controversia in sede OMC riguarda l'uso negli Stati Uniti di marchi commerciali identici o simili a marchi commerciali precedentemente di proprietà di soggetti cubani che avevano omesso di rinnovarli presso le autorità statunitensi. A seguito di tale omissione, non collegabile all'espropriazione da parte delle autorità cubane dei loro beni localizzati sull'isola, i vecchi proprietari cubani hanno perso i diritti di proprietà sui marchi commerciali, che sono ritornati di proprietà pubblica. Tali marchi possono essere registrati, rinnovati e fatti valere negli Stati Uniti da nuovi proprietari a talune condizioni. Queste condizioni sono contenute nella sezione 211, adottata dagli Stati Uniti quasi 40 dopo la rivoluzione cubana.

Pertanto la controversia non verte sull'opportunità di riconoscere beni confiscati all'estero senza compensazione, dal momento che il governo cubano non ha, né avrebbe potuto, confiscare marchi commerciali statunitensi. I singoli o le società che hanno visto i loro beni espropriati dal governo cubano sono rimasti proprietari dei loro beni localizzati all'estero. In particolare, i loro diritti sui marchi registrati negli Stati Uniti non sono stati lesi in alcun modo dalla rivoluzione cubana.

Dopo aver analizzato accuratamente la sezione 211, la Commissione è giunta alla conclusione che essa viola talune disposizioni dell'accordo sui TRIPS. La Comunità e i suoi Stati membri hanno sollevato con gli Stati Uniti la questione dell'incompatibilità della sezione 211 con l'accordo sui TRIPS in varie occasioni al fine di giungere ad una soluzione amichevole. Di fronte al costante rifiuto degli Stati Uniti di avviare una discussione di merito, nel luglio 1999, la Comunità e i suoi Stati membri hanno chiesto una consultazione nell'ambito dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC. Dopo due tornate di consultazioni, tenutesi rispettivamente nel settembre e nel dicembre 1999, gli Stati Uniti restano dell'avviso che la sezione 211 sia compatibile con i loro obblighi internazionali. La Commissione e gli Stati membri stanno attualmente valutando le prossime iniziative da adottare.

L'obiettivo di fondo della Commissione resta la corretta applicazione ed attuazione dell'accordo sui TRIPS da parte degli Stati Uniti, nella consapevolezza che la sezione 211 potrebbe avere ripercussioni per tutte le società europee che intrattengono relazioni con Cuba. È nell'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri garantire che le disposizioni dell'accordo sui TRIPS siano rispettate da tutti i membri dell'OMC.

(¹) GU C 374 E del 28.12.2000, pag. 145.

(²) GU C 46 E del 13.2.2001, pag. 50.

(³) V. pag. 32.

(2001/C 53 E/138)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1229/00
di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione

(14 aprile 2000)

Oggetto: Importazione di succo d'arancia dal Messico

Dato che la Commissione ha concesso di recente un ampio contingente di importazione agevolata, in particolare di 31 000 tonnellate di succo d'arancia dal Messico, di 750 tonnellate di fiori recisi e 400 di fiori esotici, di 30 000 tonnellate di miele e 1 000 tonnellate di meloni e tenuto conto che tale assurdo provvedimento, dopo l'accordo euromediterraneo, costituisce un'ulteriore fortissima penalizzazione nei confronti dell'acquacoltura dell'Italia meridionale e della Sicilia in particolare, dove la crisi degli agrumi ha ridotto all'esasperazione decine di migliaia di operatori del comparto,

può la Commissione comunicare quanto segue:

1. secondo quali criteri può essere considerata compatibile la concorrenza sleale con la cooperazione con i paesi deboli;
2. ritiene essa di dover sospendere, alla luce delle modificate condizioni di mercato, gli effetti devastanti degli accordi agricoli bilaterali e di adottare conseguenti misure compensative, come peraltro previsto dagli stessi trattati con i paesi terzi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(29 maggio 2000)

La Commissione ritiene che l'accordo commerciale di recente concluso con il Messico offra risultati globalmente equi per l'agricoltura. A dire il vero sarebbe lecito affermare che nel settore degli ortofrutticoli e dei fiori recisi il risultato è vantaggioso per la Comunità. Per molti prodotti dei settori in parola, il Messico offre una liberalizzazione immediata sulle importazioni dalla Comunità. A prescindere da un numero limitato di contingenti che saranno concessi al Messico, la Comunità manterrà la maggior parte di questi prodotti su un elenco di produzioni i cui scambi per il momento non sono liberalizzati.

La Commissione ritiene inoltre che i contingenti accordati non avranno un effetto negativo sui paesi meno sviluppati e neppure sui produttori europei. Il problema di compensare i produttori europei quindi non si pone. Vale inoltre la pena di rilevare che in una dichiarazione fatta nel contesto dell'accordo, la Commissione ha concordato di controllare le importazioni sul mercato comunitario effettuate nel contesto del contingente per il succo d'arancia a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. Inoltre, l'articolo 15 dell'accordo prevede determinate procedure di salvaguardia qualora dovessero sorgere difficoltà in seguito ad importazioni sui mercati comunitario o messicano.

I negoziatori della Commissione hanno garantito che, nel quadro dell'accordo, il sistema comunitario dei prezzi d'entrata continuerà ad essere applicato. Come l'onorevole parlamentare può constatare ciò è particolarmente importante per il settore degli ortofrutticoli.

Infine, si sottolineano gli ottimi risultati ottenuti sulle norme relative all'origine dei prodotti agricoli, sempre nel quadro dell'accordo, per cui il Messico ha accettato le regole comunitarie in materia di origine per molti dei prodotti considerati. Ciò significa ad esempio che, per quando concerne il citato contingente di succo d'arancia, il succo deve essere ottenuto da arance coltivate in Messico.

(2001/C 53 E/139)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1230/00**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione***(14 aprile 2000)*

Oggetto: Non conformità con le direttive europee delle perforazioni esplorative della NAM nel parco naturale olandese «De Biesbosch» protetto dalla direttiva europea sull'avifauna

1. Ricorda la Commissione le sue risposte alle interrogazioni scritte E-0330/00⁽¹⁾ e P-0179/00⁽²⁾ sui sondaggi per la ricerca del gas nel Parco nazionale «De Biesbosch» nei Paesi Bassi secondo le quali:

- a) la Commissione ammette di non essere al corrente della questione;
- b) De Biesbosch merita di essere designata zona speciale di conservazione dell'avifauna, ma le autorità olandesi non vi hanno ancora provveduto;
- c) secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia una zona speciale di conservazione da designare deve essere tutelata a norma dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 7 della direttiva 92/43/CEE⁽³⁾ e la Commissione deve adottare le necessarie misure per garantire il pieno rispetto della legislazione ambientale della Comunità nel caso in questione?

2. Può la Commissione confermare che, contrariamente a quanto affermato nelle sue risposte alle suddette interrogazioni scritte E-0330/00 e P-0179/00, il Parco nazionale De Biesbosch nei Paesi Bassi è stato nel frattempo designato ai sensi della direttiva sull'avifauna ma non rientra nell'ambito della legge olandese sulla conservazione della natura?

3. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE qualsiasi piano che possa avere incidenze significative su una zona speciale di conservazione forma oggetto di una opportuna valutazione e può essere autorizzato soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità della zona in questione. Conviene la Commissione che la verifica globale rispetto alla direttiva sugli uccelli selvatici e alla direttiva sugli habitat effettuata dal Ministero per gli affari economici (vedasi lettera del Ministro Jorritsma del 24 gennaio 2000) è da considerarsi insufficiente se si vuole avere la necessaria certezza che le caratteristiche naturali della zona non saranno intaccate?

4. Nel contempo l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE indica che deve essere ascoltato il parere dell'opinione pubblica. Agli oppositori del progetto che chiedevano di conoscere l'ubicazione delle perforazioni è stato risposto che si trattava di dati aziendali segreti della NAM e di conseguenza non è stato dato seguito alla richiesta di invio delle carte recanti i siti previsti. Soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione si è saputo che il sito si trovava al centro del Parco nazionale De Biesbosch. Conviene la Commissione che non è stato rispettato l'articolo 6, paragrafo 3 per quanto riguarda l'obbligo di ascoltare il parere dell'opinione pubblica?

5. E' la Commissione disposta a contattare il Ministero olandese degli affari economici in merito al mancato rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva in questione?

6. Conviene la Commissione che l'autorizzazione dovrebbe essere annullata qualora dovesse constatare l'inadempienza delle autorità competenti quanto all'obbligo di un controllo rigoroso tale da poter garantire che la conservazione di questa importante zona di marea d'acqua dolce e riserva naturale, il Parco nazionale de Biesbosch, sarà sufficientemente tutelata? In caso affermativo, è disposta ad adottare le necessarie misure per promuovere tale iniziativa?

⁽¹⁾ GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 129.

⁽²⁾ GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(19 maggio 2000)

Come affermato nella risposta alle interrogazioni scritte P-0179/00 dell'onorevole de Roo⁽¹⁾ ed E-330/00 dell'onorevole Meijer⁽²⁾ la Commissione ha inviato una lettera ai Paesi Bassi con la richiesta di informazioni circa l'applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽³⁾ e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽⁴⁾ per quanto riguarda il sito di Biesbosch. Quest'ultimo è stato designato come zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE ed è stato proposto come sito di interesse comunitario (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

Nella sua lettera la Commissione richiedeva ai Paesi Bassi di comunicare se fosse stata effettuata o meno una opportuna valutazione come previsto all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE relativamente agli effetti che il progetto potrebbe esercitare sul sito di Biesbosch e, in caso affermativo, quali risultati abbia dato. La Commissione ha inoltre chiesto se i cittadini avessero espresso il loro parere a riguardo.

La Commissione non ha ancora ricevuto una risposta dai Paesi Bassi ed essendo ormai scaduto il termine previsto ha inviato una nuova lettera nella quale invitava i Paesi Bassi a rispondere al più presto possibile.

Fino a quando non sarà stata informata circa i risultati della valutazione la Commissione non sarà in grado di stabilire se la direttiva 79/409/CEE e la direttiva 92/43/CEE, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4 di quest'ultima, siano applicabili al progetto in questione.

Spetta in primo luogo allo Stato membro interessato applicare la direttiva 79/409/CEE e la direttiva 92/43/CEE. Alla Commissione spetta unicamente verificare che lo Stato membro abbia rispettato le disposizioni delle suddette direttive.

Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/CEE si applicano unicamente qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva indichino che il progetto avrà incidenze significative sul sito di Biesbosch. Al momento attuale la Commissione non dispone di alcun dato che giustifichi un intervento, come suggerito nell'interrogazione, prima ancora d'aver ricevuto una risposta dai Paesi Bassi. Inoltre non vi è ancora stata alcuna indicazione di eventuali infrazioni della direttiva 79/409/CEE o della direttiva 92/43/CEE.

(¹) GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 99.

(²) GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 129.

(³) GU L 103 del 25.4.1979.

(⁴) GU L 206 del 22.7.1992.

(2001/C 53 E/140)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1231/00

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(14 aprile 2000)

Oggetto: Sfruttamento idroelettrico del bacino del fiume Ulla (Galizia)

La Xunta de Galiza, tramite il suo ente autonomo Aguas de Galicia, sta analizzando la richiesta dell'impresa elettrica Unión Fenosa, S.A. per lo sfruttamento integrale del bacino del fiume Ulla. Il progetto presentato dall'impresa elettrica prevede la costruzione di 12 dighe, le quali, ove autorizzate, provocherebbero una grave alterazione delle caratteristiche naturali del bacino. In alcuni casi la fusione tra zone paludose può comportare la sparizione completa di lunghi tratti del letto del fiume (sbarramenti 1, 2 e 3 lungo il fiume Ulla). In altri casi, il progetto comporta deviazioni del letto del fiume attraverso canali di derivazione (sbarramento 14 nel fiume Deza). Il progetto è respinto dagli abitanti della zona, in quali hanno inoltrato 5 000 reclami all'ente Aguas de Galicia per sollecitarne la sospensione.

La gravità del progetto diventa ancora più chiara per quattro ragioni:

1. contestualmente all'esame della richiesta di sfruttamento idroelettrico (già in fase abbastanza avanzata), la Conselleria de Médio Ambiente del governo della Galizia, nella sua decisione del 28 ottobre 1999, ha dichiarato spazio naturale in regime di protezione generale il sistema fluviale Ulla-Deza, nella prospettiva di inserirlo nella Rete Natura 2000;
2. lo spazio fluviale in questione è inserito nel quadro del programma Leader-Protodemouros (I, II), con una dotazione di investimenti comunitari per il potenziale turistico rurale ed ecologico della zona, per cui la distruzione di un importante spazio ecologico (che ha motivato gli investimenti dell'iniziativa comunitaria Leader II) rappresenterebbe una frode a danno dell'Unione europea;
3. il progetto mette a serio rischio anche il patrimonio storico e culturale della zona, specialmente il complesso del monastero romanico di Carboeiro, situato in prossimità del cammino di Santiago;
4. dal punto di vista della produzione energetica il progetto Ulla è irrilevante per la Galizia, regione in cui esistono già altre centrali idroelettriche di dimensioni molto più grandi.

Alla luce di quanto sopra esposto, può la Commissione avviare gli interventi necessari al fine di conseguire che lo Stato spagnolo e il governo della Galizia evitino di distruggere il bacino fluviale Ulla-Deza e esaminare l'eventuale utilizzazione dei fondi comunitari per il finanziamento del progetto idroelettrico della Unión Fenasa S.A.?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(13 giugno 2000)

La Commissione non è al corrente dei fatti citati dall'onorevole parlamentare.

Il sito naturale «Sistema fluvial Ulla-Deza» è stato inserito dalle autorità spagnole nell'elenco nazionale dei siti di interesse comunitario, che potrebbero essere integrati in futuro nella rete Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽¹⁾.

La Commissione si è rivolta alle autorità spagnole chiedendo le loro osservazioni, per appurare se il progetto possa avere un impatto significativo sul sito in questione, considerati gli obiettivi della direttiva 92/43/CEE; in caso affermativo si applicherà la procedura di cui all'articolo 6 della medesima direttiva.

La Commissione, nella sua qualità di custode dei trattati, prenderà in ogni modo i provvedimenti necessari a garantire che nel caso in presenza il diritto comunitario sia rispettato.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

(2001/C 53 E/141)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1237/00 di Jan Andersson (PSE) alla Commissione

(10 aprile 2000)

Oggetto: Posizione della Svezia nei confronti dell'UME ai sensi del trattato

Nel corso di un incontro con la stampa a Stoccolma il 3 aprile u.s. il Commissario Ana Diamantopoulou ha dichiarato che un eventuale esito negativo di un referendum svedese sulla partecipazione all'UME non avrebbe alcuna conseguenza sugli obblighi della Svezia stabiliti dal trattato. Tale dichiarazione può essere interpretata come un cambiamento di posizione rispetto a precedenti dichiarazioni della Commissione, che aveva sostenuto che la Svezia, secondo quanto stabilito dal trattato, non avrebbe il diritto di rimanere fuori dall'unione monetaria.

Ciò premesso, può la Commissione chiarire la propria posizione ufficiale in merito agli obblighi a cui, secondo il trattato, la Svezia deve ottemperare per quanto riguarda l'unione monetaria?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(12 maggio 2000)

La posizione della Commissione in merito agli obblighi derivanti alla Svezia dal trattato CE non è mutata. Lo status della Svezia in relazione all'Unione economica e monetaria è attualmente quella di «Stato membro con deroga».

Nella relazione sulla convergenza del 1998, la valutazione relativa alla Svezia e alla Grecia ha portato alla conclusione che tali Stati non soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica e sono stati pertanto denominati «Stati membri con deroga». Una nuova relazione sulla convergenza per la Svezia e la Grecia sarà pubblicata nel maggio 2000. L'articolo 122, paragrafo 2 (già articolo 109 K) del trattato CE stabilisce le disposizioni e le procedure per il riesame della situazione degli Stati membri con deroga. Almeno una volta ogni due anni, o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la Banca centrale europea (BCE) preparano una nuova relazione sulla convergenza per gli Stati membri in questione.

Altri due Stati membri, la Danimarca ed il Regno Unito, non partecipano ancora all'euro. Essi hanno negoziato delle deroghe prima dell'adozione del trattato sull'Unione europea (rispettivamente, Protocollo n. 26 (già 12) e n. 25 (già 11)). Fintanto che tali Stati non dichiareranno di voler partecipare alla terza fase adottando la moneta unica, essi non saranno soggetti alla valutazione del Consiglio al fine di stabilire se sono soddisfatte le necessarie condizioni.

(2001/C 53 E/142)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1245/00

di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione

(14 aprile 2000)

Oggetto: Linea ferroviaria Torino-Lione

In data 21 febbraio 2000 la direzione generale dell'energia e dei trasporti della Commissione, con lettera del direttore, sig. François Lamoureux, pervenuta al segretario generale del Comitato promotore della Direttrice ferroviaria europea traspadana Lione-Torino-Milano/Genova-Venezia-Trieste-Lubiana, prof. Bruno Bottiglieri, comunicava il proprio pieno consenso con l'analisi dei vantaggi offerti dal progetto in termini di capacità, sicurezza e affidabilità.

Posto che, a dispetto degli oltre 60 milioni di euro attribuiti nell'ultimo decennio dalla Comunità all'attraversamento alpino Torino-Lione, tale progetto è ben lungi dall'aver un futuro certo e stabilito, può la Commissione far sapere in che modo si stia attivando per giungere infine alla chiara decisione politica, nell'anno in corso, sulle prossime fasi dell'esecuzione del progetto, nonché illustrare le responsabilità e il grado di coinvolgimento del ministero competente e di regioni ed enti locali italiani in ordine alla realizzazione della direttrice ferroviaria Lione-Torino-Milano-Lubiana?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione

(25 maggio 2000)

La Commissione ritiene che l'obiettivo fondamentale a breve termine per accelerare la realizzazione della linea Lione-Torino-Milano-Venezia-Trieste-(Lubiana) consista nel raggiungimento di una decisione politica sulla costruzione della tratta internazionale transalpina. Nel vertice franco-italiano di Nîmes del 1999 i due governi si sono impegnati a prendere una decisione definitiva circa la costruzione del tunnel internazionale «Moncenisio» nell'autunno del 2000. La Commissione continuerà a premere su entrambi gli Stati membri affinché giungano ad una conclusione positiva in materia e pianifichino adeguatamente le tratte adiacenti tra Lione e Saint-Jean-de-Maurienne sul lato francese e la Val di Susa e Torino sul lato italiano.

La decisione riguardante il tunnel deve essere presa su basi solide. La Commissione si aspetta pertanto che i risultati degli studi ambientali, economici e tecnici effettuati dal gruppo di interesse economico internazionale «Alpetunnel» siano presentati in tempo nel corso dell'estate del 2000.

È importante non anticipare i risultati degli studi di cui sopra. Tuttavia, la Commissione ha sostenuto tali studi e le attività connesse in base alla considerazione della notevole importanza socioeconomica del progetto e del suo sostanziale contributo al riequilibrio della distribuzione del traffico alpino tra diversi modi di trasporto. Ciò dovrebbe a sua volta contribuire a ridurre i problemi in materia di sicurezza, ambiente e congestione che interessano attualmente il traffico transalpino.

Per quanto riguarda gli sviluppi sul lato italiano, la Commissione prende atto con soddisfazione dell'impegno da parte delle autorità italiane a realizzare tratte importanti. In particolare, per quanto riguarda la tratta Torino-Trieste (una nuova linea di 460 km che porterà a quattro il numero di binari su tale direttrice), sono cominciati i lavori relativi ad alcuni nodi fondamentali e alle rispettive linee di accesso. Sulle tratte Torino-Milano e Padova-Mestre l'avvio dei lavori è previsto per il 2000-2001, con l'obiettivo di arrivare alla loro apertura intorno al 2006.

La Commissione intende svolgere un ruolo attivo animando e coordinando le discussioni sulla definizione delle fasi e del finanziamento dei progetti in questione, una volta prese le decisioni politiche, sia a livello internazionale sia tra le autorità nazionali e quelle locali o regionali. Per quanto riguarda il finanziamento della tratta internazionale, la Commissione è ben consapevole della necessità di tenere conto dei suggerimenti formulati da alcune regioni circa il ricorso al partenariato pubblico-privato e dell'impatto della politica di determinazione dei prezzi relativi alle infrastrutture sulle possibili fonti di entrate.

(2001/C 53 E/143)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1258/00
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(19 aprile 2000)

Oggetto: Tentativo da parte dell'industria farmaceutica di influenzare i pazienti con una pubblicità illecita di medicinali ottenibili dietro presentazione di ricetta medica

1. E' al corrente la Commissione delle notizie riportate dalla stampa olandese (quotidiano «Trouw» del 31.3.2000) secondo cui, sulla base di dati raccolti nel quadro dei controlli sulla pubblicità, l'industria farmaceutica olandese violerebbe su grande scala la regolamentazione europea in materia di pubblicità per quanto concerne i medicinali ottenibili dietro presentazione di ricetta medica?
2. Nell'articolo si parla di «gravi abusi», in particolare della violazione delle norme concernenti la pubblicità di medicinali ottenibili dietro presentazione di ricetta medica che si indirizza direttamente al consumatore. Conviene la Commissione che questa forma di pubblicità deve essere proibita e combattuta con forza?
3. Come esempio concreto, il quotidiano «Trouw» cita il medicinale Xenical dell'industria farmaceutica Roche. E' disposta la Commissione ad avviare un'indagine sulla campagna pubblicitaria di tale società rivolta direttamente al paziente?
4. E' disposta la Commissione a far sì che la regolamentazione dell'Unione europea che vieta la pubblicità rivolta direttamente al paziente e prevede la possibilità di attaccare le imprese su questo punto, sia effettivamente applicata e mantenuta?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(14 giugno 2000)

La Commissione non è stata informata direttamente delle informazioni pubblicate nella stampa olandese.

La direttiva 92/28/CEE (¹), concernente la pubblicità, stabilisce, nel capitolo 2, relativo alla pubblicità presso il pubblico, che deve essere vietata la pubblicità presso il pubblico di medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica. È compito degli Stati membri controllare il mercato della pubblicità conformemente alle disposizioni della direttiva e determinare le sanzioni da applicare in caso di infrazione.

Quanto all'esempio preciso del medicinale Xenical, dell'industria farmaceutica Roche, trattandosi di un farmaco la cui autorizzazione di immissione nel mercato è stata rilasciata con procedura centralizzata, cioè dalla Commissione dopo parere del comitato scientifico dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali, la Commissione esaminerà il problema sollevato assieme al titolare dell'autorizzazione di immissione nel mercato e alle autorità olandesi incaricate del controllo della pubblicità sul territorio nazionale. Il titolare dell'autorizzazione di immissione nel mercato è infatti responsabile della pubblicità per i medicinali per i quali ha ottenuto l'autorizzazione.

Qualora risultasse che non sono rispettate le disposizioni della direttiva 92/28/CEE la Commissione prenderà gli opportuni provvedimenti.

(¹) direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano, GU L 113 del 30.4.1992.

(2001/C 53 E/144)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1260/00
di Alexander de Roo (Verts/ALE)
e Marie Isler Béguin (Verts/ALE) alla Commissione

(19 aprile 2000)

Oggetto: Esclusione degli orsi dai Pirenei francesi

Il Parlamento francese ha deciso, alla fine del mese di marzo 2000, che gli orsi bruni dei Pirenei francesi dovranno essere obbligatoriamente allontanati da tale regione. Nel 1996 è stato importato un certo numero di orsi bruni della Slovenia per reintegrare la popolazione di orsi bruni dei Pirenei, minacciata di estinzione, e per infonderle nuova vita.

Conviene la Commissione che la cattura di questi orsi bruni e il loro trasferimento forzato in Slovenia o in giardini zoologici è in contrasto con la direttiva sugli habitat?

Se la Commissione condivide tale opinione, quali iniziative pensa di adottare per far desistere le autorità francesi da questo trasferimento forzato degli orsi?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(9 giugno 2000)

L'onorevole parlamentare fa riferimento ad un emendamento adottato in prima lettura dal Parlamento francese. Alla Commissione non risulta per il momento che le autorità francesi abbiano preso una decisione definitiva sulla cattura degli orsi reintrodotti nei Pirenei centrali e dei loro cuccioli.

Se la Francia dovesse decidere di procedere a tali catture, queste dovrebbero rispettare il disposto dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (¹), detta direttiva «Habitat». La Commissione ignora inoltre se la Slovenia abbia l'intenzione di accogliere gli orsi di ritorno dai Pirenei.

La Commissione spera che il progetto LIFE-Nature in corso nei Pirenei possa continuare, con gli orsi reintrodotti o nati in tali montagne, che costituiscono il loro nuovo habitat naturale.

(¹) GU L 206 del 22.7.1992.

(2001/C 53 E/145)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1263/00
di Lord Inglewood (PPE-DE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Adesione della Cina all'OMC

Può la Commissione illustrare quali saranno, sulla base della sua attuale posizione nel negoziato, le probabili implicazioni di bilancio dell'adesione della Cina all'Organizzazione mondiale per il commercio, in

termini di entrate ottenute attraverso le tariffe doganali e i prelievi agricoli, da un lato, e in termini di spesa, ivi comprese le proiezioni riguardanti le restituzioni alle esportazioni agricole e qualunque altra conseguenza di rilievo per la spesa di bilancio, dall'altro, sia per quanto attiene al volume, sia quale quota proporzionale degli stanziamenti annui di bilancio destinati a finanziare le operazioni esterne della Comunità?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(11 maggio 2000)

Nei confronti della Cina la Comunità si comporta già come se questo paese fosse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dal momento che le esportazioni cinesi verso la Comunità sono soggette ad aliquote tariffarie della nazione più favorita. Inoltre, l'adesione della Cina all'OMC non andrà a modificare gli impegni di accesso al mercato, comprese le aliquote tariffarie, assunti dalla Comunità nell'ambito dell'OMC. I negoziati di adesione della Cina all'OMC riguardano gli impegni futuri della Cina, non quelli degli attuali membri dell'Organizzazione. Il livello dei proventi ottenuti attraverso le tariffe doganali sarà pertanto proporzionale al livello delle importazioni. Dal momento che l'adesione della Cina all'OMC dovrebbe comportare un incremento delle esportazioni cinesi verso la Comunità, a lungo termine si può prevedere un aumento delle entrate dei dazi.

La Cina ridurrà le aliquote tariffarie agricole per le importazioni dei prodotti provenienti da tutti i membri dell'OMC, compresa la Comunità. Ciò migliorerà le possibilità di accesso al mercato per i prodotti comunitari, ma non modificherà gli impegni all'esportazione assunti dalla Comunità nell'Uruguay Round. Di conseguenza, gli oneri di bilancio della Comunità dovranno mantenersi entro i limiti degli impegni assunti.

(2001/C 53 E/146)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1266/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(19 aprile 2000)

Oggetto: Microcredito quale mezzo di riduzione della povertà

Quali finanziamenti ha impegnato la Commissione negli ultimi tre anni per l'espansione del microcredito quale mezzo per la riduzione della povertà (che è stato appoggiato in linea di principio nella relazione della Commissione dell'aprile 1998 «Microfinanziamento e riduzione della povertà») e in quali altri modi appoggia la Commissione l'eliminazione della povertà nell'ambito della sua politica di sviluppo e cooperazione?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione

(19 maggio 2000)

Negli ultimi tre anni la Commissione ha stanziato circa 200 milioni di euro per programmi di microcredito, attraverso vari strumenti (cofinanziamenti con organizzazioni non governative (ONG), progetti di sviluppo rurale, sicurezza alimentare, Stabex, sostegno a microimprese).

La riduzione della povertà è l'obiettivo primario della cooperazione europea allo sviluppo. In tale contesto la politica comunitaria riflette il consenso internazionale e va oltre, riconoscendo l'ineguaglianza come freno alla crescita e alla riduzione della povertà, proponendo il ritorno a una politica di crescita e distribuzione e insistendo sugli aspetti politici della strategia di sviluppo.

A livello macroeconomico i programmi di adeguamento strutturale della «nuova generazione» comprendono indicatori sociali (sanità e istruzione) per l'assegnazione di una parte dei fondi, al fine di stimolare i paesi interessati a conseguire migliori risultati nei settori in questione.

Nel quadro dell'8° Fondo europeo di sviluppo (FES) della Convenzione di Lomé, i programmi indicativi nazionali (PIN) si concentrano sulla riduzione della povertà come importante obiettivo della cooperazione allo sviluppo.

In molti paesi africani ciò si riflette nella scelta dei settori chiave, quali la sicurezza alimentare, lo sviluppo rurale o i settori sociali. Nei piccoli paesi insulari sono spesso previsti programmi specifici di riduzione della povertà. Le dotazioni globali assegnate ai servizi sociali di base (sanità e istruzione) sono state fortemente aumentate.

L'accordo di partnership di recente concluso tra la Comunità e i paesi ACP fornisce una impostazione integrata del problema della riduzione della povertà, sostenendo da un lato i fattori di crescita, dall'altro la politica di redistribuzione e quella sociale. Il sostegno alle politiche sociali comprende, tra le priorità, l'accesso a tutti i servizi sociali di base e alla previdenza, soprattutto a favore degli strati più vulnerabili della popolazione.

(2001/C 53 E/147)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1267/00
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(19 aprile 2000)

Oggetto: Fondi strutturali per la Comunità autonoma di Valencia

Tenendo conto dei criteri stabiliti al Vertice di Berlino, può la Commissione specificare quali sono i Fondi strutturali, e l'importo degli stessi, assegnati alla Comunità autonoma di Valencia per il periodo tra il 2000 e il 2006?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(25 maggio 2000)

È per il momento impossibile effettuare una stima precisa degli stanziamenti dei Fondi strutturali di cui beneficerà la Comunità autonoma di Valencia nel corso del periodo 2000-2006. In effetti, gli interventi nel quadro dell'obiettivo 1 in Spagna sono attualmente oggetto di negoziato con le autorità spagnole. D'altra parte, la Commissione non può pronunciarsi in questa fase sugli importi che saranno stanziati a favore di detta regione nell'ambito delle iniziative comunitarie Interreg, Urban, Equal e Leader.

Per quanto riguarda l'obiettivo 1, la Commissione ha trasmesso ad ogni Stato membro una proposta di ripartizione dei fondi disponibili per tale obiettivo tra le rispettive regioni ammissibili. Detta proposta è basata sul metodo utilizzato dalla Commissione per ripartire gli stanziamenti dell'obiettivo 1 tra gli Stati membri. La Commissione invia direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento una copia della proposta relativa alla Spagna.

Occorre tuttavia sottolineare che si tratta di una proposta a carattere indicativo. La ripartizione definitiva sarà decisa di comune accordo dallo Stato membro e dalla Commissione in occasione dell'adozione del quadro comunitario di sostegno.

(2001/C 53 E/148)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1269/00
di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione

(19 aprile 2000)

Oggetto: Nuova proposta di regolamento comunitario sul sistema di promozione dei prodotti agricoli

La Comunità partecipa al finanziamento di diversi programmi di promozione di determinati prodotti agricoli, tra cui l'olio di oliva, le mele, gli agrumi e l'uva passita.

La Commissione prevede di presentare tra breve un progetto di regolamento al fine di armonizzare e semplificare il sistema di promozione dei prodotti agricoli nella Comunità.

Può la Commissione indicare se esiste una data precisa per la presentazione del detto progetto di regolamento?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(12 maggio 2000)

La data esatta per la presentazione della proposta di regolamento del Consiglio sul nuovo sistema comunitario di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno non è stata ancora fissata.

La Commissione sta elaborando il progetto di proposta.

(2001/C 53 E/149)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1271/00
di Guido Sacconi (PSE) alla Commissione**

(19 aprile 2000)

Oggetto: Misure d'azione per la montagna

Le zone di montagna costituiscono un patrimonio unico per l'Europa, di risorse vitali come l'acqua e le foreste che forniscono l'habitat a specie rare, ma anche di radici culturali profonde, nonché spazio per il riposo mentale e fisico di molti cittadini europei. Il mantenimento di una forte presenza umana nelle zone di montagna rappresenta inoltre un importante elemento di garanzia per la tutela e la salvaguardia dei delicati equilibri idrogeologici di queste zone che necessitano, come è noto, di attenzione e cura permanente.

Aiutare le popolazioni locali a preservare quest'ambiente attraverso una strategia specifica da parte dell'UE, assume dunque un'importanza particolare tenendo conto dei numerosi problemi di queste zone e considerando inoltre che molti paesi candidati all'ingresso nell'Unione europea sono costituiti da vaste zone di montagna.

In questo contesto, il 23 ottobre 1998 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione (A4-0368/98)⁽¹⁾, relativa alla messa in opera di una nuova strategia per le zone di montagna. In quel documento il Parlamento europeo invitava la Commissione a presentare rapidamente un «Piano d'azione comunitario» a favore delle zone di montagna nonché a prendere maggiormente in considerazione la montagna nell'ambito dell'obiettivo 2 dei Fondi strutturali.

A più di due anni di distanza, constatato che nessun «piano d'azione per la montagna» è stato avanzato, può la Commissione assicurare che gli attuali criteri fissati per la partecipazione all'obiettivo 2 siano effettivamente sufficienti a garantire le esigenze specifiche delle zone di montagna?

Ritiene che la presentazione di un «Piano d'azione» possa garantire una maggiore efficacia all'intervento comunitario in questo settore?

In caso di risposta affermativa, può essa dire quali sono i tempi previsti per l'attuazione e se ha tenuto conto delle problematiche specifiche delle zone di montagna nei negoziati intrapresi con i paesi candidati?

⁽¹⁾ GU C 341 del 9.11.1998, pag. 369.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(31 maggio 2000)

La Commissione ha preso in esame la risoluzione del Parlamento che la invita a presentare un piano d'azione comunitario a favore delle zone di montagna.

Un gran numero di zone di montagna sarà ammissibile a beneficiare dell'obiettivo 1 o dell'obiettivo 2 della riforma dei Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2000-2006. Per quanto riguarda l'obiettivo 2, i criteri di ammissibilità previsti per le zone rurali dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del

Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾ permettono infatti di cogliere le difficoltà cui sono confrontate certe zone montagnose: densità di popolazione inferiore a 100 abitanti per km², percentuale di occupati in agricoltura superiore alla media comunitaria, calo demografico successivamente al 1985, invecchiamento o diminuzione della popolazione attiva agricola.

Altri aspetti della risoluzione sono progressivamente presi in esame nel nuovo periodo di attuazione dei Fondi strutturali per il 2000-2006.

Poiché le iniziative comunitarie sono aperte a territori non ammissibili agli obiettivi 1 e 2, alle zone di montagna si offrono nuove possibilità d'intervento comunitario particolarmente nel quadro dell'iniziativa Leader+. Gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria Interreg III adottati dalla Commissione il 28 aprile 2000⁽²⁾ menzionano del resto esplicitamente le regioni montagnose.

Anche la nuova politica agricola comune (PAC) permetterà di tener conto più compiutamente delle esigenze delle zone di montagna, a livello sia del mercato (premio «estensivizzazione» dell'organizzazione comune di mercato (OCM) carni bovine), che del sostegno allo sviluppo rurale, i cui nuovi orientamenti offrono prospettive interessanti a tali zone (misure agroambientali, indennità compensative per le zone svantaggiate, incentivi all'adattamento e allo sviluppo delle zone rurali).

Per presentare l'insieme degli interventi comunitari riguardanti i territori di montagna, la Commissione ha redatto un opuscolo speciale che è stato presentato alle seconde «assise europee della montagna» tenutesi a Trento nel marzo 2000. Copia di tale opuscolo è inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

Questa iniziativa va nel senso della strategia globale che il piano d'azione intende promuovere. Si tratta di un processo che si svolgerà progressivamente, coinvolgendo i vari servizi della Commissione, altre istituzioni comunitarie e certi organismi specializzati nella promozione degli interessi della montagna nella prospettiva dell'anno internazionale della montagna (2002).

Con l'allargamento dell'Unione questa politica si applicherà in linea di massima ad ogni nuovo Stato membro. Gli strumenti di preadesione, ossia lo strumento strutturale di preadesione (ISPA), il piano d'azione per un aiuto coordinato alla Polonia e all'Ungheria (Phare) e le strutture amministrative necessarie per poter gestire gli aiuti preadesione (Sapard), possono consentire di sperimentare sin d'ora azioni mirate su regioni montagnose o a beneficio indiretto delle stesse. Nel quadro dei programmi Sapard, in particolare, si prevede l'applicazione di misure a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale dei paesi candidati.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

⁽²⁾ COM(2000) 1101.

(2001/C 53 E/150)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1272/00
di Dirk Sterckx (ELDR) alla Commissione**

(19 aprile 2000)

Oggetto: Criteri relativi all'acutezza visiva nella direttiva 91/439 sulla patente di guida

Nel recepire la direttiva 91/439/CEE⁽¹⁾ concernente la patente di guida la legislazione belga fissa per i conducenti di veicoli pesanti un criterio relativo all'acutezza visiva di almeno 8/10 per l'occhio più sano e di almeno 5/10 per l'occhio meno sano, se necessario mediante correzione ottica (ad esempio occhiali o lenti a contatto). La conseguenza di questa nuova norma in materia di acutezza visiva è che le persone con un cosiddetto «occhio pigro» non possono più diventare conducenti di mezzi pesanti. Inoltre un certo numero di conducenti di mezzi pesanti che già da anni sono considerati idonei sotto il profilo medico non potrà improvvisamente più ricevere un attestato di idoneità alla guida.

E' la Commissione al corrente di tale situazione? Non è possibile rivedere la direttiva per tener conto della situazione specifica dei conducenti di veicoli pesanti con un «occhio pigro»? Potrà essere prevista almeno un'eccezione per i conducenti di mezzi pesanti che hanno conseguito la loro patente di guida quando vivevano norme meno rigorose?

⁽¹⁾ GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione

(6 giugno 2000)

L'allegato III della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida⁽¹⁾ fissa le norme minime concernenti l'idoneità fisica per la guida dei veicoli a motore, fra cui anche i requisiti relativi alla vista. I più recenti dati scientifici sembrano dimostrare che i criteri fissati in materia di idoneità fisica in generale e quelli relativi alla vista in particolare, nella loro attuale forma, non sarebbero sufficientemente severi per garantire la necessaria sicurezza stradale.

La Commissione è ben conscia del fatto che l'allegato III non permette l'applicazione di criteri d'idoneità fisica meno severi a quanti hanno ottenuto la propria patente prima dell'entrata in vigore della direttiva stessa. Una deroga in tal senso era stata inserita dalla Commissione nel testo della proposta di direttiva, ma non è stata adottata dal Consiglio.

Nel corso del 1998 e del 1999 il comitato sulle patenti ha discusso più volte le relative implicazioni di ordine pratico e sociale, soprattutto per gli autisti professionisti di autobus e veicoli pesanti. La Commissione sta attualmente valutando l'opportunità di modificare la direttiva 91/439/CEE e, nei limiti della sicurezza stradale, potrebbe nella sua proposta di modifica prevedere un eventuale deroga, affinché a livello nazionale possano essere nuovamente applicati criteri d'idoneità fisica meno severi agli autisti professionisti che hanno ottenuto la propria patente prima dell'entrata in vigore della direttiva.

(¹) GU L 237 del 24.8.1991.

(2001/C 53 E/151)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1275/00
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(19 aprile 2000)

Oggetto: Trattenuta del 12 % della quota di latte supplementare spettante alla Galizia da parte del governo spagnolo

Il ministro dell'agricoltura del governo spagnolo, Jesus Posada, ha recentemente annunciato a Santiago di Compostela che l'amministrazione centrale avrebbe trattenuto il 12 % delle 207 000 tonnellate della quota di latte supplementare spettante alla Galizia, perché fosse ridistribuita l'aprile successivo, adducendo come giustificazione la necessità di far fronte a eventuali ricorsi o imprevisti.

Il governo spagnolo era autorizzato ad adottare una decisione in tal senso? Intende la Commissione intervenire affinché la quota di latte supplementare dovuta agli agricoltori galiziani venga loro corrisposta, giacché sarebbe addirittura necessario un aumento sostanziale della loro produzione?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(25 maggio 2000)

L'assegnazione dei quantitativi individuali di riferimento e in particolare dei quantitativi supplementari disponibili grazie all'aumento specifico deciso dal Consiglio nel quadro di Agenda 2000, è materia di competenza degli Stati membri, nel rispetto del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, e sulla base di criteri oggettivi. Gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad informare la Commissione sulle misure adottate ai fini di tale assegnazione.

In una comunicazione alla Commissione del 21 marzo 2000, la Spagna ha dichiarato di aver raggiunto un accordo sulla ripartizione delle quote con le autorità delle comunità autonome. La Commissione non è attualmente in possesso di informazioni più dettagliate, ma non valuta in modo negativo l'eventuale trattenuta nella riserva nazionale di una determinata percentuale della quota latte supplementare, come indicato dall'onorevole parlamentare, per fare fronte a necessità specifiche.

(¹) GU L 405 del 31.12.1992.

(2001/C 53 E/152)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1277/00
di Jan Andersson (PSE) alla Commissione**

(19 aprile 2000)

Oggetto: Tassazione in Finlandia di pensioni maturate in Svezia

Si è appreso che le pensioni dei cittadini finlandesi maturate in Svezia in seguito a lavoro ivi svolto vengono tassate anche dalle autorità fiscali finlandesi una volta che i titolari di tali pensioni rientrano in Finlandia. I pensionati in questione ritengono che tale pratica comporti una doppia tassazione ingiustificata, che oltretutto è di ostacolo alla libera circolazione di manodopera tra due paesi dell'UE.

Ciò premesso, ha la Commissione considerato la situazione vigente per quanto riguarda la tassazione delle pensioni maturate in Svezia da parte delle autorità finlandesi e prevede il suo attuale programma di lavoro delle misure che potrebbero contribuire a cambiarla?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(9 giugno 2000)

In mancanza di armonizzazione a livello comunitario, la ripartizione dei diritti in materia fiscale nelle relazioni bilaterali è di competenza degli Stati membri, come confermato recentemente dalla Corte di giustizia⁽¹⁾. Il normale dispositivo consiste nelle convenzioni destinate ad evitare la doppia imposizione. Convenzioni di questo tipo non esistono fra tutti gli Stati membri, ma sono state stipulate da tutti i paesi con una frontiera comune. Le relazioni tra Svezia e Finlandia sono disciplinate dalla Convenzione del 23 settembre 1996 fra i paesi nordici, modificata dal protocollo del 6 ottobre 1997.

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 della suddetta convenzione, le pensioni erogate da uno Stato firmatario (Svezia) a residenti di un altro Stato firmatario (Finlandia) sono tassabili soltanto nel primo (Svezia). Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera d) della convenzione, tuttavia, qualora un residente finlandese acquisisca un reddito che, in conformità delle disposizioni della convenzione, può essere tassato soltanto in un altro Stato firmatario (Svezia), la Finlandia può includere tale reddito nella base imponibile finlandese, consentendo però di detrarre dall'imposta sul reddito applicata dalla Finlandia la quota di imposta sul reddito attribuibile alle entrate provenienti dall'altro Stato (Svezia).

Sebbene l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera d) possa comportare un aumento dell'imposta progressiva che grava sugli altri redditi in Finlandia, le pensioni erogate a residenti finlandesi che hanno lavorato in Svezia non sembrerebbe soggetta a una doppia imposizione. In mancanza di prove al riguardo, è difficile prevedere un'eventuale azione della Commissione nella fattispecie. Ciononostante, va sottolineato che la Commissione sta esaminando il trattamento fiscale dei regimi pensionistici.

⁽¹⁾ Sentenza del 12 maggio 1998, Causa C-336/96 sig. e sig.ra Gilly, punto n. 30.

(2001/C 53 E/153)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1280/00
di Emmanouil Mastorakis (PSE) alla Commissione**

(19 aprile 2000)

Oggetto: Calamità naturali

Il 14.10.1999 è stata presentata un'interrogazione orale alla Commissione (H-0603/99) riguardante l'introduzione di un meccanismo giuridico di protezione civile in caso di calamità naturali nell'Unione europea. La Commissione, nella sua risposta, ha riferito, tra l'altro, che «(...) il Parlamento non ha ritenuto opportuno inviare un chiaro messaggio politico per il ripristino dell'aiuto d'urgenza (...)» e che «è quindi compito del Parlamento esprimere con chiarezza la sua posizione (...)». Il 2.12.1999, dopo l'approvazione da parte del Parlamento della relazione Bourlanges, è stata presentata un'altra interrogazione orale (H-0763/99), alla quale la Commissione ha di nuovo risposto negativamente. Lo stesso Parlamento ha già approvato una risoluzione sugli orientamenti per la procedura di bilancio 2001 — Sezione III — Commissione (A5-0070/2000 — Realzione HAUG), nel cui paragrafo 34 si sottolinea chiaramente la necessità di ripristinare la linea B4-3400 in modo da rispondere immediatamente alle emergenze in caso di calamità naturali.

Alla luce di questi fatti nuovi, può la Commissione far sapere quando presenterà una proposta volta a stabilire la base giuridica per la protezione civile in caso di calamità naturali?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(20 giugno 2000)

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per il costante interesse manifestato nei confronti dell'introduzione di un meccanismo giuridico di protezione civile in caso di calamità naturali nell'Unione europea.

L'onorevole parlamentare ha citato in proposito la risoluzione sugli orientamenti per la procedura di bilancio 2001 — sezione III — Commissione (A5-0070/2000 — relazione Haug) che, nel paragrafo 34 ribadisce che è necessario ristabilire la linea B4-3400 (aiuti urgenti per le vittime di catastrofi naturali o tecnologiche nell'Unione europea).

La Commissione prende atto del messaggio politico inviato dal Parlamento ma non è ancora in grado di prendere in considerazione la proposta di una base giuridica per il versamento di aiuti urgenti in caso di catastrofi naturali o tecnologiche in seno alla Comunità.

La riforma attualmente in corso intende infatti identificare le priorità politiche da prendere in considerazione per le azioni della Comunità per gli anni futuri e valutare i mezzi per attuarle. La presentazione di una tale proposta è pertanto prematura.

(2001/C 53 E/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1282/00 di Dana Scallon (PPE-DE) alla Commissione

(12 aprile 2000)

Oggetto: Corridoio di trasporto Dublino/Sligo

La regione dell'Irlanda nord-occidentale rientrando nell'Obiettivo 1 è una regione periferica il cui potenziale non è stato ancora pienamente realizzato in gran parte a causa delle gravi carenze dei suoi collegamenti infrastrutturali.

Nel Piano nazionale di sviluppo recentemente pubblicato dall'Irlanda, il governo irlandese non prevede di migliorare, trasformandolo in strada a doppia carreggiata/autostrada, il principale corridoio fra Dublino e Sligo, che è anche il più importante collegamento stradale per l'intera regione nord-occidentale. Solo un breve tratto (37 miglia) fra Dublino e Kinnegad e alcune circonvallazioni urbane diventeranno autostrada/strada a doppia carreggiata. Questa decisione è stata presa perché il governo ritiene che gli attuali flussi di traffico non giustifichino un investimento. Alla luce di tale dichiarazione, si chiede alla Commissione quanto segue:

nell'interesse della politica regionale e dei trasporti si dovrebbe attribuire a questo collegamento stradale una priorità maggiore di quella di cui gode attualmente. Può la Commissione chiarire la sua posizione su questo punto?

A quanto valuta il volume dei trasporti in quest'area? Dispone di statistiche dettagliate sulla strada in questione e, in caso affermativo, ritiene che il suo volume di traffico ne giustifichi il miglioramento?

Ritiene la Commissione che un miglioramento del sistema stradale contribuirebbe allo sviluppo economico, sociale e industriale di questa regione?

Nella sua proposta rivista sulle Reti di trasporto transeuropee, la Commissione si impegna a prendere in considerazione il miglioramento di questo collegamento stradale?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(10 maggio 2000)

La strada N4 fa parte dei progetti inclusi nell'allegato I degli orientamenti comunitari per lo sviluppo delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), adottati dal Parlamento e dal Consiglio nel 1996⁽¹⁾, di cui la Comunità riconosce l'importanza strategica per il buon funzionamento del mercato unico e il rafforzamento della coesione economica e sociale.

In merito ai collegamenti stradali, l'articolo 9 di detti orientamenti recita: «la rete stradale transeuropea si compone di autostrade e strade di qualità elevata... [e] garantisce agli utenti un livello di servizi, comodità e sicurezza elevato, omogeneo e avente carattere di continuità». Inoltre, tutti i progetti di interesse comune finalizzati allo sviluppo della rete devono avere una potenziale validità economica, in base alle analisi dei costi e dei benefici socioeconomici.

Il piano di sviluppo nazionale irlandese nel settore dei trasporti prevede una serie di «migliorie significative» per il tratto della N4 compreso tra Kinnegad e Sligo, da realizzarsi nell'ambito di un programma inteso ad assicurare un'elevata qualità del servizio. La Commissione e le autorità irlandesi sono infatti giunte ad un accordo sul quadro di sostegno comunitario che, nel caso delle regioni di confine, centrale e occidentale, prevede tra l'altro il finanziamento dei collegamenti stradali verso le regioni occidentale e nordoccidentale. In particolare, sono previsti lavori di ristrutturazione della N4: la scelta dei singoli progetti è tuttavia lasciata alle autorità nazionali conformemente al principio di sussidiarietà. Nell'ambito del programma operativo in materia di trasporti 1994-1999, la Commissione cionondimeno ha cofinanziato uno studio sulla base del quale saranno selezionati i vari progetti, compreso il potenziamento della N4 e di altri collegamenti stradali verso ovest. Ai fini dello sviluppo socioeconomico della regione nordoccidentale è opportuno basare il potenziamento sulle conclusioni di tale studio e sul recente monitoraggio del traffico. Va inoltre sottolineato che i progetti di infrastruttura di dimensioni considerevoli sono oggetto di un'analisi costi-benefici e di una valutazione dell'impatto ambientale. La rigorosa applicazione di queste tecniche garantisce che il potenziamento dei collegamenti stradali sia deciso in base a criteri oggettivi.

La Commissione sta valutando se e come rivedere gli orientamenti per le TEN-T in modo da tenere conto dei cambiamenti tecnologici ed economici intervenuti nel frattempo. A tale scopo prepara una relazione sulle mappe delle reti dell'allegato I che presenterà a Parlamento e Consiglio questa estate.

⁽¹⁾ Decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 228 del 9.9.1996).

(2001/C 53 E/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1294/00**di Eurig Wyn (Verts/ALE) alla Commissione**

(19 aprile 2000)

Oggetto: Sostegno europeo ai malati di sclerosi multipla

Potrebbe la Commissione indicare quali possibilità di aiuto e/o sostegno siano disponibili in una regione depresso rientrando nell'obiettivo n. 1, quale è il Galles, al fine di assistere i malati di sclerosi multipla?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(25 maggio 2000)

La regione West Wales and the Valleys è stata inclusa tra le regioni dell'obiettivo 1 per il periodo di programmazione 2000-2006. Nell'elaborare il piano di spesa relativo al documento unico di programmazione, il partenariato regionale di West Wales and the Valleys ha previsto una serie di misure (ad esempio un'azione della comunità locale per l'inserimento sociale) nel cui ambito le organizzazioni locali potrebbero ottenere finanziamenti a favore di associazioni come quella dei malati di sclerosi a placche. Occorre tuttavia sottolineare che il finanziamento non può essere concesso per la cura della sclerosi a placche ma soltanto per la formazione, la riabilitazione e la prevenzione di discriminazioni sul posto di lavoro.

L'esame delle domande di finanziamento per progetti di questo tipo non è effettuato dalla Commissione, in quanto tale compito è stato delegato alle autorità britanniche e segnatamente all'Assemblea nazionale del Galles e all'Ufficio gallese dei finanziamenti europei. Pertanto, le associazioni interessate dovrebbero presentare le proprie richieste agli enti succitati.

(2001/C 53 E/156)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1296/00
di Eurig Wyn (Verts/ALE) alla Commissione

(19 aprile 2000)

Oggetto: Agricoltura — regimi di indennità compensativa per l'allevamento montano

Le zone svantaggiate rappresentano in Galles l'82 % della superficie agricola. Gli agricoltori di queste zone remote del Galles, la cui attività è pregiudicata da ciò che la Commissione definisce «svantaggi naturali permanenti» e dalle ovvie difficoltà che ne conseguono, quali clima, suolo e topografia, hanno diritto a un'indennità compensativa.

Secondo l'attuale revisione del regime di indennità compensativa per l'allevamento montano nell'UE, il sistema di pagamenti passa da un calcolo basato sul numero dei capi di bestiame a uno basato sulla superficie. L'Assemblea gallese ha sottoposto una proposta alla Commissione in virtù del regolamento relativo allo sviluppo rurale.

Può la Commissione confermare che i progetti di tutti gli altri Stati membri relativi alla revisione dei regimi di indennità compensativa per l'allevamento montano si baseranno su criteri uniformati e che non insorgeranno differenze tra uno Stato membro e un altro che potrebbe non applicare gli stessi criteri nazionali?

Può inoltre la Commissione confermare che il Regno Unito continuerà a mantenere i pagamenti dell'indennità compensativa per l'allevamento montano ai livelli superiori registrati negli ultimi due anni e che non li riporterà ai livelli del 1997, cosa che danneggerebbe la comunità agricola gallese che esercita la sua attività nelle zone svantaggiate?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(24 maggio 2000)

Con riferimento all'impatto del nuovo metodo di pagamento delle indennità compensative nelle zone svantaggiate del Galles, l'onorevole parlamentare chiede garanzie sull'applicazione in primo luogo di criteri uniformi per i pagamenti e in secondo luogo dei recenti livelli di pagamenti per il Regno Unito, anziché di quelli precedenti il 1997.

Il capo V (articoli da 13 a 21) del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽¹⁾, stabilisce criteri e condizioni comuni per la concessione delle indennità compensative nelle zone svantaggiate e nelle zone soggette a vincoli ambientali. Il pagamento delle indennità compensative non è obbligatorio, ma agli Stati membri che decidono di effettuare tali pagamenti la Commissione può assicurare che saranno conformi al disposto degli articoli da 13 a 21. Tuttavia, a condizione che vengano rispettate le condizioni stabilite e i livelli d'aiuto precisati nell'allegato al regolamento, non è necessario che tutti gli Stati membri attuino regimi identici. Occorre sottolineare che l'articolo 37, paragrafo 4, consente agli Stati membri di stabilire condizioni ulteriori o più restrittive per la concessione del sostegno comunitario.

È difficile garantire i recenti livelli d'aiuto, in quanto il sistema dei pagamenti, in precedenza basato sul bestiame, è ora collegato alla superficie agricola. La Commissione valuterà se gli «Hill life stock compensatory allowance schemes» (HLCA), cioè i regimi di indennità compensative per l'allevamento in zone di montagna, contribuiscono effettivamente alla compensazione degli svantaggi esistenti.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

(2001/C 53 E/157)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1309/00
di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione***(27 aprile 2000)*

Oggetto: Adesione della Cina all'OMC

Quali piani sono stati elaborati per garantire l'adozione di un programma consistente di assistenza tecnica europea e multilaterale come misura di accompagnamento all'adesione della Cina all'OMC, misura intesa a migliorare la capacità amministrativa e giuridica della Cina ad assolvere pienamente i suoi obblighi di paese membro dell'OMC? In particolare hanno avuto luogo discussioni volte a far sì che l'UE e gli SU forniscano un'assistenza correttamente coordinata in tal settore?

Risposta data dal sig. Lamy in nome della Commissione*(13 giugno 2000)*

Per far sì che l'ulteriore integrazione della Cina nell'economia mondiale sia il più agevole possibile, la Commissione ha avviato una serie di progetti di cooperazione, i quali intendono contribuire a potenziare le capacità del governo e dell'amministrazione cinesi in settori direttamente legati al rispetto dei prossimi impegni del paese nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). La Commissione dà molta importanza al fatto che l'assistenza tecnica a tal fine è fornita in uno spirito di cooperazione e partenariato con la Cina e non riguarda soltanto la sorveglianza da parte della Comunità.

Sono già stati presentati cinque progetti, dell'importo totale di circa 22 milioni di euro; alcuni sono in corso, mentre altri lo saranno nei prossimi mesi.

In particolare, quest'anno sarà realizzato un programma quadro a sostegno dell'adesione all'OMC, che fornirà formazione ai funzionari cinesi che si occuperanno del rispetto degli impegni.

I progetti in corso riguardano lo sviluppo di un sistema moderno ed efficiente per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, la creazione di un sistema di appalti pubblici trasparente e non discriminatorio nonché la raccolta e la fornitura di statistiche.

Inoltre, alla fine dell'anno è previsto l'avvio di una vasta iniziativa per contribuire alla riforma e alla ristrutturazione del settore dei servizi finanziari.

Infine, il sostegno alla riforma economica e sociale continuerà ad essere una priorità nell'ambito del finanziamento della cooperazione in futuro.

La Commissione sta esaminando i metodi per intensificare i programmi esistenti in caso di necessità alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dei cinque progetti menzionati.

La Commissione non è a conoscenza di piani concreti statunitensi per fornire alla Cina assistenza tecnica in ambito OMC. Tuttavia, cerca di coordinare le proprie attività di cooperazione con gli Stati Uniti e altri donatori attivi nel settore, al fine di evitare i doppioni e di sviluppare sinergie tra i vari programmi.

(2001/C 53 E/158)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1311/00
di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(27 aprile 2000)*

Oggetto: Sovvenzioni per il gemellaggio fra città

Nel maggio 1999 la Società britannica per il gemellaggio Dorchester — Bayeux ha presentato alla Commissione una domanda di sovvenzione per un evento organizzato nell'ambito del gemellaggio fra le due città. La Commissione ha però informato la Società di averle accordato una sovvenzione di 1 200 euro

a copertura delle spese solo molto tempo dopo la manifestazione, invitandola a ripresentare la sua domanda per ottenerne il pagamento. Non avendo ricevuto alcuna risposta dalla Commissione dopo ulteriori quattro mesi, la Società in questione si è rivolta direttamente alla Direzione generale competente, dove una funzionaria le ha comunicato di non avere sufficiente personale per emettere l'assegno, né l'autorità per designare qualcuno a farlo.

Può la Commissione verificare questo episodio e successivamente indicare quali provvedimenti intende adottare per migliorare l'efficienza della sua struttura preposta alla concessione delle sovvenzioni per i gemellaggi?

Risposta del Commissario Reding a nome della Commissione

(9 giugno 2000)

La Commissione riconosce di non aver risposto entro termini ragionevoli.

Tuttavia, fra i motivi del ritardo sono state le difficoltà di natura tecnica nel trasferimento della sovvenzione al richiedente.

Il numero di conto bancario comunicato da Dorchester non era adatto al pagamento elettronico. Pertanto la procedura è stata seguita rivolgendosi ad un'altra banca, il che ha comportato un ulteriore ritardo.

Attualmente la Commissione è lieta di comunicare all'onorevole parlamentare che il pagamento è stato effettuato.

(2001/C 53 E/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1312/00

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(27 aprile 2000)

Oggetto: Omnipaque/Iohexol e aracnoidite

L'Omnipaque (chiamato anche Iohexol) è un mezzo di contrasto che viene iniettato al paziente per consentire ai medici di eseguire una mielografia.

Questa sostanza provoca l'aracnoidite, una malattia progressiva, debilitante ed estremamente dolorosa. I sintomi si manifestano solo dopo molto tempo, per cui molti pazienti non li ricollegano più all'originario mezzo di contrasto e a molti viene addirittura erroneamente diagnosticata un'artrite.

Nel 1997/98 il Senatore Traficant ha presentato alla Camera dei rappresentanti statunitense un progetto di legge inteso a vietare questo mezzo di contrasto, sostenendo che era stato accertato che esso provoca l'aracnoidite.

Può la Commissione comunicare se dispone d'informazioni su altri casi riguardanti gli effetti postumi della sostanza in questione?

Può la Commissione inoltre precisare quali ricerche ha eventualmente effettuato su questo mezzo di contrasto e i suoi effetti postumi? In caso negativo, è la Commissione disposta ad effettuare prossimamente uno studio su questa sostanza?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(8 giugno 2000)

L'omnipaque è un medicinale la cui sostanza attiva è lo iohexol. Si tratta di un mezzo di contrasto a base di iodio, utilizzato in vari esami radiologici. Le autorizzazioni di immissione nel mercato di tale medicinale sono state rilasciate dalle autorità nazionali, che sono in conseguenza responsabili del monitoraggio e segnatamente della farmacovigilanza.

La normativa farmaceutica relativa alla farmacovigilanza prevede infatti che siano notificati alle autorità competenti gli effetti collaterali dei farmaci.

La Commissione non è competente per i farmaci autorizzati dalle autorità nazionali, eccezion fatta per i casi contemplati dalla direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali⁽¹⁾ quando sia stata avviata una procedura di ricorso, che, dopo valutazione e parere del comitato scientifico dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali, dà adito ad una decisione della Commissione.

L'Agenzia non è stata ancora adita per il farmaco in oggetto. L'interrogazione dell'onorevole parlamentare sarà però comunicata all'Agenzia.

⁽¹⁾ GU L 147 del 9.6.1975.

(2001/C 53 E/160)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1320/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(27 aprile 2000)

Oggetto: Programma europeo?latte alle scuole'

La Commissione intende modificare drasticamente il programma europeo «latte alle scuole». Per ora la cessione di latte alle scuole è sovvenzionata nella sua totalità dall'Unione europea. In futuro tale finanziamento sarà ridotto della metà. La metà restante dovrà essere finanziata dagli Stati membri, ma è possibile che venga accollata ai produttori di latte e/o all'industria lattiero-casearia. Tale drastica proposta incontra parecchia resistenza, tra l'altro a causa dell'impatto negativo sul consumo del latte.

1. Su quali argomenti si basa la Commissione per dimezzare la sovvenzione del programma «latte alle scuole»?
2. La Commissione ha effettuato uno studio approfondito sull'impatto della sua proposta sul consumo di latte nelle scuole?
 - a) In caso negativo, come mai, e intende ancora la Commissione svolgere uno studio, dato il probabile impatto negativo sul consumo del latte?
 - b) In caso affermativo, quali sono gli effetti attesi e quali conclusioni trae la Commissione dai risultati di tale studio?
3. Non ritiene la Commissione che sia più opportuno mantenere il finanziamento integrale del programma «latte alle scuole», considerati i positivi effetti del latte sulla salute?
 - a) In caso negativo, come mai la Commissione si ostina a presentare la sua proposta di dimezzare la sovvenzione, nonostante gli effetti positivi del latte sulla salute?
 - b) In caso affermativo, il programma «latte alle scuole» sarà finanziato stabilmente dall'Unione europea?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(7 giugno 2000)

1. In primo luogo la Commissione desidera precisare che in base alla proposta di regolamento del Consiglio, del 10 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, la riduzione del contributo comunitario dovrebbe essere ampiamente compensata da una sovvenzione nazionale obbligatoria, di modo che l'importo dell'aiuto globale verrebbe maggiorato di una percentuale compresa tra il 95 ed il 100 % del prezzo indicativo del latte. Per quanto riguarda le argomentazioni dettagliate che giustificano la sua proposta, la Commissione rimanda alla relazione che la accompagna.

2. La proposta si basa in particolare su uno studio valutativo effettuato da consulenti esterni, che può essere consultata sul sito Internet della Commissione. In base alle conclusioni di tale studio, la concessione dell'aiuto e l'importo della sovvenzione hanno un impatto limitato sulla disponibilità dei prodotti lattiero-caseari nelle scuole e sul loro livello di consumo in generale.

3. La Commissione riconosce che la distribuzione di latte nelle scuole può contribuire a realizzare obiettivi nutrizionali o sociali, ragion per cui ritiene che l'onere dell'aiuto non debba ricadere esclusivamente sul Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ma debba essere condiviso con gli Stati membri. D'altronde, la proposta della Commissione conferma l'impegno finanziario della Comunità nel programma «latte alle scuole».

(¹) GU C 89 del 28.3.2000.

(2001/C 53 E/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1322/00
di Bertel Haarder (ELDR) alla Commissione

(17 aprile 2000)

Oggetto: Mancata erogazione dell'aiuto promesso a B'Tselem

Nell'aprile 1998 la Commissione decise di fornire sostegno a B'Tselem (Centro israeliano di informazione sui diritti dell'uomo nei Territori Occupati) per l'esecuzione del suo progetto «stimolare l'impegno a favore dei diritti dell'uomo» (numero del progetto 98mas 15 B7-7050 programma MEDA per la democrazia). Nel 1999 furono stanziati ancora dei fondi a favore di B'Tselem nella sua qualità di partecipante a un determinato progetto insieme a quattro altre organizzazioni israeliane per i diritti dell'uomo (n. del progetto 1998/281A B7-7050 programma MEDA per la democrazia). Alle domande poste da diversi deputati europei in ordine agli stanziamenti del 1998 destinati a B'Tselem il Commissario Manuel Marín rispose che il contratto ad essi relativo sarebbe stato formalizzato all'inizio del 1999. A tutt'oggi non è ancora stato trasmesso alcun contratto per alcuno dei due progetti.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere quando B'Tselem riceverà i contratti promessi relativi ai fondi stanziati a favore dei suoi due progetti?

Può essa inoltre far sapere come mai i fondi stanziati non sono ancora stati erogati?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(22 maggio 2000)

Tutti i contratti MEDA-Democrazia relativi al 1998, circa 40 progetti compreso il B'Tselem, sono stati firmati dalla Commissione e inviati ai rispettivi beneficiari per la controfirma. Nonostante il malaugurato ritardo, questi progetti, che comprendono anche il B'Tselem, andranno avanti, in linea di massima, come previsto.

La sovvenzione a titolo del programma MEDA-Democrazia 1999 a quattro ONG israeliane, incluso il B'Tselem, è stata approvata dal comitato per la gestione dei diritti umani nell'ottobre 1999. Il contratto verrà firmato dalla Commissione e inviato al beneficiario con la massima sollecitudine.

Infine, la controfirma da parte del beneficiario darà inizio al progetto e all'esborso dei fondi stanziati a norma di contratto.

(2001/C 53 E/162)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1332/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(27 aprile 2000)

Oggetto: Aiuto finanziario a progetti sulla sarcoidosi

Alla fine dell'anno scorso alcune persone affette da sarcoidosi hanno creato un sito web per diffondere informazioni sulla propria malattia. Dai numerosi contatti è subito emersa la grande necessità non soltanto

di informazioni, ma anche di un'organizzazione di coordinamento (fondazione) incaricata di curare gli interessi dei pazienti di sarcoidosi. In effetti, molti di questi pazienti incontrano delle difficoltà con la diagnosi, di per sé già complicata, della loro malattia. La fondazione European Sarcoidosis Foundation ha ottenuto nel frattempo l'appoggio del Prof. Alexandre Vizel, docente presso la facoltà di medicina dell'Università di Kazan (Tatarstan) e capo della sezione di pneumologia.

1. La Commissione è al corrente della problematica dei pazienti di sarcoidosi? In caso affermativo, finanzia dei progetti relativi a tale malattia?
2. La Commissione è disposta a sostenere finanziariamente le attività della European Sarcoidosis Foundation, viste le specifiche difficoltà con cui i pazienti di sarcoidosi si devono confrontare? In caso affermativo, in che modo può essere concesso tale aiuto?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(13 giugno 2000)

1. La Commissione è consapevole dei problemi incontrati dalle persone affette da sarcoidosi. La Commissione è stata informata che la prevalenza della patologia rappresenta meno di 5 persone interessate per 10 000 abitanti nel territorio comunitario, pertanto si tratta di una delle 5000 patologie che rientrano nella definizione generale di «malattie rare». Poiché la Comunità può fornire un forte valore aggiunto nel settore delle malattie rare, la Commissione ha proposto una strategia globale basata su tre azioni.

Strategia per il settore farmaceutico. Il regolamento (CEE) n. 141/2000 del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 1999 concernente i medicinali orfani⁽¹⁾ è stato adottato recentemente e fornirà incentivi per la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di medicinali orfani specifici (prodotti farmaceutici destinati alle malattie rare). Nell'ambito dell'Agenzia europea per la valutazione dei prodotti farmaceutici è stato costituito un comitato per i medicinali orfani. Attualmente la Commissione ha designato tre membri in rappresentanza delle organizzazioni dei pazienti.

Strategia per il settore della sanità pubblica. Nel quadro dell'azione nel settore della sanità pubblica, attualmente la Commissione sta realizzando un programma d'azione comunitaria sulle malattie rare (1999-2003). La collaborazione transnazionale dell'organizzazione delle persone interessate direttamente o indirettamente dalle malattie rare è una delle quattro azioni da realizzare. Le altre azioni riguardano la promozione di una rete europea di informazione sulle malattie rare, la formazione in questo campo e il monitoraggio delle malattie rare.

Strategia per il settore della ricerca. Il V Programma quadro sulla ricerca («Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche»), definisce i diversi settori nei quali patologie come la sarcoidosi possono rientrare, in particolare il settore 7 «Attività di natura generica», che cita esplicitamente le malattie rare e l'Azione chiave 4 «Ambiente e salute».

2. Attualmente la Commissione non sostiene finanziariamente progetti specifici sulla sarcoidosi, ma si interessa della patologia nell'ambito di azioni più generali nei settori indicati. Le organizzazioni delle persone affette da sarcoidosi possono partecipare a una qualsiasi delle iniziative citate prima. La procedura per la partecipazione dovrebbe essere conforme alle norme specifiche per ciascuna iniziativa (procedura definita dal regolamento (CE) n. 141/2000 concernente i medicinali orfani; risposta all'invito a presentare proposte pubblicato nella Gazzetta Ufficiale per i programmi nel settore della ricerca e della sanità pubblica.).

⁽¹⁾ GU L 18 del 22.1.2000.

(2001/C 53 E/163)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1335/00 di Pervenche Berès (PSE) alla Commissione

(4 maggio 2000)

Oggetto: Gratuità dell'attrezzatura e dell'accesso a Internet nelle scuole

Un importante operatore tedesco nel campo delle telecomunicazioni ha recentemente fatto sapere di essersi impegnato a fornire gratuitamente entro la fine dell'anno, a 40 000 scuole tedesche, l'indirizzo elettronico, il sito web e l'accesso a Internet.

Può la Commissione far sapere se ritiene che:

1. l'accesso gratuito delle scuole dell'Unione europea a Internet faccia parte del servizio universale delle telecomunicazioni, come ritenuto dal Parlamento europeo, e non sia sottoposto alle regole di concorrenza comunitarie, in conformità dell'articolo 86 (ex 90), paragrafo 2 del trattato;
2. l'accesso gratuito delle scuole a Internet sia il mezzo migliore per realizzare l'obiettivo di un progressivo collegamento di tutte le scuole europee ad una rete transeuropea a grande velocità, come deciso dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(14 giugno 2000)

1. La Commissione non è stata invitata ad esaminare l'iniziativa «Schulen ans Netz», promossa da Deutsche Telekom e dal ministero tedesco dell'istruzione e della ricerca nel 1996, e non può dunque pronunciarsi sulla sua compatibilità con le norme comunitarie. Le norme del trattato CE non proibiscono la partecipazione delle pubbliche autorità ai costi dell'attrezzatura e dell'accesso a Internet nelle scuole, sempre che il regime in vigore sia compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato e in particolare che tale partecipazione avvenga senza discriminazioni. L'accesso sovvenzionato per le scuole non fa tuttora parte del servizio universale delle telecomunicazioni come definito dalla direttiva 98/10/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale⁽¹⁾. La direttiva chiarisce l'applicabilità dell'eccezione all'articolo 86, par.2 (ex articolo 90) del trattato CE per quanto riguarda i servizi d'interesse economico generale nel settore delle telecomunicazioni. Pertanto, non si potrebbe invocare l'articolo 86, par. 2 al fine di far finanziare da un fondo di servizio universale una prestazione di servizi non prevista da tale direttiva.

2. E' vero che il Consiglio europeo di Lisbona ha invitato gli Stati membri a fare in modo che tutte le scuole della Comunità dispongano di un accesso a Internet alla fine del 2001, ma esso non ha tuttavia previsto la gratuità di tale accesso, che, difatti, ha sempre un costo. La concessione di sovvenzioni può promuovere la domanda d'accesso e il conseguimento dell'obiettivo di cui alle conclusioni di Lisbona. Ma occorre assicurarsi che le scuole abbiano effettivamente la possibilità di scegliere il fornitore d'accesso e dell'infrastruttura d'accesso. Come in tutti gli altri settori, la concorrenza è la garanzia di un'offerta di buona qualità e il miglior modo di promuovere l'innovazione.

⁽¹⁾ GU L 101 del 1.4.1998.

(2001/C 53 E/164)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1338/00

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(4 maggio 2000)

Oggetto: Trasferimento di posti di lavoro dal Regno Unito alla Germania a causa di crediti d'imposta

È la Commissione a conoscenza del trasferimento di posti di lavoro dalla Commercial Hydraulics Ultra Division di Cheltenham, Regno Unito, alla Sachsen Hydraulics di Chemnitz, Germania, con la conseguente perdita di 252 posti di lavoro e la chiusura della fabbrica? È consapevole che detto trasferimento è dovuto in gran parte al fatto che in Germania, contrariamente al Regno Unito, si può beneficiare di crediti di imposta?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(9 giugno 2000)

La Commissione non era al corrente dei fatti citati dall'onorevole parlamentare. Essa capisce però perfettamente le difficoltà sociali ed economiche che sorgono nelle regioni che perdono posti di lavoro a causa del trasferimento di determinate attività verso altre zone della Comunità.

La Commissione ha autorizzato in Sassonia un certo numero di programmi di aiuti di Stato, compreso un meccanismo di aiuto fiscale, la cosiddetta «Investitionszulage», che comporta agevolazioni fiscali a favore degli investimenti effettuati. Contrariamente a Cheltenham, la Sassonia è una regione nella quale il tenore di vita è anormalmente basso, e che può quindi beneficiare di aiuti concessi dagli Stati o dalle regioni ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) (ex-articolo 92) del trattato CE.

A giudizio della Commissione, la rilevanza degli aiuti nelle decisioni prese dalle imprese non va sopravvalutata. È vero che l'erogazione di un aiuto può influire sulla scelta di insediarsi in una nuova località, ma è molto più dubbio che ciò possa influire in modo determinante sulla decisione di chiudere uno stabilimento esistente o di ridurne l'attività. Qui intervengono in primo luogo altri fattori interni o esterni, come la strategia globale dell'impresa, la disponibilità di manodopera, i livelli retributivi e la presenza di infrastrutture.

Ciò detto, la Commissione ha già preso molti provvedimenti per limitare gli incentivi con cui gli Stati membri possono indurre le imprese a chiudere uno stabilimento per aprirne un altro altrove.

In particolare, nei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione ha ridotto il livello degli aiuti che gli Stati membri possono concedere⁽¹⁾. La disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento⁽²⁾ permette di ridurre ulteriormente questo livello per progetti di grande entità.

La Commissione ha adottato altresì una comunicazione sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese⁽³⁾, in cui si spiega come le norme sugli aiuti di Stato possano applicarsi agli incentivi fiscali.

(1) GU C 74 del 10.3.1998.

(2) GU C 107 del 7.4.1998.

(3) GU C 384 del 10.12.1998.

(2001/C 53 E/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1343/00
di Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) alla Commissione

(4 maggio 2000)

Oggetto: Turkmenistan

Può la Commissione informarsi in merito alla sorte della sig.ra Artykgoel Atakova, una giovane donna del Turkmenistan madre di cinque bambini, oggetto di serie minacce a causa della sua conversione al cristianesimo?

E' la Commissione a conoscenza del fatto che, nonostante la Costituzione del Turkmenistan garantisca la libertà religiosa e la libertà di espressione, i cristiani evangelici sono espulsi dal paese, le riunioni di cristiani sono perturbate, i cristiani sono minacciati, arrestati e condannati alla reclusione o all'internamento in campi di lavoro?

Quali relazioni intrattiene l'Unione europea con il Turkmenistan e di quali mezzi di pressione dispone la Commissione per costringere le autorità del Turkmenista a garantire la libertà religiosa anche ai cristiani?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(22 maggio 2000)

Alla Commissione risulta che la sig.ra Artygul Atakova, madre di cinque bambini, è stata maltrattata dalle autorità del suo paese per aver protestato presso la scuola dei suoi figli a causa dell'imposizione che tutti gli alunni si inchinino davanti al ritratto del presidente Nyazov. Nessuna denuncia è stata sporta contro di lei, ma la sig.ra è stata interrogata dal komitet natsionalny bezopastniy (KNB) e la sua libertà di

movimento è stata limitata. La sig.ra Atakova è la moglie di Shagildy Atakov, attualmente in prigione con una condanna a quattro anni per frode. Si ritiene tuttavia che il vero motivo della condanna sia da imputare al fatto che la persona in questione è un'attivista religioso. È stato riferito che altri parenti sono stati maltrattati per fare pressione sulla famiglia Atakov. La Commissione sta cercando di verificare tale informazione, che è stata riferita da Amnesty International.

Per quanto riguarda la posizione generale del governo turkmeno sulla religione, sebbene la costituzione consenta la libertà di culto, in pratica i gruppi religiosi sono soggetti a registrazione obbligatoria. Nel paese vi è stata una fioritura delle religioni ufficiali, con un aumento del numero di moschee dalle due del 1991 alle 268 di oggi e con l'apertura di 11 chiese russo-ortodosse, ma soltanto i musulmani sunniti e i russo-ortodossi possono operare liberamente. Nessun altro gruppo ha potuto essere registrato e gruppi cristiani protestanti, nonché i Testimoni di Geova e altri sono stati oggetto di vessazioni. La Chiesa cattolica romana può officiare le funzioni religiose soltanto nei locali della Nunziatura apostolica. Il presidente Nyazov ha affermato che in Turkmenistan non ci sono mai stati, né ci saranno, fanatismi. Questo è il motivo per cui alcuni pastori di altre nazionalità sono stati deportati. La distruzione della chiesa degli Avventisti del 7° giorno, che ha avuto luogo nel novembre 1999 a Ashgabat, è un chiaro esempio della politica turkmena nei confronti della religione. La Commissione non ignora che vengono riportati sempre più spesso casi di confisca di libri religiosi, arresti, maltrattamenti nelle prigioni e di espulsioni di missionari stranieri.

La Commissione tiene conto di questi elementi nelle sue relazioni bilaterali con il Turkmenistan. Con detto paese l'Unione ha concluso un accordo di partenariato e cooperazione (PCA) ora sottoposto a ratifica presso gli Stati membri e il Parlamento europeo. Finché tale PCA non entra in vigore, le relazioni bilaterali si svolgono nell'ambito di un accordo sugli scambi e la cooperazione. Sebbene questo accordo non preveda un dialogo politico, durante l'ultima riunione del comitato misto nel novembre 1999 ad Ashgabat, i rappresentanti dell'Unione hanno sollevato questioni in materia di democrazia, diritti dell'uomo e Stato di diritto. Il 9 marzo 2000, nel consiglio permanente dell'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OCSE), l'Unione ha emesso una dichiarazione in cui invita le autorità turkмене a riesaminare la questione dei prigionieri che vengono tenuti in carcere soltanto per motivi politici.

(2001/C 53 E/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1355/00

di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione

(4 maggio 2000)

Oggetto: Diagnosi precisa del divario tecnologico esistente tra il nuovo e il vecchio continente

Stando a una recente relazione, la rapida crescita di alcuni settori dell'industria delle tecnologie dell'informazione nasconde il fatto che, globalmente, la competitività dell'Europa continua a diminuire rispetto ad altre regioni, quali l'America del nord e il Giappone.

Il divario esistente tra il nuovo e il vecchio continente e le fratture che la nuova economia sta creando in seno alla stessa Europa assumono dimensioni allarmanti.

Alla luce della situazione esistente, intende la Commissione proporre la creazione di un comitato di saggi che possa effettuare una diagnosi precisa del ritardo accumulato dall'Europa in materia e suggerire diverse soluzioni per superare il divario tecnologico che, senza dubbio, è la maggiore sfida che l'Unione europea deve raccogliere attualmente?

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(26 giugno 2000)

La competitività delle industrie europee nei settori della società dell'informazione è di importanza fondamentale per l'intera economia europea. È infatti a tali settori che si deve gran parte della crescita economica e conseguentemente dell'attuale crescita dell'occupazione.

In questo contesto la Commissione ha avviato l'iniziativa e-Europe e le strategie per l'occupazione nella società dell'informazione che hanno attirato l'attenzione dei decisori politici su questa tematica. A seguito di tale iniziativa il Consiglio europeo di Lisbona ha preso atto delle trasformazioni in corso ed ha richiesto l'adozione di misure appropriate che favoriscano lo sviluppo della «new economy».

Viste le attività di analisi avviate congiuntamente dal mondo dell'industria e dalla Commissione, in particolare attraverso numerosi gruppi consultivi, quali il Gruppo di alto livello per la dimensione sociale e l'occupazione nella società dell'informazione, il Forum della società dell'informazione o il «Global business dialogue», che consentono la partecipazione dei soggetti locali, per il momento non è però prevista l'istituzione di un ulteriore comitato di esperti onde evitare sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture esistenti.

(2001/C 53 E/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1362/00

di Robert Evans (PSE) alla Commissione

(4 maggio 2000)

Oggetto: OMC e benessere degli animali

Nel 1999 la Comunità ha riconosciuto l'importanza di adoperarsi per realizzare riforme in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) volte a ridurre l'impatto negativo delle norme OMC sui tentativi volti a garantire migliori standard di protezione degli animali.

Quali misure intende adottare la Commissione nel corso dei negoziati per la revisione dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura e nell'ambito dei tentativi di lanciare un nuovo ciclo globale di negoziati OMC per convincere i partner dell'Unione del fatto che i timori dell'UE in materia di benessere degli animali sono reali e non dettati da finalità protezionistiche?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(15 giugno 2000)

Nessuna norma dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) vieta ai suoi membri di adottare, nel loro territorio, misure da essi giudicate essenziali per garantire il benessere degli animali (ad esempio, adottando standard rigidi in materia). La Comunità europea ha adottato infatti negli ultimi anni una serie di normative che hanno progressivamente migliorato gli standard in questo settore. Tuttavia, le regole dell'OMC non consentono ai suoi membri di vietare l'importazione di determinati prodotti per la sola ragione che essi sono stati ottenuti secondo criteri di benessere degli animali diversi da quelli applicati sui loro territori. Un simile provvedimento da parte della Comunità rischierebbe indubbiamente di venire interpretato dai nostri partner commerciali come una forma di malcelato protezionismo.

Per questi motivi, la Commissione ha riconosciuto l'importanza di stabilire norme multilaterali in materia di benessere degli animali. L'elaborazione di queste norme sulla base di consulenze scientifiche costituirebbe la migliore garanzia che esse non vengono utilizzate a fini protezionistici.

La Commissione si era adoperata affinché tale argomento fosse posto all'ordine del giorno dei negoziati agricoli del «Millennium Round» in sede OMC. Ora che, in seguito al fallimento di Seattle, viene a mancare un mandato per un nuovo ciclo complessivo di negoziati, la Commissione dovrà interrogarsi su come perseguire i propri obiettivi in materia di benessere degli animali nel contesto del «dopo Seattle». Una cosa è comunque chiara: la Commissione continuerà ad adoperarsi per promuovere questi obiettivi nell'ambito dell'OMC.

(2001/C 53 E/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1363/00

di Marielle De Sarnez (PPE-DE) alla Commissione

(4 maggio 2000)

Oggetto: Futuro del Kosovo

A un anno dall'inizio della guerra del Kosovo e dall'insediamento di un'Agenzia europea per la ricostruzione dei Balcani, intende la Commissione riferire sui mezzi messi a disposizione di detta Agenzia presentando, regolarmente, un bilancio delle azioni da essa varate?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(9 giugno 2000)

La Commissione riferisce già in merito all'attuazione dei programmi di ricostruzione Obnova nella ex Jugoslavia. L'ultima relazione è stata inviata al Parlamento e al Consiglio nel gennaio 2000.

In conformità del regolamento (CE) n. 1628/96, del 25 luglio 1996, relativo all'aiuto alla Bosnia Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽¹⁾, il direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione presenta al Parlamento una relazione trimestrale sull'attività e la Commissione trasmette ogni anno al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle attività dell'Agenzia. La prima relazione annuale è prevista per il mese di aprile del 2001.

Inoltre, la Commissione presenta regolarmente ad entrambe le istituzioni una descrizione finanziaria dettagliata dei programmi di assistenza attuati dall'Agenzia europea per la ricostruzione dalla sua creazione nel febbraio 2000.

⁽¹⁾ GU L 204 del 14.8.1996; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2454/1999 del 15 novembre 1999, GU L 299 del 20.11.1999.

(2001/C 53 E/169)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1365/00
di Marielle De Sarnez (PPE-DE) alla Commissione**

(4 maggio 2000)

Oggetto: Seguito del Vertice di Lisbona

In occasione del Vertice di Lisbona del 23-24 marzo tutti i partecipanti hanno rilevato la crescente solidarietà intercorrente fra la componente economica e quella sociale e pertanto la necessità di coniugarle.

Muovendo da detta constatazione, intende la Commissione potenziare le azioni comunitarie relative all'insegnamento professionale basato su una partnership fra le imprese e gli istituti di insegnamento?

Intende essa, da una parte, varare un quadro preciso teso a garantire una formazione minima per gli insegnanti e, dall'altra, definire obiettivi precisi da conseguire al termine del tirocinio, a prescindere dal paese europeo nel quale sia stato effettuato?

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(30 giugno 2000)

Il Consiglio europeo di Lisbona ha riconosciuto il ruolo fondamentale che la politica per l'istruzione e la formazione è chiamata a svolgere nel quadro del rinnovamento economico e sociale della nostra società e ha stabilito una serie di obiettivi quantificati da raggiungere a breve ed a medio termine. La Commissione ha assunto immediatamente le iniziative seguenti per rispondere in maniera positiva alle richieste del Consiglio nel campo della formazione professionale.

Nel quadro del programma Leonardo da Vinci essa ha assegnato una priorità alla realizzazione delle partnership per la cooperazione tra i centri di formazione e le imprese, nonché al miglioramento della formazione degli addetti alla formazione. Le priorità del programma Leonardo da Vinci per gli anni 2000-2002 mirano a migliorare la formazione degli addetti alla formazione. Inoltre, la misura «mobilità» del programma prevede una partecipazione agli scambi tra centri di formazione e imprese. Peraltro, l'azione della Comunità nel campo della formazione si basa sull'art. 150 (ex art. 127) del trattato CE che precisa che l'intervento comunitario sostiene e completa le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati per quanto riguarda i contenuti e l'organizzazione della formazione professionale (sussidiarietà). Tale principio rende difficile che la Commissione possa definire un quadro preciso che specifichi gli aspetti della formazione di «tutori» ovvero il contenuto dei tirocini.

Nel quadro della mobilità, essa ha chiesto agli Stati membri di accelerare il processo di adozione dell'Europass e di generalizzarne l'utilizzazione. L'Europass è un documento che attesta che un percorso europeo di formazione in alternanza (scuola-impresa) è stato realizzato in un altro Stato membro.

La Commissione ha adottato in data 24 maggio 2000 l'iniziativa «e-Learning»⁽¹⁾, che si prefigge di mobilitare le comunità educative, nonché gli operatori economici e sociali per accelerare lo sviluppo dei sistemi di formazione, nonché il passaggio dell'Europa verso la società della conoscenza. Nel quadro di tale iniziativa si prevede il potenziamento delle partnership tra il settore pubblico ed il settore privato, tra gli operatori addetti alla formazione e coloro i quali se ne occupano presso le industrie. Un'attenzione particolare verrà attribuita alla formazione degli insegnanti e degli addetti alla formazione, segnatamente per quanto riguarda l'utilizzazione delle nuove tecnologie dell'apprendimento.

Nella sua comunicazione «Strategie per l'occupazione nella società dell'informazione»⁽²⁾ la Commissione ritiene in particolare che le università debbano realizzare nuove partnership con l'industria per assicurarsi che i loro corsi consentano di ottenere le qualifiche richieste dalle imprese industriali. Inoltre, tale comunicazione mira a far sì che tutti gli insegnanti possiedano competenze verificabili in materia di società dell'informazione.

Nel quadro della politica per l'occupazione, il Fondo sociale europeo (2000-2006) mira a sostenere gli Stati membri nella attuazione di nuove politiche attive e di sistemi adeguati per lottare contro la disoccupazione e per migliorare le qualifiche. Tali obiettivi comprendono anche lo sviluppo dei collegamenti tra i mondi del lavoro, dell'istruzione, della formazione e degli istituti di ricerca.

⁽¹⁾ COM(2000) 318 def.

⁽²⁾ COM(2000) 48 def.

(2001/C 53 E/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1383/00
di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(4 maggio 2000)

Oggetto: Elaborazione di statistiche per una migliore comprensione della situazione delle donne e della sua evoluzione

Le statistiche rivestono una grande importanza ai fini di una migliore comprensione della situazione reale in cui si trovano le donne rispetto agli uomini. Tali statistiche permettono anche di individuare chiaramente gli sviluppi positivi e negativi della politica per le donne e quindi di mettere a punto le misure del caso. E' tuttavia un fatto che attualmente, per quanto riguarda le differenze di genere, si dispone solo di statistiche insufficienti.

La Commissione intende prendere misure per mettere a disposizione in futuro dati disaggregati per genere, in modo da rendere chiaramente individuabili la situazione attuale e gli sviluppi della politica per le donne in tutti i settori?

Risposta del sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(26 giugno 2000)

La Commissione pubblica da molti anni dati disaggregati per sesso. Praticamente tutte le sue pubblicazioni in campo sociale presentano statistiche ed indicatori sia per gli uomini che per le donne. Inoltre, la base dati di riferimento di Eurostat (NewCronos) contiene una vasta gamma di statistiche ed indicatori sociali suddivisi per sesso.

L'ultimo decennio ha indubbiamente visto un forte incremento della domanda d'informazioni comparative sulla situazione sociale di uomini e donne. Due pubblicazioni di Eurostat hanno risposto in particolare a questa esigenza: la prima, del 1992, dedicata in modo specifico alle donne, è intitolata *Le donne nella Comunità europea*⁽¹⁾; la seconda, del 1995 è *Donne e uomini nell'Unione europea*⁽²⁾. Quest'ultima è stata presentata alla quarta conferenza delle Nazioni Unite sulle donne di Pechino. La relazione che la Commissione pubblicherà prossimamente sulla situazione sociale nell'Unione europea (2000) conterrà una gran quantità di dati comparativi su uomini e donne.

Come si è detto, quasi tutte le statistiche sociali pubblicate dalla Commissione sono disponibili tanto per gli uomini quanto per le donne, sia su carta che nella base dati di riferimento. Eurostat accoglie di buon grado ogni suggerimento relativo a campi o indicatori specifici per i quali non esistono, ma sarebbero necessari, dati disaggregati per sesso.

La Commissione riconosce che le statistiche disaggregate per sesso sono uno strumento indispensabile per ogni azione che si proponga di integrare il principio della parità dei sessi nelle politiche comunitarie. È possibile migliorare la definizione, l'attuazione e la verifica delle politiche utilizzando dati statistici armonizzati, comparabili e più mirati, suddivisi per sesso.

(¹) ISBN 92-826-3137-0.

(²) ISBN 95-826-9619-7.

(2001/C 53 E/171)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1387/00
di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(4 maggio 2000)

Oggetto: Deformazione dell'immagine della donna da parte dei mass media

Da molto tempo è scientificamente provato che i mass media contribuiscono in modo decisivo a creare una determinata immagine dell'uomo e della donna, degradando talvolta ancor oggi la donna al rango di un oggetto; recentemente anche la Presidente portoghese del Consiglio Maria De Belém Roseira ha fatto propria tale impostazione. Può la Commissione far sapere cosa intende intraprendere per far fronte a questo problema nel quadro della futura politica dei mezzi di comunicazione di massa?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(5 luglio 2000)

La Commissione condivide la convinzione che la continua presentazione di immagini negative o stereotipate delle donne e degli uomini nei mass media non fornisca un quadro esatto e realistico dei molteplici ruoli sociali delle donne e degli uomini.

In quanto strumenti d'educazione e di diffusione dei valori e nel pieno rispetto della libertà d'espressione, i mass media dovrebbero contribuire a cambiare gli stereotipi esistenti nella percezione del pubblico e a presentare un'immagine corretta dell'uomo e della donna.

Al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata e non stereotipata delle donne nei mass media, dal 1988 al 1997 la Commissione ha finanziato il premio Niki, che è stato assegnato a programmi volti a mettere in luce la situazione delle donne e in particolare i loro sforzi per svolgere un ruolo attivo e paritario nella società. Nel quadro dei programmi sulle pari opportunità tra uomini e donne, la Commissione ha anche dedicato particolare attenzione a questa problematica e ha finanziato varie attività, ad esempio iniziative di sensibilizzazione e progetti transnazionali per migliorare l'immagine delle donne nei mass media.

È necessario un ulteriore impegno di tutte le parti interessate per promuovere l'eliminazione di tutte le discriminazioni basate su una visione stereotipata dei rapporti tra uomo e donna, in particolare nei mass media, e lo sviluppo di buone prassi in questo settore.

La nuova strategia quadro comunitaria sulla parità fra uomini e donne (2001-2005)⁽¹⁾ adottata dalla Commissione il 7 giugno 2000, propone di continuare ad affrontare questo problema favorendo l'adozione da parte dei mass media di un atteggiamento che tenga conto del principio di parità dei sessi, promuovendo uno scambio d'opinioni e di buone prassi nei mass media e svolgendo attività di sensibilizzazione.

(¹) COM(2000) 335 def.

(2001/C 53 E/172)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1389/00
di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione**

(4 maggio 2000)

Oggetto: Maggior coinvolgimento delle donne nel processo decisionale

La presenza delle donne in posizioni dotate di potere decisionale continua ad essere caratterizzata da grandi squilibri, sia nel settore pubblico che in quello privato; nella Commissione europea, ad esempio, le funzionarie di grado A sono solo il 19% dell'insieme del personale, nel privato, o più esattamente nel settore finanziario, la quota delle donne è addirittura solo dell'8,2%.

I motivi si possono individuare, fra l'altro, nella mancanza ovvero nei costi elevati delle infrastrutture per la custodia dei figli ma anche nel doppio onere costituito dalla professione e dalla famiglia, che tuttora grava prevalentemente sulle donne.

In che modo intende la Commissione indurre gli Stati membri ad affrontare in forma concreta questi ostacoli, nei loro futuri piani nazionali per l'occupazione, mettendo a disposizione, fra l'altro, servizi di custodia per i figli a prezzi accessibili e sensibilizzando la popolazione sulla questione della ripartizione equilibrata dei lavori domestici?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(16 giugno 2000)

La compatibilità tra vita privata e professionale è da tempo tra le priorità della politica della Commissione in materia di parità tra i sessi. Il Fondo sociale europeo e in particolare l'iniziativa comunitaria Occupazione — NOW (1994-1999) e gli orientamenti per la nuova iniziativa comunitaria EQUAL⁽¹⁾ fanno esplicito riferimento alla necessità di servizi di custodia dei figli per consentire di conciliare più agevolmente la vita privata e quella vita professionale.

La decisione 2000/228/CE del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa agli orientamenti per la politica degli Stati membri in materia di occupazione per il 2000⁽²⁾ (e più precisamente l'orientamento n. 21) invita gli Stati membri a elaborare, applicare e incoraggiare politiche favorevoli alla famiglia, compresa la creazione di servizi di accoglienza accessibili e di buona qualità per i figli e per le altre persone a carico, nonché regimi di congedo parentale e di altro tipo. La Commissione continua a controllare l'attuazione di tale orientamento nei piani d'azione nazionali e, se dovesse scoprire che essa è inadeguata, formulerà raccomandazioni agli Stati membri affinché la situazione migliori.

In forza della decisione 95/593/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000)⁽³⁾, la Commissione ha sostenuto progetti intesi a incoraggiare gli uomini ad assumersi responsabilità familiari.

⁽¹⁾ COM(2000) 853.

⁽²⁾ GU L 72 del 21.3.2000.

⁽³⁾ GU L 335 del 30.12.1995.

(2001/C 53 E/173)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1390/00
di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione**

(4 maggio 2000)

Oggetto: Programmi a lungo termine a favore delle donne

La maggior parte dei programmi dell'Unione europea, ad esempio quelli nel settore dell'istruzione (Socrates, Leonardo da Vinci, Gioventù per l'Europa), sono concepiti su base pluriennale, in modo da garantire il più possibile la continuità. Per quanto riguarda i due programmi specificamente dedicati alle donne, ossia Daphne e STOP, ciò non si verifica e le risorse finanziarie devono essere rinegoziate ogni anno.

Non pensa la Commissione che sarebbe opportuno prevedere anche per questi programmi un bilancio globale per diversi anni, che permetterebbe non solo di realizzare azioni a breve termine, ma anche di promuovere e sostenere la continuità, nonché misure concertate?

Risposta data dal sig. Vitorino A nome della Commissione

(14 giugno 2000)

In realtà, il nuovo programma Daphne (2000-2003) è un programma pluriennale, ai sensi della decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma DAPHNE)⁽¹⁾. Di conseguenza, esso consente di sostenere progetti pluriennali (progetti di durata di 1, 2 o 3 anni).

Quanto al programma STOP, esso è attualmente nel suo ultimo esercizio finanziario. La Commissione intende proporre il rinnovo, prevedendo un meccanismo che tenga conto di progetti pluriennali.

⁽¹⁾ GU L 34 del 9.2.2000.

(2001/C 53 E/174)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1402/00
di Jeffrey Titford (EDD) alla Commissione**

(5 maggio 2000)

Oggetto: La Commissione europea e la Banca centrale europea

Può la Commissione far sapere quali incontri hanno avuto luogo, a livello di alti funzionari, tra la Commissione europea e la Banca centrale europea? Nella sua risposta può la Commissione specificare quanto segue:

- a) la data di dette riunioni;
- b) la relativa sede;
- c) i nominativi delle persone che vi hanno partecipato,

(nonché fornire una sintesi degli argomenti trattati in ogni occasione)?

Può inoltre far sapere se la Banca centrale europea gode di un'assoluta indipendenza nei confronti della Commissione, o se è lecito ritenere che essa, in qualsivoglia modo o forma, subisca l'influsso della Commissione?

Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione

(23 giugno 2000)

Il personale della Commissione è regolarmente in contatto con quello della Banca Centrale Europea (BCE), per telefono, per iscritto e in riunioni. Tali contatti sono una conseguenza naturale delle rispettive attribuzioni delle due istituzioni e contribuiscono a rendere più efficace il loro lavoro.

I rappresentanti della Commissione partecipano, per esempio, a taluni sottocomitati o gruppi di lavoro della BCE, in cui il personale della BCE e delle banche centrali nazionali prepara decisioni o posizioni che saranno adottate dagli organi decisionali della BCE. La Commissione è in genere invitata alle riunioni del sottocomitato di vigilanza bancaria, del gruppo di lavoro sui sistemi di pagamento, nonché del gruppo di lavoro sulle statistiche.

A sua volta, la Commissione invita i funzionari della BCE a partecipare a talune riunioni da lei organizzate, in cui la presenza della BCE è auspicabile, come quelle del comitato consultivo bancario o le riunioni sulle previsioni macroeconomiche. Inoltre, i funzionari organizzano spesso riunioni ad hoc su argomenti d'interesse comune. Il 6 aprile 2000 si è, per esempio, tenuta una riunione a Bruxelles — sotto la presidenza del Direttore generale degli affari economici e finanziari — allo scopo di elaborare la normativa relativa alla lotta contro la contraffazione delle banconote in euro.

Infine, è opportuno ricordare che gli alti funzionari della Commissione incontrano regolarmente i loro omologhi della BCE in seno al comitato economico e finanziario. Gli alti funzionari delle due istituzioni s'incontrano inoltre spesso nelle riunioni d'organizzazioni internazionali (Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, ecc.)

Come in qualsiasi altro settore, la Commissione rispetta scrupolosamente le disposizioni del trattato CE nelle sue relazioni con la BCE.

(2001/C 53 E/175)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1408/00
di Willy De Clercq (ELDR) alla Commissione

(5 maggio 2000)

Oggetto: Valutazioni di impatto sostenibile

L'iniziativa della Commissione di effettuare una valutazione di impatto sostenibile (VIS) per il prossimo round dell'OMC è estremamente importante e positiva.

Ritiene la Commissione che le VIS potranno diventare obbligatorie prima della negoziazione di tutti gli accordi commerciali bilaterali, regionali e multilaterali della UE?

Quali meccanismi verranno istituiti per assicurare che i risultati tanto di questa quanto delle future VIS siano effettivamente inseriti nel processo decisionale in materia commerciale della UE?

Intende la Commissione continuare a dedicare risorse all'ulteriore sviluppo della metodologia VIS? Intende la Commissione incoraggiare gli Stati membri della UE e gli altri membri dell'OMC a effettuare lavori complementari di propria iniziativa nonché a fornire ai paesi in via di sviluppo l'assistenza tecnica necessaria per avviare simili valutazioni, qualora siano interessati a svolgere tali attività?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(8 giugno 2000)

In base al trattato CE la Commissione è tenuta ad integrare la dimensione ambientale in tutti i settori della politica comunitaria e a promuovere lo sviluppo sostenibile. Questi obblighi possono essere assolti in vari modi; le valutazioni di impatto sostenibile (VIS) ne costituiscono uno, ma non vi sono proposte intese a renderle obbligatorie. La Commissione intende portare avanti la VIS avviata in vista dei prossimi negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e prevede di intraprendere una valutazione di questo tipo anche in rapporto alla zona di libero scambio euromediterranea.

I risultati della VIS connessa ai prossimi negoziati OMC saranno largamente diffusi nell'ambito della Commissione e saranno discussi dal gruppo di contatto della Commissione incaricato di seguire l'avanzamento di questo progetto. Essi saranno inoltre pubblicati sui siti web della società cui la Commissione ha affidato il progetto e della Direzione generale del Commercio, in modo che tutte le parti interessate possano dare un contributo diretto alla discussione. Le conclusioni così raggiunte saranno usate a livello decisionale per far sì che l'esito dei negoziati sia compatibile con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile. Altri progetti di valutazione non sono ancora stati pienamente elaborati; la Commissione comunque ritiene essenziale che si proceda nel rispetto della trasparenza e secondo un'impostazione coerente.

La Commissione ha destinato considerevoli risorse finanziarie e umane alla VIS per l'OMC, nonché al perfezionamento del metodo di valutazione, che sarà oggetto della prossima fase del progetto. Ove possibile continueranno ad essere fornite adeguate risorse. Data la notevole complessità di questo settore di attività relativamente nuovo, per la realizzazione delle valutazioni la Commissione dipende in gran parte dalla disponibilità di esperti esterni competenti. Essa sostiene lo scambio internazionale di informazioni ed esperienze in materia di valutazioni d'impatto, in particolare il lavoro attualmente svolto dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. La Commissione intende anche fornire ai paesi in via di sviluppo assistenza tecnica in relazione allo sviluppo della politica commerciale per far sì che essi si integrino pienamente nel sistema commerciale internazionale e ne traggano il massimo vantaggio. Spetta a ciascun membro dell'OMC, compresi i paesi in via di sviluppo, decidere quali strumenti usare nello sviluppo della propria politica commerciale e, quindi, se e come effettuare le valutazioni in oggetto.

(2001/C 53 E/176)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1412/00**di Marietta Giannakou-Koutsikou (PPE-DE) alla Commissione***(3 maggio 2000)**Oggetto:* Caso Diamantis

Da circa un anno il figlio non battezzato di Ioannis Diamantis, cittadino greco di religione ortodossa, è trattenuto illegalmente ad Alessandria d'Egitto dal padre della moglie di Ioannis Diamantis stesso, un'egiziana con cui ha contratto matrimonio civile, con la tolleranza delle autorità del paese. Il suocero impone come condizione per restituire il bambino ai genitori che il padre assuma la cittadinanza egiziana e si converta all'Islam. Nonostante gli sforzi espletati dai genitori, residenti in Grecia, dal Ministro greco per gli affari esteri (Direzione competente per gli affari amministrativi e giuridici) nonché da Interpol (in seguito ad una richiesta presentata all'inizio di aprile) non si è registrato alcun progresso. Questo caso senza precedenti rappresenta una flagrante violazione dei diritti fondamentali dell'individuo e riguarda direttamente i cittadini europei che soffrono per le conseguenze di una serie di discriminazioni a causa della loro origine e convinzione religiosa.

Potrebbe la Commissione comunicare, vista l'imminente firma di un accordo di associazione tra l'Unione europea e l'Egitto, quali misure intende adottare affinché si ponga termine al più presto alla sottrazione illegale del bambino ai genitori?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione*(22 maggio 2000)*

La Commissione è al corrente del caso segnalato dall'onorevole parlamentare soltanto a seguito della risonanza che esso ha avuto di recente in Grecia. Su tale base, la Commissione non è in grado di esprimersi con precisione sui problemi giuridici della questione, né è in grado di dire se si tratta semplicemente di una questione di competenza consolare bilaterale. Alla Commissione risultata, tuttavia, che il bambino in questione è stato riconsegnato ai genitori. Se è così, il problema può considerarsi risolto.

(2001/C 53 E/177)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1416/00**di Roberto Bigliardo (TDI) alla Commissione***(3 maggio 2000)**Oggetto:* Società Telecom Italia Mobile

Premesso che la Società Telecom Italia Mobile è regolarmente quotata in borsa e disciplinata dalle norme applicabili alle società private;

premesse che la società SIP, da cui derivò Telecom Italia era invece una società pubblica operante in regime di monopolio;

premesse che l'accordo intercorso tra alcune parti sindacali e l'azienda Telecom coinvolge il diretto intervento dello Stato italiano che ne subisce i costi economici; premesse che in Italia operano altre aziende nel medesimo segmento di mercato di Telecom Italia, le quali non dispongono tuttavia dei medesimi aiuti economici,

non teme la Commissione che l'accordo raggiunto in ordine all'accesso alla cassa integrazione previsto per Telecom Italia vada a turbare il mercato a danno di altri operatori? Non ritiene inopportuna una ristrutturazione finanziata con denaro pubblico a danno dei nuovi operatori che già devono affrontare un mercato precedentemente monopolistico ed ora vedono Telecom Italia premiata con una riorganizzazione di nessuna utilità alla comunità nel suo insieme?

Risposte data dal sig. Monti in nome della Commissione

(3 luglio 2000)

La Commissione non è a conoscenza di interventi finanziari dello stato a favore di Telecom Italia relativi al finanziamento di parte dei costi relativi al piano di ristrutturazione dell'azienda.

L'accesso ad ammortizzatori sociali quali prepensionamenti o altre forme di mobilità non è riservato in via esclusiva alla Telecom ed è aperto in linea di principio a tutte le aziende che prevedano esuberi di entità consistente. In tal senso, esso non costituisce una misura discriminatoria ai sensi dell'articolo 87 (ex articolo 92) del Trattato CE.

(2001/C 53 E/178)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1423/00
di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione**

(5 maggio 2000)

Oggetto: Applicazione dei trattati

Non ritiene la Commissione che le persone fisiche o giuridiche che ritengano che i loro diritti stabiliti dai trattati europei siano stati violati dovrebbero avere il diritto di rivolgersi direttamente alla Corte di giustizia?

Risposta data dal sig. Prodi in nome della Commissione

(23 giugno 2000)

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre direttamente un ricorso alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 230 (ex-articolo 173) del trattato CE contro le decisioni prese nei suoi confronti dalle istituzioni comunitarie. Ogni persona fisica o giuridica ha inoltre la possibilità di presentare alla Corte di giustizia ricorsi per carenza (articolo 232, terzo comma (ex-articolo 175)) e ricorsi per responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Comunità (articoli 235 e 288 (ex-articoli 178 e 215) del trattato CE).

Le persone fisiche o giuridiche hanno anche la possibilità di adire il giudice nazionale — che è giudice ordinario in materia comunitaria — per impugnare le misure adottate dalle autorità nazionali in violazione del diritto comunitario o a norma di atti comunitari ritenuti contrari al trattato CE. Come indicato dalla costante giurisprudenza della Corte, l'esistenza di un rimedio giurisdizionale contro il provvedimento con cui un'autorità nazionale neghi il godimento di diritti attribuiti dal trattato CE o da atti di diritto derivato è essenziale per garantire al singolo la tutela effettiva di tali diritti.⁽¹⁾

È opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 234 (ex-articolo 177) del trattato CE⁽²⁾, il giudice nazionale può e in taluni casi deve sospendere il giudizio domandando alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito alle questioni d'interpretazione o di validità del diritto comunitario sollevate dalle controversie dinanzi ad esso pendenti. Le decisioni adottate dai giudici nazionali in merito a tali controversie devono conformarsi alla sentenza emessa dalla Corte in via pregiudiziale.

Tutte queste disposizioni mirano a garantire la tutela giurisdizionale dei diritti attribuiti ai singoli dal trattato CE.

⁽¹⁾ 222/86 Unectef/Heylens, Racc.1987, pag. 4097; C-282/85P, Racc. 1997, pag. I-1503.

⁽²⁾ Cfr. anche le sentenze 283/81 CILFIT, Racc.1982, pag.3415 e 314/85, Foto-Frost, Racc.1987, pag. 4199.

(2001/C 53 E/179)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1429/00
di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione***(5 maggio 2000)*

Oggetto: Procedura usata dalla Commissione per stabilire la propria reazione di fronte a una violazione del trattato

Per tutelare il buon nome della Commissione e dei singoli Commissari da accuse di pregiudizio politico, intende la Commissione, qualora una persona fisica o giuridica danneggiata o un membro di questo Parlamento le chiedano di indagare su una possibile violazione del trattato, ricorrere a una consulenza legale indipendente in merito ai propri obblighi al riguardo e pubblicare il parere così ottenuto, anche se coloro che lo forniscono sono coperti da immunità giuridica?

Risposta data dal sig. Prodi in nome della Commissione*(28 giugno 2000)*

Ogni denuncia presentata alla Commissione in merito ad un'eventuale violazione del trattato CE viene registrata presso il Segretariato generale e il relativo fascicolo è trasmesso alla direzione generale competente nella materia, con copia al Servizio giuridico.

La decisione della Commissione in merito all'eventuale violazione del trattato CE è preparata dalla direzione generale competente, in coordinamento con altre direzioni generali eventualmente interessate, ed è oggetto di un parere del Servizio giuridico.

Nel caso in cui il reclamo sia considerato fondato, la procedura da seguire dipende dall'autore della violazione. Quando si tratta di una violazione del trattato CE da parte di uno Stato membro, è la Commissione a decidere collegialmente di iniziare, se del caso, la procedura prevista all'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE.

Il parere del Servizio giuridico non viene pubblicato; d'altra parte, il codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione non dà l'accesso a tale documento (ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado nella causa T-610/97/R — Carlsen, Racc. 1998, p. II-485).

(2001/C 53 E/180)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1430/00
di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione***(3 maggio 2000)*

Oggetto: Poteri di revisione dei conti della Banca europea per gli investimenti

La Commissione può spiegare le motivazioni all'origine della sua decisione di tradurre la Banca europea per gli investimenti dinanzi alla Corte europea di giustizia all'inizio di quest'anno? Essa ritiene che, in occasione dell'imminente conferenza intergovernativa, si debbano introdurre modifiche al trattato volte a permettere alla Corte dei conti di sorvegliare tutte le attività della BEI?

Risposta data dal sig. Solbes Mira A nome della Commissione*(8 giugno 2000)*

Per le motivazioni dell'azione promossa dalla Commissione nei confronti della Banca europea per gli investimenti (BEI) si rinvia l'onorevole parlamentare alla sintesi dettagliata che è stata pubblicata⁽¹⁾.

Le procedure di controllo della BEI sulle operazioni finanziate mediante risorse proprie sono definite dal suo statuto e in particolare dall'articolo 14 e dall'articolo 9. L'articolo 14 descrive i compiti del comitato di verifica della BEI e l'articolo 9 stabilisce che la relazione annuale, il bilancio e il conto profitti e perdite siano approvati dal consiglio dei governatori. Sarebbe necessario modificare il trattato CE se si volessero cambiare le norme statutarie (lo statuto è un protocollo allegato al trattato CE) per consentire alla Corte dei conti di sorvegliare le attività della BEI.

Sono gli Stati membri, in ultima analisi, a dover decidere se la BEI debba essere soggetta all'attività di controllo della Corte dei conti e se il trattato CE debba essere modificato in tal senso.

Le operazioni della BEI effettuate su mandato vengono verificate dalla Corte dei conti sulla base dell'accordo tripartito che è stato rinnovato l'anno scorso.

(¹) GU C 122 del 29.4.2000.

(2001/C 53 E/181)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1432/00

di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(5 maggio 2000)

Oggetto: Lavoro in condizioni di schiavitù e sequestri di persona in Pakistan

Ha intenzione la Commissione di fornire informazioni aggiornate sulle condizioni di salute e sul luogo in cui si trovano gli otto lavoratori già ridotti in schiavitù, prelevati con la forza il 4 maggio 1998 nella provincia di Sind, Pakistan (caso n. 35), e chiarire se sono state prese iniziative da parte delle autorità pakistane per assicurare alla giustizia i responsabili del sequestro?

Intende la Commissione fornire dati recenti sul numero di persone che sono state processate e condannate in Pakistan in conformità della Legge (di abolizione) del sistema di lavoro in condizioni di schiavitù del 1992?

Qual è lo stato del progetto finanziato dall'UE che prevede la lotta allo sfruttamento del lavoro forzato minorile in Pakistan attraverso la prevenzione, il ritiro dei bambini dal lavoro e la loro riabilitazione (aprile 1998)?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(15 giugno 2000)

La Commissione non dispone di informazioni aggiornate sullo stato di salute e sul luogo in cui si trovano gli otto lavoratori già ridotti in schiavitù a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. La Commissione ha chiesto alla sua delegazione di Islamabad di seguire la questione con le autorità della provincia di Sindh. Analogamente, il rappresentante della Commissione in Pakistan si rivolgerà alle autorità competenti per conoscere il numero di iniziative promosse in attuazione della legge (di abolizione) del sistema di lavoro in condizioni di schiavitù del 1992.

Il progetto pilota finanziato dalla Comunità che prevede la lotta contro il lavoro infantile attraverso la prevenzione, il ritiro dei bambini dal lavoro e la loro riabilitazione è attualmente in fase di attuazione. Nella relazione presentata dopo la visita di un rappresentante della Commissione in due dei centri coinvolti nel progetto, a Multan e Shangla Hill, si afferma che, anche se continua a mancare il coordinamento tra i vari partner responsabili dell'attuazione, i centri di istruzione e azione della Comunità stanno entrando nella fase operativa. Il ministro federale del Lavoro pakistano è consapevole dell'importanza del progetto e sta sollecitando il Dipartimento provinciale del lavoro del Punjab al fine di assicurarne il successo. È importante scegliere i bambini fra quelli sottoposti alle forme più pericolose di lavoro infantile. Viene valutata attualmente la possibilità di organizzare un secondo turno nelle scuole.

Il 10 maggio 2000 il governo militare pakistano ha approvato una normativa per l'abolizione progressiva del lavoro infantile in tutti i settori economici. Si prevede di eliminare gradualmente le forme peggiori di sfruttamento dei bambini, di impedire ai minori l'ingresso nel mondo del lavoro, di garantire a tutti l'istruzione elementare, di responsabilizzare le famiglie e infine di riabilitare i bambini sfruttati attraverso un'istruzione non formale, la formazione preprofessionale e lo sviluppo delle loro potenzialità.

(2001/C 53 E/182)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1436/00
di Carmen Cerdeira Morterero (PSE) alla Commissione

(5 maggio 2000)

Oggetto: discriminazioni nei confronti dei disabili

In applicazione dell'articolo 13 del trattato di Amsterdam contro la discriminazione, la Commissione europea ha appena presentato un pacchetto di misure che include tre direttive. Tuttavia, sebbene il suddetto articolo 13 riconosca la disabilità come un tipo di discriminazione nei confronti del quale l'UE deve agire, non esistono misure specifiche per i disabili nel pacchetto in parola.

Alla luce di tale situazione:

- Come intende la Commissione garantire che le persone disabili siano adeguatamente tutelate dal pacchetto di misure antidiscriminazione?
- Ha elaborato la Commissione proposte relative alla dotazione finanziaria di tali misure?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(30 giugno 2000)

La proposta di direttiva del Consiglio sulla definizione di un quadro generale in favore della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro⁽¹⁾ si prefigge di regolamentare le discriminazioni nei confronti dei disabili. L'insieme del dispositivo e delle protezioni proposte dalla Commissione si applica a tale tipo di discriminazione. Inoltre, in vista di garantire ai disabili una parità di trattamento effettiva, la proposta prevede del pari un obbligo specifico di sistemazione ragionevole nei loro confronti.

La proposta di decisione del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitaria di lotta contro la discriminazione⁽²⁾ si prefigge del pari di regolamentare le discriminazioni nei confronti dei disabili per tutti i tipi di provvedimenti previsti dal programma. La Commissione ritiene tuttavia inopportuno prevedere stanziamenti finanziari riservati ad azioni riguardanti forme specifiche di discriminazione.

⁽¹⁾ COM(1999) 565 def.

⁽²⁾ COM(1999) 567 def.

(2001/C 53 E/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1440/00
di Concepció Ferrer (PPE-DE) alla Commissione

(10 maggio 2000)

Oggetto: Euro e persone malvedenti

Tenendo presente che a partire dal 1° gennaio 2002 tutti i cittadini europei dovranno essere in condizioni di maneggiare con precisione e efficacia le monete e i biglietti in euro,

Considerando lo sforzo effettuato dalla Commissione europea, che ha concesso sovvenzioni economiche alle organizzazioni che operano per la formazione dei malvedenti nell'uso dei biglietti e delle monete in euro,

Considerando che alcuni aspetti relazionati a tale questione sono soggetti al principio della sussidiarietà, e tenendo presente che la Commissione ha incontrato ostacoli in alcuni Stati membri,

Si chiede alla Commissione: intende procedere ad un'azione che obblighi gli Stati membri ad impegnarsi maggiormente dal punto di vista finanziario?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(9 giugno 2000)

Fin dalla ratifica del trattato sull'Unione europea, i ciechi e portatori di handicap visivo hanno partecipato attraverso i loro rappresentanti alla definizione delle caratteristiche tecniche delle monete e delle banconote in euro. Inoltre, la Commissione e la Banca centrale europea hanno contatti regolari con l'Unione europea dei ciechi per valutare le esigenze di formazione e per preparare o coordinare insieme agli Stati membri risposte adeguate al problema (formazione di formatori, realizzazione di kit di familiarizzazione...).

(2001/C 53 E/184)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1453/00
di Alexander Radwan (PPE-DE) alla Commissione**

(10 maggio 2000)

Oggetto: Imposta sulle imbarcazioni per l'ingresso nelle acque greche

Dall'inizio di quest'anno la Grecia applica un'imposta speciale per l'ingresso delle imbarcazioni nelle sue acque territoriali (legge n. 2743/1999 del 14 gennaio 2000). A prescindere dalla bandiera, l'imposta deve essere versata per tutte le imbarcazioni di oltre sette metri di lunghezza. Equivale a 2000 dracme per ogni metro di lunghezza dell'imbarcazione ed è valida per una permanenza fino a un massimo di 30 giorni. Le imbarcazioni che dispongono di un posto permanente in un porto greco sono esenti dall'imposta. La validità del posto barca decade però qualora l'imbarcazione rimanga al di fuori delle acque greche più di 30 giorni all'anno.

L'imposta greca viola il principio della libera circolazione dal momento che i proprietari di un'imbarcazione con un posto barca permanente in Grecia possono navigare solo al massimo 30 giorni al di fuori del paese se intendono evitare il pagamento dell'imposta?

E' vero che fino al 2001 varranno per la Grecia normative speciali che le consentiranno di prevedere tale imposta d'ingresso nelle sue acque territoriali?

Risposta data dal Sig Bolkestein in nome della Commissione

(6 giugno 2000)

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-1062/00 dell'Onorevole von Wogau ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 26 E del 26.1.2001, pag. 150.

(2001/C 53 E/185)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1457/00
di Reinhold Messner (Verts/ALE) alla Commissione**

(10 maggio 2000)

Oggetto: Rinnovo concessione alla Società Autostrade Spa

In seguito ad una precedente interrogazione (E-2293/99) ⁽¹⁾ sul rinnovo della concessione alla società italiana Autostrade Spa, relativamente alla questione dell'assunzione del rischio di gestione da parte del soggetto affidatario, la Commissione ha dichiarato che l'intervento della commissione indipendente incaricata della gestione degli appalti di lavori pubblici previsti dalla concessione stessa «non è tale da modificare l'elemento di rischio connesso con la gestione di un'opera, in quanto tale opera non ha ripercussioni sul piano finanziario della concessione e non fa altro che fornire un'ulteriore garanzia dell'apertura degli appalti alla concorrenza». Tale commissione, che era stata istituita su richiesta della Commissione al fine di poter ammettere un rinnovo della concessione senza che si ricorresse a gara pubblica, non è in realtà indipendente, essendovi presenti due rappresentanti indicati dall'ANAS ed uno dalla società Autostrade Spa.

Come può la Commissione europea ammettere la separazione tra costruzione ed esercizio, principio non ammesso dalla normativa italiana (cfr. Legge 463 del 21.5.1955 e DL 547 del 17.4.1948), separazione che sta alla base della costituzione della commissione indipendente incaricata dell'affidamento degli appalti di Autostrade Spa?

Non pensa la Commissione che il fatto che in tale commissione di esperti sia rappresentata la società concessionaria non garantisca la sua indipendenza?

Non pensa la Commissione che questa connessione tra attività d'impresa del concessionario e responsabilità politiche, che sta alla base della costituzione della commissione di esperti (di nomina del ministro dei Lavori pubblici), vada a limitare il potere di indirizzo in materia di politica dei trasporti da parte delle autorità pubbliche?

(¹) GU C 225 E dell'8.8.2000, pag. 89.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(26 giugno 2000)

Nonostante la costituzione della commissione indipendente citata dall'onorevole parlamentare, Autostrade S.p.A. continua ad essere titolare della costruzione e gestione dell'infrastruttura, poiché detta commissione interviene unicamente nella fase di aggiudicazione degli appalti di lavori e unicamente al fine di bandire e gestire le gare. La sua previsione non altera, pertanto, la fattispecie della concessione di lavori quale è prevista dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro (¹).

La costituzione di detta commissione trova la sua origine unicamente nell'esigenza, significata dalla Commissione, di garantire la massima apertura alla concorrenza, con l'esclusione dalle predette gare della concessionaria stessa e delle società ad essa collegate.

Per quanto attiene, invece, alla composizione della commissione sopra menzionata, la Commissione ha immediatamente inviato una richiesta di informazioni alle autorità italiane, al fine di verificare che gli impegni presi in merito all'imparzialità ed indipendenza della commissione stessa, siano stati effettivamente rispettati.

(¹) GU L 199 del 9.8.1993.

(2001/C 53 E/186)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1458/00 di Reinhold Messner (Verts/ALE) alla Commissione

(10 maggio 2000)

Oggetto: Proroga delle concessioni autostradali in Italia

In risposta ad una precedente interrogazione sulle proroghe delle concessioni autostradali in Italia (E-2292/99) (¹) la Commissione dichiarava di avere avviato due nuove procedure e di aver preso contatto con le autorità italiane per chiarire i vari aspetti della questione della proroga delle concessioni senza gara pubblica europea, come invece richiesto dalle direttive 92/50/CEE (²), 93/37/CEE (³) e 89/440/CEE (⁴). Inoltre, la Commissione affermava nella risposta scritta di aver programmato una riunione con le autorità italiane competenti e di aver interrogato tutti gli Stati membri sulla situazione delle concessioni autostradali. Dagli organi di informazione risulta che le 19 concessioni autostradali in Italia sono ad un passo dal via libera definitivo.

Alla luce di queste affermazioni può la Commissione:

- comunicare nei confronti di quali proroghe di concessioni autostradali in Italia sono state avviate le due procedure di cui sopra e se nel frattempo ne sono state avviate delle altre;
- comunicare il risultato dell'incontro avuto con le autorità italiane;

- comunicare il risultato dell'indagine avviata nei confronti di tutti gli Stati membri;
- pronunciarsi in modo definitivo sulla legittimità di simili proroghe in relazione alla legislazione comunitaria in generale e in particolare alle direttive 92/50/CEE, 93/37/CEE e 89/440/CEE?

(¹) GU C 225 E dell'8.8.2000, pag. 88.

(²) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

(³) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

(⁴) GU L 210 del 21.7.1989, pag. 1.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(26 giugno 2000)

Le procedure attualmente aperte nei confronti dell'Italia, con riferimento alla problematica delle concessioni autostradali riguardano la realizzazione del passante Venezia-Mestre, del tratto autostradale «Tibre» e del raccordo Asti Cuneo.

Nel corso della riunione tenutasi nel mese di dicembre 1999 la Commissione ha reiterato alle autorità italiane le richieste di informazioni relative alle procedure in corso. Dette informazioni, successivamente pervenute, sono attualmente al vaglio della Commissione, nel quadro dell'indagine orizzontale condotta nell'insieme degli Stati membri.

La Commissione non dispone ancora di tutti gli elementi di informazione necessari per esprimere un giudizio definitivo sulle problematiche inerenti alle modalità di affidamento delle concessioni autostradali negli Stati membri e sta attualmente lavorando alla predisposizione di un quadro fattuale generale che consenta di condurre le valutazioni giuridiche appropriate.

(2001/C 53 E/187)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1459/00 di Marianne Thyssen (PPE-DE) alla Commissione

(10 maggio 2000)

Oggetto: Programmi europei JOB e ECIP

Gli strumenti finanziari ECIP e JOB, che si propongono di internazionalizzare le PMI europee attraverso la promozione di joint venture, hanno registrato in passato grandi successi.

Le istituzioni finanziarie che fungono da intermediari sono state informate di recente dalla Commissione che tali programmi sarebbero stati sospesi. Non è previsto alcun programma di sostituzione.

Tale decisione è tanto più da deplorare in relazione al programma JOB, diretto a creare joint venture con imprese degli Stati dell'Europa orientale candidati all'adesione.

1. Può la Commissione fornire informazioni circa i motivi della sospensione di questi due programmi?
2. Può la Commissione far sapere se ha adottato misure per la conclusione di progetti in corso?
3. Può la Commissione far sapere che intenzione ha in merito al programma JEV, inteso a promuovere la creazione di joint venture tra piccole e medie imprese dell'Unione europea?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(30 giugno 2000)

1. La Commissione conferma all'onorevole parlamentare che ha preso la decisione di porre termine ai suoi programmi JOP (Joint Venture Programme — PHARE/TACIS) e ECIP (European Community Investment Partners). Questa decisione è motivata, da un lato, dai nuovi orientamenti di PHARE⁽¹⁾ nel quadro dell'adesione all'Unione, ossia la decentralizzazione della gestione e, dall'altro, dal costo amministrativo crescente ed eccessivo di una gestione diretta effettuata dalla Commissione per singoli progetti.

2. La decisione di porre termine al programma JOP è stata comunicata agli intermediari finanziari in occasione della riunione della sua rete a Lussemburgo il 20 ottobre 1999. Al fine di assicurare la chiusura del programma JOP nelle migliori condizioni, la Commissione aveva autorizzato la presentazione di nuove domande di finanziamento fino al 6 marzo 2000. Tuttavia i progetti in corso per i quali si prospetta un finanziamento complementare tramite la «facilità 3» del programma saranno presi in considerazione fino al 30 settembre 2000. Un nuovo pacchetto finanziario provvederà ad assicurare il trattamento di tutti questi ultimi dossier.

Riguardo l'ECIP, il regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996⁽²⁾, che costituiva la base giuridica che consentiva alla Commissione di gestire lo strumento finanziario ECIP è giunto a scadenza il 31 dicembre 1999. La Commissione ha deciso in data 22 dicembre 1999 di non proporre al Consiglio e al Parlamento di prorogare la validità di tale regolamento e quindi di non continuare il programma ECIP dopo il 31 dicembre 1999. Malgrado il successo incontrato da quest'ultimo nel corso degli ultimi anni, la realizzazione di alcune politiche della Commissione, nonché la riforma e la semplificazione dei compiti di gestione hanno reso necessaria questa decisione.

La fine del programma ECIP era stata comunicata agli intermediari finanziari il 14 gennaio 2000. Al fine d'assicurare la chiusura del programma ECIP nelle migliori condizioni la Commissione ha proposto il 31 gennaio 2000⁽³⁾ un regolamento del Parlamento e del Consiglio sulla chiusura e la liquidazione dei progetti interrotti dalla Commissione in applicazione del regolamento (CE) n. 213/96.

3. La Commissione non prevede di rinnovare il programma Joint european venture (JEV) una volta che l'attuale programma in corso sarà giunto a scadenza.

⁽¹⁾ PHARE: Piano d'azione per un aiuto coordinato alla Polonia e all'Ungheria — aiuto alla ricostruzione economica.

⁽²⁾ Regolamento relativo all'attuazione dello strumento finanziario «EC Investment Partners» destinato ai paesi dell'America latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sudafrica — GU L 28 del 6.2.1996.

⁽³⁾ COM(1999) 726 def.

(2001/C 53 E/188)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1462/00**di Jillian Evans (Verts/ALE) alla Commissione**

(10 maggio 2000)

Oggetto: Effetti del solfato di calcio sulla salute umana

Di quali informazioni dispone la Commissione sugli effetti a lungo termine dell'esposizione al solfato di calcio per la salute umana, e quali misure sono state eventualmente adottate per ridurre i rischi di tale esposizione?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(19 luglio 2000)

Il solfato di calcio è un composto chimico utilizzato in molti settori differenti, principalmente nella produzione di cemento e come materiale per costruzioni. La sostanza ha un effetto irritante sulle vie respiratorie e gli occhi; gli effetti nocivi di lunga durata non sono ben conosciuti. L'esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche pericolose è un tema trattato dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro⁽¹⁾, che predispone misure preventive specifiche basate sulla valutazione di rischio.

L'uso del solfato di calcio è autorizzato come additivo alimentare (numero CE: E 516). Tenuto conto del parere del Comitato scientifico dell'alimentazione umana, non si è assegnata una specifica dose giornaliera ammissibile (DGA). Non è dunque necessario stabilire un livello massimo per garantire la sicurezza dell'uso di questa sostanza negli alimenti, né occorrono ulteriori provvedimenti in questo settore d'impiego.

Il solfato di calcio è utilizzato anche per le sostanze d'impianto, ad esempio sostitutive delle ossa, e in tali casi rientra nell'ambito della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici⁽²⁾. Eventuali impurità possono causare problemi nell'uso del solfato di calcio, ma esistono procedure ben note di pulizia dei materiali e orientamenti ampiamente accettati USP (US Pharmacopoeia) e NF (National Formulary) (standard farmacologici). Non sono noti effetti nocivi a lungo termine causati dalle sostanze sostitutive delle ossa.

⁽¹⁾ GU L 131 del 5.5.1998.

⁽²⁾ GU L 169 del 12.7.1993.

(2001/C 53 E/189)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1465/00

di Peter Skinner (PSE) alla Commissione

(10 maggio 2000)

Oggetto: Commercio internazionale di pellicce di cane e di gatto

Come risulta da una serie sempre più nutrita di elementi, all'interno dell'UE oggi si svolge un commercio internazionale di pellicce di cane e di gatto provenienti apparentemente dai paesi esterni all'UE, e in particolare, sembra, a dall'Asia. Può la Commissione mettere al corrente il Parlamento circa le misure che intende adottare per proibire ed eliminare tale commercio all'interno dell'UE? Quale pressione si può inoltre esercitare per porre fine al massacro di animali domestici nei paesi di provenienza, in cui essi vengono utilizzati per realizzare pellicce o per essere imbalsamati?

(2001/C 53 E/190)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1558/00

di Robert Evans (PSE) alla Commissione

(11 maggio 2000)

Oggetto: Commercio globale di pellicce di cane e gatto

Può la Commissione informare quali passi intenda compiere per promuovere il divieto di importazione nell'Unione europea di articoli confezionati con pelli di cane e gatto?

Un'inchiesta della Human Society International ha dimostrato che milioni di cani e gatti sono massacrati ogni anno per ricavarne pelli, spesso in modo estremamente brutale. Queste pellicce vengono spesso importate nell'Unione europea sotto forma di articoli quali guarnizioni di stivali o cappotti.

I consumatori dell'Unione europea possono non essere consapevoli del fatto che gli articoli che stanno acquistando sono ottenuti a partire dalle pelli di questi animali, né del modo terribile in cui questi ultimi vengono uccisi, dal momento che l'etichettatura è spesso fuorviante e, nel peggiore dei casi, fraudolenta.

I consumatori dell'UE meritano certamente di conoscere le vere origini dei materiali utilizzati negli articoli da essi acquistati. Quale primo passo, è pronta la Commissione a garantire controlli più rigorosi sull'etichettatura di tali prodotti?

**Risposta comune
data dal sig. Patten in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1465/00 e P-1558/00**

(8 giugno 2000)

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare in merito al commercio internazionale di pellicce di cane e di gatto, in particolare per quanto riguarda il benessere degli animali.

La Commissione ha adottato un'intera serie di norme attinenti a un'ampia gamma di questioni legate al benessere degli animali. Nessuna norma dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) impedisce alla Comunità di adottare nel proprio territorio misure giudicate essenziali per il benessere degli animali, ad esempio fissando standard elevati. La Commissione ritiene tuttavia che non si possano imporre unilateralmente ai paesi terzi norme di produzione comunitarie basate sul benessere degli animali. Le norme dell'OMC non consentono alla Comunità di vietare determinati prodotti per la sola ragione che essi sono stati ottenuti secondo criteri di benessere diversi.

L'adozione di norme internazionali basate sul benessere degli animali nel quadro di accordi multilaterali potrebbe aiutare a risolvere eventuali conflitti con i partner commerciali. La Commissione si era adoperata affinché la questione del benessere degli animali venisse sollevata nel corso del «Millennium Round» dell'OMC. A Seattle, però, le sue aspirazioni in fatto di benessere degli animali non hanno praticamente ottenuto alcun sostegno. Essa continuerà ad impegnarsi a fondo per promuovere tale obiettivo nell'ambito dell'OMC.

(2001/C 53 E/191)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1471/00
di Alejandro Agag Longo (PPE-DE) alla Commissione**

(10 maggio 2000)

Oggetto: Indirizzi di massima per le politiche economiche

Risulta evidente che tanto gli indirizzi di massima per le politiche economiche quanto gli orientamenti generali per l'occupazione costituiscono due pilastri fondamentali del coordinamento delle politiche economiche a livello comunitario. Non ritiene la Commissione che la pubblicazione in date diverse di questi due documenti ostacoli l'attuazione di una strategia globale, come quella proposta dalla Commissione stessa nella sua raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(27 giugno 2000)

Il Consiglio europeo ha ribadito negli ultimi anni — a Vienna, Helsinki e Lisbona — la necessità di garantire una migliore sinergia e una piena attuazione del coordinamento delle politiche in materia di economia e occupazione della Comunità. Gli indirizzi di massima per le politiche economiche (IMPE) e gli orientamenti generali per l'occupazione — il processo di Lussemburgo — rappresentano gli strumenti fondamentali — sulla base del trattato CE — per il coordinamento delle politiche.

Con la raccomandazione per gli IMPE del 2000, la Commissione ha illustrato una strategia di politica economica globale che potenzi la capacità dell'economia comunitaria di generare una crescita elevata, senza inflazione e duratura e di affrontare le principali sfide economiche cui deve far fronte la Comunità, in particolare per ripristinare la piena occupazione. Perché tale strategia funzioni è necessario che i suoi elementi siano coerenti e si consolidino a vicenda.

La Commissione ritiene che l'obiettivo principale degli IMPE, che costituiscono il nucleo vitale del processo di coordinamento politico e che hanno acquistato un significato rilevante in previsione del Consiglio europeo di Lisbona, sia garantire la coerenza e le sinergie fornendo una guida su un ampio spettro di politiche economiche. Gli orientamenti per l'occupazione stanno diventando un pilastro fondamentale della strategia per la politica economica globale definita negli IMPE. La funzione specifica degli orientamenti per l'occupazione è di affrontare nel dettaglio il problema mantenendo nel contempo la coerenza con gli IMPE.

La Commissione non ritiene che il calendario previsto da ciascun processo per raggiungere gli obiettivi di efficienza, coerenza e sinergia possa costituire un ostacolo. Una migliore sinergia tra i due processi non comporta necessariamente una perfetta coincidenza tra i loro tempi ma richiede un autentico dialogo e contributi reciproci fin dalle prime fasi di preparazione. L'attuale impostazione consente alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Parlamento e alle altre parti in causa di contribuire alla strategia relativa agli aspetti macroeconomici e strutturali globali in primavera e di esaminare con maggiore attenzione le politiche relative all'occupazione e al mercato del lavoro in autunno. Inoltre, l'inquadramento globale previsto dagli IMPE contribuisce ad una migliore elaborazione e articolazione delle politiche in favore dell'occupazione.

(2001/C 53 E/192)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1472/00
di Alejandro Agag Longo (PPE-DE) alla Commissione

(10 maggio 2000)

Oggetto: Commercio elettronico

Nella raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche la Commissione ricorda più volte il potenziale di produttività e crescita economica insito nel commercio elettronico, sollecitando esplicitamente gli Stati membri a prendere misure che consentano di sfruttarlo pienamente.

Potrebbe la Commissione, ai fini di una maggiore concretezza, spiegare quali sono, a suo parere, gli orientamenti generali che i governi nazionali dovrebbero seguire in materia?

Risposta del signor Liikanen a nome della Commissione

(30 giugno 2000)

Si prevede che il commercio elettronico avrà effetti di grande portata sull'organizzazione e sulla competitività delle imprese, assicurando al tempo stesso grandi benefici ai consumatori. Mediante il commercio elettronico le società possono modernizzare i loro procedimenti commerciali, ridurre i costi e fornire servizi migliori ai clienti. La diffusione del commercio elettronico costituisce la condizione per rendere più competitive le industrie tradizionali e permettere alle nuove attività imprenditoriali di emergere. L'esperienza degli Stati Uniti dimostra che il commercio elettronico ha apportato notevoli contributi alla crescita economica e alla creazione di nuovi posti di lavoro.

La Commissione incoraggia quindi le imprese europee a sfruttare le potenziali insito nel commercio elettronico e raccomanda agli Stati membri di porre in essere misure efficaci al fine di favorire la diffusione dello stesso.

La Commissione sta elaborando un quadro normativo per incoraggiare il commercio elettronico e per rimuovere eventuali ostacoli. Ciò si concretizza in numerose azioni legislative riguardanti la privacy, la sicurezza, il copyright e i regolamenti delle telecomunicazioni. È stata recentemente adottata una direttiva quadro⁽¹⁾ che fissa il principio in base al quale le regole comunitarie del mercato unico si applicano ai servizi del commercio elettronico. La direttiva abbraccia il diritto di stabilimento, i contratti on-line, la responsabilità per trasmissione illegale, la protezione del consumatore.

L'iniziativa e-Europe, lanciata dalla Commissione nel dicembre 1999, mira ad accelerare la comprensione delle tecnologie numeriche in Europa e tratta vari settori come l'istruzione, l'accesso ad internet, la ricerca, il capitale di rischio e le applicazioni di pubblico interesse. Il Consiglio europeo di Lisbona ha richiesto al Consiglio e al Parlamento di adottare tutta la legislazione in sospeso sul commercio elettronico entro la fine del 2000. Gli Stati membri dovrebbero accelerare il recepimento negli ordinamenti nazionali entro il 2001.

Nella sua comunicazione «Challenges for enterprise policy in the knowledge-driven economy»⁽²⁾, la Commissione indica il suo approccio per sostenere l'imprenditorialità ed incoraggiare le società, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) ad abituarsi al commercio elettronico. In linea con questa

iniziativa, la Commissione ha anche lanciato un esercizio di riferimento per misurare, mediante adeguati indicatori, i progressi nella Comunità e negli Stati membri nei confronti della nuova economia provvedendo ogni anno a fornire i risultati al Consiglio europeo.

(¹) Direttiva del Parlamento e del Consiglio su alcuni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nell'ambito del mercato interno -4/5/2000.

(²) COM(2000) 256 def.

(2001/C 53 E/193)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1474/00
di Alejandro Agag Longo (PPE-DE) alla Commissione

(11 maggio 2000)

Oggetto: Energie rinnovabili

Le energie rinnovabili costituiscono un obiettivo essenziale dell'UE in risposta agli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto alla fine del 1997 per lottare contro i cambiamenti climatici, motivo per cui sono stati incluse nel Libro bianco sulle energie rinnovabili della Commissione del 1998, ampiamente sostenuto dal Consiglio e dal Parlamento, come una delle principali priorità delle politiche comunitarie in materia di energia e di ambiente.

E' noto che la Commissione sta ultimando una proposta di direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili nell'ambito del mercato interno dell'elettricità, proposta che dovrebbe essere disponibile nelle prossime settimane.

Non ritiene la Commissione che l'attuale progetto di direttiva sugli aiuti statali all'ambiente possa pregiudicare, marginalizzare e perfino vanificare gli sforzi attualmente compiuti da tutti gli attori interessati per instaurare un quadro comunitario coerente per la promozione delle energie rinnovabili nel contesto del mercato interno dell'elettricità? Non ritiene la Commissione che si debba tener conto del fatto che la produzione di elettricità a partire da fonti rinnovabili risulta attualmente sensibilmente più cara di quella convenzionale, motivo per cui richiede una promozione e un sostegno attivo per poter essere concorrenziale?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(26 giugno 2000)

Il 10 maggio 2000 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (¹). La proposta ha l'obiettivo di favorire, a medio termine, un incremento significativo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e di agevolarne l'accesso al mercato interno dell'elettricità.

La proposta riconosce (nel diciottesimo considerando) che il sostegno pubblico all'energia ottenuta da fonti energetiche rinnovabili sarà necessario per conseguire gli obiettivi comunitari di espansione, in particolare fino a quando i prezzi dell'elettricità nel mercato interno non rispecchieranno pienamente i costi sociali e ambientali delle fonti energetiche usate.

I regimi nazionali di aiuti a favore dell'elettricità prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili sono, ovviamente, soggetti alle disposizioni del trattato CE, in particolare agli articoli 87 e 88 relativi agli aiuti di Stato. La revisione dell'inquadramento comunitario degli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente non è pertanto contraddittoria ma complementare all'adozione della proposta di direttiva, dato che è necessario che gli Stati membri e le imprese siano al corrente dei criteri che applicherà la Commissione per valutare se gli aiuti progettati dagli Stati membri siano compatibili o meno con il mercato comune. Naturalmente tali criteri devono essere coerenti con il contenuto e le finalità della proposta di direttiva del 10 maggio 2000. L'applicazione di essi pertanto non deve vanificare detta proposta.

(¹) COM(2000) 279 def.

(2001/C 53 E/194)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1478/00
di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione

(11 maggio 2000)

Oggetto: Registrazione di vetture di lavoro

Secondo il comunicato stampa della Commissione del 31 marzo 1998, detta istituzione avrebbe avviato una procedura di infrazione a carico della Danimarca, tra l'altro per la prassi in vigore in detto paese riguardante l'utilizzo da parte di cittadini residenti in Danimarca di vetture di lavoro registrate in un altro Stato membro.

È in grado la Commissione di far sapere quali passi ha intrapreso dopo la pubblicazione di detto comunicato stampa, e come intende procedere nei riguardi della Danimarca che continua apparentemente a seguire una prassi contraria tra l'altro alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Ledoux, causa C-127/86, e più recentemente nella seconda causa Ryborg, di cui la Commissione è venuta a conoscenza nel novembre 1999, cfr. G. della Commissione D(99) EMPL/D/4-45329?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(5 luglio 2000)

La Commissione informa l'onorevole membro che in seguito al suo parere motivato del 18 maggio 1998, le autorità danesi hanno modificato le norme nazionali in questione. La legge sull'imposta di registrazione dei veicoli è stata modificata con la legge n. 385 del 2 maggio 1999. È stata modificata anche l'ordinanza del ministero dei trasporti relativa alla registrazione e al controllo dei veicoli.

Sebbene in Danimarca le nuove norme permettano l'uso di auto appartenenti alla ditta da cui dipendono da parte dei lavoratori transfrontalieri in determinate circostanze in cui ciò non era possibile secondo le norme e le prassi precedenti, la Commissione ritiene che esista ancora un'incompatibilità con la normativa comunitaria applicabile, in particolare con gli articoli 39 e 49 (ex articoli 48 e 59) del trattato CE in connessione con l'articolo 10 (ex articolo 5) del trattato CE. Per questo motivo, la Commissione continua la procedura d'infrazione contro la Danimarca.

(2001/C 53 E/195)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1482/00
di Paul Rübzig (PPE-DE) alla Commissione

(11 maggio 2000)

Oggetto: Esigenza di lealtà nell'Unione europea

A seguito delle «misure bilaterali» adottate dai 14 Stati membri dell'UE nei confronti dell'Austria a motivo della costituzione del governo federale di coalizione ÖVP/FPÖ, l'Austria e i suoi rappresentanti ufficiali sono costantemente oggetto di azioni discriminatorie nel quadro della politica dell'informazione dell'Unione europea. L'Ambasciatore austriaco a Parigi, ad esempio, è stato l'unico rappresentante di uno Stato membro dell'UE a non essere invitato ad una riunione d'informazione sul programma della Presidenza francese, organizzata all'Assemblea Nazionale. Non c'è alcun dubbio che questa politica compromette l'attività a livello multilaterale delle istituzioni dell'UE e della CE.

Come valuta la Commissione questa situazione, considerata l'esigenza di lealtà e solidarietà, colonna portante dell'operatività dell'Unione e della Comunità, che impegna non solo gli Stati membri, l'Unione e la Comunità con le loro istituzioni, ma anche gli Stati membri fra di loro a dar prova di cooperazione reciproca, leale e solidale?

Risposta fornita dal sig. Prodi a nome della Commissione

(4 luglio 2000)

Come la Commissione ha già dichiarato nella risposta all'interrogazione orale H-0297/00 del sig. Riis-Jørgensen durante il tempo delle interrogazioni al Parlamento nel caso della sessione parziale dall'aprile 2000 ⁽¹⁾, le misure bilaterali prese dai governi dei 14 Stati membri per quanto riguarda la coalizione governativa in Austria non sono questioni riguardanti il Trattato UE o il Trattato CE e non pregiudicano i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi della legislazione comunitaria.

Un principio di lealtà e di solidarietà tra gli Stati membri che può trovarsi nell'articolo 10 (ex articolo 5) del Trattato CE non è violato in questa sede.

⁽¹⁾ Dibattiti del Parlamento europeo (aprile 2000).

(2001/C 53 E/196)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1488/00
di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione**

(11 maggio 2000)

Oggetto: Birmania

A giudizio della Commissione, qual effetto ha avuto l'adesione della Birmania all'ASEAN sul cammino di questo paese verso lo sviluppo della democrazia e del rispetto dei diritti umani?

Risposta data dal signor Patten in nome della Commissione

(5 giugno 2000)

La Commissione ritiene che la situazione dei diritti umani in Birmania/Myanmar sia tuttora molto preoccupante.

Sembrerebbe che l'adesione della Birmania/Myanmar all'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) abbia contribuito a richiamare l'attenzione di altri membri dell'associazione su questa questione e che alcuni di questi paesi abbiano cercato d'incoraggiare il Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo a fare progressi nel campo dei diritti umani e della democratizzazione. Questa iniziativa è stata rafforzata dalla decisa posizione assunta dall'Unione europea, che ha rifiutato di avallare l'adesione della Birmania/Myanmar retta dall'attuale regime all'accordo di cooperazione UE-ASEAN o la sua partecipazione attiva ai programmi attuati nel quadro di tale accordo e anche alla discussione di tali programmi.

L'Unione attribuisce grande importanza alle sue relazioni con l'ASEAN e ha proposto pertanto di tenere una riunione ministeriale UE-ASEAN in Asia prima della fine del 2000. L'Unione ha anche manifestato la sua disponibilità ad avviare un dialogo politico significativo con la Birmania/Myanmar e intende inviare una missione ufficiale della troika a Rangoon/Yangon allo scopo d'istituire tale dialogo. Nel quadro di questi contatti l'Unione farà ulteriori sforzi per esporre le preoccupazioni già formulate nella sua posizione comune riguardo all'assenza di progressi in materia di democratizzazione e alle continue violazioni dei diritti umani e per incoraggiare la Birmania/Myanmar a prendere disposizioni concrete e visibili per andare incontro a tali preoccupazioni.

(2001/C 53 E/197)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1492/00
di Mauro Nobilia (UEN) alla Commissione**

(11 maggio 2000)

Oggetto: Il caso Breda-Omea

Premesso che lo stabilimento Breda-Omea di Reggio Calabria dal 1965 al 1992 ha utilizzato amianto e materiali contenenti amianto nell'ordinaria coibentazione di carrozze ferroviarie; le leggi italiane n. 257 del 1992 e n. 271 del 1973, dopo aver sancito l'illegalità dell'uso dell'amianto come materiale da costruzione,

riconoscono a chi ha lavorato il minerale per almeno dieci anni il diritto a particolari benefici previdenziali; ai lavoratori della Breda-Omea non è stato ancora riconosciuto il diritto ai benefici previdenziali previsti dalla legge italiana e questo nonostante le numerose perizie tecniche che hanno riscontrato all'interno dello stabilimento tracce di amianto blu; i lavoratori dello stabilimento continuano a lavorare negli stessi locali che in più occasioni sono stati dichiarati contaminati da amianto e mai bonificati;

Può quindi la Commissione:

1. accertare se quanto sopra esposto corrisponde al vero;
2. verificare se la permanenza di numerosi lavoratori all'interno degli stabilimenti contaminati da amianto non sia in contrapposizione con le normative comunitarie vigenti in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione di agenti cancerogeni durante il lavoro;
3. accertare se i lavoratori dello stabilimento che per numerosi anni hanno lavorato l'amianto non abbiano diritto in base a norme comunitarie, a particolari riconoscimenti previdenziali;
4. intervenire, se del caso, presso le autorità italiane affinché ai lavoratori dello stabilimento Breda-Omea di Reggio Calabria vengano riconosciuti i benefici previdenziali sopracitati previsti dalla legge?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(27 giugno 2000)

La Commissione non è a conoscenza del caso specifico riferito dall'onorevole membro.

La protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro è garantita dalla direttiva del Consiglio 83/477/CEE del 19 settembre 1983⁽¹⁾, modificata dalla direttiva del Consiglio 91/382/CEE del 25 giugno 1991⁽²⁾, contenente disposizioni specifiche per prevenire gli effetti dell'amianto sulla salute. Tale direttiva è stata recepita correttamente nella legislazione italiana.

Qualsiasi caso concreto di eventuale infrazione delle norme nazionali che recepiscono la suddetta direttiva va riferito alle autorità italiane competenti in materia di controllo e di vigilanza sulle norme nazionali, che devono organizzare ed effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie per l'efficace applicazione di queste misure.

Sebbene la raccomandazione della Commissione 90/326/CEE del 22 maggio 1990 agli Stati membri riguardante l'adozione di un elenco europeo delle malattie professionali⁽³⁾ comprenda tutte le malattie causate dall'esposizione all'amianto, il risarcimento dei danni subiti a causa di malattie professionali e il riconoscimento di particolari benefici previdenziali sono di competenza degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 263 del 24.9.1983.

⁽²⁾ GU L 206 del 29.7.1991.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1990.

(2001/C 53 E/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1494/00

di Per Gahrton (Verts/ALE) alla Commissione

(11 maggio 2000)

Oggetto: Pubblicazione del notiziario «L'Europa senza frontiere»

A quanto ammontano i costi di pubblicazione del notiziario «L'Europa senza frontiere»?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commission

(12 luglio 2000)

La lettera d'informazione «L'Europa senza frontiere» è pubblicata in 11 lingue, in circa 100 000 copie per ogni numero (le variazioni sono dovute alle nuove iscrizioni avvenute nella mailing list) e per 9 numeri l'anno.

Il suo costo annuale ammonta a circa 120 000 €. Il costo annuale della versione svedese (10 300 copie) ammonta a circa 11 300 €.

(2001/C 53 E/199)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1502/00
di Ilka Schröder (Verts/ALE) alla Commissione**

(12 maggio 2000)

Oggetto: Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI)

1. Nel trattato OMPI il concetto di «autore» non è definito. Sono perciò prevedibili controversie giuridiche fra le parti contraenti in materia di diritto d'autore. Qual è l'atteggiamento della Commissione in relazione a questo problema? Ha intenzione d'imporre alle altre parti contraenti la sua definizione di diritto d'autore?
2. La concezione dell'OMPI si basa sul concetto di diritto individuale. La sensibilità giuridica di altri paesi membri dell'OMPI si fonda però in parte sul diritto collettivo. Come giudica la Commissione questa contraddizione?
3. Il trattato OMPI si sovrappone all'accordo TRIPs nel quadro nell'OMC. In entrambi i casi si tratta di «protezione della proprietà intellettuale». Poiché la maggior parte delle questioni riguarda gli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, l'OMPI si occupa in parte degli stessi temi che sono oggetto dell'accordo TRIPs. Vi è una ripartizione dei compiti o delle competenze fra OMPI e TRIPs? Come giudica la Commissione la sovrapposizione di competenze tra questi due contesti istituzionali? Esiste un ordine gerarchico fra OMPI e TRIPs?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(27 giugno 2000)

1. Il trattato sui diritti d'autore dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) va ad aggiungersi alla protezione già sancita dalla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche 1886, (Atto di Parigi 1971) («la Convenzione di Berna»). La convenzione di Berna è il principale accordo internazionale in materia di diritti d'autore e non contiene una definizione generale del termine «autore». Finora ciò non ha generato controversie, e non si ritiene che in futuro il trattato dell'OMPI sui diritti d'autore ne faccia insorgere.

Al momento il concetto di «autore» non è armonizzato in maniera generale nella legislazione comunitaria, sebbene siano stati abordati alcuni aspetti dello stesso nelle opere cinematografiche, nei programmi per i computer e nelle basi dati creative. Per ora la Commissione non vede la necessità di armonizzare i diversi concetti di protezione dei diritti d'autore negli Stati membri.

2. Il trattato OMPI sui diritti d'autore riconosce diritti individuali però non affronta la questione della gestione di tali diritti, se debba essere su base individuale o collettiva. Ciò è lasciato alla discrezione delle parti contraenti.

3. La convenzione di Berna, l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) e, dopo l'entrata in vigore, il trattato OMPI sui diritti d'autore costituiscono insieme una struttura multilaterale di protezione nel campo dei diritti d'autore. L'accordo TRIPs è parte dell'accordo costitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e la maggior parte dei membri dell'OMC sono anche parte contraente della convenzione di Berna nonché firmatari del trattato OMPI sui diritti d'autore.

L'articolo 1 (primo e secondo comma) del trattato OMPI sui diritti d'autore stabilisce espressamente che il trattato non dovrà avere collegamenti con trattati diversi dalla convenzione di Berna, né dovrà pregiudicare diritti o doveri relativi ad altri trattati. Ai fini del trattato OMPI sui diritti d'autore, l'ufficio internazionale dell'OMPI svolge solo determinate mansioni amministrative.

L'accordo TRIPs contiene alcuni requisiti minimi per la protezione non solo dei diritti d'autore ma di tutte le categorie di proprietà intellettuale. Nel caso particolare dei diritti d'autore, esige che tutti i membri dell'OMC si conformino alle principali disposizioni della convenzione di Berna. Esso prevede inoltre la creazione del Consiglio TRIPs per controllare il funzionamento dell'accordo TRIPs e l'osservanza del medesimo da parte membri dell'OMC. Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio TRIPs può consultare chiunque e cercare informazioni da ogni fonte, inclusa l'OMPI. Lo scopo è quello di stabilire un rapporto di cooperazione reciproca tra l'OMPI e l'OMC. Inoltre, in base all'articolo 68 dell'accordo TRIPs, entrambe le organizzazioni hanno concluso accordi di cooperazione. Di conseguenza, il mero fatto che in relazione ai diritti d'autore i trattati si sovrappongano, non deve far sorgere preoccupazioni riguardo a questioni come competenza e responsabilità, poiché non esiste un ordine gerarchico tra la convenzione di Berna, il trattato OMPI sui diritti d'autore e l'accordo TRIPs.

(2001/C 53 E/200)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1505/00
di Helena Torres Marques (PSE) alla Commissione

(12 maggio 2000)

Oggetto: Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità

La direttiva 96/48/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità fissa all'8 aprile 1999 il termine per la sua trasposizione.

Può la Commissione indicare quali paesi non hanno ancora recepito la direttiva nella loro legislazione?

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(14 giugno 2000)

La direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, prevede che «Gli Stati membri modificano e adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie onde autorizzare l'impegno dei componenti di interoperabilità e la messa in servizio e il funzionamento dei sottosistemi conformi alla presente direttiva, non oltre 30 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva».

La direttiva doveva pertanto essere recepita entro l'8 aprile 1999.

Attualmente quattro Stati membri (Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi) hanno comunicato le misure nazionali di esecuzione. Nei confronti degli Stati membri che non hanno recepito la direttiva sono state avviate procedure di infrazione a norma dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE.

(2001/C 53 E/201)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1506/00
di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(12 maggio 2000)

Oggetto: Spese di trasferimento dei rimborsi

Recentemente l'interrogante ha ricevuto, tramite la Western Union/GWB, un pagamento di 5 000 BEF a titolo di rimborso delle spese sostenute per partecipare a una Conferenza della Commissione europea ad Amsterdam. Tale importo è stato trasferito dalla rue Montoyer alla rue Wiertz per un costo di 630 BEF.

Dispone la Commissione di altri programmi del genere per assistere finanziariamente le banche belghe? Ha preso in considerazione l'ipotesi di versare tali importi per taxi visto che sarebbe meno costoso?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(10 luglio 2000)

Per l'organizzazione e la gestione della conferenza della quale parla l'onorevole deputato, la Commissione è ricorsa ai servizi di un contraente esterno. In circostanze normali, il contraente versa agli oratori le indennità giornaliere mediante trasferimento bancario, ma poiché l'onorevole era stato invitato solo con breve anticipo e non era intervenuto in precedenza a conferenze organizzate dal medesimo contraente, i dati relativi al suo conto bancario non sarebbero stati disponibili in tempo perché si potesse effettuare il pagamento prima dell'inizio della conferenza.

In tali circostanze eccezionali, il contraente applica una procedura convenuta, che consiste nel ricorrere alla Western Union per rendere i fondi immediatamente disponibili presso una delle sue agenzie.

(2001/C 53 E/202)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1507/00

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(12 maggio 2000)

Oggetto: EN 469

Quali sono le misure disponibili per garantire che le attrezzature antincendio che non rispondono alla EN 469 siano ritirate dal mercato? Secondo quali modalità gli interessati possono presentare i relativi reclami in caso di mancata ottemperanza?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(30 giugno 2000)

I dispositivi di protezione individuale (DPI), e tra questi i dispositivi di protezione contro il fuoco, rientrano nella direttiva 89/686/CEE modificata e devono perciò corrispondere alle esigenze essenziali di salute e di sicurezza prescritte dalla stessa.

I dispositivi di protezione contro il fuoco, a causa della gravità del rischio, sono inoltre sottoposti ad un esame di tipo effettuato da un apposito organismo e ad un controllo sulla loro fabbricazione.

La norma EN 469 «Indumenti di protezione per vigili del fuoco – Esigenze e metodi di prova per gli indumenti di protezione per la lotta antincendio» è una norma armonizzata secondo la direttiva DPI e conferisce una presunzione di conformità agli indumenti di protezione fabbricati in osservanza alla medesima. L'utilizzo di tale norma non è in alcun caso obbligatoria ed il fatto di non applicarla non presuppone in alcun modo la non conformità del prodotto alle esigenze della direttiva. Attualmente tale norma non è oggetto di contestazioni.

Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione della direttiva «dispositivi di protezione individuale» sul loro territorio, e spetta a loro adottare le misure necessarie nel caso dell'immissione sul mercato d'un prodotto non conforme alle esigenze della regolamentazione europea. La Commissione non è tuttavia stata informata dalle amministrazioni responsabili di tali problemi sui mercati nazionali.

(2001/C 53 E/203)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1509/00

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(12 maggio 2000)

Oggetto: Dvd-player e libera concorrenza

E' la Commissione consapevole del fatto che i Dvd-player sono deliberatamente ideati per impedire la libera concorrenza nella fissazione dei prezzi dei dischi Dvd mediante la suddivisione in sei regioni a livello mondiale? Ciò significa che i cittadini dell'Unione europea non possono beneficiare dell'acquisto di dischi Dvd a buon mercato disponibili in molte parti del mondo. Non ritiene la Commissione che questo comportamento contrario alla concorrenza dovrebbe essere vietato?

(2001/C 53 E/204)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1510/00**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(12 maggio 2000)

Oggetto: Dvd-player

La maggior parte degli acquirenti di Dvd-player nell'UE sono contrari all'installazione deliberata di tecnologie che si traduce per loro in un sovrapprezzo sui dischi Dvd. Di conseguenza essi fanno in modo di «sfrondarli» ad un costo di circa 150 € per eliminare questa tecnologia contraria alla concorrenza e poter videoregistrare i dischi Dvd. A quel punto i produttori sostengono che le garanzie non sono più valide. Non ritiene la Commissione che questo approccio dei produttori dovrebbe essere dichiarato illegale?

Risposta comune**data dal sig. Monti in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1509/00 e E-1510/00**

(14 giugno 2000)

Come sicuramente noto all'onorevole parlamentare, la tecnologia DVD (digital versatile disc) è stata sviluppata negli anni novanta da un consorzio composto da dieci imprese: Hitachi Ltd, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, Time Warner Inc., Toshiba Corporation, Victor Company of Japan, Ltd (JVC), Philips, Sony, Pioneer e Thomson. Le specifiche tecniche standard di questa tecnologia definiscono sia i dischi DVD che le norme, le condizioni e i meccanismi per gli apparecchi che leggono i dischi e li convertono in immagini da proiettare sullo schermo. Le dieci imprese detengono i diritti di proprietà intellettuale sulle specifiche tecniche standard. I DVD possono contenere molte più informazioni rispetto ad altri dischi a lettura ottica come i compact disc e possono dunque fornire registrazioni video, audio e multimedia di migliore qualità.

È vero che le imprese menzionate utilizzano un sistema di codificazione regionale in modo che i produttori di DVD abbiano la possibilità di dare codici diversi ai nuovi prodotti immessi sul mercato a seconda delle regioni del mondo nelle quali il disco DVD dovrebbe essere letto. Sono state definite sei regioni geografiche; tutti gli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) ed alcuni altri paesi fanno parte della medesima regione.

Questa codifica permette ai produttori di film sia di proteggere la loro proprietà intellettuale soggetta a copyright che di mantenere la prassi tradizionale di lanciare le proprie pellicole in tempi diversi nelle diverse parti del mondo. I produttori delle pellicole e le sale cinematografiche locali subirebbero un danno se, ad esempio, un video DVD lanciato inizialmente negli Stati Uniti avesse un'ampia distribuzione in Europa prima che sia cominciata o terminata la distribuzione nei cinematografi locali. L'immissione sul mercato di una pellicola in tempi diversi ed a prezzi diversi nelle varie parti del mondo costituisce un esercizio dei diritti d'autore dei produttori cinematografici. L'utilizzo della codifica regionale per l'esercizio di questi diritti non potrebbe dunque essere considerato illecito di per sé, in particolare se non viene constatato alcun abuso di posizione dominante.

L'esercizio di questi diritti potrebbe anche essere censurato sotto il profilo della concorrenza se venisse accertato che due o più delle ditte interessate (produttori di DVD e produttori di lettori DVD) utilizzano la collaborazione tecnologica, che favorisce la concorrenza ed è destinata allo sviluppo di uno standard aperto comune per DVD, per concordare prassi consistenti nell'allineamento delle rispettive politiche sui tempi e i prezzi di immissione sul mercato dei loro prodotti. La Commissione ha già studiato queste questioni in passato (in una procedura avviata d'ufficio nel 1996) senza constatare alcun comportamento in violazione dell'articolo 81 o dell'articolo 82 (ex articoli 85 e 86) del trattato CE e non dispone di alcuna informazione supplementare che le consenta di cambiare punto di vista. Inoltre, alcune parti coinvolte nello sviluppo dello standard DVD hanno notificato insieme i loro accordi di licenza. Dopo la pubblicazione di una comunicazione⁽¹⁾ nella Gazzetta ufficiale che invitava i terzi a presentare le proprie osservazioni in merito, non è pervenuta alcuna reazione da parte delle associazioni dei consumatori.

Per quanto riguarda la registrazione di dischi video, gli standard DVD comprendono varie forme di protezione contro la riproduzione, in particolare un cifraggio sofisticato dei dati memorizzati sul disco, a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. Queste protezioni possono impedire la registrazione a partire da un DVD. Vista la possibilità potenziale di produrre perfette copie digitali offerta da questa nuova tecnologia, la protezione dei propri dati da parte dei proprietari dei film è essenziale per il futuro dell'industria cinematografica e dei DVD. I sistemi di protezione vengono in effetti elaborati per impedire la riproduzione illegale e abusiva che, a quanto risulta, provoca miliardi di dollari di perdite ai produttori di film e di dati elettronici.

Date le circostanze, il rifiuto da parte di un produttore di estendere la garanzia di un suo lettore DVD che sia stato deliberatamente modificato per copiare DVD in modo illegale non può essere considerato un comportamento anticoncorrenziale.

⁽¹⁾ Notificazione di un sistema di licenza — Caso n. IV/C-3/37 506 — Programma di licenza di brevetto DVD, GU C 242 del 27.8.1999.

(2001/C 53 E/205)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1511/00

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(12 maggio 2000)

Oggetto: Nomi di dominio Internet

Quali sono le misure adottate a livello europeo per impedire la registrazione di nomi generici come nomi di dominio Internet, una pratica che comporta vantaggi iniqui per determinate imprese e persone?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(27 giugno 2000)

La Commissione è pienamente consapevole delle difficoltà incontrate all'interno della Comunità nel combattere la registrazione speculativa ed abusiva dei nomi, inclusi i «nomi generici» come nomi di dominio.

Come annunciato nella comunicazione della Commissione sull'organizzazione e sulla gestione di Internet⁽¹⁾, la Commissione darà inizio ad una consultazione pubblica sui principi contro la registrazione speculativa ed abusiva dei nomi.

⁽¹⁾ COM(2000) 202 def.

(2001/C 53 E/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1513/00

di Imelda Read (PSE) alla Commissione

(12 maggio 2000)

Oggetto: Dati sull'incidenza degli incendi domestici

In considerazione del fatto che nella circoscrizione dell'interrogante (East Midlands, Regno Unito) sono stati registrati nel 1998 tremila incendi fra le mura domestiche, può la Commissione comunicare quali altri Stati membri tengono un registro di tali incendi? Nell'interesse della sicurezza, quali provvedimenti intende adottare la Commissione per assicurare che la raccolta dei dati in questo campo sia armonizzata in tutta l'UE?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(26 giugno 2000)

La Commissione è al corrente della scarsità di informazioni sugli incendi domestici: i dati raccolti in merito dagli Stati membri non sono infatti esaustivi né comparabili.

Tuttavia, tra le priorità previste nel quadro di attuazione del programma d'azione comunitario a favore della protezione civile, adottato dal Consiglio il 9 dicembre 1999 con la decisione 1999/847/CE⁽¹⁾, figura anche la sicurezza in caso di incendio. Le iniziative in tale ambito, unitamente ai lavori portati avanti a livello professionale, in particolare dalla Federazione delle associazioni di pompieri della Comunità europea, dovrebbero consentire di migliorare la situazione.

Attualmente la Commissione sta esaminando un approccio più generale in materia di prevenzione dei rischi naturali e tecnologici.

Occorre infine segnalare i progressi realizzati grazie alla cooperazione comunitaria in materia di protezione civile. Il 30 maggio 2000 la Commissione ha deciso di potenziare gli strumenti di cui dispone l'Unione in quest'ambito. Ulteriori informazioni sulle attività comunitarie in fatto di protezione civile sono disponibili all'indirizzo Internet:
<http://www.europa.eu.int/comm/environment/civil/>.

(¹) GU L 327 E del 21.12.1999.

(2001/C 53 E/207)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1514/00
di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(12 maggio 2000)

Oggetto: Emofiliaci

Come intende la Commissione rimediare al fatto che gli indennizzi versati agli emofiliaci che hanno contratto un'infezione virale dopo una trasfusione con prodotti del plasma contaminati differiscono sensibilmente all'interno dell'Unione europea?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(9 giugno 2000)

La posizione della Commissione per quanto riguarda l'indennizzo di pazienti emofiliaci che hanno contratto infezioni da trasfusioni di sangue contaminato rimane invariata. Spetta agli Stati membri risolvere il problema e la Commissione non intende intervenire.

(2001/C 53 E/208)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1515/00
di Heidi Hautala (Verts/ALE) alla Commissione

(12 maggio 2000)

Oggetto: Composizione e compiti del comitato europeo provvisorio di controllo delle immersioni a fini scientifici

Con riferimento all'interrogazione scritta E-1817/99 (¹) e alla risposta della Commissione è altresì possibile sapere:

Chi sono i membri del comitato europeo provvisorio di controllo delle immersioni a fini scientifici (ESDSC) e a quando risale la sua ultima riunione?

Quali azioni ha il comitato attuato fra quelle citate nella risposta precedente?

(¹) GU C 203 E del 18.7.2000, pag. 57.

Risposta data dal signor Busquin a nome della Commissione

(21 giugno 2000)

Il mandato del comitato europeo di controllo delle immersioni a fini scientifici (ESDSC) è contenuto nel progetto di norma per il livello di formazione «sommizzatore scientifico europeo» (ESD). In questo testo è proposta una forma di autocontrollo che non esclude l'adozione di decisioni ad un livello più elevato da parte di un comitato già esistente, associato ad esempio a programmi di ricerca europei quali MAST-III o ad organismi scientifici che operano in Europa, nonché l'istituzione di un comitato europeo di controllo delle immersioni a fini scientifici (ESDSC).

L'ESDSC è stato posto sotto il controllo del Consiglio europeo per le scienze polari e marittime della Fondazione europea della scienza (1 quai Lezay Marnésia, F-67080 Strasburgo Cedex), cui la onorevole parlamentare potrà rivolgersi per ottenere maggiori informazioni, ad esempio sui membri dello stesso. Dalle informazioni pervenute alla Commissione non risulta che detto comitato si sia ancora riunito.

(2001/C 53 E/209)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1539/00
di Hanja Majj-Weggen (PPE-DE) alla Commissione

(18 maggio 2000)

Oggetto: Arresti in Irian Jaya

Può la Commissione confermare che il 17 marzo scorso in Irian Jaya sono stati arrestati 9 leader papua?

E' la Commissione al corrente che il motivo dell'arresto risiede nel fatto che gli interessati avevano partecipato ad avvenimenti che erano stati autorizzati dalle autorità?

E' la Commissione disposta a chiedere chiarimenti alle autorità indonesiane in merito allo scopo, alla motivazione e al fondamento giuridico delle accuse?

E' la Commissione inoltre disposta a chiedere alle autorità indonesiane qual è il rapporto tra tali arresti e la promessa del Presidente Wahid quanto a un dialogo politico sul futuro di Irian Jaya?

Quali passi può la Commissione compiere per contribuire a evitare le crescenti tensioni tra la popolazione papua e le autorità indonesiane?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(8 giugno 2000)

La Commissione è al corrente dell'arresto di alcuni leader papua nel marzo 2000. Le notizie al riguardo non permettono di stabilire chiaramente se l'arresto sia legato alla dimostrazione cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

Allo stadio attuale, la questione non è stata sollevata nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC). Tuttavia l'Unione intende instaurare con l'Indonesia un dialogo politico che dia modo di affrontare il problema delle tensioni esistenti in alcune province e offra un'occasione per discutere della situazione in Irian Jaya.

La Commissione ritiene che il governo indonesiano stia facendo lodevoli sforzi per dare maggiore autonomia alle province e ai distretti. Queste iniziative dovrebbero contribuire ad un superamento delle tensioni etniche esistenti nel paese.

La Commissione si adopera tramite il suo ufficio per gli aiuti umanitari (ECHO) per attenuare gli effetti di tali tensioni.

(2001/C 53 E/210)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1548/00
di Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) alla Commissione

(18 maggio 2000)

Oggetto: Mercato interno

Lo scorso 5 aprile la Commissione europea ha reso pubblico l'avvio delle procedure legali contro banche di quattro paesi dell'Unione europea nella fattispecie Germania, Francia, Italia e Spagna sospettate di aumentare le commissioni per il cambio di banconote nella zona dell'euro, posteriormente all'entrata in vigore dell'euro.

Quali azioni intende intraprendere la Commissione europea per evitare tali pratiche?

Mediante quali meccanismi si prevede di indennizzare i consumatori?

Entro quale termine potremo disporre con un' «area unica di pagamento e di cambio» nell'Unione europea?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(30 giugno 2000)

L'interrogazione posta dall'onorevole parlamentare si basa su un dispaccio d'agenzia diffuso il 5 aprile 2000. La Commissione non conferma le informazioni contenute nell'interrogazione.

Nel febbraio 1999, la Commissione ha svolto indagini presso un certo numero di banche per verificare se erano intervenuti accordi tariffari in occasione dell'introduzione dell'euro. Il membro della Commissione responsabile della concorrenza ha annunciato, nel febbraio 2000, in occasione di una commissione parlamentare, che erano stati individuati indizi di intesa e che sarebbero state avviate procedure giudiziarie. Nella fase attuale della procedura è assolutamente impossibile fornire informazioni circa gli Stati membri o gli enti interessati.

Nella sua comunicazione sui pagamenti al dettaglio nel mercato interno⁽¹⁾, la Commissione ha indicato come intendeva realizzare progressivamente l'area unica per i pagamenti. L'obiettivo è quello di ottenere pagamenti transfrontalieri tanto rapidi, poco onerosi e sicuri quanto i pagamenti nazionali. I lavori di infrastruttura necessari all'automatizzazione di tali pagamenti sono rilevanti e richiederanno tempo. Ciononostante la Commissione conta su progressi continui e su un miglioramento fondamentale entro il 1° gennaio 2002.

⁽¹⁾ COM(2000) 36 def. (http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/finances/payment/2k-108.htm).

(2001/C 53 E/211)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1554/00

di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(18 maggio 2000)

Oggetto: Analisi comparativa del valore di mercato dei prodotti nella stessa area monetaria

Nella sua risposta E-0273/00⁽¹⁾ la Commissione sviluppa vaste e interessanti considerazioni sul raffronto del valore di mercato dei prodotti nella stessa area monetaria. A prescindere dalle profonde differenze esistenti fra una Unione economica e monetaria e il ricorso ad uno standard monetario comune (oro, argento, sterlina-oro, dollaro-oro o dollaro) gli esempi citati dalla Commissione (raffronto Argentina — USA e Belgio — Lussemburgo) sono interessanti per capire la materia in appresso trattata.

Per cominciare suggerirei alla Commissione esempi più vicini a noi e più significativi. Ad un'analisi comparativa dei prezzi a Bruxelles di alloggi equivalenti, in linea con le esistenti metodologie di registrazione statistica e con riferimento a diversi quartieri della città, si registrano facilmente differenze di valore di mercato pari a 200, 300 e perfino 400 punti percentuali. Se la stessa operazione venisse effettuata con riguardo a taluni beni di consumo corrente (segnatamente ortofrutta, abbigliamento e calzature) fra diverse aree di Bruxelles risulterebbero del pari disparità di valore di mercato estremamente significative.

Infatti, se qualcuno si dedicasse ad un'analisi comparativa dei valori di mercato tra i vari quartieri di Bruxelles avvalendosi delle metodologie delle tecniche statistiche utilizzate da EUROSTAT per il calcolo delle PPA tra paesi, sono pienamente convinto che denoterà variazioni altrettanto o più significative di quelle registrate da EUROSTAT fra i vari paesi dell'Unione europea.

Ammesso che da una siffatta analisi dovesse risultare che la differenza dei valori di mercato fra il quartiere più ricco e quello meno ricco di Bruxelles si aggira sul 50 %, considererebbe la Commissione giustificato che le autorità di Bruxelles adattassero la distribuzione delle risorse tra i vari quartieri della città basandosi su detto indicatore?

Impostando la questione in altri termini, ritiene la Commissione che le autorità di Bruxelles disporrebbero, in tale situazione, di una qualsiasi base giuridica, scientifica o metodologica per accordare ai cittadini del quartiere più povero metà degli stanziamenti concessi ai cittadini del quartiere più ricco?

Si rende conto la Commissione che quella che stiamo descrivendo come situazione ipotetica assurda per Bruxelles corrisponde esattamente a quello che la Commissione sta facendo, in termini reali e tutt'altro che ipotetici, a livello europeo?

(¹) GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 114.

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(7 luglio 2000)

La Commissione riconosce che il prezzo del medesimo prodotto, in particolare un prodotto non oggetto di scambi, può variare in misura considerevole sui mercati nazionali, regionali e locali, dati i costi operativi che impediscono l'arbitraggio sui prezzi. In teoria, potrebbe essere auspicabile calcolare le parità del potere d'acquisto (PPA) sulla base di unità territoriali di dimensioni inferiori rispetto agli Stati membri. In pratica, tuttavia, le inchieste sui prezzi necessarie per calcolare le PPA sono piuttosto costose e i loro costi si moltiplicherebbero se i calcoli si effettuassero su base regionale o locale.

Nondimeno, la Commissione intende esaminare le possibili opzioni per accertare a costi ragionevoli le PPA su base regionale, in modo da disporre di accurate determinazioni al riguardo entro il 2006, quando si procederà a decidere il nuovo elenco di regioni ammissibili, probabilmente secondo criteri analoghi a quelli stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, nel quale sono enunciate le disposizioni generali sui Fondi strutturali (¹).

(¹) GU L 161 del 26.6.1999.

(2001/C 53 E/212)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1556/00 di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(11 maggio 2000)

Oggetto: Dati sulla sicurezza stradale in Grecia

L'esodo delle vacanze di Pasqua è costato alla Grecia circa 50 morti e 450 feriti rimasti vittime di incidenti stradali. Non è certo la prima volta che ciò accade giacché ogni trasferimento di massa in occasione dei fine settimana e delle altre grandi feste e vacanze è segnato in Grecia da un grave tributo di sangue versato dalle vittime della strada.

Stante che da dati recenti sembra che la Grecia sia uno dei pochi se non l'unico Stato membro dell'Unione europea in cui i morti e i feriti in incidenti stradali non solo non si riducono nonostante gli sforzi profusi negli ultimi anni, bensì aumentano stabilmente, potrebbe la Commissione dire se dispone di dati comparativi in ordine alla sicurezza stradale e al suo andamento nei vari Stati membri dell'Unione e a cosa ritiene sia da attribuire l'evoluzione sempre crescente di questo fenomeno in Grecia?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(9 giugno 2000)

Le cifre disponibili, e inviate direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento, confermano l'aggravamento dell'insicurezza stradale in Grecia, mentre, nel resto della Comunità, si registra una tendenza al miglioramento.

La Commissione non dispone di analisi particolareggiate della situazione nei singoli Stati membri.

Fra le cause della situazione specifica della Grecia si possono citare l'altissimo numero di veicoli in circolazione attorno ai grandi centri urbani all'inizio e alla fine delle vacanze e l'aumento del parco autoveicoli, più rapido del miglioramento delle infrastrutture stradali.

Si possono citare altri elementi che concorrono a creare una simile situazione, quale il comportamento degli utenti (sono pochi gli automobilisti che allacciano la cintura di sicurezza e i motociclisti che portano il casco).

(2001/C 53 E/213)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1559/00
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(11 maggio 2000)

Oggetto: Autorizzazione del pagamento della terza quota per l'aumento del capitale azionario della OA (Compagnia aerea Olimpiaki – Olympic Airways)

Nelle sue prime dichiarazioni il nuovo ministro dei trasporti, facendo riferimento alla compagnia aerea Olimpiaki (OA), ha constatato che questa «ha gravissimi problemi economici», che «è difficile rispettare i tempi di trasferimento di talune strutture aeroportuali a Spata» e che «il deficit del 1999 supererà ampiamente le cifre previste». Il nuovo consiglio d'amministrazione dell'Olympic Airways, conformemente alla decisione della Commissione (CE/332/1999)⁽¹⁾ relativa alle sovvenzioni della Grecia all'OA, ha presentato una relazione sull'andamento dell'azienda nell'imminenza dell'autorizzazione del pagamento della terza quota per l'aumento del capitale azionario.

Non essendo nota la decisione della Commissione in merito allo stato di avanzamento del programma di risanamento dell'impresa, e considerando il trasferimento di alcuni servizi dell'azienda nel nuovo aeroporto di Atene, si chiede alla Commissione:

1. Come giudica il nuovo piano aziendale della OA? È garantito il rispetto del progetto di sviluppo previsto?
2. Esistono studi relativi all'opportunità dell'acquisto o locazione di aeromobili entro il 31/12/2000? Può l'azienda avvalersi di aiuti statali?
3. Come giudica la Commissione la situazione economica dell'azienda?

⁽¹⁾ GU L 128 del 21.5.1999, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(19 giugno 2000)

Per poter valutare correttamente la situazione di Olympic Airways la Commissione ha richiesto i servizi di un gruppo di esperti indipendenti. Essa rimane in contatto con le autorità greche per far sì che il nuovo piano aziendale, che si colloca nella prospettiva di una futura privatizzazione della società, sia atto a portare al suo risanamento.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto ii) della decisione 1999/332/CE della Commissione del 14 agosto 1998, Olympic Airways può ricevere «nuove garanzie per un totale di 378 milioni di USD per prestiti da stipulare anteriormente al 31 dicembre 2000 per l'acquisto di nuovi aeromobili».

(2001/C 53 E/214)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1570/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(19 maggio 2000)

Oggetto: Corse di cani (levrieri)

Secondo la Commissione è possibile che siano stati concessi aiuti comunitari per altri scopi a imprese, persone o associazioni che nella Comunità allevano levrieri o sono implicate nelle corse di levrieri (interrogazioni E-0826/00 e E-0919/00)⁽¹⁾. In questo momento la Commissione non dispone di dati relativi a questi beneficiari.

Intende la Commissione chiedere informazioni alle imprese, alle persone o alle associazioni alle quali è possibile che siano stati concessi aiuti comunitari per altri scopi, per verificare se sono implicate o meno nell'allevamento di levrieri e/o nelle corse di levrieri?

In caso contrario, per quale motivo rifiuta la Commissione di chiedere tali informazioni, alla luce dei reclami ricevuti in merito ai maltrattamenti inflitti ai levrieri destinati alle corse di cani?

In caso affermativo, può la Commissione trasmettere tali informazioni non appena saranno a sua disposizione?

⁽¹⁾ GU C 26 E del 26.1.2001, pag. 115.

Risposta del Commissario Fischler a nome della Commissione

(28 giugno 2000)

La Commissione non intende chiedere informazioni a imprese, associazioni o persone a cui possono essere stati concessi aiuti comunitari per altri scopi, al fine di verificare se allevano levrieri o se sono implicate nelle corse di levrieri nella Comunità. La Commissione non vede l'utilità di tali informazioni, la cui raccolta richiederebbe considerevoli spese. Essa ricorda all'Onorevole membro che i beneficiari di aiuti comunitari possono avere molteplici altri interessi che non concernono la concessione di aiuti comunitari.

Sebbene la Commissione condivida il parere che sia necessario evitare inutili sofferenze agli animali, la prevenzione dei maltrattamenti inflitti ai cani in occasione, ad esempio, di manifestazioni sportive, rientra nell'esclusiva competenza degli Stati membri.

(2001/C 53 E/215)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1571/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(23 maggio 2000)

Oggetto: Corse di cani (levrieri)

La Commissione afferma che, dato che spetta ai singoli Stati membri trovare una soluzione ai maltrattamenti inflitti ai levrieri, non può far altro che esortare le autorità competenti a vegliare affinché sia posto termine a questa situazione (interrogazioni E-0826/00 e E-0919/00⁽¹⁾).

1. Quali autorità competenti ha la Commissione esortato a vegliare affinché sia posto termine ai maltrattamenti inflitti ai levrieri?
2. Quando ha la Commissione esortato tali autorità a vegliare affinché sia posto termine ai maltrattamenti inflitti ai levrieri (fornire cortesemente un prospetto cronologico delle date)?
3. In quale modo ha la Commissione esortato tali autorità a vegliare affinché sia posto termine ai maltrattamenti inflitti ai levrieri (fornire cortesemente le citazioni letterali)?

4. Intende la Commissione esortare nuovamente tali autorità a vegliare affinché sia posto termine ai maltrattamenti inflitti ai levrieri? In caso contrario, per quale motivo, dato che i maltrattamenti inflitti ai levrieri continuano?

(¹) GU C 26 E del 26.1.2001, pag. 115.

Risposta data dal commissario Byrne in nome della Commissione

(17 luglio 2000)

La Commissione ha indicato chiaramente nella sua risposta combinata all'interrogazione scritta E-0826/00 dell'onorevole parlamentare e all'interrogazione scritta E-0919/00 dell'on. Ford (¹) che le condizioni di vita e di corsa dei levrieri all'interno degli Stati membri non rientrano nelle sue competenze. Il benessere di tali animali, tranne durante il loro trasporto, è pertanto una questione regolata esclusivamente dalle leggi nazionali degli Stati membri interessati.

Sebbene la Commissione deplori in ogni caso il fatto che vengano inflitte inutili sofferenze agli animali, essa può intervenire al fine di alleviare tali sofferenze solo quando dispone del necessario potere legale.

Di conseguenza, nella sua risposta alle interrogazioni scritte sopra menzionate, la Commissione ha fatto appello perché vengano sospesi i maltrattamenti ai levrieri descritti dagli onorevoli parlamentari interessati. Tuttavia, la Commissione non ha intrapreso ulteriori azioni nei confronti dei singoli Stati membri interessati in quanto, al momento, non dispone della base giuridica necessaria a garantire il rispetto del suo parere in merito.

(¹) GU C 26 E del 26.1.2001, pag. 115.

(2001/C 53 E/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1584/00 di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(12 maggio 2000)

Oggetto: Incidente sciistico a Meribel, Francia

Ritiene la Commissione che il codice di condotta degli sciatori della Federazione internazionale di sci abbia forza giuridica nell'Unione europea e in particolare che esso si applichi allo stesso modo sia in Francia sia nel Regno Unito?

Con riferimento alla cooperazione in questioni giudiziarie e alle norme del mercato interno nel settore delle assicurazioni, ritiene la Commissione che la responsabilità per un incidente tra due sciatori britannici verificatosi sul territorio francese potrebbe essere adeguatamente stabilita in seno ai tribunali britannici o che una società francese di assicurazioni responsabile per uno degli sciatori potrebbe richiedere che il procedimento si svolga in un tribunale francese?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(23 giugno 2000)

La Commissione non dispone di informazioni sul codice di condotta degli sciatori della Federazione internazionale di sci e non è dunque in grado di rispondere alla prima domanda dell'onorevole parlamentare.

Le questioni di giurisdizione civile sono governate, negli Stati membri, dalla Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata. In linea di massima le persone sono citate in giudizio nel paese in cui hanno il domicilio. La convenzione contempla, tuttavia, talune alternative. In caso di responsabilità da atto illecito l'attore può citare il convenuto nel paese in cui è avvenuto l'evento che ha originato il danno. La Convenzione di

Bruxelles stabilisce inoltre norme specifiche per la competenza giurisdizionale in materia d'assicurazioni (artt. 8-12 a). Esse prevedono che nel caso dell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore che copre il rischio di responsabilità civile possa anche essere convenuto davanti al giudice presso cui è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta (art.10, paragrafo 1).

Nel caso citato dall'onorevole parlamentare, la Convenzione permetterebbe che l'azione fosse proposta nel Regno Unito o in Francia.

(2001/C 53 E/217)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1586/00
di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione

(19 maggio 2000)

Oggetto: Regime fiscale dei dividendi versati da società per azioni

Dalla questione sono interessati in modo emblematico i piccoli azionisti o i dipendenti azionisti della società Aventis, i quali hanno acconsentito alla proposta della presidenza della Höchst AG e hanno scambiato le loro azioni della Höchst AG in partecipazioni della Aventis AG con sede a Strasburgo. Nell'iter fiscale intervengono l'azionista, la banca di deposito, l'ufficio tributario della zona di residenza, l'ente che versa i dividendi (Strasburgo) e l'amministrazione fiscale francese (Parigi). L'azionista riceve un modulo di richiesta (RF 1A) in cinque copie dall'ufficio tributario federale tedesco o dalla banca di deposito. Dopo aver compilato il modulo, l'azionista invia le cinque copie all'ufficio tributario competente per la sua residenza, il quale conferma che l'azionista risiede in Germania e trattiene il modulo n. 1. Gli altri quattro moduli vengono rispediti all'azionista. I moduli nn. da 2 a 5 vengono spediti all'ente che versa i dividendi, il quale verifica i dati dell'azionista e procede al versamento dei dividendi senza operare la ritenuta fiscale alla fonte. Successivamente il modulo n. 2 viene trasmesso a fini fiscali all'amministrazione tributaria francese, i moduli nn. da 3 a 5 ritornano all'azionista. Quest'ultimo conserva il modulo n. 3 e i moduli nn. 4 e 5 vengono trasmessi all'amministrazione tributaria tedesca. L'ufficio tributario trattiene il modulo n. 4 e quello restante, n. 5, viene trasmesso attraverso l'ufficio tributario federale tedesco all'amministrazione tributaria francese onde garantire che l'imposta dovuta venga versata al fisco tedesco (cfr. anche l'allegato).

E' la Commissione al corrente delle procedure burocratiche che devono sostenere gli azionisti di società insediate in altri paesi membri per l'accertamento corretto delle imposte dovute?

Quali facilitazioni propone la Commissione in merito a tale situazione?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(6 luglio 2000)

L'articolo 293 (ex articolo 220) del trattato CE invita gli Stati membri ad avviare fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità. In assenza di una convenzione multilaterale relativa ai dividendi di società per azioni conclusa ai sensi di tale articolo, lo stesso obiettivo viene perseguito dagli Stati membri attraverso convenzioni bilaterali. A tal fine il 21 luglio 1959 la Francia e la Germania hanno concluso una convenzione bilaterale, modificata in seguito dalle clausole addizionali firmate il 9 giugno 1969 e il 28 settembre 1989.

Gli articoli 9 e 20 del testo in vigore di tale convenzione concedono ai residenti tedeschi il diritto non soltanto di evitare il prelievo della ritenuta alla fonte francese sui dividendi versati loro da società con sede in Francia, ma anche di beneficiare di un credito d'imposta pari a quello concesso ai residenti in Francia al momento della distribuzione dei dividendi per prodotti della stessa natura.

La Commissione non può che rallegrarsi del fatto che la Francia e la Germania, mediante fra l'altro l'istituzione di compensazioni finanziarie tra di loro, abbiano potuto raggiungere tale risultato, che elimina qualsiasi forma di doppia imposizione per i residenti tedeschi che percepiscono dividendi di fonte francese.

La Commissione si permette però di attirare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che le modalità amministrative stabilite dai due Stati membri per l'applicazione pratica della convenzione bilaterale sono di loro competenza. La Commissione comprende che i piccoli azionisti e i dipendenti azionisti tedeschi dell'ex società Hoechst AG si trovino a disagio con le nuove procedure applicabili all'incasso dei dividendi in seguito alla fusione di tale società nella nuova Aventis SA con sede a Strasburgo. Tuttavia, in base alle informazioni comunicate dall'onorevole parlamentare, la Commissione non dispone di alcun elemento che le consenta di concludere che vi è stata una violazione del diritto comunitario. Ritiene pertanto che gli Stati membri interessati sono maggiormente in grado di fornire eventuali semplificazioni all'attuale sistema.

(2001/C 53 E/218)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1589/00
di Martin Callanan (PPE-DE) alla Commissione

(19 maggio 2000)

Oggetto: Concorrenza

La legge di pianificazione turistica vigente nelle Canarie sancisce, nella sua sottosezione 4, articolo 38, il principio di unità di esercizio che vieta ai singoli proprietari di stabilire il prezzo delle camere, penalizzando inoltre i proprietari che desiderano farne uso personale.

Condivide la Commissione il parere secondo cui questa legge viola le norme sulla concorrenza in quanto:

1. nelle strutture residenziali l'attività turistica dev'essere esercitata in conformità del suddetto principio di unità di esercizio e
2. l'espressione «unità di esercizio», ai sensi della suddetta legge, è da intendere come obbligo di far corrispondere una singola società nominativa a ciascun complesso, nella misura in cui si eserciti un'attività turistica?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(20 giugno 2000)

L'onorevole parlamentare fa riferimento ad una legge delle isole Canarie; la Commissione presume che si tratti della legge n. 7/1995 del 6 aprile 1995 relativa ad alcune norme che disciplinano i servizi turistici nelle Canarie. L'onorevole parlamentare chiede se la Commissione condivide il parere secondo il quale una specifica disposizione di tale legge è chiaramente contraria alle norme sulla concorrenza. La disposizione contestata prevede sostanzialmente che vi sia una sola unità di esercizio e alcune norme comuni per l'affitto ai turisti di appartamenti in uno stesso complesso, al fine di garantire ai turisti un servizio di buona qualità. Tuttavia la fissazione dei prezzi ed altri aspetti commerciali sembrano restare al di fuori dell'ambito del coordinamento.

Le norme comunitarie in materia di concorrenza — articoli 81 e 82 (ex articoli 85 e 86) del trattato CE — vietano gli accordi tra imprese che limitano la concorrenza (ad esempio, accordi per fissare i prezzi tra concorrenti) e gli abusi di posizione dominante. L'applicazione dell'articolo 10 (ex articolo 5) o, nel caso di imprese pubbliche o imprese con diritti esclusivi, dell'articolo 86 (ex articolo 90) del trattato CE, insieme a uno dei precedenti articoli, consente alla Commissione di intervenire anche in casi in cui uno Stato membro imponga o incoraggi un tale comportamento. Va tuttavia ricordato che le norme comunitarie in materia di concorrenza sono applicabili solo se la presunta restrizione può pregiudicare in misura sensibile il commercio tra Stati membri.

La Commissione, pur essendo disposta ad esaminare ogni reclamo che le sia presentato, non può, in mancanza di ulteriori dettagli, condividere il parere dell'onorevole parlamentare secondo il quale la disposizione in questione violerebbe le norme comunitarie in materia di concorrenza. Sulla base delle informazioni disponibili sembrerebbe al contrario che la legge non possa indurre a comportamenti anticoncorrenziali che configurino una violazione delle norme della Comunità in materia di concorrenza.

(2001/C 53 E/219)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1594/00**di Pere Esteve (ELDR) alla Commissione**

(23 maggio 2000)

Oggetto: Utilizzazione di mercurio nelle apparecchiature sanitarie

La legislazione comunitaria e in particolare la direttiva 93/42/CEE relativa ai prodotti sanitari (modificata in un secondo tempo dalla direttiva 98/79), non fa alcuna menzione dell'utilizzazione del mercurio nelle apparecchiature sanitarie.

La Commissione prevede di adottare misure per disciplinare l'impiego del mercurio in apparecchiature come termometri e sfigmomanometri, utilizzati in centri medici, ospedali, ecc., tenendo conto che si tratta di una sostanza pericolosa?

Risposta del sig. Liikanen da parte della Commissione

(4 luglio 2000)

Le principali restrizioni dell'uso del mercurio in vigore, che riguardano i soli composti del mercurio, sono state introdotte dalla direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 che modifica per la sesta volta la direttiva 76/769/CEE, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi⁽¹⁾. Tali restrizioni non riguardano per il momento l'uso del mercurio nei dispositivi medici.

La Commissione, tuttavia, esamina attualmente, sulla base di uno studio indipendente, i rischi per la salute e per l'ambiente del mercurio presente nei prodotti, compresi i termometri. Tale studio sarà disponibile alla fine del 2000. Questo esame potrebbe portare, nel 2001, ad una proposta di modifica delle norme vigenti della direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda il mercurio ed i suoi composti.

⁽¹⁾ GU L 398 del 30.12.1989.

(2001/C 53 E/220)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1598/00**di Armando Cossutta (GUE/NGL) alla Commissione**

(19 maggio 2000)

Oggetto: Mutilazioni genitali femminili

Una ricerca condotta dal Servizio di medicina preventiva delle migrazioni dell'Ospedale San Gallicano di Roma presenta un quadro generale della pratica delle mutilazioni genitali femminili in Italia. Oggi nel Paese vivono circa 40 000 donne che le hanno subite. Circa 5 000 bambine, figlie di immigrati, rischiano di subire l'intervento, che in media viene eseguito all'età di sei anni. Nei paesi d'origine, soprattutto Egitto ed Eritrea, le operazioni si svolgono in condizioni igieniche precarie, che inducono effetti collaterali molto gravi, cui spesso sono chiamati a porre rimedio i medici italiani, quando le donne si trasferiscono in Italia.

I medici italiani, dopo un'esperienza di circa vent'anni, si sono resi conto che si tratta di un fatto eminentemente culturale; in alcuni casi, i medici stessi hanno aperto un dialogo paziente e rispettoso con le donne interessate, riuscendo a farle recedere dal proposito di mutilare le figlie.

Considerando che risulta difficile intervenire direttamente nei Paesi d'Africa orientale, dove è assai diffusa tale pratica, ma che un numero crescente di donne africane si trasferisce in Europa,

1. ritiene la Commissione di poter finanziare studi e ricerche che permettano di conoscere l'entità del fenomeno nei paesi europei?

2. Non crede che sia necessario promuovere la formazione di operatori sanitari e sociali capaci di interagire con le donne emigrate su questa materia?
3. Ritiene corretto intraprendere azioni coordinate ed efficaci, allo scopo di incidere sulla cultura delle donne e degli uomini immigrati, per favorire la trasformazione della pratica delle mutilazioni genitali femminili in altre pratiche culturali più rispettose dell'integrità fisica del corpo femminile, dei diritti delle donne e delle bambine?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(7 luglio 2000)

La Commissione concorda con l'on. parlamentare sulla difficoltà di intervenire direttamente nei paesi dell'Africa orientale in cui la pratica delle mutilazioni sessuali femminili è molto diffusa. Secondo l'Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) ogni anno due milioni di giovani donne sono sottoposte a questa pratica, e un numero crescente può anche essere trovato tra gli immigrati e nelle famiglie dei rifugiati nell'Europa occidentale.

Durante l'ultimo decennio, le mutilazioni sessuali femminili sono state riconosciute dalla comunità internazionale come una grossa violazione dei diritti umani delle donne. Nel 1993 la dichiarazione delle Nazioni Unite (NU) sulla violenza contro le donne, la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo nel 1994 e nel 1995 la Piattaforma d'azione di Pechino, hanno tutte chiesto ai governi e alla comunità internazionale di proibire le mutilazioni sessuali femminili e di sradicare questa pratica.

Al fine di delineare le strategie per eliminare questo fenomeno, l'OMS, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) e il Fondo delle Nazioni Unite per le Attività Demografiche (UNFPA) ha pubblicato una segnalazione congiunta nel 1997 che descrive la pratica della mutilazione sessuale e le ragioni per cui essa viene effettuata. La nuova strategia quadro comunitaria in materia di uguaglianza tra le donne e gli uomini (2001-2005)⁽¹⁾, adottata dalla Commissione il 7 giugno 2000, propone di sostenere una rete di autorità nazionali e di istituzioni comunitarie per raccogliere dati sulle violazioni dei diritti umani in materia di uguaglianza tra le donne e gli uomini. Nel 1999 la Commissione ha sostenuto un'attività di ricerca innovativa con l'OMS per attuare uno studio multinazionale sulla salute delle donne e la violenza domestica.

La Commissione è convinta che denunciare semplicemente le mutilazioni sessuali femminili e condannare coloro che le effettuano non apporterebbe alcun cambiamento. Le mutilazioni sessuali femminili spariranno solo se la gente, donne incluse, sarà convinta di poter abbandonare una pratica senza rinunciare ad aspetti significativi della propria cultura. Occorrono strategie con diverse sfaccettature, incluse quelle mirate all'istruzione di coloro che operano nel settore sociosanitario, nonché un riconoscimento dell'importanza dei riti di passaggio. Ai sensi della decisione 1400/97/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 giugno 1997 per l'adozione di un programma comunitario in materia di monitoraggio sanitario nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica (1997-2001)⁽²⁾, si prevede che il programma di lavoro annuale per il 2001 includerà, come priorità, l'argomento della salute sessuale e riproduttiva. Questo programma di lavoro è in corso di adozione da parte della Commissione in un prossimo futuro.

Un obiettivo strategico della nuova strategia quadro comunitaria sull'uguaglianza tra le donne e gli uomini è la parità nella vita civile. La Commissione intende sottolineare la necessità di cambiare gli atteggiamenti e rafforzerà la sua informazione in materia di diritti umani delle donne, sia nell'ambito della Comunità, sia nel contesto della cooperazione allo sviluppo. Nel 1999 la Commissione ha approvato un finanziamento (470 000 €) di un'attività pilota per un'organizzazione locale nell'Etiopia meridionale, allo scopo preciso di diminuire le mutilazioni sessuali femminili del 25 % entro il 2002. Nell'attuazione della strategia quadro, la Commissione farà il possibile per garantire che la questione delle mutilazioni sessuali negli Stati membri abbia il posto giusto nell'ordine delle questioni da dibattere e che riceva la seria attenzione che si merita da parte della Comunità.

⁽¹⁾ COM(2000) 335 def.

⁽²⁾ GU L 193 del 22.7.1997.

(2001/C 53 E/221)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1621/00
di Nelly Maes (Verts/ALE) alla Commissione***(29 maggio 2000)*

Oggetto: Reclamo contro i servizi postali tedeschi per concorrenza sleale

Le norme europee in materia di concorrenza stabiliscono che i servizi postali non possono utilizzare i redditi provenienti dai servizi riservati per la sovvenzione incrociata di attività nei settori aperti alla concorrenza. In Germania, i servizi postali tedeschi (Deutsche Post AG) godono di un monopolio legale sul normale servizio postale. Il servizio pacchi è un servizio non riservato. Contrariamente al servizio postale normale, che realizza dei profitti, il servizio pacchi registra, dal 1984, delle perdite. Nel 1994 è stato presentato alla Commissione il primo di una serie di reclami per concorrenza sleale.

Il 21 luglio 1999 la Commissione ha avviato una procedura nei confronti dei servizi postali tedeschi per aiuti di Stato illeciti. Il giudizio della Commissione in materia costituisce un test per l'efficacia e la credibilità della normativa concernente il settore postale e gli aiuti statali. Se gli aiuti statali falsano la concorrenza, la sanzione ultima che garantisce il rispetto delle norme europee è il rimborso degli aiuti statali illeciti.

In altri casi in cui è stata coinvolta la Germania, la Commissione ha applicato integralmente le norme in materia di aiuti statali e le imprese tedesche sono state costrette a rimborsare gli aiuti statali illeciti.

Nel caso del reclamo presentato nei confronti dei servizi postali tedeschi, sarà la Commissione in grado di resistere alle pressioni della Germania e di adottare lo stesso atteggiamento risoluto?

(2001/C 53 E/222)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1646/00
di Ward Beysen (ELDR) alla Commissione***(29 maggio 2000)*

Oggetto: Abuso di una posizione di monopolio da parte dei servizi postali tedeschi (Deutsche Post AG)

Nel giugno 1994 è stato presentato un reclamo contro la Deutsche Post AG per, da un lato, abuso della sua posizione di monopolio attraverso il trasferimento dei ricavi del monopolio al servizio pacchi che non ne faceva parte, il che costituisce una sovvenzione incrociata non autorizzata, e, dall'altro, per aver ricevuto aiuti statali illeciti. Grazie agli utili realizzati, la Deutsche Post AG è persino riuscita a creare una rete paneuropea, il che, ovviamente, configura una violazione delle norme europee in materia di concorrenza. I risultati dell'indagine si fanno ciò nondimeno aspettare. Quando sarà adottata una decisione? Intende la Commissione applicare, nella sua decisione, lealmente e integralmente le norme europee in materia di concorrenza e indicare chiari orientamenti in materia di aiuti statali, in modo da garantire sia una concorrenza vivibile che la libera scelta per il consumatore? Qualora fosse dimostrata l'esistenza di sovvenzioni incrociate, imporrà la Commissione sanzioni effettive, ad esempio il rimborso dei relativi importi da parte della Deutsche Post AG? Da ultimo, quali provvedimenti intende la Commissione adottare per prevenire in futuro le sovvenzioni incrociate e le distorsioni della concorrenza?

**Risposta comune
data dal sig. Monti in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1621/00 e E-1646/00***(30 giugno 2000)*

Il 20 luglio 1999 la Commissione ha deciso d'iniziare la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2 (ex articolo 93) del trattato CE riguardo all'aiuto di Stato configurabile nei confronti delle poste tedesche (Deutsche Post AG).

Tale procedura comprende tutti gli elementi presentati per sostenere che vi è aiuto di Stato nei confronti della Deutsche Post AG.

La Commissione esamina ora le osservazioni fatte pervenire dal Governo tedesco e dalle parti interessate. L'esame è ancora in corso: non è quindi possibile, al momento, fornire indicazioni sul possibile esito delle indagini.

(2001/C 53 E/223)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1655/00
di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Progetto Life

Ritiene opportuno la Commissione prevedere nel progetto Life un intervento finanziario a favore di piccole e medie aziende che svolgono attività ecocompatibili, e più in particolare le PMI già inserite, che intendono operare nel perimetro di zone protette (enti, parchi) dove si trovano insediamenti edilizi abusivi oggetto di piani di recupero?

Risposta data dalla sig. Wallström a nome della Commissione

(4 luglio 2000)

Indipendentemente dal fatto che piccole e medie imprese (PMI) espletino la loro attività nel perimetro di zone protette, il settore tematico di «Life-Nature» prevede un aiuto finanziario per azioni concernenti la conservazione degli habitat naturali e delle specie di importanza comunitaria e, in particolare, per l'attuazione della rete europea Natura 2000.

Le PMI possono accedere anche all'altro settore «Life-Ambiente», destinato a contribuire all'evoluzione di tecniche e metodi innovatori e integrati e all'ulteriore sviluppo della politica comunitaria in materia di ambiente.

(2001/C 53 E/224)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1662/00
di Ari Vatanen (PPE-DE) alla Commissione

(18 maggio 2000)

Oggetto: Imposta sugli autoveicoli non conforme alla normativa comunitaria, in Finlandia

Nel 1998 la Commissione europea ha trasmesso una nota ufficiale sulla tassazione degli autoveicoli usati importati in Finlandia da altri Stati membri e chiesto altresì di essere informata su altri casi di mancato rispetto della normativa comunitaria in tale ambito. E' perciò il caso di soffermarsi su tre punti.

In primo luogo, la base imponibile per un autoveicolo importato da un paese della Comunità è chiaramente più elevata rispetto a quella applicata a un autoveicolo di fabbricazione nazionale. L'errore fondamentale della legge finlandese sulla tassazione degli autoveicoli è costituito dal fatto che l'intera base imponibile per calcolare un'imposta sugli autoveicoli fabbricati in Finlandia è «il costo di fabbricazione sul luogo di fabbricazione», mentre nel caso degli autoveicoli importati dai paesi della Comunità essa è il valore doganale, che nel caso degli autoveicoli nuovi è il «prezzo di acquisto dell'importatore» e in quello degli autoveicoli usati è il «prezzo di vendita dell'importatore finlandese».

Secondariamente, il sistema lineare di calcolo della diminuzione del valore di un autoveicolo ai fini della tassazione finlandese non corrisponde a una riduzione del valore effettiva. Ad esempio, il prezzo maggiorato delle tasse di una Volkswagen-Golf di sette mesi importata dalla Germania è di oltre 160 000 marchi finlandesi, mentre è possibile acquistare un'automobile nuova dello stesso tipo presso un rivenditore a soli 125 000 marchi finlandesi. Stando alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, il principio della neutralità non è rispettato quando a un prodotto importato da un altro paese della Comunità viene applicata un'imposta superiore a quella applicata nel caso di un prodotto nazionale, anche qualora si tratti di singoli casi.

In terzo luogo, la tassazione finlandese degli autoveicoli non è conforme alla VI direttiva comunitaria sull'IVA. Essa stabilisce esplicitamente che l'IVA sugli autoveicoli usati dev'essere riscossa nel paese del venditore, ciononostante, nel caso di un autoveicolo usato importato in Finlandia l'IVA viene riscossa sia nel paese del venditore sia in Finlandia, dove l'imposta sugli autoveicoli viene maggiorata dell'IVA.

Per il consumatore finlandese, il mercato interno comunitario nel caso degli autoveicoli usati non funziona. Un'ulteriore prova è il fatto che meno di 1000 automobili all'anno sono importate in Finlandia da altri paesi dell'Unione europea, mentre in Svezia, solo dalla Germania, nel 1998 sono state importate circa 50 000 automobili usate. Può la Commissione far sapere quali azioni concrete intende attuare per modificare la tassazione degli autoveicoli usati in Finlandia che, alla luce dei casi succitati, non è conforme all'articolo 95 (articolo 90) del trattato di base, né è conforme alla direttiva sull'IVA!? Quali misure urgenti intende adottare per tutelare i diritti dei consumatori finlandesi?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(30 giugno 2000)

Il governo della Finlandia ha dato seguito alla nota ufficiale del 1998 modificando la legislazione del paese in diversi punti. In particolare, la percentuale di ammortamento annuo degli autoveicoli usati, utilizzata per il calcolo della base imponibile della tassa automobilistica, è salita dal 6 % al 7,2 %. Dopo l'ottavo anno, tale percentuale annua passa al 10,8 %, deviando dal calcolo lineare che in passato veniva applicato per l'intera vita del mezzo. Inoltre, è stato abolito il massimale di ammortamento, prima fissato al 75 %, e vengono ora riconosciuti livelli di deprezzamento superiori a tale percentuale. In linea con i provvedimenti precedenti, il governo finlandese ha abolito le limitazioni degli incentivi fiscali sui veicoli «antiquamento», finora riservati alle automobili nuove, e li ha estesi anche ai veicoli usati che rispondono ai criteri anti-inquinamento. Lo stesso governo ha infine abrogato la norma secondo cui, per rientrare nella categoria dell'usato, un veicolo deve aver percorso 10 000 km.

In considerazione di tali cambiamenti nonché dei miglioramenti che essi rappresentano per i contribuenti-possessori di autoveicoli e tenuto conto della mancanza di norme precise nel settore della tassazione degli autoveicoli, ad oggi non ancora armonizzato a livello comunitario, la Commissione ritiene che, in riferimento alle contestazioni mosse, la nuova legislazione possa essere considerata accettabile. La Commissione si riserva tuttavia di formulare un giudizio definitivo dopo la sentenza che la Corte di Giustizia pronuncerà tra breve in merito alla causa C-393/98, Gomes Valente, di simile contenuto. La Commissione terrà altresì conto degli elementi presentati dall'onorevole parlamentare.

Per quanto attiene alle parti dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare che non riguardano la procedura di infrazione di cui sopra, cioè le parti relative alla base imponibile dell'imposta sugli autoveicoli applicata, da una parte, agli autoveicoli fabbricati in Finlandia e, dall'altra, agli autoveicoli provenienti dagli altri Stati membri, le modalità di applicazione dell'IVA sugli autoveicoli e le statistiche di importazione degli autoveicoli in Finlandia, la Commissione esaminerà tali questioni tenendo conto di tutte le informazioni di cui dispone e prendendo i necessari contatti con le autorità finlandesi, al fine di poter garantire il rispetto del diritto comunitario.

(2001/C 53 E/225)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1665/00

di Mario Mauro (PPE-DE) alla Commissione

(18 maggio 2000)

Oggetto: Violazione dei diritti del bambino

La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento affari sociali — Comitato per i minori — in data 3 maggio 2000 ha disposto l'espatrio in Svizzera di Izabayo Fidencie, bambina ruandese trovata in territorio italiano priva di documenti di riconoscimento, presso Nshimiyimana Juvenal, sedicente padre della fanciulla, nonostante l'esistenza di documenti che attestano senza ombra di dubbio la malafede dello stesso.

Il ricorso al TAR della Regione Lazio nei confronti della decisione assunta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento affari sociali — in tale drammatica situazione senza un esame approfondito delle prove a disposizione, fornite dal governo ruandese, che dimostrano la falsità delle affermazioni di Nshimiyimana Juvenal, palesa la superficialità del provvedimento amministrativo adottato.

L'Unione europea ha, da sempre, proclamato il proprio impegno per il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, confermando esplicitamente il proprio impegno riguardo i diritti sociali fondamentali; così pure «la Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali».

Inoltre nell'art. 3 della «Convenzione dei diritti del bambino» dell'Organizzazione delle Nazioni Unite si afferma che «... in tutte le azioni che riguardano i bambini sebbene sotto la tutela di istituzioni pubbliche o private, tribunali, autorità giudiziaria, gli interessi del bambino che dovranno essere presi prioritariamente ...» e viene anche proclamato il diritto del bambino ad avere una famiglia e non il diritto di qualcuno ad avere un figlio. Può indicare la Commissione:

1. quali azioni intende intraprendere per far sì che l'Italia accerti effettivamente la paternità e la maternità nei confronti della bambina Izabayo Fidencie e l'affidi ai genitori legittimi o naturali?
2. quali azioni intende intraprendere affinché l'Italia sospenda, alla luce dei nuovi documenti prodotti ed in attesa della sentenza del TAR del Lazio, il trasferimento in Svizzera di Izabayo Fidencie?.

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(30 giugno 2000)

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali e la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino non fanno parte del diritto comunitario.

La Commissione pertanto, non avendo competenza in materia, non può intervenire a questo proposito.

(2001/C 53 E/226)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1667/00 di Rosemarie Müller (PSE) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Trasparenza dei programmi di scambio per i giovani

La trasparenza può essere garantita in due modi: da un lato rendendo pubbliche le procedure e fornendone una descrizione e, dall'altro, strutturando però anche le procedure stesse in maniera tale da agevolarne la comprensione.

Ciò considerato, può la Commissione indicare se ritiene possibile assicurare una maggiore comprensibilità dei programmi di scambio per gli studenti e i giovani, rendendo le varie procedure e le modalità di presentazione delle domande più semplici, più rigorose e quindi anche più trasparenti?

Inoltre, considera la Commissione possibile modificare i termini per la presentazione delle domande, che a volte sono eccezionalmente lunghi?

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(13 luglio 2000)

La Commissione è d'accordo nel ritenere che la trasparenza debba essere garantita non soltanto mediante l'impiego di procedure trasparenti, come già avviene, ma anche attraverso la semplificazione delle procedure stesse.

L'esecuzione del programma Gioventù è un ambito in cui una maggiore trasparenza e la conseguente semplificazione dell'accesso al programma stesso rivestono un ruolo particolarmente importante. Va sottolineato che Gioventù integra le attività di due programmi d'azione comunitaria (Gioventù per l'Europa III, Servizio volontario europeo per i giovani) in un programma unico, consentendo di raggiungere due obiettivi: riduzione delle finalità programmatiche da dieci a tre e riduzione del numero di azioni programmatiche da otto a cinque; inoltre, si è accelerato il decentramento dell'amministrazione del programma per il tramite di Agenzie nazionali (circa l'80% del bilancio stanziato). In tal modo si è resa possibile una comunicazione diretta coi candidati nella loro lingua nazionale, e si è considerevolmente semplificato l'accesso al programma.

Anche le modalità di esecuzione sono state semplificate dovunque ciò risultasse possibile: finanziamento forfaitario di un gran numero di progetti, nuovi moduli più chiari e concisi, manuale utente disponibile su Internet all'indirizzo

<http://europa.eu.int/comm/education/youth.html>.

I termini per la presentazione delle domande del nuovo programma Gioventù sono stati unificati per tutte le azioni. Nel quadro dell'azione I (scambi giovanili) ad esempio ci sono cinque termini per i progetti gestiti dalle Agenzie nazionali, e i progetti possono iniziare tre mesi dopo. Questi termini scaturiscono dalla preoccupazione di assicurare una gestione ordinata del programma, per la quale sono necessarie impegnative riunioni di selezione dei progetti. Inoltre, gran parte dei progetti viene scelta a livello delle Agenzie nazionali. Attraverso i provvedimenti suelencati si cerca di garantire la conclusione di un contratto di sovvenzione con tutti i candidati prima dell'inizio del progetto.

(2001/C 53 E/227)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1671/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Pagamento di imprenditori e fornitori

In seguito alla risposta della sig.ra Schreyer alla mia interrogazione scritta n. E-0505/00⁽¹⁾, può la Commissione comunicare quando presenterà la sua relazione il gruppo di lavoro interservizi incaricato di studiare il problema dei ritardi di pagamento?

⁽¹⁾ GU C 46 E del 13.2.2001, pag. 10.

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(19 luglio 2000)

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento la sua comunicazione, adottata il 5 luglio 2000, riguardante la riduzione dei termini di pagamento.

(2001/C 53 E/228)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1679/00
di Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Introduzione di un brevetto comunitario

Nel quadro della recente discussione sulla comunicazione dedicata allo spazio europeo della ricerca è emersa anche la questione dell'introduzione di un brevetto europeo.

In che modo intende la Commissione garantire l'introduzione in tempi il più possibile brevi di un brevetto europeo a livello di Unione europea? Quali sono le previsioni della Commissione circa il calendario definitivo del progetto? Con quali strumenti intende la Commissione garantire che il sistema del brevetto europeo sia per quanto possibile esente da oneri burocratici, di agevole applicazione ed economico?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(28 giugno 2000)

Il brevetto comunitario è una questione prioritaria per la Commissione. All'inizio di luglio del 2000 la Commissione deve adottare una proposta di regolamento sul brevetto comunitario. Il calendario finale per l'introduzione del brevetto comunitario dipenderà da molti fattori, non ultimo il successo della revisione in corso del trattato CE inerente la messa a punto di una nuova giurisdizione comunitaria centralizzata per

trattare le controversie su validità ed infrazioni relative ai brevetti comunitari. Uno dei requisiti basilari per il successo del brevetto comunitario è l'esistenza di un sistema giurisdizionale integrato che offra la massima tutela giuridica per il brevetto comunitario unitario. La Commissione sta ancora valutando le diverse opzioni disponibili per garantire che il sistema di brevetto comunitario sia, per quanto possibile, accessibile e sostenibile.

(2001/C 53E/229)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1693/00
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Disposizioni relative all'omologazione dei pneumatici

In Svezia sono state sollevate molte questioni relative all'omologazione dei pneumatici, quali ad esempio quelle concernenti i pneumatici rigenerati, che possono essere considerati «parti originali riparate» e quindi ottenere l'omologazione. Una questione ancora più importante, tuttavia, riguarda l'omologazione dei pneumatici invernali di larghezza ridotta, per il cui uso la Svezia ha ottenuto una deroga, nell'ambito delle disposizioni concernenti l'omologazione. Premesso che l'Ente statale svedese per l'amministrazione della rete viaria ritiene tali pneumatici invernali più sicuri ed efficaci per il clima svedese, risulta ciò conforme alle disposizioni in materia di omologazione? Si infrange la legge se ci si reca in Germania con un'auto svedese munita di pneumatici invernali stretti?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(23 giugno 2000)

Un pneumatico rigenerato è un «pneumatico ottenuto rinnovando un pneumatico usato, mediante sostituzione del battistrada consumato con un materiale nuovo.»

Nella Comunità, la regolamentazione in materia si basa, per il momento, unicamente su disposizioni nazionali. Tuttavia, si prevede a breve termine di rendere obbligatori i regolamenti 108 e 109 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite che precisano le norme d'omologazione di questo tipo di pneumatici.

In tal modo, in Europa potranno essere omologati i pneumatici rigenerati, il cui utilizzo sarà inoltre precisato al fine di distinguere in funzione del tipo di veicolo tra il primo ed il secondo montaggio. Il primo montaggio è quello che si riferisce all'omologazione del veicolo.

Per quanto riguarda i pneumatici invernali, spesso denominati «pneumatici da neve», si tratta d'un «pneumatico il cui battistrada e la cui struttura sono concepiti essenzialmente per garantire nel fango e sulla neve fresca o fondente una prestazione migliore di quella di un pneumatico comune (per uso stradale)». Essi sono omologati in Europa secondo la direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio⁽¹⁾ o i regolamenti 30 o 54 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e devono avere sui lati le seguenti diciture: le lettere M+ S o M. S. o M ed S.

Attualmente l'uso dei pneumatici invernali è stabilito, in generale per un periodo determinato, da ogni Stato membro. Gli Stati membri possono eventualmente concedere alcune deroghe, come nel caso della Svezia.

Quando un residente d'uno Stato membro si trova in un altro Stato membro di passaggio o in vacanza, la convenzione di Vienna permette di mantenere le deroghe iniziali nel quadro della libera circolazione dei veicoli. Se invece il trasferimento è di più lunga durata, è necessario conformarsi alle disposizioni nazionali in vigore.

⁽¹⁾ GU L 129 del 14.5.1992.

(2001/C 53 E/230)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1698/00
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione***(29 maggio 2000)*

Oggetto: Numero dei comitati di funzionari

Nel 1997, la Commissione ha stimato che 424 comitati dei funzionari hanno preso annualmente dalle 4 000 alle 5 000 decisioni.

Di quanti comitati di funzionari dispone la Commissione attualmente e quante decisioni hanno, a suo giudizio, preso tali comitati nel corso del 1999?

Risposta del sig. Prodi a nome della Commissione*(28 luglio 2000)*

Esistono attualmente 242 comitati composti di rappresentanti degli Stati membri e incaricati di assistere la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione.

Nel 1999, tali comitati hanno rilasciato oltre 2500 pareri su progetti di provvedimenti esecutivi.

(2001/C 53 E/231)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1699/00
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione***(29 maggio 2000)*

Oggetto: Regole relative alle operazioni di trasformazione dei prodotti ittici

All'inizio del 1999 l'Ente nazionale svedese per l'alimentazione ha comunicato che i piccoli commercianti di prodotti ittici sono costretti a osservare la stessa severa normativa comunitaria che si applica alle industrie del settore. Per i piccoli commercianti, tra l'altro nella Scania, l'osservanza di tali regole ha comportato spese di ristrutturazione ammontanti a parecchi milioni di corone e l'impossibilità di continuare ad affumicare i propri prodotti. Una delle disposizioni comunitarie relative alle operazioni di trasformazione dei prodotti della pesca contempla, tra l'altro, che a un locale in cui un addetto è impegnato al filettaggio del pesce non possa accedere nessun'altra persona, così come è vietato introdurre nello stesso locale, anche se solo per attraversarlo, pesce in uno stadio di preparazione diverso dal filetto. L'Ente nazionale svedese per l'alimentazione credeva che la normativa non si applicasse ai piccoli stabilimenti, ma nel 1999 è emerso che tali rigide regole vanno osservate da tutti.

È anche la Commissione del parere che i piccoli commercianti di prodotti della pesca debbano seguire le stesse regole delle industrie del settore per quanto riguarda la pulitura, l'essiccamento e l'affumicamento dei prodotti ittici?

Risposta data dal commissario Byrne in nome della Commissione*(17 luglio 2000)*

Le regole per la manipolazione igienica del pesce e dei prodotti della pesca sono contenute nella direttiva del Consiglio 91/493/EEC del 22 luglio 1991⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 95/71/EC⁽²⁾, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca. Alcune delle disposizioni previste dalla legislazione svedese e alle quali l'onorevole parlamentare fa riferimento, in particolare la norma in base alla quale «a un locale in cui un addetto è impegnato al filettaggio del pesce non può accedere nessun'altra persona», sembrano essere più dettagliate di quelle contenute nella direttiva 91/493/EEC. Le differenze tra le norme comunitarie e le leggi nazionali possono essere spiegate dalle modifiche introdotte nel corso della procedura di recepimento delle direttive comunitarie all'interno delle leggi nazionali.

Al momento la Commissione è impegnata nella revisione e nella codifica di tutte le norme sanitarie presenti nella legislazione comunitaria. Si sta valutando la necessità di garantire un certo grado di flessibilità ai piccoli commercianti e le eventuali proposte verranno presentate quanto prima al Parlamento e al Consiglio.

(¹) GU L 268 del 24.9.1991.

(²) GU L 332 del 30.12.1995.

(2001/C 53 E/232)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1704/00
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Divieto di mozzare la coda ai cani

È il divieto di mozzare la coda ai cani, vigente in Svezia, in linea con le disposizioni del mercato interno dell'UE, visto che tale divieto non vige in tutto il territorio dell'Unione?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(14 luglio 2000)

La Commissione si rende conto che in Svezia il divieto di mozzare la coda ai cani è imposto per motivi di tutela del benessere degli animali.

In mancanza di una legislazione comunitaria relativa a questo aspetto particolare del benessere degli animali, negli Stati membri vale il principio di osservanza delle disposizioni nazionali, nel rispetto delle norme generali del Trattato CE.

Attualmente la Commissione non è al corrente di eventuali problemi per il mercato interno risultanti dal divieto applicato in Svezia.

(2001/C 53 E/233)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1722/00
di Pii-Noora Kauppi (PPE-DE) alla Commissione

(20 maggio 2000)

Oggetto: Misure per garantire la sicurezza delle gallerie stradali

Le associazioni automobilistiche europee hanno fatto effettuare un'indagine con controlli saltuari per esaminare il livello di sicurezza di 25 gallerie stradali in otto paesi europei, scelte fra quelle che i turisti utilizzano più di frequente.

Nell'indagine sono state utilizzate decine di criteri diversi che hanno consentito di far luce sulla sicurezza delle gallerie. I principali criteri di valutazione sono stati, fra l'altro, la sicurezza antincendio, la larghezza delle corsie, la disponibilità di spazio sufficiente per i mezzi di soccorso in caso di incidente, la presenza di un impianto di sorveglianza con monitor e di uno di aerazione in caso di situazione di emergenza. È stato altresì tenuto conto dei tempi impiegati dai vigili del fuoco, dalle ambulanze e dal restante personale di soccorso per raggiungere il luogo dell'incidente, nonché della preparazione dei soccorritori in caso di incidenti in gallerie.

L'indagine ha dimostrato che parte delle gallerie è estremamente pericolosa e presenta carenze per quanto riguarda la sicurezza. In talune gallerie non era stata adottata la minima precauzione o le precauzioni erano solo formali e della sicurezza non c'era nemmeno l'ombra.

L'indagine in parola è stata trasmessa anche alla Commissione europea, è perciò possibile sapere:

Quali azioni intende adottare per incrementare la sicurezza delle odierne gallerie stradali?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(30 giugno 2000)

L'indagine citata dall'onorevole parlamentare ha messo effettivamente in luce la disparità fra i livelli di sicurezza delle gallerie stradali in Europa, segnatamente in caso di incendi estesi. La causa è da ricercarsi principalmente nell'evoluzione delle tecniche prevalenti alla data in cui tali gallerie sono state aperte e nei cambiamenti delle condizioni di traffico. Le gallerie più recenti presentano, di norma, un migliore livello di sicurezza.

Spetta in primo luogo alle autorità responsabili, committenti o concessionari, prendere i provvedimenti atti a garantire l'adeguato livello di sicurezza delle gallerie. Tali provvedimenti possono consistere in adeguamenti tecnici della costruzione o dei dispositivi di sicurezza, nell'applicazione di regole per la gestione del traffico stradale, intese a ridurre l'esposizione al rischio, o infine in disposizioni intese ad agevolare l'intervento dei soccorsi in caso di incidente.

La geometria, la situazione e la data di costruzione delle gallerie più lunghe sono troppo diverse per permettere l'applicazione di un'impostazione normativa tradizionale.

La sicurezza deve però essere sistematicamente rivalutata, per sfruttare le innovazioni e il progresso tecnico. La Commissione intende promuovere l'elaborazione di un metodo armonizzato per conseguire tale obiettivo.

La Commissione appoggia inoltre i lavori delle organizzazioni internazionali, come l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o l'Associazione mondiale della strada, che si propongono di migliorare la sicurezza delle gallerie stradali mettendo in comune le esperienze degli aderenti e l'inventario delle varie tecniche e procedure. Non intende ripetere i medesimi lavori.

Nel quadro del quinto programma di ricerca, infine, la Commissione ha lanciato inviti a presentare proposte per migliorare le tecniche destinate a ridurre i rischi e le conseguenze degli incidenti nelle gallerie. La ricerca di tecnologie specifiche dovrebbe impennarsi in particolare sul miglioramento dei sistemi di controllo o di estinzione degli incendi in fase incipiente, ma soprattutto sui metodi di prevenzione degli incendi.

(2001/C 53 E/234)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1723/00
di Mauro Nobilia (UEN) alla Commissione**

(20 maggio 2000)

Oggetto: Il progetto di emendamento della direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997

Premesso che: è in discussione un progetto di emendamento della direttiva 97/67/CE⁽¹⁾, che contiene ipotesi di rilevante abbassamento della soglia di peso/prezzo, di totale liberalizzazione della pubblicità diretta e della posta transfrontaliera in uscita e introduce il concetto di «servizi speciali», che ricomprendrebbe anche il recapito della normale corrispondenza se generata per mezzo di nuove tecnologie;

la dimensione degli oneri del servizio universale varia fortemente da uno Stato membro all'altro in ragione, tra l'altro, di fattori strutturali e che tale proposta pone gravemente a rischio la sostenibilità dell'onere del servizio universale rendendo strutturalmente necessario ricorrere, in Paesi quali l'Italia, a forme di compensazione a carico degli operatori privati e/o della fiscalità generale;

si chiede:

- in che misura la Commissione ha tenuto conto delle risoluzioni del Parlamento europeo (14/1/99 e 18/2/00) per quanto riguarda sia l'illustrazione degli studi di fattibilità e sostenibilità alla base delle proposte di liberalizzazione che l'indicazione di procedere a una consultazione dei singoli fornitori del servizio universale per valutare gli effetti delle ipotesi in discussione;
- se la Commissione è consapevole del fatto che si avvantaggiano gli Stati membri più forti — e che già erano, al momento della emanazione della prima direttiva, strutturalmente avvantaggiati — che hanno intrapreso già da anni una strategia di espansione a discapito degli Stati membri più deboli;

- se gli effetti della liberalizzazione in Svezia sull'occupazione, sui prezzi e sul bilancio sono positivi;
- se la Commissione ha approfonditamente valutato l'impatto differenziato del progetto di emendamento della direttiva 97/67/CE sui vari Stati membri, e in particolare sull'Italia, che sta compiendo enormi sforzi per recuperare qualità e volumi nell'ambito di un generale contenimento dei costi, e che sarà fortemente danneggiata da una liberalizzazione così drastica e dagli effetti in parte imprevedibili, con il concreto rischio di creare, non solo in Italia, ripercussioni di carattere sociale e occupazionale del tutto inaccettabili;
- se la Commissione ha valutato che la genericità del concetto «servizi speciali» potrebbe condurre a una notevole contrazione dell'area riservata — liberalizzando di fatto fino all'80% del mercato — e a una grave violazione del principio della proporzionalità tra obblighi di servizio universale e mezzi utilizzati per raggiungere tali obiettivi impedendo la sostenibilità economica dei primi.

(¹) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(23 giugno 2000)

La proposta di revisione della direttiva postale 97/67/CE del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali della Comunità ed il miglioramento della qualità del servizio, recentemente adottata dalla Commissione, mira all'ulteriore liberalizzazione progressiva e controllata del mercato dei servizi postali come previsto l'articolo 7, paragrafo 3, di quest'ultima. Detta proposta poggia su una serie di studi di impatto realizzati su iniziativa della Commissione e sulle informazioni fornite dalle parti interessate, in particolare dai fornitori del servizio universale. Per l'intera durata del lavoro, la Commissione ha tenuto inella massima considerazione le posizioni espresse dai membri del Parlamento, in particolare le risoluzioni del 14 gennaio 1999 e 18 febbraio 2000.

Nel 1997 la direttiva 97/67/CE aveva già considerato i servizi a valore aggiunto, sotto la denominazione «nuovi servizi» («servizi chiaramente distinti dai servizi classici»), come non facenti parte del servizio universale e che non possono quindi essere riservati ai fornitori di servizi universali. Introducendo nella proposta di modifica della direttiva una definizione dei «servizi speciali», la Commissione ha voluto precisare il concetto generale di servizi a valore aggiunto e quindi attribuirgli una più elevata sicurezza giuridica. La proposta della Commissione non modifica pertanto il regime di prestazione di detti servizi che deve da molto tempo essere quello della libera concorrenza.

Nel suo approccio relativo al settore postale la Commissione considera attentamente la situazione di ciascun Stato membro e, sulla base del principio di sussidiarietà, lascia a questi ultimi la decisione di attuare i mezzi atti a garantire il mantenimento del servizio universale. In questo senso e stando al testo adottato dal Parlamento e dal Consiglio, la direttiva 97/67/CE consente agli Stati membri di assicurare il mantenimento del servizio universale, segnatamente mediante un servizio riservato adeguato alla situazione rispettiva, e atto ad essere integrato da un fondo di compensazione abbinato al regime di licenze. La proposta di revisione della direttiva non modifica il dispositivo.

Come prescritto dalla direttiva 97/67/CE, il processo di liberalizzazione del mercato dei servizi postali è progressivo e controllato, con un conseguente congruo adattamento di ciascun Stato membro all'evoluzione del quadro comunitario.

Le strategie di espansione di taluni operatori postali riguardano principalmente segmenti aperti alla concorrenza da numerosi anni e si basano sostanzialmente sulla necessità di adattamento del settore postale al nuovo assetto economico.

(2001/C 53 E/235)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1724/00**di Armando Cossutta (GUE/NGL) e
Lucio Manisco (GUE/NGL) alla Commissione***(31 maggio 2000)**Oggetto:* Catastrofe di Chernobyl e Bielorussia

Le reticenze delle autorità locali, i quattordici anni trascorsi e la drastica riduzione dell'assistenza dell'UE e della comunità internazionale, che ha dato invece priorità all'emergenza dell'Ucraina, hanno reso quanto mai drammatiche le conseguenze della catastrofe di Chernobyl sull'intero territorio della Bielorussia, che nei giorni seguenti l'esplosione del reattore assorbì il 70 % delle sue emissioni radioattive. Il numero dei bambini colpiti da patologie croniche — principalmente cancro della tiroide — è aumentato dal 10 al 22 % raggiungendo le cinquecentomila unità, mentre sono complessivamente due milioni gli abitanti sottoposti a controllo medico permanente per disfunzioni da irradiazione dei sistemi endocrini, digestivi, sanguigni e renali. Nella sola regione di Stolin le patologie sono aumentate del 240 % per gli adulti e del 320 % per l'infanzia.

Le autorità mediche prevedono che nei 3 678 centri urbani colpiti l'emergenza medico-sanitaria raggiungerà livelli massimali di crisi nell'anno 2010, mentre la catastrofe ha già provocato una perdita di 200 miliardi di dollari all'economia della Bielorussia. In questo contesto l'Unione europea ha sospeso o non ha rinnovato, per motivi legati alla ristrutturazione dell'attività dei suoi servizi, quasi tutti gli aiuti concessi da ECHO.

1. Quali azioni urgenti intende la Commissione porre in essere per alleviare e prevenire un'ulteriore catastrofica escalation della crisi medica ed ambientale in Bielorussia?
2. Quali mezzi di emergenza intende apportare entro e fuori l'ambito di ECHO e del programma TACIS per soccorrere la popolazione civile e potenziare le esistenti strutture mediche e sanitarie della Bielorussia?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione*(26 giugno 2000)*

La Commissione è consapevole del fatto che le conseguenze della catastrofe continuano a pesare sul presente e sul futuro della popolazione bielorussa.

È per questa ragione che la Commissione ha partecipato attivamente agli aiuti internazionali organizzati a tale scopo, soprattutto attraverso il canale specifico dell'Ufficio della Comunità europea per gli aiuti umanitari (ECHO). Inoltre, gli aiuti umanitari della Comunità non hanno risentito del progressivo deterioramento, a partire dalla fine del 1996, dei rapporti tra l'Unione e la Bielorussia. A questo proposito, nel 1997 il Consiglio aveva esplicitamente deciso di non sospendere l'assistenza umanitaria. Tra il 1993 e il 1999, la Commissione ha fornito alla Bielorussia aiuti umanitari — destinati alla gestione delle conseguenze dell'incidente di Chernobyl e in particolare per il trattamento del cancro della tiroide — per un ammontare di oltre 6 milioni di euro. Il Tacis è stato attivato attraverso il programma di sicurezza nucleare, in favore delle terapie contro il cancro della tiroide, il programma LIEN, che prevede la collaborazione con le organizzazioni non governative (ONG) locali, e infine il programma «Interstate», finalizzato allo studio delle politiche per controllare e ridurre gli effetti ambientali e sanitari dell'incidente e il potenziamento delle strutture istituzionali per attuarle.

È opportuno rammentare che la fornitura degli aiuti umanitari non è stata semplice. In primo luogo, le autorità bieloruse hanno, per motivi di politica interna, sistematicamente sottovalutato le conseguenze dell'incidente, dando quindi una risposta al problema inadeguata a tutti i livelli (informazioni, evacuazione della popolazione dalle zone colpite, cure ai malati, aiuti alle famiglie), con la conseguenza che oggi si assiste, in mancanza di valide alternative, al ritorno delle popolazioni verso le zone maggiormente contaminate. In secondo luogo, gli aiuti umanitari hanno incontrato diversi ostacoli di natura amministrativa, in particolare per quanto riguarda lo sdoganamento di attrezzature e prodotti medici.

La Commissione continua a seguire il problema da vicino, fornendo aiuti alla popolazione e alle strutture mediche e sanitarie e preparando per il 2000 un programma di assistenza alimentare e medica agli anziani, ai disabili e alle loro famiglie. Il programma Tacis, però, non possiede strumenti che permettono interventi umanitari e inoltre tra i suoi compiti non è contemplato il finanziamento di progetti di infrastrutture. Per affrontare i problemi sanitari creati dall'incidente di Chernobyl, e nei limiti imposti dal regolamento Tacis, la Commissione ha tuttavia programmato degli interventi in collaborazione con le ONG.

Comunque, le ragioni dell'aggravarsi della crisi sanitaria e ambientale in Bielorussia devono essere esaminate in modo approfondito. Non si può infatti dimenticare che la popolazione bielorusa, soprattutto le fasce più svantaggiate, paga le conseguenze di un deterioramento generale del contesto socioeconomico e dei servizi medici, sanitari e di protezione sociale. D'altra parte, l'attuale regime politico in Bielorussia non facilita la cooperazione con le organizzazioni umanitarie internazionali. A questo proposito, sarebbe opportuno ricordare alle autorità bielorusse le gravi responsabilità che hanno avuto in questo ambito, per quanto riguarda non soltanto la scelta di politiche che impoveriscono la popolazione e isolano il paese dalla comunità internazionale, ma anche la gestione inadeguata degli effetti dell'incidente di Chernobyl.

(2001/C 53 E/236)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1729/00

**di Ioannis Souladakis (PSE), Ulpu Iivari (PSE) e
Michel Rocard (PSE) alla Commissione**

(31 maggio 2000)

Oggetto: Tutela dei diritti d'autore dei compositori europei negli Stati Uniti

Conformemente alla legislazione statunitense in vigore i ristoranti, bar e esercizi analoghi del paese sono esenti dal pagamento di diritti d'autore per la musica suonata nei loro locali. Pertanto, la musica europea suonata in tali esercizi perde le entrate dovute in qualità di diritti d'autore. Recentemente l'OMC ha accusato gli Stati Uniti di violare le norme internazionali di proprietà intellettuale concernenti le opere musicali. A tutt'oggi nessuna misura è stata adottata negli Stati Uniti per rimediare alla situazione, e pertanto la produzione musicale europea seguita a registrare notevoli perdite.

Quali misure intende la Commissione adottare per tutelare i diritti della musica europea diffusa nei suddetti esercizi negli Stati Uniti?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(6 luglio 2000)

Gli onorevoli parlamentari si riferiscono alla sezione 110, paragrafo 5, della legge sui diritti d'autore (Copyright Act) degli Stati Uniti d'America, che permette, a certe condizioni, la riproduzione di musica in luoghi pubblici quali bar, negozi e ristoranti attraverso apparecchi radiofonici o televisivi, senza il pagamento dei diritti.

A seguito di una denuncia presentata dalla Irish Music Rights Organisation (IMRO) ai sensi del regolamento sugli ostacoli al commercio (Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)⁽¹⁾, la Comunità e i suoi Stati membri hanno avviato nel gennaio 1999, ai sensi della procedura prevista dal memorandum d'intesa dell'OMC sul regolamento delle vertenze, una procedura contro gli Stati Uniti sulla base dell'incompatibilità della sezione 110 della legge statunitense sui diritti d'autore con le disposizioni dell'accordo OMC sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs).

Il 15 giugno 2000, l'OMC ha pubblicato la sua relazione in materia, concludendo che la sezione 110, paragrafo 5, risulta in larga misura incompatibile con l'accordo OMC sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale. Gli Stati Uniti possono ancora impugnare tali conclusioni. Nell'interesse degli operatori della Comunità, la Commissione veglierà affinché gli Stati Uniti si conformino pienamente e tempestivamente a tali conclusioni.

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994.

(2001/C 53 E/237)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1730/00**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione***(31 maggio 2000)*

Oggetto: Politica linguistica della Commissione: salvaguardia e promozione delle lingue minoritarie e/o regionali

Nella sua risposta congiunta alle interrogazioni E-0465/00 ed E-0478/00 ⁽¹⁾, la Commissione ha affermato che sta studiando la possibilità di realizzare uno studio specifico sulle esigenze delle minoranze linguistiche dell'Unione, studio che potrebbe integrare utilmente i dati già disponibili in proposito. Fermo restando che in futuro sarebbe auspicabile essere puntualmente informati al riguardo,

può la Commissione fornire informazioni sullo stato di avanzamento del progetto? Più specificamente, può la Commissione indicare quando verrà presa una decisione definitiva in merito alla realizzazione dello studio e quali saranno gli obiettivi e le linee di fondo dello stesso?

Può la Commissione precisare se si tratterà di uno studio realizzato all'interno dei servizi della Commissione o di uno studio esterno?

⁽¹⁾ GU C 374 E del 28.12.2000, pag. 82.

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione*(25 luglio 2000)*

La Commissione sta elaborando un capitolato d'oneri in vista della pubblicazione di un bando di gara relativo a uno studio specifico sulle esigenze delle comunità linguistiche regionali e minoritarie dell'Unione.

L'intenzione è quella di costruire sui risultati dello studio Euromosaic, svolto nel 1992, poi completato nel 1997, per i tre nuovi Stati membri. Il primo obiettivo è quello di realizzare una constatazione della situazione in cui si trovano le comunità linguistiche regionali e minoritarie sotto diversi aspetti: l'utilizzazione della lingua, la posizione giuridica e amministrativa della lingua e la presenza della lingua nell'istruzione, nei media, nella vita pubblica e nell'economia. Il secondo obiettivo è quello di realizzare un inventario dei provvedimenti di sostegno e di promozione delle lingue, attuati nei diversi paesi dell'Europa, nonché un'analisi del loro costo e del loro impatto sull'utilizzazione della lingua. Lo scopo dello studio è quello di consentire un più preciso indirizzamento del sostegno comunitario verso le comunità che ne hanno maggiormente bisogno e verso i provvedimenti di promozione più efficaci, tenendo conto dei mezzi messi a disposizione.

Una decisione sul calendario della realizzazione dello studio dipende dalla risoluzione delle difficoltà giuridiche relative all'esecuzione della linea di bilancio in questione (B3-1000).

(2001/C 53 E/238)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1736/00**di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione***(20 maggio 2000)*

Oggetto: Tracciato dell'autostrada dell'Atlantico rispetto alla località di Porriño

Dopo aver vagliato varie possibilità per il tracciato dell'autostrada dell'Atlantico rispetto alla località di Porriño (Pontevedra, Spagna), il ministero dei Lavori pubblici e l'impresa concessionaria hanno scelto l'opzione più dannosa per l'ambiente, vale a dire quella che passa nei pressi della laguna delle Gándaras de Budiño, nella zona che è previsto faccia parte della rete Natura 2000.

In realtà, questa zona figura nel registro degli habitat naturali della Galizia, conformemente al decreto del 28 ottobre 1999, che stabilisce l'elenco provvisorio delle zone proposte per essere incluse nella rete Natura 2000 come habitat naturali che devono beneficiare di un regime di protezione generale.

E' la Commissione a conoscenza della scelta di questo tracciato per l'autostrada dell'Atlantico che avrà incidenze su un sito di importanza comunitaria, ai sensi della direttiva 92/43/CEE⁽¹⁾ del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali?

Beneficia la costruzione di questo tratto di autostrada di un cofinanziamento comunitario?

Quali passi intende la Commissione intraprendere presso le autorità spagnole e della Galizia per difendere l'integrità delle Gándaras de Budiño?

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(22 giugno 2000)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità spagnole, nel periodo di programmazione 2000-2006 il tratto dell'autostrada dell'Atlantico che interessa la località di Porriño non beneficerà di cofinanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali, dal momento che la concessione per la sua realizzazione è stata affidata ad un'impresa privata.

Poiché la zona in questione, «Gándaras de Budiño», è stata proposta dalle autorità spagnole quale sito di interesse comunitario (ES 1140011), la Commissione ha deciso di aprire una procedura d'ufficio in merito ai fatti citati nell'interrogazione parlamentare. Nel quadro dell'istruzione di tale fascicolo essa ha richiesto alle autorità spagnole le informazioni necessarie per verificare nella fattispecie il rispetto del diritto comunitario.

(2001/C 53 E/239)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1747/00 di Luckas Vander Taelen (Verts/ALE) alla Commissione

(25 maggio 2000)

Oggetto: Imparzialità della giuria del concorso internazionale di architettura «Sentieri d'Europa»

In risposta all'interrogazione P-2255/99⁽¹⁾ sul concorso «Sentieri d'Europa» presentata dalla sottoscritta, la Commissione ha dichiarato di avere avviato una procedura d'infrazione contro il Belgio per violazione dell'articolo 13 (relativo ai concorsi) della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992.

In occasione delle due tornate del concorso «Sentieri d'Europa», tre membri della giuria non presentavano le caratteristiche di indipendenza richieste dalla suddetta direttiva:

- il sig. Montois era associato allo studio ART & Build vincitore di un concorso lanciato nel novembre 1997 per il restauro della torre del LOTTO di cui sono stati designati aggiudicatari;
- il Presidente della giuria, sig. Van de Voorde, quanto a lui, al momento del concorso, era associato in particolare con lo studio di architettura di Genval (classificatosi secondo alla fine del concorso) nel quadro dei progetti relativi alla costruzione dell'edificio D3 del Parlamento europeo e della nuova stazione SNCB Quartier Léopold;
- il sig. Lallemand, dello studio ART & BUILD, già al momento del concorso era responsabile della concezione del progetto e della direzione della squadra di lavoro del cantiere di restauro del Berlaymont 2000, il cui coordinamento tecnico è curato dal sig. Giulianelli, membro della giuria in quanto rappresentante della Commissione europea.

La presenza nella giuria dei sigg. Van Hufflen e Martiny e del Presidente onorario Hasquin (belgi) non era prevista dal regolamento del concorso. Ne è risultato che al secondo turno si è assistito alla partecipazione di 8 giurati belgi (senza considerare la presenza del sig. Hasquin), mentre il regolamento ne prevedeva soltanto 5.

La Commissione ha avviato anche una procedura d'infrazione contro il Belgio per mancanza di indipendenza della giuria alla luce degli elementi ora menzionati? In caso negativo, la Commissione non pensa che sarebbe necessario farlo? La Commissione non pensa che il legame professionale tra il sig. Giulianelli e uno degli architetti dello studio vincitore, sig. Lallemand, contraddica il principio d'indipendenza della giuria riguardo ai partecipanti?

Come può la Commissione dichiarare nella sua risposta all'interrogazione P-2255/99 di non condividere la responsabilità dello svolgimento della procedura del concorso allorché era rappresentata nella giuria stessa? Non avrebbe dovuto esercitare, in occasione dello svolgimento del concorso, il proprio potere di custode del rispetto delle direttive comunitarie, e in particolare della direttiva 92/50/CEE?

(¹) GU C 203 E del 18.7.2000, pag. 157.

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(28 giugno 2000)

Come riferito nella risposta all'interrogazione scritta P-2255/99 (¹) dell'onorevole parlamentare, la Commissione ha raccolto informazioni supplementari presso le autorità nazionali nel quadro della procedura d'infrazione prevista all'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE avviata nei confronti del Belgio. Tali informazioni riguardano i nuovi elementi concreti segnalati dall'onorevole parlamentare nell'interrogazione scritta sopracitata, e trattano della composizione e dell'indipendenza dei membri della giuria del concorso, e della procedura di valutazione delle offerte. La risposta delle autorità belghe a questa nuova richiesta d'informazioni, come la loro risposta all'ingiunzione, sono attualmente oggetto d'analisi approfondita da parte della Commissione.

Quanto al tema più specifico riguardante l'implicazione della Commissione nel concorso in questione, la Commissione non può far altro che ripetere che, come già indicato nelle risposte alle interrogazioni scritte P-1486/99 (²) e P-2255/991 dell'onorevole parlamentare sullo stesso oggetto, l'autorità incaricata di decidere in questo caso è la regione di Bruxelles-Capitale. La presenza di un funzionario della Commissione nella giuria del concorso non pregiudica la competenza, attribuita dal trattato CE, di vegliare sul rispetto, da parte delle autorità incaricate degli Stati membri, del diritto comunitario, particolarmente in materia d'appalti pubblici.

(¹) GU C 203 E del 18.7.2000, pag. 157.

(²) GU C 27 E del 29.1.2000.

(2001/C 53 E/240)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1758/00

di Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) alla Commissione

(31 maggio 2000)

Oggetto: Direttiva comunitaria sulla qualità delle acque di balneazione

La direttiva comunitaria sulla qualità delle acque di balneazione ha 25 anni e necessita di essere aggiornata. Occorrerebbe dedicare un'attenzione particolare alle ricerche organolettiche, poiché le valutazioni effettuate ocularmente sono spesso fallaci. Può la Commissione far sapere:

1. come intende assicurare che la direttiva sulla qualità delle acque di balneazione, ormai obsoleta, sia al più presto aggiornata e
2. come intende modificare il contenuto della direttiva, in particolare per quanto riguarda le sostanze da misurare, i metodi di misurazione e la valutazione organolettica, affinché i risultati siano obiettivi e comparabili in tutte le circostanze?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(20 luglio 2000)

La direttiva 76/160/EEC del Consiglio⁽¹⁾ concernente la qualità delle acque di balneazione, riguarda in primo luogo il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione rispetto all'inquinamento da acque reflue e in particolare all'inquinamento fecale. Gli Stati membri hanno pertanto l'obbligo di prelevare regolarmente campioni di acqua ed analizzarli presso laboratori microbiologici qualificati al fine di verificare la presenza di indicatori fecali. Oltre alle analisi di laboratorio, l'acqua dev'essere controllata secondo alcuni parametri estetici, il che significa effettuare un controllo visivo rispetto, tra l'altro, alla presenza di oli minerali e schiume persistenti di detersivi, oltre ad un controllo olfattivo della presenza di fenoli. Il controllo viene effettuato nella maggior parte degli Stati membri da personale qualificato ed esperto. Tuttavia, è sempre possibile che si verifichino errori di interpretazione.

Dal 1998 la Commissione sta attivamente lavorando ad una revisione della suddetta direttiva. Sono state effettuate prove nell'ambito di rilevazioni delle spiagge nella maggior parte degli Stati membri e un gruppo di lavoro di esperti si sta occupando di tutti gli aspetti del monitoraggio, compresi i parametri e i metodi di analisi. La Commissione assicurerà a tale riguardo la maggiore uniformità possibile con le norme (proposte) dell'Organizzazione mondiale della sanità.

La Commissione intende presentare prima della pausa estiva una comunicazione al Parlamento e al Consiglio in cui stabilisce i principi della revisione della direttiva. La comunicazione costituirà il punto di partenza di un ampio processo di consultazione destinato a coinvolgere tutte le parti interessate che si concluderà nell'autunno di quest'anno con una conferenza sulle acque di balneazione. La Commissione prevede di presentare una proposta di revisione entro la prima metà del 2001.

⁽¹⁾ GU L 312 del 5.2.1976.

(2001/C 53 E/241)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1762/00
di Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Riorganizzazione delle Direzioni generali Energia e Trasporti

Sulla base dei dati forniti dalla Commissione in risposta all'interrogazione E-0344/00⁽¹⁾ e in contrasto con l'affermazione inclusa in tale risposta, secondo cui «nell'insieme, la promozione dell'energia rinnovabile è stata rafforzata dalla nuova organizzazione», occorre sottolineare:

1. La nuova quota di funzionari impegnati esclusivamente nell'energia (142) e nei trasporti (189) è molto più sfavorevole per l'energia rispetto alla situazione precedente alla riorganizzazione, dove le due quote erano molto più vicine;
2. il personale impegnato specificamente nell'energia rinnovabile e nell'efficacia energetica è diminuito di circa il 20%.

A fronte delle ripetute proteste ricevute a causa di ritardi sempre maggiori nell'elaborazione dei dossier riguardanti contratti in esecuzione nell'ambito di vari programmi energetici, e in particolare per quanto concerne i pagamenti, che in molti casi fanno registrare un ritardo superiore ai 6 mesi, intende la Commissione adottare misure urgenti per risolvere la questione? In caso affermativo, quali saranno queste misure?

⁽¹⁾ GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 134.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(17 luglio 2000)

Le cifre citate dall'onorevole parlamentare non sono complete: è omesso infatti il numero di funzionari che lavorano nei servizi orizzontali collegati allo sviluppo delle nuove energie ed alla gestione dell'energia. Si tratta, tra l'altro, delle seguenti attività: gestione e controllo finanziario, ambiente, sviluppo tecnologico e divulgazione e valorizzazione dei risultati dei programmi e delle tecnologie.

I ritardi registrati nei pagamenti non sono dovuti alla fusione. Per fare un esempio, il «backlog» dei contratti e dei pagamenti Altener risale al luglio 1999; la situazione è pertanto antecedente alla nuova organizzazione.

La fusione delle direzioni generali Energia e Trasporti ha, al contrario, migliorato la situazione. Ha permesso di effettuare l'inventario preciso dei pagamenti, dal quale è risultato che, alla fine del febbraio 2000, oltre 1200 transazioni finanziarie in attesa di esecuzione erano effettivamente relative a vari programmi energia, compresi quelli per le energie rinnovabili. All'inizio del marzo 2000, per riassorbire tale ritardo, è stata costituita un'unità operativa. Attualmente sono state liquidate oltre 750 transazioni, altre 200 sono in attesa di informazioni complementari da parte del contraente; sarà ben presto portata a termine la valutazione del saldo. L'impegno di regolarizzazione proseguirà nelle prossime settimane, per riassorbire quanto prima i ritardi ancora esistenti.

Per evitare in futuro tali situazioni, la direzione generale a messo a punto nuove procedure finanziarie, fondate sulla decentralizzazione delle funzioni di programmazione a livello delle direzioni; un tale sistema snellisce l'iter amministrativo e consolida la funzione centrale del controllo finanziario.

(2001/C 53 E/242)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1767/00
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione**

(31 maggio 2000)

Oggetto: Rapimento di un cittadino comunitario minorenne ad opera del padre libanese

Il Ministero greco degli affari esteri e l'opinione pubblica greca hanno negli ultimi tempi seguito con grande interesse la vicenda del rapimento del figlio minorenne di Alexandra Tsanas, cittadina greca, ad opera del padre libanese, Zak Serafim, e del suo trattenimento illegale in qualche luogo del Libano. La madre del bambino si è rivolta al Ministero greco degli affari esteri per chiedere che le venga restituito il figlio Emilianos Serafim. Si noti che la sig.ra Tsanas ha avuto affidata la piena curatela del figlio, con sentenza n. 1231/1999 del tribunale monocratico di Atene, passata in giudicato il 2.2.2000, che egli è cittadino greco e che il suo trattenimento in Libano ad opera del padre è assolutamente illegale. Quest'ultimo, però, si è per tutto questo tempo rifiutato di restituirlo alla madre.

Può la Commissione riferire se, in base alla legislazione comunitaria generale o agli accordi particolari con il Libano, ritiene di poter in qualche modo contribuire (per esempio, attraverso un passo ufficiale o altre iniziative dei suoi servizi presso le competenti autorità libanesi) alla restituzione immediata del bambino al suo curatore legale, la madre, e, in caso affermativo, precisare come intende agire e cosa intende fare in concreto?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(24 luglio 2000)

La Commissione è al corrente dell'esistenza, in vari paesi della regione, di casi analoghi a quello citato dall'onorevole parlamentare, nei quali un figlio viene sottratto da un genitore contro la volontà dell'altro e senza tener conto degli ordini del tribunale. Altri casi simili che interessano cittadini degli Stati membri sono stati segnalati in Libano.

Le relazioni tra il Libano e la Comunità sono disciplinate dall'accordo di cooperazione del 1975, che definisce essenzialmente intese economiche e commerciali tra i partner e non riguarda questioni quali diritti umani, obblighi giuridici civili o questioni umanitarie. L'accordo di associazione Euro-Med, che dovrebbe contenere in linea di massima disposizioni al riguardo, è ancora in fase di negoziato.

I casi in oggetto vengono trattati di norma a livello bilaterale tra le autorità dello Stato membro e quelle libanesi. Anche il caso citato dall'onorevole parlamentare rientra nell'ambito delle relazioni bilaterali e dovrebbe passare attraverso le consuete vie diplomatiche e legali dei due Stati interessati.

(2001/C 53 E/243)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1790/00

di Mauro Nobilia (UEN) alla Commissione

(8 giugno 2000)

Oggetto: Reciproco riconoscimento tra diverse casse edili

La legge italiana n. 109/94, all'articolo 37 prevedeva in materia di casse edili un apposito accordo, da stipularsi entro il 5 marzo 1995, con cui «le parti sociali interessate» avrebbero dovuto favorire la mobilità dei lavoratori attraverso il reciproco riconoscimento dei contributi versati dai lavoratori alle diverse casse edili.

In assenza di accordo, il citato articolo prescriveva l'automatico riconoscimento reciproco (tra le diverse casse edili) di tutti «i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti ai quali sono stati iscritti».

La legge n. 415/98 riapriva i termini di cui alla precedente legge concedendo una proroga al 16 maggio 1999 per la conclusione dell'accordo di reciprocità.

Nel tempo intercorso tra le due leggi citate, la Confartigianato sarda e quella siciliana hanno costituito con la UGL, Confederazione sindacale, due casse edili artigiane regionali le quali riconoscono ai lavoratori ad esse iscritti gli stessi identici diritti delle altre casse edili applicando alla lettera tutte le norme previste dai CCNL del settore.

Il 18 dicembre 1998, su promozione del Ministero del lavoro, l'ANCE, le confederazioni artigiane e CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto l'accordo a suo tempo previsto dalla legge 109/94 escludendo la UGL e le predette Confartigianato regionali.

Nel mese di luglio 1999 il Sottosegretario Viviani ha riconvocato le parti suddette confermando l'esclusione della UGL e della Confartigianato sarda e siciliana.

Il 9 settembre 1999, a conclusione degli incontri di cui sopra, viene stipulato un ulteriore accordo nel quale il Ministero del lavoro «prende atto del conseguente impegno delle organizzazioni che non hanno sottoscritto il protocollo del 18 dicembre 1998 di procedere a completare con analogia normazione l'attuazione della reciprocità dei rispettivi organismi paritetici entro il 30 settembre 1999».

Attualmente non risulta convocata né la UGL né le Confartigianato sarda e siciliana.

Considerato quanto precede può la Commissione:

- accertare se quanto sopra esposto corrisponde al vero;
- intervenire, se del caso, presso il Ministero del lavoro italiano, per rimuovere l'eventuale discriminazione nonché l'eventuale illecita concorrenza che si instaurerebbe dalla impossibilità per gli esclusi di ricevere le indispensabili «dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva» previste dalla legge n. 415/98?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou in nome della Commissione

(19 luglio 2000)

La Commissione non è competente per trattare il problema posto; esso è di competenza esclusiva delle autorità nazionali responsabili.

(2001/C 53 E/244)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1795/00 di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione

(9 giugno 2000)

Oggetto: Proposte del ministro tedesco Joschka Fischer sul futuro dell'UE

I mezzi d'informazione — in particolare quelli francesi — hanno reso pubbliche le dichiarazioni del Commissario Michel Barnier in cui si esprime un'opinione ampiamente positiva e un apprezzamento per le proposte relative al futuro dell'Unione europea formulate pubblicamente a Berlino il 12 maggio scorso dal ministro tedesco degli esteri Joschka Fischer.

Le proposte del ministro tedesco Fischer divergono praticamente in tutti i punti essenziali dalle precedenti posizioni rese note nel contesto della discussione in atto sulla prossima CIG dalla Commissione e specialmente dal Commissario Michel Barnier, al quale spettano responsabilità e competenze specifiche nel quadro della preparazione della CIG. Soprattutto divergono in modo molto rilevante dallo stesso parere ufficiale della Commissione e dalle sue proposte di revisione dei trattati, presentate pubblicamente a norma dell'articolo 48 del trattato UE dal Presidente Romano Prodi e dallo stesso Commissario Michel Barnier nel corso della cerimonia che il 26 gennaio scorso è stata realizzata nel Parlamento europeo a Bruxelles come riconoscimento del suo carattere speciale.

Può pertanto la Commissione precisare l'attuale atteggiamento adottato da essa e dal Commissario Michel Barnier in merito alle tematiche di fondo formulate nelle recenti proposte del ministro tedesco Joschka Fischer sul futuro dell'Unione europea e dei suoi organi? La Commissione mantiene o ha già rettificato le proposte da essa stessa formulate in precedenza? Se conferma il sostegno alle proposte del ministro Fischer, come hanno riferito i mezzi d'informazione, intende la Commissione rivedere completamente il parere e i progetti che ha presentato il 26 gennaio scorso nell'ambito della procedura prevista dai trattati?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(6 luglio 2000)

Il ministro degli esteri tedesco Joschka Fischer ha dichiarato esplicitamente che il suo discorso non si riferiva agli impegni in programma per i prossimi mesi, ma a delle prospettive d'integrazione europea di lungo respiro, ben oltre la Conferenza intergovernativa attuale. La Commissione non ritiene che vi sia alcun motivo per rivedere il parere espresso il 26 gennaio 2000, ai sensi dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea, in merito alla Conferenza intergovernativa per le riforme istituzionali.

(2001/C 53 E/245)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1804/00
di Jean-Claude Fruteau (PSE) alla Commissione**

(31 maggio 2000)

Oggetto: Passaggio all'EURO e regioni ultraperiferiche

Il passaggio all'EURO previsto per il 1° gennaio 2002, rappresenta incontestabilmente un momento forte della costruzione europea. Tuttavia questo passaggio alla moneta unica non è privo di rischi per i più vulnerabili dei cittadini europei. E' necessario compiere un vero e proprio sforzo pedagogico nei paesi europei in generale e nelle regioni ultraperiferiche in particolare. In effetti le regioni sono caratterizzate da un tasso di analfabetismo importante e di conseguenza devono essere oggetto di una particolare attenzione al fine di agevolare il passaggio verso la moneta unica.

Quali azioni concrete di sensibilizzazione e di formazione intende la Commissione realizzare al fine di contribuire al conseguimento di tale obiettivo?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(5 luglio 2000)

Le esigenze particolari delle regioni ultraperiferiche in materia di informazione sull'euro non sono sfuggite alla Commissione e nel quadro della partnership con la società civile finanziata tramite il programma Prince, è stato prescelto e finanziato un progetto dal titolo «Euro-Facile Rup». Tale progetto ha come obiettivo la formazione dei responsabili della formazione sull'euro adattata alle esigenze del pubblico destinatario di Martinica, Madeira e Canarie. Inoltre, l'invito a presentare proposte di progetti «Informazione euro» per il 2000, indica in maniera specifica le regioni ultraperiferiche come pubblico destinatario auspicato.

(2001/C 53 E/246)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1824/00
di Earl of Stockton (PPE-DE) alla Commissione**

(31 maggio 2000)

Oggetto: Microsoft Word e pratiche restrittive

Ha la Commissione ricevuto reclami circa il funzionamento di Microsoft Word 2000 e in particolare il fatto che esso distrugge la piccola partizione del disco necessaria all'attivazione di sistemi operativi concorrenti?

In caso affermativo, quali azioni sono state avviate?

In caso negativo, intende il Commissario prendere provvedimenti in futuro?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(20 giugno 2000)

Word 2000, il nuovo elaboratore di testi di Microsoft, viene reclamizzato sulla pagina di apertura di Microsoft come un sistema che fornisce «potenti strumenti per la creazione e la condivisione di documenti professionali che possono essere consultati da chiunque abbia un»browser«Internet, agevolando la collaborazione in linea tra i membri di uno stesso gruppo».

La Commissione non è al corrente del fatto che Microsoft word 2000 distrugga la piccola partizione del disco necessaria all'attivazione di sistemi operativi concorrenti e non ha ricevuto reclami in tal senso. Qualora dovessero essercene, la Commissione provvederà ad esaminarli con la dovuta attenzione.

(2001/C 53 E/247)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1832/00
di Per Gahrton (Verts/ALE) alla Commissione*(31 maggio 2000)*

Oggetto: Regole per ottenere risposta dalla Commissione

Secondo quanto riportato nel numero di maggio di *Svensk Jakt*, rivista della lega dei cacciatori svedesi, lo scorso autunno uno dei suoi giornalisti ha inviato al Commissario Margot Wallström una serie di domande relative alla caccia, alla protezione della selvaggina e alla biodiversità. Alla richiesta di concessione di un'intervista con il Commissario Margot Wallström, si replicava che la rivista avrebbe dovuto accontentarsi di una risposta scritta. Tale risposta si è fatta attendere per più di sei mesi ed è pervenuta in inglese.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione, e in particolare il Commissario Wallström, far sapere se chi le rivolge una domanda abbia diritto ad ottenere una risposta nella propria lingua? Perché ha tardato tanto la risposta della Commissione nel caso summenzionato? Perché non è stata concessa al periodico un'intervista con Margot Wallström?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(26 giugno 2000)*

La Commissaria per l'ambiente, che attribuisce la massima priorità al dialogo e alla comunicazione con i mezzi di informazione e con i cittadini, ha ricevuto centinaia di richieste di interviste scritte e orali riuscendo a soddisfare la maggior parte di esse. La assistono in questo un portavoce per le questioni ambientali, un proprio gabinetto e, qualora necessario per la redazione delle risposte alle interviste, i servizi della Commissione.

La richiesta di un'intervista da parte del settimanale *Svensk Jakt*, cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, è giunta assieme alle altre innumerevoli richieste ricevute dalla Commissaria per l'ambiente nei primi mesi del suo mandato. In tale periodo la Commissaria ha dovuto dare la priorità alle interviste concernenti le priorità ambientali della nuova Commissione e ai numerosi dossier ambientali all'ordine del giorno delle riunioni settimanali della Commissione nel suo primo periodo di mandato. Comunque, sia la Commissaria che i suoi collaboratori considerano molto importante fornire risposte soddisfacenti ed esaurienti alle domande poste su altre specifiche problematiche ambientali, quali quelle sollevate dallo *Svensk Jakt*, nei limiti delle risorse e del tempo disponibili.

Il gabinetto della Commissaria per l'ambiente, cui in origine *Svensk Jakt* aveva inviato la sua richiesta, e in seguito il portavoce per le questioni ambientali hanno informato la redazione del settimanale sull'arretrato di interviste comunicando a titolo indicativo quali sarebbero stati i tempi previsti per la risposta alle 12 domande specifiche sulla caccia che *Svensk Jakt* aveva infine sottoposto per iscritto. Fin dall'inizio era stato precisato a *Svensk Jakt* che, a causa delle numerose richieste ricevute, i tempi di risposta sarebbero stati lunghi. Era stato lo stesso settimanale a proporre un'intervista scritta.

Le risposte sono state preparate in inglese sulla base delle opinioni personali della Commissaria e degli elementi forniti dai servizi della Commissione competenti per le questioni attinenti alla caccia. Al momento della stesura definitiva delle risposte, agli inizi del marzo 2000, *Svensk Jakt* aveva contattato l'unità informazione della Direzione generale dell'Ambiente e l'ufficio del portavoce chiedendo l'invio urgente delle risposte. Fu chiesto al settimanale se preferisse avere le risposte in lingua svedese, con tempi più lunghi per preparare la traduzione, oppure se volesse ricevere la versione inglese non appena le risposte fossero state approvate. *Svensk Jakt* ha scelto quest'ultima soluzione.

I tempi di redazione delle risposte alle interviste scritte sono diminuiti sensibilmente dall'entrata in carica della nuova Commissione. Tuttavia, il numero di richieste rimane ancora consistente. Malgrado la grande importanza attribuita alla comunicazione con i mezzi di informazione e con l'opinione pubblica, purtroppo è impossibile eliminare completamente i ritardi nel rispondere alle interviste. E dall'altronde, come l'onorevole parlamentare comprenderà senz'altro, anche in futuro resterà necessario un certo ordine di priorità nel soddisfare le richieste di interviste, visti gli impegni e le priorità politiche della Commissione.

(2001/C 53 E/248)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1836/00
di Francesco Musotto (PPE-DE) alla Commissione*(31 maggio 2000)*

Oggetto: Progetto «Dionysos» presentato nell'ambito del programma «Euromed Héritage» dall'associazione INNOVA

Recentemente i servizi della Commissione hanno fatto sapere all'associazione senza scopo di lucro, INNOVA, che intendevano rescindere il contratto concluso con la stessa per la realizzazione, nell'ambito del programma «Euromed Héritage», di un progetto intitolato «Dionysos». Non soddisfatte di porre fine a detto contratto nonostante che il progetto in questione sia stato riconosciuto come uno dei più interessanti fra quanti presentati nell'ambito di «Euromed Héritage», la Commissione ha anche chiesto all'associazione Innova di restituire tutti i fondi già riscossi da parte della Commissione europea.

Simile sanzione, gravissima, mette in questione la sopravvivenza stessa di Innova. Si tratta infatti di un'associazione senza scopo di lucro che dispone di pochissimi fondi propri. È da temere effettivamente che se la Commissione applica la sua decisione, i direttori di Innova siano obbligati a sborsare di tasca propria per poter rimborsare la Commissione. Nel diritto italiano, i direttori di un'associazione senza scopo lucrativo sono infatti solidalmente responsabili in modo illimitato dei debiti dell'associazione.

Sorge il dubbio sulla pertinenza di tale approccio. È possibile prevedere che i cittadini europei considerino positivamente l'operato della Commissione europea quando quest'ultima con decisione unilaterale, senza nessuna discussione con gli interessati, pone i cittadini comunitari in condizioni finanziarie estremamente delicate? Non sembra alla Commissione che l'azione dei suoi servizi sia stata perlomeno sproporzionata?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione*(28 giugno 2000)*

Il progetto «Dionisio» è stato approvato nel quadro del programma «Euromed Héritage» e all'associazione «Innova» è stato affidato l'incarico di assicurarne l'attuazione e la gestione.

La Commissione ha constatato a più riprese l'inadempienza degli obblighi contrattuali che incombevano ad «Innova» e ha inviato lettere di avvertimento all'associazione. Ciononostante, non sono state adottate misure correttive.

Un audit effettuato su richiesta della Commissione ha confermato una lunga serie di spese non ammissibili e la mancata osservanza del contratto (separazione delle contabilità, relazioni, interessi).

Con lettera datata 23 marzo 2000, la Commissione ha rescisso il contratto spiegando i motivi che l'hanno spinto a prendere questa decisione. Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità, essa ha emesso un ordine di riscossione per l'intera somma versata come anticipo all'associazione «Innova».

(2001/C 53 E/249)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1838/00
di Jan Mulder (ELDR) alla Commissione*(31 maggio 2000)*

Oggetto: Partecipazione di rappresentanti dei paesi dell'Europa centrale e orientale alle riunioni dei comitati scientifici e direttivi su questioni veterinarie e fitosanitarie

Nell'ambito dei prossimi negoziati sull'adesione dei paesi dell'Europa centrale e orientale, uno dei problemi sarà quello di stabilire se e come tali paesi possono ottemperare alle attuali norme della legislazione europea.

La Commissione non ritiene pertanto auspicabile far partecipare rappresentanti di tali paesi PECO alle riunioni dei competenti comitati a titolo di osservatori permanenti? E' disposta la Commissione ad adottare misure in tal senso?

Risposta data dal commissario Byrne in nome della Commissione

(17 luglio 2000)

La partecipazione alle riunioni dei comitati scientifici è riservata ai membri di un comitato e ai funzionari della Commissione. I rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei gruppi di interesse non partecipano mai alle riunioni dei comitati al fine di garantire l'indipendenza di giudizio dei comitati stessi.

Per un'identica ragione di indipendenza, non è possibile consentire la partecipazione dei rappresentanti dei governi dei paesi dell'Europa centrale e orientale a tali riunioni.

Tuttavia, l'appartenenza ai comitati scientifici non è limitata agli scienziati che siano cittadini dell'Unione. Gli scienziati dei paesi terzi possono candidarsi ed essere selezionati.

I rappresentanti dei 13 paesi candidati possono partecipare, come osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione responsabili del controllo dei programmi comunitari ai quali tali paesi partecipano e ai quali hanno contribuito finanziariamente.

Per altre questioni, in particolare l'attuazione della normativa comunitaria, il Consiglio d'associazione (composto da rappresentanti della Comunità e dei suoi Stati membri da un lato, e da ciascuno dei paesi candidati, dall'altro) deve decidere fino a che punto l'acquis comunitario è stato, non solo trasposto nella legislazione nazionale, ma anche applicato dal paese candidato in questione. È sulla base di tale affermazione che la Commissione deciderà, caso per caso, in merito alla loro partecipazione.

Nel frattempo, la Commissione informerà i paesi candidati degli sviluppi più importanti nel corso degli incontri regolari svolti nel quadro della strategia di preadesione.

(2001/C 53 E/250)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1852/00
di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione**

(9 giugno 2000)

Oggetto: Piano di azione sanitario

Può la Commissione rendere noto se ritiene che la priorità da concedere alle risorse per le cure sanitarie debba restare prerogativa dei singoli Stati membri, come stabilito nel Trattato consolidato, e, in caso affermativo, se ritiene che esista il pericolo che il nuovo piano d'azione sanitario proposto, in cui si sottolineano le varie priorità accordate alla cura di alcune malattie nei vari Stati membri, susciti una serie di ricorsi ai tribunali nazionali e di appelli alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(19 luglio 2000)

La Commissione ha l'obbligo di garantire che l'azione comunitaria nel settore della salute pubblica rispetti pienamente la competenza degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione e fornitura dei servizi sanitari e dell'assistenza medica.

La proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio che adotta un programma d'azione nel settore della sanità pubblica si propone di migliorare l'informazione e la conoscenza nel campo della salute, di consolidare la capacità di rispondere rapidamente alle minacce per la salute nella Comunità e di affrontare le cause delle malattie tramite la promozione della salute e misure di prevenzione. La proposta di decisione rispetta la già citata competenza degli Stati membri e contiene norme atte a garantire che l'attuazione del programma avvenga in piena conformità delle disposizioni del trattato CE.

(2001/C 53 E/251)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1863/00
di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) alla Commissione

(9 giugno 2000)

Oggetto: Eccessivo sfruttamento agricolo e agrumicolo, in particolare nella comunità autonoma di Valencia

La trasformazione di superfici non irrigate e di spazi forestali in zone agricole è attualmente all'origine di una sovrapproduzione e, in molti casi, le nuove aziende agricole non tengono conto del fatto che la zona già soffre di un deficit idrico, il che contribuisce ad aggravare ulteriormente la già precaria situazione idrica.

L'aumento del numero di aziende e la sovrapproduzione, contraria alla politica agricola comune, beneficiano in molti casi del tacito accordo dei governi delle comunità autonome e dello Stato. Questa pratica mette in pericolo la professionalità degli agricoltori e comporta un calo considerevole dei prezzi e dei redditi degli agricoltori.

Come intende la Commissione risolvere questa anomalia, in particolare nel settore agrumicolo delle comunità autonome di Valencia e della Catalogna? Quali provvedimenti intende la Commissione adottare per obbligare la comunità autonoma di Valencia (obiettivo n.1) ad applicare misure di modernizzazione e di assetto territoriale delle zone agricole, in particolare per quanto riguarda il settore agrumicolo, nell'ambito degli aiuti che saranno versati a tale comunità?

Risposta data dal Sig Fischler in nome della Commissione

(14 luglio 2000)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2001/C 53 E/252)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1873/00
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(6 giugno 2000)

Oggetto: Riserve finanziarie nel settore nucleare in Germania

L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE vieta gli aiuti di Stato nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri. Scaduto il termine per la trasposizione della direttiva sul mercato interno dell'elettricità, esistono ormai le condizioni per scambi su larga scala tra gli Stati membri nel campo dell'elettricità.

La concessione di sgravi fiscali sulla totalità delle riserve per lo smaltimento dei rifiuti nucleari e la dismissione delle centrali atomiche in Germania rappresenta un'illecita deroga ai principi fondamentali del diritto tributario e costituisce una fattispecie di sovvenzione statale in quanto:

- le imprese interessate possono disporre liberamente delle loro riserve senza dover soddisfare ad alcun requisito legale in termini di rischio, rendimento o disponibilità;
- per quanto riguarda i costi della riconversione delle centrali nucleari, manca la necessaria formulazione di un impegno sul piano legislativo o tramite decisione delle autorità;
- stando alle stime disponibili (p. es. la relazione 1990/91 della commissione di deregolamentazione), le riserve, essendo troppo elevate rispetto ai costi di smaltimento, non possono essere considerate nella loro totalità alla stregua di un'imputazione di una spesa futura nel momento in cui questa viene ingenerata sul piano economico.

1. Condivide la Commissione la summenzionata posizione?

2. L'autorità garante della concorrenza della Commissione è già intervenuta contro questa palese violazione del diritto comunitario della concorrenza?

3. In caso contrario, non è lecito rimproverare alla Commissione di non usare sempre lo stesso metro di misura (contro la legge sulla tariffazione elettrica), in particolare perché si è già più volte richiamata la sua attenzione sul fatto che le riserve nel settore atomico in Germania costituiscono delle sovvenzioni (interrogazione E-2472/97 ⁽¹⁾ e P-2422/99 ⁽²⁾)?

4. Quali misure intende adottare per porre fine quanto prima a questa anomalia?

⁽¹⁾ GU C 76 dell'11.3.1998, pag. 114.

⁽²⁾ GU C 203 E del 18.7.2000, pag. 171.

Risposta del sig. Monti in nome della Commissione

(6 luglio 2000)

La Commissione è a conoscenza dei fatti che nell'interrogazione sono definiti un'illecita deroga ai principi del diritto tributario e una sovvenzione statale. Per valutare la questione la Commissione deve tuttavia condurre ulteriori accertamenti, per cui non è possibile dire attualmente se la Commissione condivida o meno la posizione espressa nell'interrogazione.

1. Nessuna decisione in merito è stata presa, poiché l'indagine non è ancora conclusa.
2. La Commissione ha il compito di condurre indagini in relazione alle denunce presentate dalle imprese e dai singoli cittadini relative a violazioni delle regole comunitarie della concorrenza. L'avanzamento della procedura avviata in seguito ad eventuali denunce dipende dal caso particolare e dalla complessità delle questioni giuridiche e oggettive sollevate nella fattispecie.
3. La Commissione deciderà in merito alle opportune misure e iniziative da prendere al termine della valutazione finale della questione.

(2001/C 53 E/253)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1877/00 di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(9 giugno 2000)

Oggetto: Tempi di realizzazione della Via Attica e allestimento della rete ferroviaria alla periferia di Atene

La Via Attica, che collegherà Elefsina, Stavros e l'aeroporto di Spata, costituisce un'importante opera indispensabile per il funzionamento del nuovo aeroporto di Spata e i Giochi Olimpici del 2004. Il suo bilancio iniziale era di 450 miliardi di dracme e se ne prevedevano il completamento e la graduale consegna tra il 2001 e il 2003. Recentemente diverse compagnie aeree hanno minacciato di non volersi trasferire nel nuovo scalo se non saranno completati i lavori di costruzione della nuova strada per l'aeroporto. Allo stesso tempo c'è da supporre che la rete ferroviaria che collegherà il nuovo scalo con Atene non sarà pronta entro il 2004 quando avranno inizio i Giochi Olimpici, in quanto sarà annullata la gara per la selezione della società di consulenza per quest'opera.

Può la Commissione precisare:

1. fino a che punto sono stati finora utilizzati i fondi relativi alla realizzazione di quest'opera, quali sono i ritardi nella consegna e se è previsto un indennizzo a causa di questi ritardi?
2. Dati gli attuali ritmi di esecuzione dell'opera, quando ritiene che avverrà la consegna?
3. Quali probabili ripercussioni avrà la consegna non tempestiva della Via Attica sul funzionamento del nuovo aeroporto di Spata?
4. Che cosa avverrà esattamente per quanto riguarda il collegamento ferroviario del centro di Atene col nuovo scalo?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(19 luglio 2000)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2001/C 53 E/254)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1880/00
di Brian Crowley (UEN) alla Commissione**

(9 giugno 2000)

Oggetto: Elezioni in Perù

Dato che il candidato Alejandro Toledo si è ritirato dal secondo turno delle elezioni presidenziali in Perù e che la missione di osservatori alle elezioni dell'Organizzazione degli Stati americani ha deciso, in considerazione delle modalità di svolgimento delle elezioni in detto paese, di sospendere il monitoraggio elettorale presso l'Ufficio nazionale preposto allo spoglio delle schede, può la Commissione precisare quale linea di condotta intende assumere qualora non si dovesse trovare una soluzione adeguata e come intende provvedere affinché il secondo turno si svolga in condizioni di trasparenza, democrazia e verificabilità?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(30 giugno 2000)

La Commissione ha seguito con attenzione l'intero processo elettorale peruviano.

La decisione, presa dall'Unione, di ritirare la propria missione di osservazione dal paese costituisce una manifestazione di insoddisfazione riguardo alle condizioni in cui si è svolto lo scrutinio.

La Commissione ritiene che sia necessario rivolgere al Perù un messaggio fermo quanto all'intenzione dell'Unione di garantire una rigorosa applicazione dei principi della democrazia e del rispetto dello Stato di diritto, in un momento in cui diversi paesi della regione subiscono un indebolimento dei propri sistemi democratici.

In una recente dichiarazione, l'Unione ha reso noto il proprio punto di vista riguardo alla necessità di rafforzare il processo di partecipazione democratica in Perù e si è dichiarata disposta a sostenere qualunque tipo di impegno in questo senso.

L'Unione appoggia la missione dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA), che si recherà prossimamente in Perù e auspica che da tale missione possano scaturire progressi concreti.

In quest'ottica, conformemente alla dichiarazione del 9 giugno, bisogna incoraggiare e sostenere la missione dell'OSA che si recherà prossimamente in Perù. Ma bisogna anche essere estremamente vigili riguardo all'evoluzione della situazione nel paese ed in questa prospettiva avviare, qualora fosse necessario, una riflessione sulle nostre relazioni con il Perù.

Parallelamente, la Commissione attribuirà una grande importanza alla concreta attuazione di azioni e progetti che potrebbero rafforzare le istituzioni democratiche e far progredire il pluralismo politico in Perù.

(2001/C 53 E/255)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1896/00
di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione**

(16 giugno 2000)

Oggetto: Abolizione di privilegi fiscali

Alcuni membri del Parlamento europeo, tra cui l'interrogante, insistono da anni tramite diverse iniziative parlamentari affinché siano aboliti gli anacronistici privilegi fiscali di cui godono ancora oggi i rappre-

sentanti diplomatici all'interno dell'Unione. Finora hanno partecipato alla discussione l'on. Astrid LULLING (1991), l'on. Outi OJALA (1998), l'on. Philippe DE COENE (1999) e l'on. Michl EBNER (1999/2000) presentando delle interrogazioni, nonché gli onn. CUSHNAHAN, BANOTTI e GILLIS (1996), autori di una proposta di risoluzione.

Come può giustificare la Commissione la sua inazione in materia nonostante questi due evidenti inviti da parte del Parlamento europeo?

Risposta data dal Sig Bolkestein in nome della Commissione

(19 luglio 2000)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data alla Sua interrogazione scritta E-1996/99 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 219 E del 1.8.2000, pag. 63.

(2001/C 53 E/256)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1980/00

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(7 giugno 2000)

Oggetto: Industria europea della cantieristica navale

In base a una seconda relazione presentata dalla Commissione che constata nuovamente l'esistenza di una crisi mondiale provocata dalle pratiche di concorrenza sleale adottate dalla Corea del Sud nel settore della cantieristica navale, il Consiglio dei ministri del 18 maggio 2000 ha incaricato la Commissione di continuare a tenere sotto controllo lo sviluppo del mercato mondiale della cantieristica navale, in particolare le pratiche coreane, e di proporre misure concrete per difendere i cantieri navali europei qualora la Corea del Sud persista ad adottare pratiche di concorrenza sleale nel settore navale fino a settembre.

D'altro canto, nella sua risposta all'interrogazione scritta P-0729/00 ⁽¹⁾ il sig. Lamy, membro della Commissione, ha affermato che, se del caso, «la Commissione si dichiara pronta ad aprire un'inchiesta che può concludersi dinanzi all'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC».

Può la Commissione fornire informazioni in merito alle misure concrete di monitoraggio e sorveglianza che ha adottato nei confronti della Corea del Sud e ai risultati a tutt'oggi ottenuti?

Più precisamente, può la Commissione fornire informazioni in merito alle misure di monitoraggio e di controllo adottate riguardo all'impegno della Corea del Sud a non intervenire nel salvataggio dei suoi cantieri in fallimento e all'applicazione delle regole di trasparenza e degli standard internazionali in materia contabile che consentono di coprire la totalità dei costi per la fissazione dei prezzi delle navi?

Può la Commissione fornire informazioni più dettagliate in merito a tale impegno e alla misura in cui è stato rispettato fino a questo momento?

Può la Commissione fornire informazioni in merito alle misure che intende adottare qualora la Corea del Sud si ostini ad adottare pratiche di concorrenza sleale dopo settembre?

Può la Commissione fornire informazioni in merito alle condizioni concrete che devono essere soddisfatte perché, dopo il mese di settembre, denunci la Corea del Sud all'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC? Sono tali condizioni già soddisfatte in questo momento?

⁽¹⁾ GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 210.

Risposta data dal sig. Lamy in nome della Commissione

(29 giugno 2000)

Il dialogo bilaterale avviato nel dicembre 1999 si è concluso con un accordo internazionale sotto forma di «verbale concordato tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea sul mercato mondiale della costruzione navale». Il testo, che è stato siglato il 10 aprile 2000, è stato approvato dal Consiglio il 19 giugno 2000 e firmato dalle due parti il 22 giugno 2000.

Nelle sue conclusioni del 18 maggio 2000, il Consiglio Industria ha chiesto fra l'altro alla Commissione di avviare immediatamente consultazioni con la Corea, nel quadro di tale verbale. La richiesta sarà presentata ufficialmente alla Corea fin dall'entrata in vigore dell'accordo, vale a dire il giorno della firma. La Corea ha accettato in linea di massima di tenere tali consultazioni, il 18 e 19 luglio 2000, a Seul. La delegazione della Commissione che si recherà a Seul sarà accompagnata da una squadra di esperti della Commissione sui vari aspetti delle questioni sollevate.

Le consultazioni dovrebbero riguardare la verifica del rispetto degli impegni presi dai coreani in materia di trasparenza, di non sovvenzionamento e di pratiche in materia di prezzi commercialmente vitali.

Come prevede il testo dell'accordo, nel settembre 2000 il funzionamento dell'accordo sarà riesaminato in occasione di una seconda riunione a Bruxelles.

Conformemente alle conclusioni del Consiglio del 18 maggio 2000, la Commissione dovrà riferire al Consiglio alla fine del settembre 2000 per valutare i risultati delle consultazioni e le soluzioni trovate per rispondere in modo soddisfacente ai problemi dell'industria comunitaria in preda alla concorrenza dei cantieri coreani.

Ad ogni modo, la Commissione continuerà a sorvegliare costantemente il mercato della costruzione navale e il comportamento concorrenziale dei cantieri coreani. A tempo debito riferirà al Consiglio i risultati delle sue inchieste.

(2001/C 53 E/257)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1991/00
di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione**

(21 giugno 2000)

Oggetto: Produzione di vitamine

L'organizzazione di categoria danese Landsforeningen Den Lokale Andel, nel 1999 era venuta a conoscenza del fatto che si era riscontrata la formazione di un cartello nel settore delle vitamine e che in questo contesto erano state comminate pesanti ammende negli USA.

Di conseguenza si era presentato ricorso alla Commissione UE il 19 agosto 1999.

Non avendo ricevuto risposta, si era contattata la DG IV nel novembre 1999, dalla quale si era saputo che si stava predisponendo una decisione, che sarebbe stata presentata nel corso di breve tempo. Di conseguenza non si era presentata una denuncia formale della sospetta violazione.

La Commissione sta indagando sulla questione? A che punto è arrivata nell'esame della questione? Quando ci si può aspettare che giunga una decisione?

Risposta data dal signor Monti a nome della Commissione

(18 luglio 2000)

La Commissione conferma che sta indagando sulle presunte pratiche anticoncorrenziali nel comparto europeo delle vitamine. Trattandosi di un caso pendente, non può diffondersi ulteriormente sul merito o gli eventuali esiti del procedimento. Il procedimento è comunque giunto a uno stadio molto avanzato.

(2001/C 53 E/258)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2014/00
di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) alla Commissione

(21 giugno 2000)

Oggetto: Turismo e Carta europea per le piccole imprese

Il Consiglio europeo di Lisbona ha invitato il Consiglio e la Commissione ad elaborare una Carta europea per le piccole imprese e ad interessarsi delle loro esigenze, riconoscendo che esse svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro.

Intende la Commissione considerare la particolarità delle imprese turistiche derivante dalla loro stagionalità e dalla loro particolare importanza ai fini della promozione dell'occupazione e dello sviluppo delle regioni svantaggiate d'Europa?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(20 luglio 2000)

In occasione del Consiglio europeo di Feira, dei giorni 19 e 20 giugno 2000, i capi di Stato e di Governo hanno accolto con favore la Carta europea per le piccole imprese. Ciò evidenzia l'impegno, al più alto livello, nei confronti delle esigenze specifiche delle piccole imprese che rappresentano il nerbo dell'economia europea. L'Europa considera le piccole imprese, incluse le imprese turistiche, come una motore di crescita e una fonte di occupazione in tutti i settori. La Carta mette in rilievo le condizioni favorevoli al loro sviluppo e crescita, anche nelle regioni svantaggiate d'Europa. La Carta riguarda quindi tutte le PMI, in tutti i settori, in tutte le regioni, incluso ovviamente il settore turistico nel suo complesso.

(2001/C 53 E/259)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2054/00
di Marielle De Sarnez (PPE-DE) alla Commissione

(27 giugno 2000)

Oggetto: Insegnamento dell'architettura nelle scuole elementari

Considerato che nell'ambito dello sviluppo della politica culturale dell'Unione europea, un certo numero di associazioni preposte alla salvaguardia del patrimonio sono preoccupate, oggigiorno, per l'indifferenza dei poteri pubblici nazionali e delle istituzioni europee in ordine all'insegnamento dell'architettura nelle scuole primarie, potrebbe la Commissione far sapere se questa disciplina sia insegnata nelle scuole elementari di altri paesi dell'Unione e, nel contempo, far conoscere la sua posizione in merito?

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(25 luglio 2000)

Come previsto dall'art. 149 del Trattato CE (ex art. 126), gli Stati membri hanno una competenza esclusiva per quanto riguarda l'organizzazione dei loro sistemi educativi ed i contenuti dell'insegnamento.

La Commissione ha peraltro ottenuto dalla rete Eurydice — la rete europea d'informazione sull'istruzione in Europa — alcune utili informazioni a tale riguardo. In esito alla consultazione di questa rete, nessuna risposta è stata ottenuta per il Belgio e l'Irlanda. Quanto agli altri Stati membri, l'architettura non fa parte delle discipline insegnate nelle loro scuole del ciclo primario. Peraltro, in sette Stati membri, tale materia figura nel quadro di altre discipline, come ad esempio la «conoscenza dell'ambiente». Ulteriori informazioni, fornite a titolo puramente indicativo, verranno inviate direttamente all'on. parlamentare, nonché al Segretariato generale del Parlamento.

(2001/C 53 E/260)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2085/00
di Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) alla Commissione

(28 giugno 2000)

Oggetto: Raffronto tra il test sugli alimenti funzionali e quello relativo alla composizione farmacologica

Ha la Commissione esaminato i modi in cui il test sugli alimenti GM considerati «alimenti funzionali» differisce dal test sulla composizione farmacologica negli Stati membri? È in grado di precisare che cosa rende notevolmente diversi questi sistemi?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(28 luglio 2000)

Il diritto comunitario non distingue tra prodotti alimentari «funzionali» e ingredienti alimentari «funzionali». Alcuni prodotti alimentari dichiarano sull'etichetta di possedere caratteristiche «funzionali». Nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare la Commissione ha annunciato la sua intenzione di avanzare proposte concrete per armonizzare le norme che disciplinano tali indicazioni.

I prodotti che contengono organismi geneticamente modificati, derivati o costituiti da essi sono considerati prodotti alimentari nuovi o ingredienti alimentari nuovi. Per la loro commercializzazione è richiesta un'autorizzazione preventiva basata sulla valutazione della sicurezza, in conformità con il regolamento CE n. 258/97.

(2001/C 53 E/261)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2120/00
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: Unità del mercato e autogoverno delle comunità autonome spagnole

In un discorso punteggiato da singolari allusioni all'«eccentricità» francese in ordine ai meccanismi giuridici di promozione della settimana lavorativa di 35 ore, agli «eccessi salariali tedeschi» e alla «straordinaria bontà» del sistema economico degli Stati Uniti, il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (CEOE), José María Cuevas, invitava il governo centrale dello Stato spagnolo a sopprimere, in nome dell'unità di mercato, le politiche socio-economiche perseguite dalle comunità autonome spagnole in linea con la Costituzione e i loro statuti autonomi.

Ciò premesso, reputa la Commissione compatibili con il diritto e la realtà istituzionale dell'Unione europea siffatte posizioni che, all'insegna di un'interessata interpretazione dell'unità del mercato identificata con un centralismo superato, finiscono col negare qualsiasi autonomia politica ed economica?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(18 luglio 2000)

La ripartizione delle competenze fra Stato centrale e regioni non rientra nel campo d'applicazione del diritto comunitario.

(2001/C 53 E/262)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2123/00
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(30 giugno 2000)

Oggetto: Violazione dei principi di parità, pubblicità e non discriminazione in sede di assunzione di lavoratori da parte del Gruppo municipale di intervento rapido di Mondariz (Pontevedra, Galizia), cofinanziata dal Fondo sociale europeo

Contestualmente ai programmi di cooperazione territoriale e locale del Fondo sociale europeo, finalizzati al varo di programmi cofinanziati per la creazione di posti di lavoro in detti settori, l'ente della Giunta di Galizia preposto alla promozione dell'occupazione, delle famiglie, delle donne e della gioventù ha sottoscritto un accordo di cooperazione con gli operatori sociali, grazie al quale si è dato vita ai Gruppi municipali di intervento rapido (GMIR).

Nell'ambito di detta cooperazione e sin dal 1997, il comune di Mondariz (Pontevedra, Galizia) ha sottoscritto un'intesa di collaborazione con la Giunta di Galizia onde assumere, tramite il GMIR, 12 lavoratori. L'annuncio di questa offerta di lavoro negli anni 1997, 1998 e 1999 disattendeva i principi minimi di pubblicità e parità, giacché la Giunta comunale di Mondariz ha applicato con la massima discrezionalità i criteri di assunzione ben diversi da quelli stabiliti dal governo autonomo della Giunta di Galizia. Destava non poco sospetto il fatto che i 12 lavoratori assunti figurassero nei registri dell'ufficio di collocamento con la qualifica di «specialisti in gruppi municipali di intervento rapido», qualifica sconosciuta alla maggioranza dei candidati all'impiego e richiesta per l'assunzione degli stessi. Siffatti criteri di assunzione disattendono gli indirizzi varati in occasione del Vertice straordinario di Lussemburgo sull'occupazione del novembre 1997, tesi a imprimere impulsi alla politica di opportunità da applicare in tutti i settori occupazionali (anche in sede di selezione degli enti beneficiari dei contributi dei fondi europei). Inoltre, l'assunzione di detti lavoratori, a tutt'oggi solo uomini, viola anche il principio della non discriminazione in funzione del sesso.

Ciò premesso, non dovrebbe forse la Commissione vigilare sul rispetto dei requisiti stabiliti in sede di assegnazione dei finanziamenti del Fondo sociale europeo? Intende la Commissione sollecitare ragguagli dalla Giunta di Galizia in ordine alla mancanza di controllo e all'arbitrarietà dei criteri seguiti dal comune di Mondariz nelle procedure di assunzione?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(27 luglio 2000)

La questione sollevata dall'on. parlamentare rientra nel campo della gestione dei progetti cofinanziati tramite il Fondo sociale europeo (FSE). Nel quadro della regolamentazione comunitaria e in accordo con il principio di sussidiarietà, la gestione dei progetti è di competenza esclusiva degli Stati membri.

La Commissione non dispone attualmente di elementi d'informazione sufficienti per poter fornire una risposta al quesito posto. Le informazioni necessarie saranno richieste alle competenti autorità spagnole e verranno trasmesse, una volta ricevute, all'on. parlamentare.

(2001/C 53 E/263)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2126/00
di Roberto Bigliardo (TDI) alla Commissione**

(30 giugno 2000)

Oggetto: Cattiva utilizzazione dei fondi UE in Basilicata. Petizione 47/96

Il dott. Giovanni De Blasiis, dirigente dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale della Basilicata, inviò una petizione sulla cattiva utilizzazione dei fondi comunitari destinati alla formazione professionale, petizione che fu iscritta nel registro generale con il numero 47/96.

Il 26 giugno 1996 la commissione per le petizioni del PE giudicò «ricevibili» le questioni sollevate dal dott. De Blasiis e avviò l'esame della petizione decidendo al contempo di invitare la Commissione europea a prendere posizione sui vari aspetti del problema.

Può la Commissione europea far conoscere gli esiti dell'esame e, nel caso si fosse arrivati a qualche conclusione, riferire quali provvedimenti ha preso?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou in nome della Commissione

(24 luglio 2000)

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-3138/98 dell'Onorevole Rauti ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 297 del 15.10.1999, pag. 51.

(2001/C 53 E/264)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2234/00
di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione**

(28 giugno 2000)

Oggetto: Riduzione della pensione statale austriaca in ragione di contributi volontari al regime pensionistico pubblico del Regno Unito

Con lettera del 9 novembre 1999 indirizzata al Commissario Diamantopoulou, ho invitato la Commissione a risolvere un grave problema di un cittadino, il sig. R.J.E. Girdler. Si tratta della sua pensione statale austriaca e del mancato rispetto da parte del governo austriaco del regolamento (CE) n. 574/72 ⁽¹⁾, ai sensi del quale, secondo il ministero britannico della Previdenza sociale, un determinato Stato membro, al momento di calcolare l'entità della pensione da versare, non dovrebbe tener conto dei contributi volontari al regime pensionistico statale di un altro paese. Il sig. Girdler ha versato, tra il 1992 e il 1997, contributi volontari al regime pensionistico britannico sin dal suo rientro nel Regno Unito dall'Austria.

Dal novembre 1999 l'Ufficio austriaco delle pensioni statali ha scritto numerose volte al sig. Girdler, sostenendo che esso era autorizzato a ridurre l'entità della pensione statale austriaca, in ragione dei contributi volontari da lui versati nel Regno Unito. Pur assicurandomi che la questione è attualmente all'esame, la Commissione non mi ha ancora fornito una risposta soddisfacente.

1. Può la Commissione confermare di aver esaminato la questione sollevata nella mia lettera del 9 novembre 1999?
2. Può chiarire se il governo austriaco stia contravvenendo al regolamento (CE) n. 574/72?
3. Qualora venisse accertato il mancato rispetto del predetto regolamento da parte del governo austriaco, come intende agire la Commissione per porvi rimedio ed assicurare che il sig. Girdler ottenga retroattivamente quanto gli è giustamente e legalmente dovuto?

⁽¹⁾ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

Risposta data dal commissario Diamantopoulou in nome della Commissione

(17 luglio 2000)

La Commissione è in grado di informare l'onorevole parlamentare di aver scritto, in seguito al ricevimento della sua lettera datata 9 novembre 1999, alle autorità austriache chiedendo che trasmettessero le loro osservazioni sul caso esposto dalla parlamentare. Le autorità austriache non hanno ancora risposto, ma hanno informato la Commissione che si accingono a farlo.

Una volta ricevuta la risposta delle autorità austriache, la Commissione valuterà se in questo caso si sia verificata un'infrazione al diritto comunitario, e in particolare al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾ e (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽²⁾. Qualora ritenga che si sia verificata un'infrazione, la Commissione potrà aprire la procedura prevista dall'articolo 226 (ex articolo 164) del trattato CE.

Per quanto riguarda la questione dell'indennizzo per il mancato versamento di parte della pensione, si ricorda che la responsabilità di assicurare che le autorità nazionali rispettino le norme comunitarie, comprese quelle relative al pagamento di danni ai singoli cittadini, spetta principalmente ai giudici nazionali.

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971.

⁽²⁾ GU L 74 del 27.3.1972 Ultima versione codificata: regolamento del Consiglio (CE) n. 118/97 del 2 dicembre 1997
– GU L 28 del 30.1.1997.

(2001/C 53 E/265)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2265/00
di Nirj Deva (PPE-DE) alla Commissione**

(7 luglio 2000)

Oggetto: Paesi ACP

Può la Commissione far sapere quanti funzionari dell'Unione europea sono impiegati a tempo pieno presso gli uffici dell'UE in ciascun paese ACP?

(2001/C 53 E/266)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2266/00
di Nirj Deva (PPE-DE) alla Commissione**

(7 luglio 2000)

Oggetto: Paesi ACP

Può la Commissione indicare il grado di tutti i funzionari impiegati a tempo pieno presso ciascun ufficio dell'UE nei paesi ACP?

(2001/C 53 E/267)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2267/00
di Nirj Deva (PPE-DE) alla Commissione**

(7 luglio 2000)

Oggetto: Paesi ACP

Può la Commissione far sapere a quanto ammonta il costo annuale della manutenzione degli edifici che ospitano gli uffici dell'UE in ciascun paese ACP?

(2001/C 53 E/268)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2268/00
di Nirj Deva (PPE-DE) alla Commissione**

(7 luglio 2000)

Oggetto: Paesi ACP

Può la Commissione indicare in quali paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico l'Unione europea dispone di uffici permanenti?

**Risposta comune
data dal sig. Patten in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2265/00, E-2266/00, E-2267/00 e E-2268/00**

(28 agosto 2000)

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento le informazioni richieste.

(2001/C 53 E/269)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2531/00
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione*(25 luglio 2000)*

Oggetto: Progetti cofinanziati dalla Comunità nella regione del Condado (Pontevedra, Spagna)

Il 4 agosto 1997 è stato firmato un accordo tra la Comunità del Condado, composta dai comuni di Pontearreas, Salvaterra, Salceda e Mondariz, il Ministero spagnolo dell'agricoltura e il governo autonomo della Galizia, volto ad assegnare a detta comunità 500 milioni di pesetas a titolo del programma operativo di sviluppo e diversificazione economica delle zone rurali (PRODER), con cofinanziamento comunitario, per realizzare una serie di progetti tra il 1997 e il 1999. Tale accordo prevedeva una serie di progetti connessi alla valorizzazione del patrimonio rurale, all'agriturismo, al turismo rurale e alle piccole imprese, tra i quali il ripristino del Pazo de Picoña, a Salceda, e della Casa del Conde a Salvaterra, la sistemazione dell'area circostante al castello di Vilasobroso, la costruzione di una struttura di alloggio per il turismo rurale, la creazione del museo del vino nelle cantine di Doña Urraca nel castello di Salvaterra, la creazione di un centro di interpretazione dell'archeologia nel Castro de Troña, a Pontearreas, nonché la costruzione di un campo da golf a Pías.

La democrazia esige trasparenza e informazione per i cittadini e, talvolta, la Comunità europea deve rimediare alle carenze in materia di informazione da parte di alcune amministrazioni locali che nascondono dati ai propri vicini. Tali prassi oscurantiste violano i requisiti di informazione pubblica stabiliti dai regolamenti sui Fondi strutturali.

La Commissione può fornire la lista dei progetti cofinanziati dalla Comunità europea nel periodo 1994-1999 nella regione del Condado, provincia di Pontevedra?

Con quali importi la Comunità europea ha cofinanziato tali progetti? Qual è stato l'importo totale di tali progetti?

Tutti i progetti per i quali è stato richiesto un cofinanziamento comunitario sono stati conclusi? In caso negativo, è prevista una proroga per l'esecuzione di tali progetti? Fino a quale data sarebbe la proroga?

Risposta data dal Sig Prodi in nome della Commissione*(26 luglio 2000)*

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.
